

# REGOLE COMUNI

–2022–

ORDINE DELLE  
SCUOLE PIE

REGOLE  
COMUNI

—2022—

ORDINE DELLE  
SCUOLE PIE

Congregazione Generale delle Scuole Pie

ISBN: 978-84-7278-625-7

Depósito Legal: M-7862-2023

# INDICE GENERALE

## **5 DECRETI**

## **9 REGOLE COMUNI**

- 11** Cap. I **IL NOSTRO ORDINE E IL SUO DIRITTO** (1-37)
- 27** Cap. II **LA VITA CONSACRATA NELLA COMUNITÀ** (38-99)
- 27 La pratica calasanziana dei voti (38-40)
- 28 La castità (41-45)
- 29 La povertà (46 -52)
- 31 L'obbedienza (53-59)
- 33 La comunità di orazione (60-77)
- 37 La vita comunitaria (78-93)
- 40 I suffragi per i defunti (94-99)
- 43** Cap. III **IL NOSTRO MINISTERO** (100-151)
- 45 L'educazione dei nostri fanciulli e giovani (109-113)
- 46 L'educatore calasanziano (114-117)
- 47 La catechesi (118-124)
- 48 La scuola calasanziana (125-143)
- 53 Le altre attività (144-151)
- 57** Cap. IV **LA CURA PASTORALE DELLE VOCAZIONI  
E LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI** (152-221)
- 59 I Centri di formazione e i formatori (157-162)
- 61 L'Aspirantato e il Prenoviziato (163-169)
- 64 Il Noviziato (170-192)
- 69 Lo Studentato (193-214)
- 74 La formazione permanente (215-221)

<b>77</b>	<b>Cap. V LA STRUTTURA ORGANICA DEL NOSTRO ORDINE (222-349)</b>
77	I religiosi (222-240)
85	La Comunità Locale (241-264)
94	La Comunità Provinciale (265-298)
107	La Comunità Generale (299-345)
119	Associazione tra Demarcazioni (346-347)
120	La Visita Canonica (348-349)
<b>121</b>	<b>Cap. VI LA PARTECIPAZIONE DEI RELIGIOSI AL GOVERNO DELL'ORDINE (350-428)</b>
121	La voce e il voto (350-355)
123	I Capitoli in genere (356-379)
129	Il Capitolo Locale (380-389)
135	Il Capitolo Provinciale (390-398)
139	Il Capitolo Viceprovinciale (399-409)
144	Il Capitolo Vicarial (410-412)
144	Il Capitolo Generale (413-423)
147	Le nomine (424)
149	Le rinunzie (425-428)
<b>151</b>	<b>Cap. VII L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI (429-470)</b>
151	I principi generali (429-434)
155	La gestione amministrativa (435-439)
156	Il sistema di amministrazione (440-447)
163	L'oggetto dell'amministrazione (448-456)
165	La revisione dell'amministrazione (457-462)
166	L'amministrazione dei beni culturali ed artistici (463-470)
<b>171</b>	<b>SIGLE E ABBREVIAZIONI</b>
<b>177</b>	<b>INDICE DELLE FONTI</b>
<b>195</b>	<b>INDICE ANALITICO</b>

# **DECRETI**

Prot.S.381.2022

### DECRETO DI APPROVAZIONE

La Congregazione Generale giudica che la traduzione spagnola delle Regole Comuni delle Scuole Pie interpreta fedelmente il testo originale latino; e, conformemente alle medesime Regole, lo approva all'unanimità e lo dichiara definitivo in lingua spagnola a tutti gli effetti.

Roma, nella sessione della Congregazione Generale del 27 novembre 2022.



P. Francesc Mulet Sch.P.  
*Secretario Generale*



P. Pedro Aguado Sch.P.  
*Padre Generale*

Prot.S.382.2022

## DECRETO DE PROMULGAZIONE

In virtù delle facoltà ricevute dal 48° Capitolo Generale, la Congregazione Generale promulga il Regolamento dell'Ordine delle Scuole Pie, con le modifiche approvate dallo stesso Capitolo. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 25 dicembre 2022, Solennità della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo.

La Santa Sede ha approvato il testo definitivo delle Costituzioni e Regole post-conciliari nel 1983. Da allora, i Capitoli Generali successivi hanno introdotto alcuni cambiamenti, e il Capitolo Generale del 2003 ha proceduto a una riforma più profonda delle Regole e ad alcune modifiche delle Costituzioni, con l'obiettivo di adattare i nostri testi legali e costituzionali alle nuove realtà ed esigenze dell'Ordine.

Le Costituzioni sono un testo che, per loro natura, hanno una maggiore stabilità. Ma è normale che le Regole dell'Ordine subiscano modifiche più frequenti, in base alle esigenze dell'Ordine.

Il Capitolo Generale del 2003 ha realizzato un'ampia riforma del Regolamento, mentre quelli del 2009 e del 2015 hanno aggiunto alcune modifiche minori. Il 48° Capitolo Generale, tenutosi a Cuautitlán Izcalli (Messico), ha approvato diverse modifiche che si riflettono nel testo ufficiale che presentiamo con questo Decreto di Promulgazione.

I cambiamenti più significativi riguardano la tutela dei minori, la dignità della donna, il sistema elettivo degli assistenti provinciali, l'accompagnamento dei giovani adulti, il valore dell'educazione non formale, il carattere scolastico delle nostre parrocchie, le priorità della formazione iniziale, la promozione della partecipazione alle Scuole Pie, la comunicazione nell'Ordine, ecc.

Sono tutti argomenti su cui il Capitolo Generale ha lavorato con interesse, in modo che le Regole riflettano bene le preoccupazioni e le ricerche dell'Ordine. Le nostre Regole sono uno strumento che deve aiutarci a vivere fedelmente la nostra vocazione scolopica. Accogliamo con questo spirito e realizziamole per la gloria di Dio e il bene del nostro prossimo.

Roma 27 novembre 2022, Patronato di San Giuseppe Calasanzio



P. Pedro Aguado, Padre Generale  
P. Carles Gil, Assistente Generale per l'Europa  
Julio Alberto Álvarez, Assistente Generale per l'America  
P. József Urbán, Assistente Generale per l'Asia  
P. Félicien Mouendji, Assistente Generale per l'Africa  
P. Francesc Mulet, Segretario Generale

# **REGOLE COMUNI**



# IL NOSTRO ORDINE E IL SUO DIRITTO

1. Nella Chiesa di Dio, tra le diverse famiglie religiose deve essere annoverata la nostra, il cui nome ufficiale è: *Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie*, o più brevemente, *Ordine delle Scuole Pie o Scuole Pie*. Può essere indicata anche con le altre denominazioni, che si usano nelle versioni, debitamente approvate, delle Costituzioni e delle Regole. Tutte e ciascuna delle suddette denominazioni si possono usare con lo stesso diritto in tutti i documenti ecclesiastici e civili.
2. Fine specifico del nostro Istituto è l'educazione integrale dei ragazzi e dei giovani, specialmente poveri, in conformità ai documenti fondazionali di Paolo V *Ad ea per quae* e di Clemente XII *Nobis quibus*, delle interpretazioni dei Capitoli Generali e delle Costituzioni.
3. Il motto distintivo dell'Ordine, che il S. Fondatore esprime in diverse forme, suona così: *A lode di Dio e utilità del prossimo; A gloria di Dio Onnipotente e utilità del prossimo.*

Secondo la nostra tradizione si può anche usare:  
*A maggiore incremento della pietà (A.M.P.I.) e  
Pietà e Lettere.*

4. Il nostro Ordine si gloria di avere la Beatissima Vergine Maria Madre di Dio delle Scuole Pie come Principale Patrona e il gloriosissimo Nome della medesima Vergine Maria come Titolo. Il simbolo di tale Patronato e Titolo è lo stemma proprio dell'Ordine, usato fin dagli inizi della fondazione delle Scuole Pie.
5. L'Ordine delle Scuole Pie è regolato e dal diritto della Chiesa e dal diritto proprio. Il nostro diritto è contenuto principalmente nelle Costituzioni e nelle Regole Comuni. Le *Costituzioni* sono leggi fondamentali o perno dell'Ordine. Le *Regole Comuni* che interpretano, sviluppano e salvaguardano le Costituzioni, sono leggi interne, generalmente emanate dai Capitoli Generali o da essi ratificate.
6. Le Costituzioni e le Regole, nel loro testo originale latino, vanno considerate come testi autentici. Si possono tradurre in altre lingue; ma le versioni devono essere approvate dalla Congregazione Generale.
7. 1°. I *Decreti Generali* sono norme, che vengono promulgate per tutto l'Ordine dal Capitolo Generale o, per sua delega, dal Preposito Generale col consenso dei suoi Assistenti, e rimangono in vigore, finché non siano abrogate da un altro Capitolo Generale o, dopo una esperienza positiva, non siano inserite nelle Regole Comuni.

2°. I *Direttorii* sono decreti generali esecutivi, che sono emanati a norma del diritto, dal Capitolo

Generale o dal Preposito Generale col consenso dei suoi Assistenti, per tutto l'Ordine o per una o più Demarcazioni, e che riguardano gruppi particolari di persone o un settore speciale di attività.

3°. Gli *Statuti* sono dei regolamenti stabiliti dai rispettivi Superiori Maggiori, col consenso dei loro Assistenti, per raggruppamenti sia di persone sia di cose, dei quali determinano le finalità, la costituzione, il governo e i modi d'agire.

4°. Le *Dichiarazioni* sono interpretazioni autentiche sulla natura e i fini dell'Ordine, sulle Regole e i Decreti Capitolari; sono inoltre interpretazioni pratiche o soluzioni di dubbi che riguardano le Costituzioni; vengono emanate dal Capitolo Generale o dal Preposito Generale, col consenso dei suoi Assistenti.

5°. I *Decreti Esecutivi* sono prescrizioni legittimamente promulgate a tempo definito o indefinito, dai Superiori Maggiori, per mezzo delle quali si determina con più esattezza l'applicazione delle leggi o se ne impone l'osservanza.

6°. I *Decreti Capitolari* sono precetti del Capitolo Provinciale, approvati dalla Congregazione Generale, i quali riguardano e obbligano una Demarcazione particolare e i suoi Religiosi o Case, fino a quando non siano revocati da un altro Capitolo Provinciale, con l'approvazione del Preposito Generale col consenso del suo Consiglio.

Se eventualmente tali Decreti Capitolari hanno l'approvazione del Capitolo Generale diventano leggi particolari per quella Provincia e non possono essere abrogati se non da un altro Capitolo Generale.

7°. Le *Istruzioni* sono norme legittimamente promulgate dai Superiori Maggiori, le quali sviluppano e determinano le prescrizioni delle leggi e i criteri a cui attenersi nella loro applicazione; sono date ad uso di quelli che devono procurare l'attuazione delle leggi, e li obbligano a farle eseguire.

8°. *Decreto Particolare* è un atto amministrativo compiuto dalla competente autorità, la quale, a norma del diritto, prende una decisione o fa una provvisione per casi particolari (p. es. erezione o soppressione di una Casa), che, per loro natura, non esigono una previa richiesta.

9°. *Precetto Singolare* è un decreto, col quale ad una persona o a persone determinate, direttamente e legittimamente, si impone di fare qualche cosa o di non farla, specialmente per stimolare all'osservanza della legge.

10°. Il *Rescritto* è un atto amministrativo compiuto legittimamente per iscritto dalla competente autorità esecutiva, col quale, per sua stessa natura, si concede a qualcuno un privilegio, una dispensa o un altro favore richiesto (p. es. l'indulto di escaustrazione).

11°. Gli *Ordini* sono regole o norme, che si devono osservare nelle riunioni di persone, per mezzo delle quali se ne definiscono la costituzione, lo svolgimento e i modi di trattare i problemi.

8. I documenti citati nel numero 7 e tutti gli altri scritti ufficiali dell'Ordine, devono pubblicarsi con il sigillo dell'istituzione che li promulga e con le firme di coloro cui corrisponde di farlo. Le firme elettroniche sono valide se rispondono alle garanzie che la legge civile richiede.

9. Le *fonti* del nostro diritto sono: le leggi universali della Chiesa; il diritto universale dei religiosi; i Documenti pontifici di qualsiasi genere emanati per noi a partire dalla fondazione del nostro Istituto; le Costituzioni; le Regole Comuni; i Documenti; le Dichiarazioni e i Decreti dei Capitoli Generali e Provinciali, celebrati nel corso degli anni; i Direttori e i diversi Statuti; i Decreti Generali e i Decreti esecutivi; le Ordinazioni varie contenute nei Rituali e nei Libri delle Preghiere; le Istruzioni, i privilegi ed esenzioni o dispense; le consuetudini e le sane tradizioni.

10. 1°. Nel nostro Ordine, la *Casa religiosa in senso stretto* richiede sempre una Comunità ossia un gruppo di persone. Quindi per fondarla si richiede: un gruppo di persone, composto almeno di quattro religiosi, dei quali uno sia sacerdote; che dimorino insieme in una Casa canonicamente eretta, sotto l'autorità di un Superiore, legittimamente designato; e conducano vita comunitaria. La Casa religiosa ottiene l'erezione canonica per mezzo di un decreto formale scritto del Supremo Moderatore, in conformità alle indicazioni del diritto, dopo aver ottenuto in scritto il consenso del Vescovo diocesano.

In casi particolari, e per necessità dell'Ordine, il P. Generale può autorizzare i membri di una casa canonica, a vivere oltre che nella sede principale, anche in altri nuclei comunitari costituendo insieme un'unica comunità religiosa.

2°. Perché una Casa religiosa ottenga la qualifica di *formata* e sia in grado di esercitare tutti i diritti e sottostare a tutti gli obblighi, deve essere composta almeno di sei religiosi di voti solenni, fra i quali uno deve essere Superiore, legittimamente designato.

3°. *Casa in senso largo* o *Stazione* è quella priva dell'erezione canonica, e perciò non gode di personalità giuridica e non è capace, né di diritti né di obblighi.

4°. *Sede filiale* è una parte della Comunità principale, che in un luogo diverso, abbastanza vicino, conduce vita comunitaria, sotto lo stesso Rettore, anche se un altro religioso ne possa essere a capo a discrezione del P. Provinciale.

5°. Ci possono essere anche comunità di presenza che, vivendo in due o più case con meno di quattro religiosi ciascuna, formano una comunità di comunione che si prende cura e dà energia alla vita, alla vocazione e alla missione dei religiosi. È necessario garantire al progetto comunitario le mediazioni adeguate a questo modello. La comunità è presieduta da un Superiore locale, membro della Presenza

11. 1°. *Opera scolopica, in senso stretto*, è un centro d'attività il cui titolare è una Comunità Locale, o Demarcazionale, o la Comunità Generale delle Scuole Pie; retto d'accordo con le leggi ecclesiastiche e civili; nel quale esercitano il loro ministero uno o più religiosi dell'Ordine o uno o alcuni laici ad esso vincolati.

2°. Se la titolarità di un'Opera è condivisa, i nostri diritti, obblighi e responsabilità verranno definiti dagli Statuti o Regolamenti di essa.

3°. Può anche essere ritenuta *Opera scolopica, in senso ampio*, l'attività o istituzione, d'accordo con il nostro carisma, che viene assunta da una Comunità scolopica.

12. *Presenza scolopica* è l'insieme di istituzioni comunitarie e apostoliche, (e delle piattaforme di relazione che si stabiliscono attorno ad esse), che costituiscono e configurano la realtà scolopica concreta di un luogo, locale, demarcazionale o generale. Doteremo le nostre presenze scolopiche dei progetti ed equipe opportuni per la loro crescita e consolidamento.
13. Le relazioni e le responsabilità dei religiosi e delle Comunità, nei diversi gradi, hanno per base sia i principi della fede e i sacri vincoli della vita religiosa e della comune vocazione, sia i principi dell'identità, dell'autorità, della corresponsabilità e sussidiarietà, congiunti in armonica sintesi col principio di una sana decentralizzazione.
14. Nel nostro Ordine, il servizio dell'autorità è esercitato, in conformità alle indicazioni del diritto, da tutti e singoli Superiori, sia Locali che Maggiori, ciascuno nella propria Demarcazione e nel proprio grado, come pure dal Capitolo Generale e dagli altri Capitoli.  
Tanto i Superiori quanto i Capitoli hanno l'obbligo di esigere e di favorire la pratica delle norme, che regolano la nostra vita.
15. I nostri Superiori e i loro Vicari devono essere sacerdoti. In virtù della loro legittima elezione o nomina essi acquistano l'autorità ordinaria ed esercitano la giurisdizione ecclesiastica sia nel foro interno che esterno; secondo le norme del diritto, delle Costituzioni e delle Regole.
16. Nel nostro Ordine, la suprema autorità interna risiede nel Capitolo Generale, al quale soltanto, per diritto proprio, compete la potestà legislativa tanto per tutto l'Istituto quanto per le singole Demarcazioni.

Gli altri organismi e i Superiori possono, entro i limiti della propria giurisdizione, promulgare norme e ordinanze, che, sebbene non rivestano la forma di legge, obbligano i religiosi.

Le prescrizioni suddette e le altre norme, che ci riguardano, derivate dal diritto universale e dal nostro, hanno forza giuridica e creano obblighi, secondo le fonti dalle quali provengono.

17. 1°. *Preposito Generale* è il sacerdote che esercita attualmente l'autorità su tutto l'Ordine, dopo che sia stato eletto nel Capitolo Generale o nominato dalla Sede Apostolica o subentrato al posto del Preposito Generale defunto o dimissionario o rimosso. Può essere indicato con altri nomi, come: Superiore Generale, Moderatore Supremo, o, semplicemente, P. Generale.

2°. *Vicario Generale* è il sacerdote Assistente Generale che, con autorità ordinaria vicaria, fa le veci del Preposito Generale assente o impedito o sbriga affari di qualsiasi genere a lui affidati.

3°. *Preposito Provinciale* è il sacerdote che attualmente è a capo di una Provincia formata o non formata. Si può chiamare anche Superiore Provinciale o, semplicemente, P. Provinciale.

4°. *Vicario Provinciale* è il sacerdote Assistente Provinciale che, con autorità ordinaria vicaria, fa le veci del Preposito Provinciale assente o impedito o sbriga affari a lui affidati.

Ciò che qui si dice del Vicario Provinciale vale anche, con i dovuti adattamenti, per i Vicari degli altri Superiori Maggiori di grado inferiore.

5°. *Viceprovinciale* è il sacerdote che presiede una Viceprovincia sia dipendente che indipendente.

6°. *Delegato Generale* è il sacerdote che, con autorità ordinaria vicaria, è a capo di una Demarcazione denominata Delegazione Generale.

7°. *Delegato (del P. Generale, del P. Provinciale, etc.)* è la persona che sbriga affari a lui affidati dal rispettivo Superiore Maggiore. Se non è sacerdote, sono esclusi dalla sua attuazione gli affari che implicino l'ordine presbiterale.

8°. *Superiore Vicariale* è il sacerdote che, con autorità ordinaria vicaria, è a capo di qualche Vicariato Provinciale.

9°. *Rettore o Superiore Locale* è il sacerdote che presiede una Comunità Locale canonicamente eretta. La sua nomina durante il tempo capitolare deve essere fatta per un quadriennio; nel tempo estracapitolare, fino al termine del quadriennio. Solamente per giusto o ragionevole motivo e col consenso della Congregazione Generale si potranno nominare Rettori per un tempo più breve, cosa consentita solo di rado.

10°. *Preside* è il religioso preposto ad una Stazione.

11°. *Visitatori Generali o Provinciali* sono i religiosi sacerdoti delegati dal P. Generale o dal P. Provinciale a visitare l'Ordine, la Provincia o le Case. Lo stesso va detto, con le necessarie distinzioni, dei Visitatori nei Vicariati, nelle Viceprovince e Delegazioni.

12°. Il termine di *Consiglio Generale* indica il gruppo dei quattro Assistenti che, insieme al P. Generale, formano la *Congregazione Generale*; la *Curia Generalizia* invece comprende tutti quei religiosi che, per legittima nomina, hanno qualche carica o compito presso il governo centrale dell'Ordine.

13°. I nomi di *Consiglio Provinciale*, *Viceprovinciale*, *Vicariale* e *Consiglio della Delegazione* si riferiscono al gruppo degli Assistenti o Consultori, che, insieme al rispettivo Superiore, costituiscono la *Congregazione Provinciale*, *Viceprovinciale*, *Vicariale o della Delegazione*; la *Curia Provinciale*, *Viceprovinciale*, *Vicariale o della Delegazione* comprende tutti i religiosi che prestano qualche servizio presso il governo della rispettiva Demarcazione.

18. Il *Superiore* è un sacerdote che ha autorità ordinaria e la esercita in forza della carica, tanto nel foro esterno quanto nel foro interno. Sono *Superiori Maggiori*: il Preposito Generale, i Prepositi Provinciali, i Padri Viceprovinciali, i Delegati Generali, i Superiori Vicariali; e i loro Vicari. Gli altri Superiori sono i *Rettori* o *Superiori Locali* delle Case canonicamente erette.
19. Non sono Superiori in senso stretto: i Delegati di qualsiasi Superiore, con autorità soltanto delegata; i Visitatori; gli Assistenti e i Consultori di qualsiasi grado; i Vicerettori; gli incaricati maggiori e minori; i Presidi.
20. Non conviene che i Superiori Maggiori e gli Assistenti di qualsiasi grado siano Rettori, salvo restando il diritto del P. Generale di dispensare.
21. I Superiori e tutti gli incaricati conservino ordinati e ben separati i documenti e le cose personali dai documenti e dalle cose relative al loro ufficio. Terminato l'incarico, devono consegnare tutto al loro successore.
22. Il religioso che presenta la rinunzia, mantenga il suo ufficio e incarico finché non abbia ricevuto

notizia certa dell'accettazione da parte del Superiore competente. Così ogni Superiore o Responsabile di qualunque ufficio scade allo spirare del tempo per cui fu nominato; però il suo mandato si considera automaticamente prorogato ed egli deve rimanere in carica fino al momento in cui il nuovo Superiore o Responsabile non abbia preso possesso dell'ufficio.

23. 1°. Per il trattamento di tutti i tipi di dati personali, l'Ordine e le Demarcazioni si regolano come segue:

- a) per quanto riguarda i candidati e i novizi, con il consenso esplicito degli interessati.
- b) I religiosi possono agire liberamente, purché i dati in questione siano utilizzati per l'organizzazione della loro vita e missione.

2°. Nell'elaborazione di tutti i tipi di dati personali, agiremo con la massima attenzione. I responsabili delle varie persone giuridiche dell'Ordine, nell'ambito delle loro competenze, emaneranno norme in conformità alla legislazione canonica e civile, garantendo la salvaguardia della privacy e l'utilizzo di questi dati.

24. I Superiori e i Responsabili di qualsiasi grado, nominati a tempo determinato, possono essere trasferiti ad altri incarichi o rimossi dal loro ufficio o incarico dai Superiori Maggiori col consenso del loro Consiglio e, se il caso lo richiede, informato prima il Preposito Generale o dopo averne ottenuto il consenso, per il bene dell'Ordine, della Provincia o della Casa, per motivi ragionevoli (per esempio, fondazione o soppressione di una Casa od Opera, difficoltà o speciale importanza di quell'incarico,

grave difetto di autorità, di organizzazione o di amministrazione, trascuratezza nell'adempimento del proprio ufficio o altre cose simili).

Se questi Superiori o Responsabili furono nominati con il "nulla osta" del Preposito Generale o della Congregazione Generale, per il loro trasferimento o rimozione si richiede il medesimo "nulla osta".

Nei casi di rimozione si osservi sempre con accuratezza il diritto universale nello spirito di carità.

25. Negli ultimi tre mesi prima dei Capitoli Locali, i Superiori non siano rimossi dall'ufficio, a meno che non abbiano commesso qualche colpa; in ogni caso occorre manifestarne il motivo all'interessato.

26. I Capitoli e i Superiori, nei limiti della propria competenza, a norma del diritto, possono delegare il loro potere esecutivo ordinario a Superiori subalterni, a Visitatori, ad altre singole persone e a Commissioni.

Quando si tratta di Superiori, questo vale soltanto nelle cose per le quali non si richiede il consiglio o il consenso dei rispettivi Consigli.

Quando si tratta di Vicari dei Superiori Maggiori, si tenga conto dei numeri 278, 306 e 307.

27. 1°. Il voto può essere collegiale, deliberativo e consultivo.

In tutti i Capitoli il voto, nelle votazioni canoniche, è sempre collegiale a norma del canone 119.

Negli altri casi, per il nostro diritto, il voto non è mai collegiale, se non viene espressamente dichiarato.

2°. I Superiori, nell'esercizio della loro carica, talora hanno bisogno del voto deliberativo o consultivo del loro Consiglio.

Se si tratta del voto deliberativo, è necessario che i Consiglieri manifestino il loro parere in modo unitario, cioè con un atto compiuto tra i presenti, dopo che tutti siano stati legittimamente convocati in assemblea.

Eccettuati i casi previsti dal nostro diritto, nel dare il voto, non si richiede la votazione segreta, a meno che non la domandi il Superiore o qualcuno dei Consiglieri.

3°. Se si tratta del voto consultivo, il Superiore può riunire in assemblea i Consiglieri, per chiedere il loro parere con un atto giuridico compiuto dai presenti, oppure può interrogare separatamente i singoli Consiglieri.

Nelle decisioni nelle quali i Consiglieri hanno voto consultivo, per agire validamente, basta che il Superiore li ascolti nell'uno o nell'altro modo, quantunque non sia assolutamente obbligato ad aderire al loro voto, anche se unanime.

Se invece ha bisogno del loro consenso, agisce invalidamente senza il voto o contro il voto unanime o contro il voto della parte assolutamente maggiore dei membri presenti del suo Consiglio. Non è però affatto tenuto ad agire nel modo da essi scelto, se non lo condivide; ma può astenersi dall'agire.

4°. Nel caso di voto collegiale, l'esito della votazione è precettivo.

5°. Nei Consigli convocati per richiedere il voto deliberativo, i Superiori – e i loro Vicari, quando agiscono da Vicari – hanno diritto di voto, così com'è abitudine nella nostra tradizione.

28. 1°. Quando dal diritto universale o nostro è richiesto il voto degli Assistenti o dei Consultori, si deve in-

tendere che il voto è solamente consultivo, a meno che non risulti con certezza che sia deliberativo.

Ogni volta che nel nostro diritto si trova: “*Congregazione Generale*”, “*Congregazione Provinciale*” o altra cosa simile, si tratta sempre di voto deliberativo e la decisione va attuata dal rispettivo Superiore, col consenso del suo Consiglio.

Quando poi si dice: “*il Superiore col suo Consiglio*”, si deve sempre intendere di voto consultivo.

2º. Si suppone che gli Assistenti e i Consultori acconsentono ai progetti sottoposti alla loro deliberazione, se non contraddicono espressamente. Anche se non hanno acconsentito apertamente alla decisione della maggioranza, non possono rifiutarsi di apporre la loro firma; tuttavia, se lo richiedono, il loro parere contrario deve risultare negli Atti. Sappiano che sono obbligati al segreto secondo la gravità dei problemi trattati.

29. Quando si richiede il voto deliberativo consultivo si osservino assolutamente le prescrizioni del numero 27, eccettuati i casi speciali, quando viene prescritta la Congregazione al completo o il voto è collegiale.
30. Se il Preposito Generale o qualche Assistente fosse assente, quando è necessario, saranno chiamati a sostituirli in primo luogo il Procuratore Generale, in secondo luogo il Segretario Generale.
31. Tutti i Superiori Maggiori, eccetto il Supremo Moderatore, all’inizio del loro mandato, col consenso dei loro Assistenti, a norma del n. 281.1º, dovranno designare un religioso, che abbia le qualità di Assistente Provinciale, il quale, quando sarà necessario, sostituisca qualsiasi membro assente della rispettiva Congregazione. Quando

una Demarcazione abbraccia vari paesi, può essere designato un religioso sostituto in ciascuno di essi; ma soltanto potrà agire uno nei singoli casi.

32. 1°. Quando il nostro diritto prescrive la presenza di tutta la Congregazione, è necessario che il Superiore Maggiore e i suoi quattro Assistenti intervengano alle adunanze o, se mancasse qualcuno, il numero cinque sia completato dai religiosi designati a questo scopo, nell'ordine stabilito.

2°. Negli altri casi, per conseguire gli effetti giuridici, la Congregazione si considera completa e i suoi atti sono validi, se, indetta la convocazione nel modo consueto, si raduna il Superiore Maggiore o il suo Vicario con due Assistenti, anche se gli altri sono assenti.

3°. Ma, qualora fosse assente anche un altro, per completare il numero tre, è necessario chiamare uno dei religiosi designati a questo fine, nell'ordine stabilito. In questo caso si richiede la piena unanimità nel prendere decisioni.

33. Se la Congregazione di qualche Demarcazione è composta soltanto di tre membri, cioè del Superiore Maggiore e di due Assistenti o Consultori, alle adunanze della Congregazione, nelle quali occorre votare, devono intervenire sempre tre religiosi.
34. Il diritto che proviene dalla Chiesa ha valore immutabile da parte nostra.
35. Per cambiare, interpretare, dispensare o sopprimere qualche cosa nelle Costituzioni si osservino le direttive, che si trovano nel n. 126 delle stesse Costituzioni.

36. Cambiare le Regole Comuni o sospenderne l'osservanza compete al Capitolo Generale, con la maggioranza assoluta dei voti; invece interpretarle in maniera autentica spetta tanto al Capitolo Generale quanto alla Congregazione Generale: a meno che nell'uno e nell'altro caso non si tratti di norme del diritto ecclesiastico universale.
37. Il P. Generale può dispensare, volta per volta, dalle norme disciplinari delle Costituzioni e delle Regole, quando giudica che tale dispensa sia per il bene dei religiosi.  
Allo stesso modo anche i Superiori Maggiori e i Superiori Locali possono dispensare ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione.  
Però non si conceda la dispensa senza giusto motivo e, qualora si trattasse di dispensare da una prescrizione notevole, senza notificazione fatta al Superiore più alto.

## **CAPITOLO II**

# LA VITA CONSACRATA NELLA COMUNITÀ

### **La pratica calasanziana dei voti**

38. Lo scolpio, nella sua vita pratica, deve conformarsi allo stile di vita evangelico, adottato dal Calasanzio. Perciò deve sentirsi obbligato ad approfondire in pieno la conoscenza del Fondatore, ad accettare le sane tradizioni dell'Istituto e ad ordinare tutta la propria vita secondo le Costituzioni e le Regole vigenti nell'Ordine.
39. Dall'accettazione nell'Ordine scaturisce per lui il dovere di adottare lo stile di vita dello stesso Calasanzio e di acquistarne le virtù, che gli furono maggiormente di aiuto a giungere alla santità, cioè: l'amore per Cristo Crocifisso e la contemplazione di esso, la devozione a Maria, l'umiltà e la povertà, la semplicità di vita, la pazienza, il rispetto alle persone, la fedeltà alla Chiesa e al Sommo Pontefice e una perenne disposizione alla conversione.
40. Con la professione religiosa lo scolpio si impegna pubblicamente ad adempire i voti religiosi di castità, di povertà e di obbedienza, e il quarto voto specifico di educare i fanciulli e i giovani. Secondo il nostro Santo Fondatore, quest'ultimo è per noi un voto essenziale, ma non assoluto come gli altri tre, bensì sottomesso all'obbedienza.

## La castità

41. Con la professione del voto di castità il religioso si impegna a vivere il celibato per il Regno, che esclude il matrimonio e, se si tratta di un professo di voti solenni, rende invalido lo stesso matrimonio.
42. Per corrispondere al dono della castità, lo scolio si valga di tutti i mezzi naturali e soprannaturali, per esempio: il conoscimento di se stesso, il perfetto equilibrio di tutti gli elementi che costituiscono la sua personalità, la lotta energica e paziente, e tutti i sussidi che la sana psicologia consiglia, per poter giungere ad una effettiva maturazione della persona, ma soprattutto la pratica assidua della preghiera e l'intimità spirituale con Gesù e la Vergine Maria.
43. Tra i mezzi più caratteristici consoni alla nostra vocazione ci sono: la seria applicazione al lavoro, la pratica delle virtù solide raccomandate dal nostro Fondatore, la gioia della vita comunitaria, l'amicizia aperta e disinteressata con i confratelli specialmente con quelli, che hanno maggior bisogno di comprensione, la semplicità dello spirito e l'apertura del cuore con i Superiori o persone dotate di esperienza e del dono del Consiglio.
44. Consapevoli che Cristo esige da noi grandissima fermezza d'animo ed energica decisione davanti ai pericoli, e sapendo che la solitudine del cuore fa parte della croce, che ci siamo imposti nella sequela di Cristo, accetteremo le norme ascetiche dell'austerità e della frugalità, consacrate dall'esperienza della Chiesa.  
Ci sforziamo di soddisfare alla legge divina della penitenza. Riguardo alla disciplina del digiuno e dell'astinenza, senza che ciò sia ostacolo per esi-

gerci di più, staremo alle leggi della Chiesa, agli indulti particolari e alle riconosciute consuetudini dei luoghi.

45. Nelle relazioni umane, nelle letture, spettacoli, ricreazioni e altre simili manifestazioni ci regoleremo con senso critico, ed eviteremo tutto ciò che è nocivo alla propria vocazione e presenta pericoli per la castità di una persona consacrata. Inoltre siamo tenuti a conformare la nostra condotta alle norme prescritte in questo settore dai nostri Superiori o a quelle vigenti nella Diocesi in cui dimoriamo. Infine con la testimonianza della nostra vita e con le nostre parole dobbiamo smentire le dottrine contrarie a quella castità, che noi liberamente abbiamo abbracciata per il Regno dei Cieli.

## **La povertà**

46. La professione solenne di povertà, mediante la quale seguiamo Cristo povero, esige non solo che rinunziamo al diritto personale di acquistare e possedere, ma ce ne fa perdere anche la capacità, ci chiede di procurarci col lavoro le cose necessarie alla vita, di vivere con sobrietà, di usare i beni temporali con la debita dipendenza dai legittimi Superiori, di mettere nella cassa comune qualsiasi provento dei nostri talenti personali, del lavoro, della pensione sociale o di qualunque altra provenienza e di cercare di alleviare generosamente le dure condizioni dei poveri. Gli atti contro il voto solenne di povertà, per loro natura, sono invalidi.
47. Nelle nostre comunità dobbiamo avere un tenore di vita che non sia superiore a quello di una famiglia di modeste condizioni, la quale vive guadagnandosi il necessario col proprio lavoro. Perciò

si farà frequente revisione riguardo l'abitazione, il vitto, le bevande, il vestiario, le ferie, per conservare in maniera indiscutibile l'austerità dei poveri. Come regola generale il nostro vitto manifesti povertà e semplicità, e raramente si faccia acquisto di cibi costosi e non si condiscano in maniera ricercata.

48. Eviteremo sia l'ozio sterile sia il lavoro eccessivo ed alienante, che ci priva della tranquillità dello spirito e del tempo necessario per recuperare le forze, prendere parte agli atti comunitari ed attendere alla preghiera personale.
49. Nella ricerca di una maggiore povertà si favorisca la responsabilità personale. Ogni Demarcazione in questo settore stabilisca norme particolari per le spese personali; si abbia tuttavia cura di escludere anche la semplice parvenza di stretto diritto da parte dei religiosi. Il quantitativo di denaro da assegnare ai singoli sia in accordo con la nostra povertà e, in nessun caso, superi quanto spendono le persone di modesta condizione della regione. Tali spese poi vengano accuratamente revisionate.
50. Manterremo una prudente indipendenza dalla nostra famiglia naturale; in via ordinaria non ci serviremo dei suoi beni a nostro vantaggio e non ci adopereremo per procurare vantaggi economici ai nostri parenti. Però se essi si trovassero in necessità, ne informeremo il Superiore Maggiore, perché possa provvedere ad essi.
51. Lungi dal conformarci alla mentalità del secolo, cercheremo di servirci con moderazione delle cose comuni, anche se concesse ad uso personale. I mezzi di locomozione, che devono appartenere solo alla Comunità, non siano mai di lusso. Da par-

te nostra poi, nell'autentico spirito di povertà, ce ne serviremo solo come strumenti di lavoro. Spetta al Superiore Maggiore stabilire, su proposta della Comunità, la convenienza del loro acquisto.

Allo stesso modo soltanto la Comunità, col permesso del Superiore Maggiore, potrà acquistare quegli apparecchi che, a giudizio dello stesso Superiore Maggiore, sono ritenuti costosi.

52. Riguardo alla concessione dei nostri edifici in uso ad altri e riguardo alla collaborazione con la Chiesa locale, quando questa si adopera ad ottenere, con la non violenza, che anche i più poveri godano del loro diritto, dobbiamo sempre attenerci alle norme emanate dai Superiori Maggiori e dalla Chiesa locale.

I nostri religiosi devono inoltre fare in modo che il loro comportamento non si presti ad essere strumentalizzato da qualche partito; ma neppure rimangano inattivi, né si disinteressino degli altri, lasciandosi guidare dalla paura e dall'indifferenza; bensì si impegneranno a migliorare le situazioni disumane in cui si trovano i poveri.

## **L'obbedienza**

53. La professione dell'obbedienza esige che noi, ad imitazione di Cristo, facciamo interamente nostro il piano di Dio e, con fede e amore, ci sottomettiamo interamente ai Superiori, secondo lo spirito e lo stile di vita delineato dalle Costituzioni.

54. I Superiori esercitano, in spirito di servizio, l'autorità avuta da Dio per mezzo del ministero della Chiesa; guidino coloro, che da essi dipendono, come figli di Dio; con pieno rispetto della persona umana, ne promuovano l'obbedienza volontaria

e favoriscano l'azione comune a vantaggio dell'Istituto e della Chiesa, restando però sempre salva la loro autorità di decidere e di comandare quanto occorre fare.

Si ricordino inoltre che, in virtù della loro stessa carica, sono diventati vincolo di unità fra i religiosi e tutto l'Ordine.

55. La Comunità, nella ricerca della volontà di Dio, si sforzi di aiutare e illuminare il Superiore; il Superiore da parte sua, ben conoscendo i propri limiti, consulterà i suoi religiosi, sia in privato che in comune, e, se occorrerà, anche specialisti.  
La Comunità tuttavia ha la facoltà di voto deliberativo soltanto nei casi determinati dal nostro diritto.
56. Il Superiore, ben sapendo che non sempre la volontà di Dio si manifesta attraverso la maggioranza e molto meno attraverso i gruppi di pressione, proceda con grande libertà di spirito.  
Quando, nelle riunioni comunitarie, le opinioni risultano discordi e i problemi sono importanti, rimandi la decisione ad un altro momento e, nel frattempo, ricorra alla preghiera, per trovare la soluzione giusta.
57. Una volta che la Comunità sia giunta, in maniera legale, ad una deliberazione, i religiosi devono sentirsi vincolati da essa e farla propria, anche nel caso in cui personalmente siano di parere diverso.
58. I nostri religiosi abbiano presente che sono membri, non solo della Comunità Locale, ma anche di quelle Provinciale e Generale e, in conseguenza, che i Superiori li possono trasferire da una Casa all'altra, quando lo richiede il bisogno dell'Ordine o il bene dei religiosi.

59. I nostri religiosi, quantunque siano tenuti ad obbedire in forza del voto di obbedienza solamente nei casi in cui il Superiore comandi espressamente in virtù di santa obbedienza, procurino tuttavia, nell'adempimento dei doveri quotidiani, di abbracciare una sincera obbedienza e di esercitare tanto il voto che la virtù.

### **La comunità di orazione**

60. Innanzitutto i nostri religiosi non devono dimenticare che non si dà vita religiosa senza una quotidiana e prolungata preghiera, che alimenti una pietà vitale. Sebbene la pietà cresca interiormente, tuttavia è indispensabile affiancarla con una saggia organizzazione esterna.
61. Perciò, all'inizio dell'anno scolastico, ogni Comunità Locale programmi le sue pratiche di pietà, tenendo presenti le Costituzioni, gli usi dell'Ordine e le direttive dei Superiori Maggiori. Tale programma deve essere approvato dal rispettivo Superiore Maggiore con il suo Consiglio, e periodicamente riveduto dalla Comunità stessa.
62. Procuri il Superiore che ogni religioso, nel programma del proprio lavoro, assegni ogni giorno un tempo sufficiente all'orazione personale. Faccia pure in modo che tutti abbiano la possibilità di assistere agli atti comunitari, durante i quali, oltre alle preghiere vocali, devono attendere, almeno per mezz'ora, a meditare con grande raccoglimento, interno ed esterno, la Parola di Dio.
63. Il Superiore abbia cura che ogni religioso elabori per iscritto il suo proprio Progetto Personale.

64. Promoveremo la concelebrazione eucaristica quale segno caratteristico della nostra unione in Cristo; in essa, almeno saltuariamente, si faccia l'omelia.
65. I sacerdoti e i diaconi sono obbligati ad assolvere puntualmente la Liturgia delle Ore, che è la preghiera di tutto il Corpo Mistico di Cristo. La Comunità, nel redigere il programma dei suoi esercizi quotidiani, dia la debita importanza alla recita delle Lodi e dei Vespri. Dove ciò sia possibile, è bene che gli alunni e i fedeli prendano parte con noi a tali preghiere della Chiesa.
66. Desiderosi di intensificare la nostra unione con Dio e con i fratelli, ci accosteremo con frequenza al Sacramento della Riconciliazione. I Superiori da parte loro favoriscano la pratica assidua di questo Sacramento. Avvento e Quaresima sono tempi liturgici in cui siamo invitati a celebrare comunitariamente la penitenza.
67. Ogni giorno faremo l'esame di coscienza (in comune o in privato, secondo la programmazione comunitaria); inoltre faremo in comune la revisione della nostra vita religiosa e della nostra attività apostolica.
68. I nostri religiosi conoscano a fondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa e procurino di osservarle con fedeltà.
69. Nel corso dell'anno commemoreremo i Misteri di Cristo.  
In maniera particolare celebreremo nelle nostre chiese, dove ciò sia possibile, il Triduo Pasquale, che culmina nella celebrazione della Risurrezione del Signore. Riguardo alla Liturgia delle Ore,

propria di questi giorni, si seguano gli usi delle Demarcazioni.

Con appropriata preparazione e corrispondente solennità tutta la Comunità celebri la Nascita del Signore.

Con particolare cura siano solennizzate nelle nostre chiese, quando vi è un notevole concorso di fedeli, le feste liturgiche.

70. Onoreremo con fedeltà la Beata Vergine Maria, Patrona del nostro Istituto, e celebriamo con filiale devozione le sue feste. Le principali sono: Santa Maria Madre di Dio, la Presentazione del Signore, l'Annunciazione del Signore, la Beatissima Vergine Maria Madre di Dio delle Scuole Pie, l'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Santissimo Nome della Beata Vergine Maria Titolo del nostro Ordine, e l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, secondo il calendario romano e quello nostro.

Nel determinare le nostre pratiche di pietà, terremo nel dovuto conto le preghiere della nostra tradizione, adattandole però ai nuovi tempi, in particolare il Santo Rosario e la Corona delle dodici stelle scritta da San Giuseppe Calasanzio.

Secondo l'abitudine, concluderemo le nostre orazioni comunitarie con una preghiera mariana.

71. Celebriamo con la maggiore devozione possibile in tutto l'Ordine la solennità liturgica del nostro Santo Fondatore, il 25 agosto. Nelle nazioni però nelle quali questa solennità coincide con le vacanze scolastiche, si celebri con gli alunni, in una data conveniente, un'azione liturgica ben preparata. Ogni Comunità celebrerà, con la dovuta dignità, il proprio Patrono e i Santi e i Beati del nostro Ordine e della Famiglia Calasanziana.

72. Procurino i Superiori di stampare ogni anno il Calendario proprio del nostro Ordine, per favorire le nostre feste liturgiche.
73. Tutti, ogni anno, faremo gli esercizi spirituali, almeno per cinque giorni interi; in tale occasione, nella presenza di Dio, seriamente ci porremo anche il problema del rinnovamento sia personale che comunitario.
74. Ci riuniremo con una certa frequenza per trattare fra noi temi relativi alla vita dello spirito e, almeno alcune volte all'anno, faremo ritiri spirituali, in cui, mediante la preghiera e la meditazione, cercheremo di rinnovare il nostro spirito e di fare una revisione della nostra vita religiosa.
75. Per meglio disporci ad ascoltare la voce dello Spirito, procureremo di osservare il silenzio interno ed esterno, anche per rispetto ai fratelli, specialmente nei luoghi riservati alla Comunità, durante la notte e nelle ore stabilite nella programmazione comunitaria.
76. Pregheremo per i diversi bisogni della Chiesa e della società, in particolar modo nella recita comunitaria delle Lodi e dei Vespri, secondo le formule indicate. Frequenti preghiere inoltre faremo in comune per il progresso spirituale del nostro Ordine e di tutta la Famiglia Calasanziana, per i nostri Superiori e per ottenere vocazioni. Durante i Capitoli imploreremo con speciali orazioni l'aiuto divino.
77. Finalmente, per rendere più agevole ai religiosi la pratica dell'orazione, in ogni Comunità vi sia un oratorio decoroso e ben curato, facilmente accessibile, vicino alle loro camere; vi si conservi il

Santissimo Sacramento. I nostri religiosi non solo vi compiano i loro atti comuni di pietà, ma in esso attendano anche alla loro preghiera personale.

## **La vita comunitaria**

78. Nella Comunità apostolica calasanziana dobbiamo vivere i nostri quattro voti, cioè quelli di castità, di povertà e di obbedienza e, secondo quest'ultimo, il voto di una cura particolare dell'educazione dei fanciulli e dei giovani. Perché tale Comunità fiorisca, è indispensabile promuovere relazioni interpersonali e accettare strutture capaci di raggiungere questi fini.
79. Per salvaguardare la necessaria intimità della famiglia religiosa e come pubblica testimonianza di vita religiosa, si deve osservare la clausura comune, senza che ciò sia ostacolo alla capacità di accoglienza e di ospitalità delle nostre Comunità. Per motivo ragionevole il Superiore potrà permettere l'ingresso di persone estranee alla Comunità, cioè, a quegli spazi ad essa riservati.
80. Quando uno esce di casa, faccia in modo che risulti la sua assenza.  
Nel predisporre le vacanze estive, i Superiori e i religiosi abbiano presenti le esigenze delle Case e della propria Demarcazione; nessuno si permetta di prolungare il tempo assegnatogli per le vacanze.  
Il Superiore Locale può permettere che un religioso, per qualsiasi motivo ragionevole, resti fuori della Casa religiosa solo per alcuni giorni, a meno che non si tratti di una assenza temporanea per servizio della Comunità.

81. Per intraprendere viaggi lunghi e costosi, il religioso chieda in scritto il permesso al Superiore Maggiore, dichiarando i motivi e i mezzi economici per pagare le spese, unitamente all'approvazione del Superiore Locale. Il Superiore terrà conto dello spirito di povertà e delle condizioni sociali.
82. Il Superiore Maggiore, col consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere che un religioso dimori fuori di una Casa del nostro Ordine, non però oltre un anno, a meno che non si tratti di recuperare la salute, di compiere studi o di svolgere apostolato in nome del nostro Ordine.
83. Ordinariamente il Superiore Maggiore non conceda ai religiosi licenze o facoltà prima di aver sentito il Superiore immediato; in ogni modo informi sempre e senza ritardo il suddetto Superiore del permesso dato.
84. Per avere il bene dell'unione fraterna e per tutelare la legittima libertà dei religiosi, ci sforzeremo di mantenerci equanimi, soprattutto quando capita di trattare problemi politici.  
A proposito di tali temi dobbiamo acquisire informazioni sufficienti, ma in nessun modo daremo il nostro nome a partiti politici; invece li ameremo tutti nel Signore e pregheremo perché le lotte politiche tornino a vantaggio dei cittadini.  
L'esercizio dei diritti civili si deve sempre considerare un dovere dei singoli religiosi. Su questo argomento, accoglieremo con rispetto e fedeltà gli orientamenti della Santa Sede e della Chiesa locale.
85. Per il rispetto dovuto ai confratelli, con prudenza e carità manterremo il silenzio su ciò che può recare danno a qualcuno dei religiosi o a tutta la Comunità.

86. I Superiori, tenendo conto della situazione dei paesi e delle persone, favoriscano gli incontri delle Comunità della propria Demarcazione, in modo da accrescere il senso di corresponsabilità dell'intera Comunità Demarcazionale e favorire l'unione fraterna di tutti i religiosi.
87. Riguardo alle pubblicazioni procediamo secondo la normativa della Chiesa.  
Le opere a carattere scientifico che si riferiscono alla vita di S. Giuseppe Calasanzio o alla Storia di tutto l'Ordine possono essere stampate solo con licenza scritta del P. Generale, a meno che non si tratti della ristampa di opere precedenti o della loro traduzione in un'altra lingua.  
È obbligatorio mandare al P. Generale due copie di tutti gli scritti che i nostri pubblicano.
88. La nostra presenza sui social network e su altre piattaforme Internet, sia a livello personale che comunitario o istituzionale, avverrà senza nascondere la nostra identità di uomini e donne consacrati. Utilizzeremo queste piattaforme essenzialmente per gli scopi educativi, pastorali ed evangelizzatori propri del nostro Ordine, evitando qualsiasi tipo di contenuto scandalistico o superficiale.
89. Ci sia una sala per le ricreazioni quotidiane della Comunità, che tanto contribuiscono a rafforzare l'unione fraterna dei religiosi.
90. In tutte le comunità si dedicherà tempo alla lettura, allo studio e al commento delle nostre Costituzioni e Regole.
91. Cura particolare si abbia dei religiosi malati e anziani, ai quali devono provvedere le singole Case e, se sarà necessario, anche la rispettiva De-

marcazione. Il Superiore, consapevole della propria responsabilità pastorale, faccia in modo che gli infermi ricevano a tempo debito i sacramenti della Chiesa; anzi i religiosi stessi li chiedano spontaneamente.

92. Quando qualche religioso muore, il Superiore della Comunità ne avverta subito il Superiore Maggiore; questi ne dia notizia al P. Generale e a tutti i religiosi della sua Demarcazione. Il P. Generale ne informerà tutto l'Ordine nella maniera consueta.

93. 1°. Il Superiore o il suo delegato, con un altro religioso, prenda visione della camera del defunto. Se vi trova qualcosa di una certa importanza, ne farà attestato e lo invierà al Superiore Maggiore. Determinerà anche che cose devono essere distrutte, distribuite o trasferite nell'Archivio della Casa o della Demarcazione.

2°. Se morisse lo stesso Superiore Locale, l'ispezione spetta al Vicerettore; se invece morisse il Superiore Maggiore, è di pertinenza del suo Consiglio.

3°. Se il Padre Generale o il Provinciale morisse fuori della propria residenza o decedesse un ex-Generale o uno che, in qualsiasi tempo, abbia avuto l'incarico di Assistente, Procuratore, Economico o Segretario Generale, non si faccia il suddetto inventario, ma la sua camera resti chiusa e sigillata finché la rispettiva Congregazione o il P. Generale non disponga il da farsi.

## **I suffragi per i defunti**

94. Ricevuta la notizia della morte di uno scolopio, o di un membro di qualche Istituto della Famiglia

Calasanziana con il quale abbiamo comunione ufficiale di suffragi, ogni Comunità ne faccia memoria nel “memento” della Messa comunitaria, o nelle preci della Liturgia delle Ore, o reciti altre preghiere previste nel nostro Libro delle Preghiere.

95. Alle Messe esequiali per i nostri religiosi defunti si dia un senso comunitario.

Per ciascun confratello defunto saranno celebrate:

- a) tre Messe da ciascun sacerdote della sua Comunità;
- b) una Messa da ogni sacerdote della Provincia;
- c) una Messa nelle singole Comunità delle altre Demarcazioni di tutto l'Ordine.

96. I suffragi comuni sono i seguenti:

- a) in ogni Comunità si celebri una Messa mensile in suffragio di tutti i nostri defunti (religiosi scolopi, membri della Famiglia Calasanziana, coloro che hanno ricevuto il Diploma di Fratellanza, laici/laiche che hanno condiviso la nostra missione, parenti ed ex allievi);
- b) il tre novembre si concelebrino una Messa comunitaria per i nostri defunti e ogni sacerdote, nello stesso giorno o, se ciò non fosse possibile, quanto prima, celebri per essi una Messa;
- c) così pure il tre novembre ogni Comunità reciti o le Lodi o i Vespri dei defunti in suffragio dei nostri confratelli.

97. In morte del Sommo Pontefice tutte le Comunità celebrino o concelebrino una Messa per l'anima del defunto.

Nella morte del padre o della madre di un nostro religioso si celebri una Messa comunitaria nella Casa, alla quale questi appartiene.

Per i parenti e i benefattori, per coloro che hanno ricevuto il Diploma di Fratellanza e per quei che hanno condiviso il nostro spirito e la nostra missione, in tutte le Comunità, si offra una messa comunitaria e la recita o delle Lodi o dei Vespri dei defunti.

Per gli altri membri della Famiglia Calasanziana, tutte le Comunità, nello stesso mese di novembre, celebrino una Messa comunitaria.

98. Le singole Demarcazioni, nel rispettivo loro Capitolo, possono aumentare i suffragi per i propri religiosi.
99. Contribuisce ad accrescere l'amore verso l'Ordine lo scrivere la biografia dei religiosi defunti. Perciò il Superiore Maggiore procurerà che si rediga quanto prima una breve e chiara memoria biografica, che verrà pubblicata sulle "Ephemerides Calasanzianae".

## **CAPITOLO III**

# IL NOSTRO MINISTERO

100. Il nostro Ordine ha ragione di esistere in quanto partecipa alla missione di evangelizzazione, assegnatagli dalla Chiesa; perciò procede insieme all'umanità intera e sperimenta la sorte terrena del mondo, e cerca di lavorare generosamente alla sua trasformazione e al suo rinnovamento. Intende raggiungere questo fine mediante la promozione integrale dell'uomo secondo i postulati del Vangelo.
101. Dobbiamo pertanto ritenere proprio della nostra vocazione di educatori cristiani tutto ciò che si riferisce all'educazione dei fanciulli e dei giovani, alla quale ci consacriamo in virtù del nostro quarto voto specifico, e alla problematica della evangelizzazione dei medesimi.
102. Mettendo da parte qualsiasi discriminazione razziale o sociale, ma fedeli alle preferenze del Calasanzio, ci dobbiamo prendere cura particolare dei più poveri e dei più bisognosi. Questo criterio deve avere molto peso nella pianificazione, che si fa nelle Demarcazioni.
103. Ci impegniamo a garantire che tutti nel nostro ambiente, in particolare i bambini e le persone in

situazione di vulnerabilità, siano protetti da ogni forma di abuso sessuale, abuso di coscienza, abuso di potere e sfruttamento di qualsiasi tipo”.

Il Padre Generale emanerà norme per la protezione dei minori per tutto l’Ordine, e i Superiori Maggiori le adatteranno alla legislazione vigente in ogni Paese e le applicheranno con rigore, sempre guardando al bene delle vittime di tali abusi

104. Il ministero calasanziano, ispirandosi all’esempio del Fondatore, dà grande importanza all’educazione illuminata dalla fede. Perciò i nostri religiosi, seguendo gli orientamenti della Chiesa e i principi contenuti nelle Costituzioni e nei documenti dell’Ordine, si impegnano a vivere sempre la loro fede.
105. L’azione educativa degli Scolopi apporta un aiuto particolare alla evangelizzazione. Infatti scopo specifico dell’evangelizzazione è quello di agire dall’interno sul processo della promozione umana e trasformarlo in tal modo da creare, nei singoli individui e nella società, delle coscienze secondo il Vangelo, e da operare una sintesi della cultura con la fede e della fede con la vita, in cui il Vangelo non venga mai subordinato alla cultura.
106. Cercheremo col massimo impegno di creare una comunità cristiana, che procuri di evangelizzare se stessa e gli altri con la proclamazione della Parola di Dio e con la pratica di essa, mediante la sua adesione alla Chiesa e l’assidua frequenza dei sacramenti, al cui vertice c’è la S.S. Eucaristia.
107. Ci sforzeremo di rafforzare la nostra presenza in ogni località, configurando *Comunità Cristiane Scolopiche* dove i religiosi, i membri delle Fraternità Scolopiche e tutte le persone che formano

parte dell'insieme della presenza scolopica possono incontrarsi per condividere la loro fede e crescere nella loro identità calasanziana.

108. Avremo particolare cura della dignità della donna, soprattutto garantendo un'educazione all'uguaglianza e all'equità, nonché la corresponsabilità di uomini e donne nelle nostre opere, in comunione con la Chiesa e la società.

### **L'educazione dei nostri fanciulli e giovani**

109. L'educazione che noi impartiamo mira a rendere l'alunno capace di soddisfare adeguatamente e a tutti i livelli alle necessità e alle legittime aspirazioni umane e di contribuire, con tutte le forze, a creare una società più giusta. Pertanto cerca di prepararlo a partecipare con libertà alla vita politica, con fattivo impegno e senso di responsabilità.
110. Dobbiamo soprattutto procurare che l'alunno raggiunga la maturità psicologica, si inserisca gradualmente nella società e ne assimili con senso critico i valori culturali, in modo da diventare capace di confrontarli direttamente col Vangelo, per conseguire la propria identità personale e la libertà interiore.
111. Mediante questa educazione integrale collaboreremo con la Chiesa e la società alla creazione di un tipo di persona, che sia capace di giudicare le realtà terrene sempre alla luce della dottrina cristiana, sia profondamente sensibile all'attuale realtà sociale, sia pronta ad accettare e promuovere i cambiamenti necessari, e nel suo ambiente instauri un dialogo, nel quale ognuno rispetti gli altri e sappia ascoltare le loro opinioni.

112. Avremo il più grande rispetto verso gli alunni e li porteremo all'incontro personale con Cristo. Proporremo l'annuncio del Vangelo a tappe progressive, che corrispondano al grado di sviluppo della persona e alle sue condizioni concrete.
113. I nostri alunni devono essere educati da noi alla positiva valutazione di tutti i valori naturali e soprannaturali, specialmente alla più grande stima della dignità della persona umana; e noi stessi avremo sempre presente, nel nostro lavoro di educatori di fanciulli e di giovani, questo religioso senso di rispetto.

### **L'educatore calasanziano**

114. Poiché siamo operatori della verità, cercheremo con diligenza e attenzione, di comprendere a fondo le diverse forme di cultura, per arricchirle dei valori, di cui sono prive. In questo campo però ci guarderemo sempre dall'eliminare tradizioni o realtà di qualsiasi genere, senza averne contemporaneamente introdotto altre più valide.
115. Il nostro compito di evangelizzare esige fedeltà al messaggio evangelico, di cui siamo servitori, e alle persone, alle quali lo trasmetteremo, nella sua integrità e purezza, in maniera vitale.
116. Sull'esempio del Calasanzio, considereremo la testimonianza della nostra vita quale primo e principale mezzo di evangelizzazione: essa infatti costituisce una silenziosa, ma valida ed efficace proclamazione della Buona Novella.
117. Considerando il nostro S. Fondatore quale esempio di perfetto educatore, coltiveremo con parti-

colare impegno le virtù, che ci ha insegnate con le parole e con lo stile della sua vita. Perciò ci sforzeremo di rivestirci di semplicità, di purezza, di umiltà, di povertà e di carità, che sono le disposizioni fondamentali per poter presentare efficacemente ai fanciulli e ai giovani principalmente poveri il messaggio del Salvatore.

## **La catechesi**

118. Vedremo nella catechesi il mezzo principale per suscitare e irrobustire la fede, per alimentare la vita con lo spirito di Cristo e per prendere parte attivamente al mistero liturgico e all'attività apostolica.
119. Fedeli seguaci della pedagogia calasanziana, ci studieremo di fare in modo che la catechesi conduca gli alunni alla frequenza dei sacramenti, specialmente della Penitenza e dell'Eucaristia, e infonda in essi l'amore verso la Vergine Maria e verso la Chiesa.
120. Perciò i Superiori diano serie disposizioni, perché coloro, i quali svolgono l'attività di catechisti, acquistino una buona preparazione. Procurino inoltre che fra i nostri religiosi ci siano degli specialisti, che possano promuovere e indicare ai nostri delle norme per un costante rinnovamento in questo settore.
121. La catechesi dev'essere completata da celebrazioni della Parola di Dio, della Penitenza e dell'Eucaristia, nelle quali si dia risalto ai segni della liturgia, ai ministeri e al tono festivo, in conformità all'anno liturgico.  
È inoltre di grande importanza iniziare i fanciulli e i giovani allo spirito e alla pratica della preghie-

ra, procurando per quest'attività luoghi adatti, momenti opportuni e persone competenti, utilizzando anche l'esercizio calasanziano dell'orazione continua, convenientemente adattato alla mentalità del nostro tempo.

122. Costituiremo gruppi e movimenti di fanciulli e di giovani, adatti alle loro diverse risposte alla fede. Tali gruppi stimoleranno molto efficacemente gli altri fanciulli e giovani ad assimilare più a fondo il messaggio cristiano e a crescere nella vita di preghiera. Così aumenterà il numero dei fanciulli e dei giovani, che si sforzeranno molto seriamente a conformare la propria vita al Vangelo e si preparerà un ambiente, nel quale potranno giungere a maturazione le vocazioni per il servizio della Chiesa, il ministero sacerdotale e la vita religiosa.
123. Con una adatta cura pastorale promuoveremo, in maniera veramente impegnata, la formazione dei genitori degli alunni. Inoltre ci dedicheremo alla loro formazione permanente, affinché possano darci un valido aiuto nella soluzione dei problemi educativi.
124. Siccome la responsabilità dell'evangelizzazione spetta soprattutto alla comunità ecclesiale, la comunità cristiana dell'Istituto deve fare una pianificazione della catechesi e di tutto il lavoro pastorale, che periodicamente sarà sottoposta a revisione, e dovrà essere inserita nella programmazione pastorale sia della diocesi che della parrocchia.

### **La scuola calasanziana**

125. Tra i diversi mezzi adottati dalla Chiesa per l'evangelizzazione, la scuola, in quanto istituzione sociale destinata alla formazione integrale dei

fanciulli e dei giovani, costituisce un luogo privilegiato. Secondo il Calasanzio e la nostra tradizione, la scuola popolare è l'attività principale che, in un certo modo, costituisce la nostra missione e le conferisce una particolare fisionomia. Oltre a ciò, per sua natura e per ispirazione del Calasanzio, è talmente connessa col carisma scolopico che, dove non ci sia impedito l'esercizio delle scuole, è importante non rinunciare ad esse.

126. La scuola calasanziana, che si ispira ai principi cristiani, come è indicato nelle nostre Costituzioni, ed è in continua crescita per diventare una Comunità Educativa, risulta anzitutto composta da quelle persone che, nel campo dell'educazione, con la loro testimonianza intendono affermare i valori cristiani, ed è aperta anche a quelli che responsabilmente accettano il nostro progetto educativo.
127. Per creare una Comunità Educativa, il nostro Ordine, come promotore dei Centri educativi, inviterà a partecipare alla sua missione i genitori, gli insegnanti, i diversi impiegati sussidiari e gli alunni. Questa partecipazione attiva e responsabile va estesa, in maniera progressiva, a tutte le forme e a tutti gli aspetti dell'educazione, secondo le possibilità emergenti dal grado di cooperazione dei suindicati collaboratori e dalle circostanze pratiche.
128. Ogni nostro Centro abbia un Ideario, nel quale figurino le idee basilari e i valori fondamentali, che devono orientare tutta l'attività educativa della Demarcazione intera. Tale Ideario, elaborato dalla rispettiva Congregazione, deve essere approvato dal P. Generale. Nel redigerlo si tenga conto dei documenti emanati dalle competenti autorità ec-

clesiastiche, delle nostre Costituzioni e Regole, e delle norme sull'educazione, vigenti nelle singole nazioni.

129. In base al suddetto Ideario la comunità scolastica compili il suo concreto Progetto educativo, che deve essere approvato dal Superiore Maggiore col consenso del suo Consiglio. La prima condizione per iscrivere gli alunni al nostro Centro è l'accettazione di tale progetto. Allo stesso modo tutti gli insegnanti devono conoscerlo ed accettarlo prima che sia stipulato il contratto con essi; dovranno poi assicurare di comportarsi con la debita prudenza, perché gli eventuali problemi, che possano talora turbare il loro spirito, non si riflettano sull'animo degli scolari.
130. In tutti i nostri Istituti deve aver luogo l'annuncio esplicito del messaggio cristiano e devono esserci manifestazioni comunitarie di fede. Inoltre mediante la formazione cristiana nella scuola procureremo che coloro, i quali, o attraverso i genitori o personalmente, optarono per la fede, nei nostri Istituti trovino un aiuto efficace, per accogliere e sviluppare questo dono.
131. Partendo dalla Comunità Educativa, da gruppi di fanciulli e di giovani, ecc., cercheremo di creare comunità cristiane e di aiutarle nella loro crescita, e ci sforzeremo perché vivano in comunione con la Chiesa locale di cui fanno parte. Senza detrimento di una adeguata pastorale d'insieme e se la circostanza lo richiede come servizio pastorale, le domeniche e i giorni festivi celebreremo nelle nostre chiese l'Eucaristia invitandovi specialmente i membri della Comunità Educativa e delle nostre Comunità Cristiane. Inoltre, conforme al desiderio della Chiesa e alla nostra tradizione,

inviteremo gli alunni a partecipare alla Messa anche nei giorni di lavoro.

132. Dove le circostanze non consentano la catechesi né all'interno dei nostri Istituti né in quelli eventualmente affidati alla nostra direzione, insieme ad un'educazione coerente con la fede, dobbiamo impartire anche una cultura religiosa. Inoltre è nostro dovere creare sempre qualche comunità cristiana che, con la sua testimonianza di vita, rechi luce all'Istituto e diventi per esso un fermento vitale.
133. Fedeli interpreti dello spirito del Fondatore, faremo in modo che la nostra scuola non si riduca ad una mera trasmissione di nozioni culturali, ma diventi creativa e capace di condurre ad una perenne riforma della società. A tale scopo essa dovrà aggiornare continuamente i suoi metodi e adottare i mezzi più moderni, per giungere alle migliori soluzioni del problema educativo. Dobbiamo perciò cercare di conoscere la realtà concreta, che ci proponiamo di trasformare col nostro piano d'azione educativo; infine è indispensabile che facciamo la verifica della nuova reale situazione. Tutto questo, ai nostri giorni richiede un lavoro di équipe.
134. La scuola calasanziana, l'educazione non formale e tutte le nostre piattaforme missionarie devono essere aperte alla vita attraverso il loro inserimento nella Chiesa locale e nella società. Potranno così integrare l'educazione con i social media e altre risorse educative-didattiche; in questo modo insieme trasformeranno i nostri luoghi educativi in centri di animazione di attività socio-culturali per bambini e ragazzi e forniranno un servizio più qualificato alle esigenze locali.

135. Sarà cura dello scolio educare l'allievo per il suo tempo libero. Consapevole, d'altra parte, che la presenza dell'educatore è insostituibile, egli donerà generosamente il suo tempo ai bambini e ai giovani e li condurrà all'impegno apostolico.
136. Nei nostri centri di educazione formale e non formale deve esserci un orientamento professionale e vocazionale puntuale e costante, aperto al Vangelo, che aiuti i bambini e i giovani a conoscersi, ad accettarsi e a progettare la loro vita nella società e nella Chiesa del futuro.
137. Tra i laici che, col consiglio e con l'opera, ci aiutano ad interpretare i segni dei tempi, abbiano il primo posto gli ex-alunni, che sono sinceramente affezionati a noi, all'Ordine e al loro istituto. Prendersi cura di loro, particolarmente quando sono giovani, costituisce il completamento della nostra opera educativa; perciò quest'attività va inserita nelle opere parascolastiche, che non ci è lecito trascurare.
138. Nel disimpegno della loro attività scolastica e pastorale e negli altri incarichi affidati ai singoli religiosi, sia ad essi riconosciuta una giusta autonomia, perché possano agire con maggior senso di responsabilità personale, sempre però nell'ambito dell'obbedienza.
139. I nostri religiosi considerino come fratelli e collaboratori tutti i laici che, con la loro attività pedagogica o con qualsiasi altra cooperazione nella comunità scolastica, partecipano al nostro lavoro educativo. È inoltre molto importante che noi ci prendiamo seria cura di loro; li sceglieremo preferibilmente tra i nostri ex alunni e cercheremo di seguirli molto da vicino, per averli operatori efficaci nelle nostre scuole.

140. Nella misura delle nostre possibilità pagheremo a ciascuno di loro un salario equo e giusto e faremo per essi i dovuti versamenti per le assicurazioni sociali, in conformità alle leggi civili e alla dottrina della Chiesa. Inoltre accoglieremo i loro figli con carità calasanziana e faremo il possibile per educarli gratuitamente nei nostri Istituti.
141. Periodicamente faremo una valutazione della nostra attività educativa riesaminando attentamente gli obiettivi da conseguire, le strategie, i metodi e i mezzi adottati, i valori che trasmettiamo, o rinnoviamo, il tipo di uomo che intendiamo formare e le strutture dell'organizzazione e della partecipazione.
142. Le nostre Opere, col dovuto rispetto delle varie culture, saranno aperte ai fanciulli e ai giovani senza discriminazione di sesso, procurando che tutti ricevano un'educazione adeguata e armonica.
143. La Congregazione Provinciale elabori uno Statuto dei Centri Educativi della Provincia. In esso vengano chiaramente specificati i diritti e i doveri dell'Istituto verso la Provincia o la Comunità, se quest'ultima è responsabile giuridica dell'Opera. Lo Statuto contenga pure norme per regolare le nomine, le attribuzioni e gli obblighi del Direttore, degli insegnanti e di tutte le persone, che lavorano nel Centro; in esso si trovino anche delle direttive finanziarie per l'amministrazione. Questo vale anche per le altre Demarcazioni.

### **Le altre attività**

144. Oltre alla catechesi, alla scuola e all'educazione non formale, con il permesso del Superiore mag-

giore possiamo assumere, come nostre, altre attività in qualsiasi settore e livello educativo, nel campo della ricerca sulle scienze dell'educazione; così come nei centri e nei gruppi per bambini e giovani o nella direzione spirituale degli stessi.

145. I convitti, perché rendano un buon servizio alla società e alla famiglia, soprattutto quando le difficili condizioni familiari li rendano necessari, è doveroso che continuamente si adeguino alle esigenze sempre nuove della sana pedagogia. Lo stesso si dica dei semiconvitti, dei doposcuola e dei collegi universitari. Nel gestire le suddette Opere si tenga più conto dell'efficacia educativa che del numero degli individui.
146. Le nostre chiese, anche se non sono parrocchie, costituiscono un campo del nostro lavoro apostolico, secondo l'antichissima tradizione calasanziana. Perciò in esse eserciteremo il sacro ministero a vantaggio dei fedeli, e, nello spirito del Calasanzio, cureremo in modo particolare l'annuncio della Parola di Dio, le celebrazioni liturgiche, le associazioni calasanziane dei fanciulli, dei giovani e degli adulti, istituite e promosse per nutrire lo spirito e dare incremento all'apostolato dei soci.
147. Nel nostro desiderio di servire i bisogni della Chiesa, se le circostanze concrete lo rendono consigliabile, possiamo, a giudizio e con il consenso della Congregazione generale, accettare anche parrocchie. Questo principio ci aiuterà a sviluppare il nostro ministero in tutti i contesti, e soprattutto nelle nazioni e nelle regioni in cui non possiamo svolgere altrimenti il nostro apostolato verso i bambini e i giovani.

148. Le nostre parrocchie devono avere un timbro calasanziano. Rafforzeremo in esse la comunità e la fraternità cristiana scolopica, creeremo in esse centri per l'infanzia e la gioventù e collaboreremo con particolare impegno alle scuole e alle opere educative già esistenti; organizzeremo con cura la catechesi dei bambini, dei giovani e degli adulti; e incoraggeremo tutte le iniziative che contribuiscono all'educazione dei bambini e dei giovani, preferibilmente poveri, sia che si tratti di scuole propriamente dette che di organizzazioni di altro tipo. Ci occuperemo dei rapporti tra tutte le nostre parrocchie e della loro collaborazione in rete.
149. Il nostro Ordine, sempre pronto alla chiamata della Chiesa e dei poveri, si offre con entusiasmo e generosità al servizio della missione "ad gentes", secondo il proprio carisma. Perciò invia religiosi e laici impegnati con l'Ordine ad aiutare i popoli più bisognosi di educazione evangelizzante.
150. Per una maggiore efficienza nel governo, il Superiore maggiore, all'interno della sua Circoscrizione, può istituire Segretariati di Ministero o creare altri organismi che lo assistano nell'adempimento del suo ufficio.
151. I Superiori Maggiori, quali responsabili delle Opere, dovranno orientarne, approvarne e valutarne l'attività.



**CAPITOLO IV**

**LA CURA PASTORALE  
DELLE VOCAZIONI  
E LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI**

152. Sebbene la vocazione religiosa sia un dono di Dio, noi da parte nostra cercheremo - con assidue preghiere, fedeltà alla nostra vocazione, attività pastorale e gioia nella vita comunitaria - di impetrare che Dio stesso mandi operai nella nostra messe. Dalla riuscita formazione delle nuove vocazioni e dei religiosi dipende primordialmente la vitalità dell'Ordine e il suo adeguato rinnovamento.
153. Per attuare questo principio, occorre adattare l'azione formativa alle varie tappe della vita. Le successive tappe dell'itinerario formativo dello scolio sono le seguenti:
- a) gli inizi del cammino vocazionale;
  - b) la formazione iniziale in tre tappe: prenoviziato, noviziato e studentato;
  - c) la formazione permanente.

Per ogni tappa formativa l'Ordine ne ha il rispettivo Direttorio Generale.

154. Ogni religioso e ogni Comunità devono sentire la responsabilità di suscitare vocazioni e di coltivarle con la loro attività pastorale. Perciò, oltre alla formazione cristiana e all'orientamento vocazionale, che sono obbligati a dare ai fanciulli e ai giovani nell'esercizio del ministero apostolico, devono anche seguire, con speciale sollecitudine, individualmente e in gruppi, gli adolescenti che mostrino una vocazione almeno incipiente.

155. Tutti i religiosi sono tenuti ad aiutare il Superiore Maggiore nel promuovere l'azione pastorale delle vocazioni. Sarà poi dovere di detto Superiore insieme al suo Consiglio:

- a) creare Case di Formazione e altre strutture adatte alla maturazione delle vocazioni;
- b) preparare alcuni religiosi, perché siano formatori nei diversi stadi della formazione;
- c) redigere i Piani pastorali e formativi che orientino e regolino la pastorale delle vocazioni e che trattino, tra altri temi, della formazione scolastica e dei programmi di studio in ogni periodo, cominciando dal tempo, che precede l'ingresso nell'Ordine, fino alla formazione permanente compresa.

I Piani della Demarcazione e delle Case devono essere elaborati seguendo i Direttori Generali dell'Ordine e devono essere approvati dalla Congregazione Generale.

156. Per costituire l'Opera delle vocazioni nel nostro Ordine, i Superiori Maggiori nominino per tutta la loro Demarcazione e per le singole Case coordi-

natori dell'azione pastorale delle vocazioni; questi cerchino di creare nei confratelli la coscienza della responsabilità personale riguardo alle vocazioni e, a quelli che lavorano nel campo delle vocazioni, offrano orientamenti, immaginette, libri e altro materiale opportuno, utile alla conoscenza del S. Fondatore e della nostra missione.

Le singole Demarcazioni, nel preventivo annuale delle spese, destineranno una certa somma a tale scopo.

È conveniente che il P. Generale nomini un Delegato di Pastorale Vocazionale per tutto l'Ordine.

## **I Centri di formazione e i formatori**

157. La formazione dei candidati durante il Noviziato e lo Studentato deve essere impartita in Case appositamente destinate a tal fine. Spetta al Supremo Moderatore dell'Ordine, col consenso del suo Consiglio, erigere, trasferire e chiudere con decreto scritto il Noviziato e lo Studentato, sia demarcazionale che interdemarcazionale.

Il medesimo P. Generale può permettere anche, col consenso dei suoi Assistenti e dopo aver sentito il parere del P. Provinciale interessato, che, se fosse necessario, nella medesima Provincia ci sia più di un Noviziato.

158. Le Case di Formazione possono essere demarcazionali e interdemarcazionali e devono essere adattate a quello che viene stabilito nel Direttorio Generale. Per garantire l'efficacia della formazione, nel possibile, saranno prioritariamente dedite all'azione formativa. Le Case di Formazione Demarcazionali devono restare aperte alle necessità di altre Demarcazioni. Le Case dei Noviziati e degli Studentati Interdemarcazionali si regoleran-

no, in ciascun caso, da uno Statuto approvato dal P. Generale, col consenso del suo Consiglio.

159. La nomina dei Maestri propriamente detti sia dei Novizi che degli Studenti è di competenza della Congregazione Provinciale con il “nulla osta” della Congregazione Generale; nelle Viceprovince dipendenti però si ascolti prima la Congregazione Viceprovinciale. Nelle Case Interdemarcazionali la nomina verrà fatta d'accordo con il loro Statuto. Sia fatta per un quadriennio, durante il quale i Maestri non siano rimossi senza giusti motivi. Terminato il quadriennio, possono nuovamente essere nominati. Spetta ad essi, insieme con le rispettive équipes formative, l'organizzazione e la programmazione della vita dei candidati. Nello svolgimento della vita, che coinvolge comunitariamente tutta la famiglia religiosa, i Maestri e gli alunni sono soggetti al Superiore della Casa.
160. I Superiori Maggiori procurino che nella rispettiva Demarcazione ci siano alcuni religiosi preparati a fare da Maestri dei Novizi e degli Studenti, e così pure dei religiosi dovutamente competenti in tutti gli ambiti del nostro carisma. Questi religiosi sono tenuti ad aggiornare continuamente la propria preparazione personale e specifica.
161. Qualora il numero elevato dei candidati o altro giusto motivo lo richieda, il Superiore Maggiore immediato col consenso del suo Consiglio può nominare un Aiutante del Maestro. È pure di competenza dei Superiori Maggiori nominare gli insegnanti delle Case di Formazione.
162. La formazione deve sviluppare nei candidati la capacità di esercitare la loro futura vocazione di

accompagnamento e di servizio secondo i criteri scolopici espressi nel curriculum formativo: lo spirito di servizio da parte degli ultimi, la sensibilità per i poveri, il dono di sé alla missione e alla comunità, la disposizione ad educarsi continuamente, la trasparenza di vita, la disponibilità ad essere accompagnati, il superamento del clericismo e del secolarismo, la formazione alla tutela integrale del minore, il lavoro di gruppo”.

## **L'Aspirantato e il Prenoviziato**

163. In ogni Demarcazione è bene che si costituiscono l'Aspirantato o altri Centri Vocazionali, che rispondano alle caratteristiche dei vari paesi. In essi, sotto la direzione di un religioso sperimentato, vengano formati gli adolescenti, che mostrino almeno qualche segno di speranza di vocazione, in maniera che scoprano con chiarezza la propria chiamata e la portino a maturazione.
164. È dovere dei Superiori Maggiori preparare, con grande cura, Comunità adatte ad accogliere adolescenti e giovani che, prima di prendere la loro decisione, vogliano sperimentare in esse il nostro modo di vivere e il nostro ministero.
165. I candidati, prima di essere ammessi al Noviziato, devono terminare il corso di studi prescritto nella rispettiva nazione, per affrontare gli studi superiori. Conviene assolutamente che coloro i quali non aspirano al sacerdozio abbiano almeno terminato le scuole obbligatorie per tutti nella loro nazione. Si tenga tuttavia conto delle condizioni particolari di ciascuna regione; il giudizio su questo problema spetta ai Superiori Maggiori.

166. Nel nostro Ordine, come preparazione al Noviziato, è necessario il Pre-Noviziato. Il Superiore Maggiore rispettivo ne stabilirà la forma, il luogo e la durata, tenendo conto delle necessità dei candidati, d'accordo con il Direttorio Generale di Formazione. In questa tappa è fondamentale che il candidato raggiunga una sufficiente maturità umana e cristiana per iniziare il Noviziato.
167. Perché risulti efficace, questa tappa non deve essere troppo breve e va compiuta sotto la direzione di un religioso sperimentato, nominato dal Superiore Maggiore. Durante questo tempo, è consentito ai candidati di dedicarsi allo studio. Dove esiste un Aspirantato bene organizzato, il Superiore Maggiore può disporre il programma in maniera che l'ultimo anno o una notevole parte di esso sia destinata ad una formazione particolare, a titolo di Pre-Noviziato.
168. Il Superiore Maggiore o un suo delegato esamini con molta prudenza se il candidato al Noviziato è psicologicamente sano, libero da impedimenti e se ha raggiunto una sufficiente maturità, per iniziare la vita religiosa, e se sono in regola tutti i documenti richiesti dal diritto.
169. Gli impedimenti che escludono l'ammissione dei candidati, a meno che non si ottenga la dispensa, sono quelli che seguono:
- 1º. È invalida l'ammissione al Noviziato di:
- a) chi non ha ancora compiuto 17 anni di età;
  - b) chi è sposato, mentre dura il matrimonio;
  - c) chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche Istituto di vita consacrata o è incorpo-

rato in una Società di vita apostolica, a meno che non si tratti di passare al nostro Ordine;

- d) chi entra nell'Ordine indotto da violenza, da grave timore o da inganno, e chi è accettato dal Superiore soggetto alle stesse pressioni;
- e) chi abbia nascosto la sua incorporazione in un Istituto di vita consacrata o in una Società di vita apostolica;
- f) chi ha commesso qualche delitto per il quale sarebbe stato – o dovrebbe essere – dimesso ipso facto dall'Ordine, a meno che non risulti chiaramente che si è già emendato e convertito;
- g) colui sul quale pende una pena per un grave delitto commesso, del quale sia stato accusato o possa essere accusato sia nel tribunale ecclesiastico che nel tribunale civile.

2º. Sono ammessi illecitamente al Noviziato:

- a) un Vescovo, senza consultare la S. Sede;
- b) i chierici secolari, senza consultare il loro proprio Ordinario;
- c) quelli che sono indebitati e non sono in condizioni di pagare i debiti;
- d) quelli che sono soggetti a rendiconti amministrativi o sono coinvolti in questioni secolari, dalle quali possono nascere liti o fastidi;
- e) i figli che devono aiutare i genitori o altri parenti; e i genitori la cui opera è necessaria per allevare ed educare i figli;

- f) quelli che aspirano al sacerdozio nell'Ordine, dal quale sono esclusi da irregolarità o da altro impedimento canonico;
- g) quelli che apertamente lavorano in favore di qualche partito politico o attualmente ne hanno la tessera.

3º. Gli impedimenti meno gravi, che non escludono del tutto dal nostro Ordine coloro che ne fanno domanda, sono costituiti dalle qualità negative, e cioè dai difetti, che in qualche modo nuocciono all'efficacia del nostro ministero.

## **Il Noviziato**

- 170. Il Noviziato comincia con il rito della Iniziazione alla Vita Religiosa, contenuto nel nostro Rituale, che dev'essere presieduto dal Superiore Maggiore o da un suo delegato.
- 171. I candidati, prima di cominciare il Noviziato, facciano gli esercizi spirituali almeno per cinque giorni interi.
- 172. Perché il Noviziato sia valido deve essere fatto in una Casa debitamente destinata a questo scopo. Per la validità si richiede pure che il Noviziato duri dodici mesi, da trascorrersi nella stessa Comunità del Noviziato. Il Superiore Maggiore può permettere che il gruppo dei Novizi dimori, per certi periodi di tempo, in un'altra Casa canonica dell'Ordine, da lui stesso designata.  
In casi particolari e per eccezione, col permesso del Supremo Moderatore con il consenso del suo Consiglio, un candidato può fare il Noviziato in un'altra Casa canonica dell'Ordine sotto la guida

di un religioso sacerdote idoneo, che faccia le veci del Maestro dei Novizi.

173. Un'assenza dalla Casa del Noviziato, che sia superiore a tre mesi, sia continui che discontinui, rende invalido il Noviziato.  
L'assenza superiore ai quindici giorni deve essere supplita.
174. Chi è ammesso al Noviziato deve sottoscrivere, davanti a testimoni, un documento in cui dichiarare espressamente che non reclamerà alcun salario o compenso all'Ordine, qualora per qualsiasi motivo dovesse lasciarlo.
175. Nel Noviziato, indipendentemente dall'opzione per il sacerdozio, verrà data una formazione uguale per tutti, per ciò che si riferisce all'educazione umana, cristiana, religiosa e calasanziana, seguendo le prescrizioni del Direttorio di Formazione.
176. Il Noviziato, col quale si dà inizio alla vita religiosa nell'Istituto, è stato istituito perché i novizi, sotto la guida del Maestro, conoscano meglio la vocazione divina e quindi quella vocazione particolare del nostro Ordine, facciano esperienza del modo di vivere del nostro Istituto, sul suo spirito modellino la mente e il cuore, e siano comprovati il loro proposito e la loro idoneità. In questa tappa è fondamentale che il novizio si formi alla nuova identità spirituale e carismatica dello scolopio.
177. I novizi vengano addestrati al nostro stile di vita mediante la pratica dei consigli evangelici e della vita comunitaria, come pure mediante lo studio della vita del S. Fondatore e della storia dell'Ordine, delle Costituzioni e delle Regole, delle nostre tradizioni e delle necessità attuali del nostro Istituto.

178. Il tempo del Noviziato sia dedicato principalmente alla formazione specifica; perciò i novizi non si occupino di altri studi o lavori.  
Tuttavia non è proibito che i novizi attendano moderatamente alle materie di studio, alle arti, alle lingue, specialmente alla lingua latina.  
Durante il Noviziato sono proibiti gli studi compiuti per conseguire diplomi.
179. Tutto il tempo che i novizi passano fuori della Comunità del Noviziato, a titolo di esercizio apostolico, non viene calcolato nei 12 mesi che si richiedono per la validità del Noviziato; il tempo dell'intero Noviziato, inclusi questi esercizi apostolici, non deve superare due anni.
180. I novizi devono eseguire tutti gli incarichi e i lavori ad essi affidati sotto la direzione e la vigilanza del Maestro. Nel programmarli ed attuarli si miri alla formazione dei candidati e non al vantaggio della Casa.
181. Per valutare il processo formativo dei novizi e giungerne ad un miglior discernimento della vocazione, il Superiore Maggiore o un suo delegato li visiti almeno tre volte l'anno. Prima di questa visita quadrimestrale, il Maestro presenti al Superiore Maggiore una relazione sulla crescita di ciascun novizio. Nei Noviziati Interdemarcazionali, queste informazioni dovranno essere inviate secondo il proprio Statuto.
182. Il novizio può liberamente ritirarsi dall'Ordine. A sua volta il Superiore Maggiore può dimettere il novizio.  
Finito il Noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo sia ammesso alla professione semplice, in caso contrario sia dimesso.

Se restano ancora dubbi sulla sua idoneità, il Superiore Maggiore può prorogare il tempo di prova, ma non più di sei mesi.

183. Prima della professione semplice, i novizi presentano al Superiore Maggiore una petizione scritta, nella quale dichiarino espressamente di sentirsi chiamati allo stato religioso e di avere sincera intenzione e ferma volontà di consacrarsi a Dio nella vita regolare. Tanto la petizione come la dichiarazione va conservata nell'Archivio.
184. Prima della professione dei voti semplici il novizio deve cedere, a chi crede bene, l'amministrazione dei suoi beni, insieme al loro uso e usufrutto, per tutto il tempo in cui resti legato dai voti. L'obbligo di far testamento, qualora fosse necessariamente richiesto, si può differire fino al tempo che precede immediatamente i voti solenni. Per cambiare le suddette disposizioni, qualora lo richiedano giusti motivi, e per compiere qualsiasi operazione riguardo ai suoi beni, il professo di voti semplici ha bisogno della licenza del Superiore Maggiore.
185. L'ammissione del novizio alla professione semplice è di pertinenza del Superiore Maggiore col consenso del suo Consiglio. Nelle Case Demarcazionali, prima che si proceda alla votazione per l'ammissione alla professione, lo stesso Superiore Maggiore esponga o a voce o per iscritto le informazioni ricevute dai formatori e il risultato dello scrutinio consultivo della Comunità del Noviziato. Nelle Case Interdemarcazionali si regoleranno secondo il proprio Statuto.
186. Per la validità della professione semplice si richiede che:

- a) chi deve professare abbia compiuto almeno diciotto anni;
  - b) il Noviziato sia stato fatto validamente;
  - c) ci sia l'ammissione da parte del Superiore Maggiore, col consenso del suo Consiglio, liberamente concessa;
  - d) sia espressa, ed emessa senza violenza, timore grave o inganno;
  - e) sia ricevuta dal Superiore Maggiore personalmente o per mezzo di un suo delegato.
187. Prima della professione, il novizio deve fare gli esercizi spirituali almeno per cinque giorni interi.
188. Terminato il Noviziato, i novizi faranno la professione per un anno e la rinnoveranno anno per anno fino alla professione solenne, conforme al n. 201.
189. I Superiori Maggiori possono, per giusti motivi, permettere che la professione semplice si faccia fuori dalla Casa del Noviziato, e che venga anticipata non però più di quindici giorni, purché il candidato abbia già compiuti 18 anni di età.
190. Il documento della professione semplice e quelli delle successive rinnovazioni dovranno essere redatti in duplice copia, da conservarsi una nell'Archivio della Casa, dove si fa la professione, l'altra nell'Archivio della Provincia. Ambedue le copie devono essere firmate dal neoprofesso, dal Superiore che riceve la professione e da due testimoni, e devono essere anche munite del timbro della Casa. Nelle Viceprovince dipendenti, nei Vicariati Provinciali e nei Noviziati Interdemarcazionali sia redatto in triplice copia.

191. La professione semplice e la sua rinnovazione le riceva il Superiore Maggiore o un suo delegato, secondo la formula contenuta nel nostro Rituale.
192. I novizi e i professi di voti semplici fruiscono di tutti i privilegi di cui godono i professi di voti solenni e, se muoiono, hanno diritto ai medesimi suffragi.

### **Lo Studentato**

193. Si intende per Studentato lo spazio di tempo di almeno sei anni, durante il quale i nostri candidati, in una Casa legittimamente a ciò destinata, attendono specialmente agli studi filosofici e teologici. In questa tappa è fondamentale, per la formazione carismatica, l'integrazione della nostra vita religiosa, comunitaria e apostolica, e il progresso nella formazione umana, spirituale e calasanziana mediante un adeguato accompagnamento.
194. Data la grande responsabilità, che implica la formazione degli Studenti, siano essi destinati o no allo stato clericale, la loro educazione dovrà compiersi in una Casa destinata a tale scopo specifico, sotto la direzione di un Maestro degli Studenti, che li coltivi nella vita religiosa e scolastica, in conformità alle norme del Direttorio di Formazione e del rispettivo Piano Formativo Demarcazionale.
195. Per conseguire l'auspicata formazione alla vita religiosa è necessario che l'educazione nello Studentato sia diligente continuazione di quella cominciata nel Noviziato.
196. Coloro che si sentono chiamati al ministero diaconale o sacerdotale compiano seriamente e con

grande impegno il prescritto corso degli studi in una Casa di Formazione propriamente detta o in un altro Centro di studi bene organizzato e acquistino una adeguata preparazione pastorale. Il Superiore Maggiore, soltanto in casi rarissimi, permetta che qualcuno degli Studenti, durante il suddetto corso, si dedichi a discipline non comprese nel corso teologico. Per quelli che non aspirano allo stato clericale vi sia un corso particolare di Teologia.

Durante il periodo degli studi e della formazione non siano affidati ai candidati uffici e attività, che possano impedire di raggiungere il fine principale.

197. I Superiori procurino che tutti i nostri religiosi compiano studi universitari o, almeno, acquistino una particolare perizia tecnica, utile al nostro ministero. Nella formazione dottrinale è di grande importanza la preparazione psicologica, pedagogica, catechetica e sociologica, con la quale i nostri religiosi diventano capaci di esercitare in maniera competente il ministero calasanziano.
198. Gli Studenti devono sentirsi responsabili della creazione della comunità stessa in cui vivono; non considerino il tempo della loro formazione come un periodo transitorio, ma piuttosto come un'occasione propizia per costruire e rinnovare dinamicamente l'Ordine e per qualificarsi meglio in vista del futuro apostolato. Devono poi tenere presente che, emettendo il voto di insegnare, hanno contratto l'obbligo di imparare; armonizzino perciò la vita di studio con il fervore della vita interiore, in maniera che l'uno giovi all'altro.
199. Almeno una volta all'anno, il Maestro presenti al Superiore Maggiore una relazione scritta sull'andamento dello Studentato e dei singoli Studenti. Il Superiore Maggiore personalmente, o un suo

delegato, faccia la visita allo Studentato, per prendere informazioni sulla vita, i costumi e l'applicazione allo studio da parte degli Studenti.

200. La rinnovazione dei voti e l'ammissione alla professione solenne va chiesta dal candidato al Superiore Maggiore in scritto.
201. L'ammissione dello Studente alla rinnovazione dei voti è concessa dal proprio Superiore Maggiore. Però prima di ammetterlo non manchi di chiedere le necessarie informazioni e di sentire il parere sia della Comunità che del proprio Consiglio. Se si tratta di uno Studentato Interdemarcazionale, si osservino le norme del suo Statuto.
202. Il professo di voti semplici, trascorso il tempo dei suoi voti, può liberamente lasciare l'Ordine. Da parte sua, il Superiore Maggiore, se esistono motivi giusti e ragionevoli, può, dopo avere ascoltato il suo Consiglio, non ammetterlo a rinnovare i voti o a fare la professione solenne; tuttavia egli prenda tale decisione solo dopo aver tentato invano la correzione fraterna.
203. Per la validità della professione solenne, oltre a quanto si prescrive nel n. 186, c), d), e), si richiede che:
  - a) il candidato abbia compiuto almeno ventun anni di età;
  - b) sia stata premessa la professione semplice almeno da tre anni, ferma rimanendo la norma del n. 204.
204. La professione solenne si può anticipare, per un giusto motivo, non però oltre tre mesi, purché il candidato abbia già compiuto ventun anni di età.

205. Dai voti semplici, a richiesta del religioso, può dispensare il P. Generale col consenso del suo Consiglio. Il medesimo Supremo Moderatore può dimettere un professo che, per qualsiasi motivo, non sia considerato degno di fare la professione solenne.
206. Una malattia fisica o psichica, taciuta o dissimulata con inganno prima della professione, e anche contratta dopo la professione se, a giudizio degli esperti, rende inadatto il religioso a vivere nell'Ordine, costituisce un motivo per non ammetterlo a rinnovare la professione o ad emettere la professione solenne, purché non sia stata contratta per trascuratezza dell'Ordine o per il lavoro fatto nell'Ordine.  
Però, se il religioso, durante i voti semplici, fosse diventato pazzo, pur non potendo rinnovare la professione semplice né emettere quella solenne, non può essere dimesso dall'Ordine.
207. Chi, finito il Noviziato o dopo la professione, sia uscito legittimamente dall'Ordine, può di nuovo essere ammesso dal Preposito Generale col consenso del suo Consiglio, senza che sia obbligato a ripetere il Noviziato; spetterà poi al medesimo P. Generale determinare un'adeguata prova prima della professione semplice e la durata dei voti semplici prima della professione solenne, ferma restando però la prescrizione dei numeri 115 delle Costituzioni e 204 delle Regole.
208. È responsabile il Superiore Maggiore che i candidati, prima della professione solenne, per un periodo di tempo abbastanza lungo, almeno per un mese, facciano una particolare preparazione, durante la quale, impegnati nel ritiro spirituale e nella preghiera, siano liberi da tutte le occupazioni, per

quanto possibile, e preparino il loro spirito alla perpetua e totale consacrazione di se stessi al Signore. Gli esercizi spirituali di preparazione immediata dovranno durare almeno otto giorni interi.

209. 1°. Il professo di voti semplici, perché possa essere ricevuto definitivamente nel nostro Ordine come povero, prima della professione solenne farà testamento valido secondo il diritto civile, qualora prima non l'abbia fatto, rinunciando personalmente a tutti i suoi beni e diritti economici attuali in favore di chi meglio gli sembrerà e nominando l'Ordine (Provincia...) erede universale dei beni che possa ricevere nel futuro.

2°. Coloro i quali non l'abbiano fatto nel suo momento, dovranno farlo quanto prima, ma in modo che sia valido nel foro civile secondo il diritto universale.

3°. Il professo di voti solenni perde la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare; perciò compie invalidamente gli atti contrari al voto di povertà; e tutto ciò che acquista, l'acquista per l'Ordine.

210. Nulla impedisce che, nell'emettere la sua professione, il religioso possa aggiungere espressioni personali, purché non contraddicano alla medesima professione e non pongano alcuna condizione ad essa contraria. La formula della professione tuttavia deve rimanere integra e indivisa, e mantenere il suo posto di primo piano.

211. Il documento della professione solenne sia redatto in triplice copia autentica, con le firme indicate al n. 190: una per l'Archivio della Casa, un'altra per quello della Demarcazione e, la terza, per l'Archivio Generale.

212. Il professo di voti solenni, per disposizione dello stesso diritto, perde l'appartenenza alla diocesi, che aveva nel secolo. Il Superiore, che riceve la professione solenne, procuri che se ne dia notizia al parroco del battesimo. Anche il Superiore Maggiore sotto la cui giurisdizione immediata si trova lo Studentato Interdemarcazionale, qualora abbia dato lettere dimissorie per ricevere Ordini sacri, dia comunicazione dell'Ordine ricevuto al medesimo parroco, a norma del diritto. Può farlo personalmente o mediante un loro incaricato.
213. I Superiori Maggiori non ammettano alcuno agli Ordini sacri, finché, mediante un accurato esame, non siano giunti alla convinzione che il candidato conduce una vita buona e pia, che è atto al diaconato o al sacerdozio e che ha fatto profitto negli studi. Se però persistessero seri dubbi sui costumi e sulle attitudini del candidato, in nessun modo si permetta che venga ordinato.
214. Agli Ordini sacri può essere ammesso solo un professo di voti solenni. Prima della professione solenne, coloro che aspirano agli Ordini sacri devono fare la dichiarazione richiesta dalle norme della Chiesa.

### **La formazione permanente**

215. La nostra vita consacrata esige che, con grande diligenza e seria applicazione, perseguiamo costantemente il perfezionamento della nostra vocazione, che affrontiamo gli attuali cambiamenti della società in maniera veramente evangelica e, con la nostra continua rinnovazione, attiriamo i fanciulli e i giovani ad entrare nelle nostre comunità e dedicarsi al nostro apostolato specifico.

Per dare una risposta piena a questa triplice istanza dobbiamo prendere sul serio la nostra formazione assecondando le direttrici del Direttorio di Formazione Permanente.

Essa deve essere per ciascuno oggetto di un impegno personale e irrinunciabile, che ci conservi e ci rinnovi nella nostra vocazione scolopica.

216. Come educatori cristiani siamo obbligati a vivere in uno stato di formazione permanente e a crescere di continuo nella fede. Dobbiamo perciò sforzarci di conformare la nostra vita agli insegnamenti e agli esempi di Cristo, di decifrare con sagacia i segni dei tempi, di riscoprire il carisma calasanziano, facendolo entrare vitalmente nella nostra condotta quotidiana, e di superare, con spirito cristiano, tutte le eventuali difficoltà.
217. La responsabilità della formazione permanente, sebbene sia di pertinenza di ciascun religioso, deve essere assunta dalla Comunità come tale. Da parte loro i religiosi, ben sapendo che la Comunità è il luogo privilegiato per la formazione permanente, sono tenuti a creare nella Comunità stessa le condizioni, che la favoriscono.
218. Il nostro ministero fra i fanciulli e i giovani esige da noi che ci rinnoviamo incessantemente, accettando i valori dell'evoluzione culturale, le conquiste delle scienze dell'educazione e l'impiego dei sistemi più progrediti, per contribuire al miglioramento della società.
- È soprattutto necessario che, adottando nuovi sistemi, cerchiamo di rendere sempre più efficace la nostra azione pastorale, specialmente nella catechesi e nella direzione spirituale delle associazioni infantili e giovanili.

219. I Superiori Maggiori procurino di fare un piano organico, che comprenda, per i nostri religiosi, l'applicazione a studi universitari o il conseguimento, in altro modo, dei diplomi necessari e l'acquisto di una particolare specializzazione nell'arte della pastorale, non solo per i fanciulli e i giovani, ma anche per i genitori degli alunni e per gli insegnanti secolari.
220. La Congregazione di ciascuna Demarcazione all'inizio del suo mandato elabori un piano per la formazione permanente dei suoi religiosi secondo le indicazioni del rispettivo Direttorio.
221. All'inizio del loro mandato, i superiori maggiori nomineranno i religiosi responsabili dell'accompagnamento dei giovani religiosi adulti che si trovano nei primi sei anni dopo la Professione Solenne.

## **CAPITOLO V**

# LA STRUTTURA ORGANICA DEL NOSTRO ORDINE

### **I religiosi**

222. In virtù della prima professione i religiosi vengono incorporati nell'Ordine e acquistano in esso diritti e sono sottoposti a doveri, stabiliti tanto dal diritto universale che dal diritto nostro.
223. Nella prima professione il religioso prenda il nome di religione che preferisce. Inoltre, negli scritti e nei documenti, per quanto è possibile, indichi, almeno con le sigle *Sch.P.* o *S.P.*, che è un religioso delle Scuole Pie.
224. L'ordine tra i religiosi, quando esso sia necessario in atti ufficiali, si regola dalla professione semplice e dalla carica di Superiore che si svolge. In ogni circostanza, su questo punto prevalga il senso della cortesia e del mutuo rispetto.
225. I religiosi, riuniti in gruppi a norma del diritto, formano le Comunità Locali, cellule basilari dell'Ordine, costituite in Case religiose legittimamente erette. Dall'unione di Case, nei termini stabiliti dal

diritto, nascono le Comunità di grado superiore: Vicariati Provinciali, Viceprovince, Province e Delegazioni Generali, formate rispettivamente dalle loro Comunità. Tutte queste Demarcazioni collaborano come è dovuto nelle loro proprie Circostrizioni territoriali. L'unione di tutte le Comunità e di tutti i religiosi, attraverso adeguate strutture particolari, costituisce la Comunità Generale, cioè l'Ordine delle Scuole Pie. La precedenza fra le Demarcazioni e le Case si desume dalla priorità di erezione.

In caso di fusione di diverse Demarcazioni, la nuova che ne risulta conserva la priorità storica della più antica tra di esse.

226. Ogni religioso deve essere incardinato a qualche Provincia o Viceprovincia indipendente sia per mezzo della emissione dei voti sia per mezzo della concordata incardinazione posteriore.

Nessuno, contro sua volontà, può essere escardinato dalla propria Provincia o Viceprovincia indipendente, a meno che, per il bene dell'Ordine, il P. Generale non lo imponga.

227. Tutti i religiosi devono essere iscritti ad una Casa o Comunità. I Novizi si considerano iscritti alla Casa nella quale risiedono.

Riguardo alla partecipazione al Consiglio di famiglia da parte degli Studenti di professione semplice, ci si regoli secondo il n. 350.1<sup>o</sup>.

I Novizi invece potranno intervenire qualche volta alle riunioni di famiglia come auditori, se e quando parrà opportuno al Superiore e al Maestro dei Novizi.

228. Se nelle Costituzioni e nelle Regole non si dispone diversamente in modo esplicito, nell'esprimere il proprio suffragio o nel fare votazioni, soltanto i professi solenni possono avere l'una o l'altra

voce, oppure tutte e due le voci, cioè la voce attiva e quella passiva.

229. L'iscrizione si effettua per mezzo di un ordine legittimo, dato dal Superiore Maggiore, anche a voce davanti a due testimoni, o per mezzo di una lettera di obbedienza da parte del medesimo Superiore. E, se non si dice altro espressamente, il religioso acquista nella nuova sede tutti i diritti, di cui godeva nella precedente, a partire dal momento dell'ordine stesso o dalla data della lettera.

230. 1°. Chi, per obbedienza, è inviato in qualsiasi altra Provincia, Viceprovincia indipendente o Delegazione Generale, o iscritto ad una Casa Generalizia, non perde l'incardinazione nella propria Demarcazione, ma in tutto è soggetto al Superiore Maggiore e al Superiore Locale della nuova residenza; ivi – a meno che, in maniera espressa e legittima, non vengano date altre disposizioni – *ipso facto*, a norma del n. 229, gode di tutti i diritti ed è obbligato a tutti i doveri.

2°. Questo genere di obbedienze le può dare solo il P. Generale. Se le circostanze lo richiedono, in alcuni casi quelle obbedienze potranno essere per un tempo determinato e verranno automaticamente rinnovate sino a che il P. Generale non dia una nuova obbedienza.

3°. I religiosi, che dimorano in una Delegazione Generale, non perdono la voce passiva alle cariche di Provinciale e Assistente Provinciale nella propria Provincia, ma, perché l'elezione o la nomina sia realmente effettiva, si richiede sempre il “nulla osta” della Congregazione Generale.

231. Chi, per incarico ricevuto dal proprio Superiore o per altra legittima causa, vive, in forma transi-

toria, in qualche nostra Comunità, è considerato *ospite*; ma rimane iscritto nella Comunità di provenienza con tutti i diritti e i doveri.

Durante il tempo in cui risiede nella nuova Comunità, deve sottostare al Superiore Locale in ciò che si riferisce alla disciplina comune e agli esercizi di pietà, eccezione fatta per quanto lo possa distogliere dal portare a termine i compiti a lui assegnati.

Eccetto che il Superiore Locale ne disponga altrimenti, l'ospite può prendere parte alle riunioni di famiglia con voce senza voto. Per quanto si riferisce all'economia, i Superiori delle due Comunità concordino il procedimento da seguire.

Le nostre Comunità coltivino lo spirito di ospitalità verso tutti; e i religiosi ospiti, con sincera riconoscenza, offrano la loro collaborazione ai confratelli ospitanti.

232. Per quanto sarà possibile, a nessun religioso si assegnino incarichi, senza averlo prima consultato.
233. Il Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver raccolto le informazioni necessarie, può ammettere, come *aggregati*, a vivere e lavorare con noi, non solo sacerdoti, ma anche laici che condividono la nostra spiritualità e missione. Nel caso di coppie sposate, con o senza figli, si presterà particolare attenzione a garantire la loro autonomia e il loro spazio di vita familiare, e la loro partecipazione alla vita della comunità sarà definita con l'approvazione del Superiore maggiore e del suo Consiglio.  
Per evitare difficoltà, tra l'aggregato e il Superiore maggiore deve essere firmato un accordo temporaneo e rinnovabile che specifichi le condizioni di ammissione e di eventuale abbandono o dimissione. Il presente accordo deve essere conforme

al diritto civile per essere valido civilmente. Il Superiore maggiore può consentire all'aggregato di partecipare alle riunioni della Comunità. Egli si considera legato alla Comunità in cui risiede.

234. I laici, personalmente o riuniti in diverse associazioni e comunità cristiane, e resi partecipi dello spirito calasanziano, rendono più ricco tale spirito con la vita laicale che conducono, con la collaborazione che offrono al nostro ministero, e condividendo la nostra spiritualità e missione in differenti modalità. I Superiori Maggiori, nella propria Demarcazione, promuovano con grande premura e coordinino queste associazioni in conformità alle direttrici generali dell'Ordine su questo argomento.

235. 1°. L'Ordine promuoverà la nascita e il consolidamento di Fraternità Scolopiche. La Fraternità delle Scuole Pie è l'insieme di fedeli cristiani associati in piccole comunità per vivere il carisma scolopico (spiritualità, missione e vita), ciascuno secondo la sua vocazione laica, religiosa o presbiterale. La Fraternità è, quindi, un'associazione di fedeli integrata nel carisma scolopico, che è stato riconosciuto come tale dall'Ordine delle Scuole Pie.

2°. I religiosi scolopi, sempre con il permesso dei rispettivi Superiori Maggiori, potranno partecipare alle Fraternità Scolopiche.

3°. Le Demarcazioni, e l'Ordine, stabiliranno con le Fraternità Scolopiche le necessarie relazioni istituzionali per favorire il dinamismo proprio dell'integrazione carismatica e dare impulso, insieme, allo sviluppo del carisma e della missione scolopica.

236. Le Demarcazioni cercheranno di organizzare e realizzare i processi di partecipazione alle Scuole Pie, tenendo conto di quanto segue:
- a) Piani di formazione iniziale e continua sull'identità scolopica per la modalità cooperativa.
  - b) Itinerari per lo sviluppo della Missione Condivisa in tutte le presenze
  - c) Strategie per realizzare progetti in presenza con attrezzature adeguate
  - d) Incontri di arricchimento e collaborazione e incontri tra la Demarcazione e la Fraternità Scolopica o altre associazioni simili.
237. Il P. Generale, di propria iniziativa o su proposta di qualche Superiore Maggiore, potrà concedere il Diploma di Fratellanza a persone, che abbiamo bene meritato del nostro Ordine, dimostrando amore verso di esso o aiutandolo con favori. I Superiori Maggiori, ogni anno mandino al P. Generale l'elenco dei diplomi concessi. Quelli che ricevono il Diploma partecipano ai beni spirituali dell'Ordine. Nelle singole Demarcazioni si conservi l'elenco di coloro, ai quali è stato concesso il Diploma.
238. 1°. I religiosi, che si trovano in particolari condizioni giuridiche, possono essere:
- a) *Legittimamente assenti*: quelli che, col rescritto del Superiore Maggiore, a norma del c. 665, par. 1, abitano legittimamente fuori della Casa secondo le condizioni espresse nel permesso scritto.

- b) *Illegittimamente assenti*: quelli che, senza il dovuto permesso del Superiore, lasciarono la Casa religiosa, con l'intento di sottrarsi all'autorità dei Superiori, o che, trascorso il tempo della legittima assenza, protraggono indebitamente la loro permanenza fuori della Casa. L'intento di sottrarsi all'autorità dei Superiori si presume, dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla loro partenza indebita o dopo un mese dalla scadenza del tempo concesso di rimanere fuori Casa.
- c) *Esclaustrati*: sono i professi solenni che, ottenuto l'indulto dal P. Generale o dalla S. Sede o da questa imposto, dimorano per un certo tempo fuori Casa, restando sotto la dipendenza e la cura dei loro Superiori e anche dell'Ordinario del luogo, a norma del diritto.
- d) *Accolti in prova in Diocesi*: sono i religiosi chierici professi solenni, che hanno dalla S. Sede l'indulto di lasciare l'Ordine e hanno trovato un Vescovo benevolo che li ha accolti in prova. Durante il tempo della prova rimangono nella dipendenza e cura dell'Ordinario del luogo; i doveri e i diritti provenienti dalla professione vengono sospesi.
- e) *Religiosi in passaggio ad un altro Istituto*: sono i professi di voti solenni, che, a norma del diritto, ottennero l'indulto di passare ad un altro Istituto religioso. Durante il tempo della prova, che deve precedere la professione perpetua nel nuovo Istituto, rimangono sospesi nel nostro Ordine i diritti e doveri, ma rimangono in vigore i voti emessi. Per mezzo della professione nel nuovo Istituto, questi religiosi vengono incorporati in esso, mentre cessano tutti i voti, i diritti e gli obblighi precedenti.

Per il passaggio ad un Istituto secolare o ad una Società di vita apostolica si osservino le medesime norme, salvo speciali disposizioni della S. Sede.

2º. I Superiori non permettano che i loro religiosi vivano in una situazione giuridicamente non chiara, ma osservino scrupolosamente le prescrizioni del diritto.

239. 1º. Restano automaticamente privi della voce attiva e passiva, ma godono ancora dei privilegi solamente spirituali dell'Ordine:

a) gli esclaustrati, gli accolti in prova in una Diocesi, e quelli che cominciarono la prova in un altro Istituto;

b) coloro che, a norma del diritto, abbiano già presentato la domanda di passare ad un altro Istituto, o di ottenere l'indulto di esclaustrazione, oppure la dispensa dai voti, o, se sono chierici, la dispensa dal celibato annesso all'Ordine sacro, o l'indulto di passare ad una Diocesi;

c) gli assenti dalla Casa religiosa, anche col permesso del Superiore, per risolvere i dubbi riguardanti la propria vocazione;

d) quelli che hanno lasciato illegittimamente l'Ordine o vivono fuori di esso oltre il tempo concesso.

2º. Quelli che risiedono fuori della Comunità per altri motivi e con licenza concessa legittimamente dai Superiori godono di tutti i diritti e privilegi.

240. Se – in qualche raro caso – il Superiore impartisse ad un religioso un ordine in virtù di santa obbe-

dienza e questi rifiutasse di eseguirlo, si ricorra al dialogo; qualora questo risulti infruttuoso, si proceda secondo le prescrizioni dei canoni 696-701.

## **La Comunità Locale**

241. In ogni Comunità, per conseguire gli obiettivi della nostra vita, sono necessarie adeguate strutture materiali e giuridiche, però l'elemento fondamentale di essa è costituito dalle singole persone, al cui servizio è ordinato tutto il resto.
242. Sebbene, per fondare una Casa, il nostro diritto richieda come minimo quattro religiosi professi, tuttavia è augurabile che il Superiore Maggiore assegni alle singole Comunità sei o più religiosi.
243. Poiché, secondo il nostro diritto, il numero di quattro religiosi, per erigere una Casa religiosa, è precettivo, da esso non può dispensare nessun Superiore Maggiore, ma solamente il P. Generale, col consenso dei suoi Assistenti, potrà farlo temporaneamente o in casi eccezionali.  
Se, in qualche Casa, il numero di almeno tre religiosi professi si riducesse a due, passati sei mesi (a meno che non appaia qualche speranza sicura di ottenere altri religiosi), il P. Generale, col consenso del suo Consiglio, deve dichiararla *filiale* di una Casa principale, il cui Superiore diventa automaticamente Superiore anche di questa Sede filiale.
244. Per aprire una nuova Casa o per dare inizio a una nuova Opera, si richiede in precedenza la licenza scritta del P. Generale, col consenso dei suoi Assistenti. E prima che il Supremo Moderatore faccia il decreto di erezione, è pure necessario il consenso scritto del Vescovo diocesano.

Per l'erezione canonica di una Casa religiosa e per la sua soppressione e abbandono, si richiede un decreto formale scritto, dato dal Supremo Moderatore; in questo decreto si dichiara esplicitamente se si tratta di erezione canonica o di soppressione o di abbandono.

La Casa così eretta gode di personalità giuridica pubblica; quella soppressa la perde; quella abbandonata la conserva: per conseguenza non si richiede un nuovo consenso del Vescovo diocesano, per riprendere in quest'ultima la nostra attività, qualora se ne offra l'occasione.

245. Per fondare una nuova Casa, il Preposito Provinciale, ottenuto previamente il consenso dei suoi Assistenti, a norma del n. 281,1<sup>o</sup>, d), deve presentare al P. Generale un progetto, nel quale chiaramente si espongano:

- a) il fine della fondazione;
- b) la necessità o la grande convenienza di creare la Comunità;
- c) la possibilità di mandarvi almeno quattro religiosi, secondo il n. 242;
- d) la possibilità di salvaguardare l'integrità della vita religiosa;
- e) il bisogno della Chiesa locale;
- f) la speranza di future vocazioni;
- g) la continuità o durata di tali condizioni;
- h) la possibilità di provvedere convenientemente alle necessità dei religiosi.

246. Per sopprimere definitivamente una Casa o per abbandonarla, il procedimento da seguire sarà questo: il Preposito Provinciale, sentita la Comunità della Casa in questione, esporrà per iscritto i criteri della sua linea di azione, tra i quali vanno incluse le condizioni del n. 245. Ottenuto previamente il consenso del suo Consiglio, a norma del n. 281.1º, d), proporrà al P. Generale la decisione della Congregazione Provinciale. Il P. Generale, avvisato il Vescovo diocesano, se si tratta di abbandonare una Casa, consultatolo, se si tratta di sopprimerla, procederà a norma del n. 159 delle Costituzioni e del n. 244 delle Regole, ben distinguendo se si tratta di soppressione o di semplice abbandono.
247. Per sopprimere o abbandonare un'Opera, oltre a quel che viene detto al n. 246, si valuti se la continuazione di essa sia possibile essendo assunta da un'altra Comunità o istituzione ecclesiale.
248. Per quanto si riferisce all'accettazione di attività, tocca alla Comunità, unita al suo Superiore, giudicare se la nuova incombenza o apostolato può coesistere col progetto già approvato e con le possibilità concrete della Comunità. Per allargare il progetto di attività si richiede la licenza del Superiore Provinciale e, in certi casi, anche quella del Vescovo diocesano.
- Soltanto per ordine del Superiore Maggiore o con sua esplicita licenza i nostri religiosi potranno accettare, al di fuori delle nostre Opere, incarichi, uffici e obblighi stabili. Questi religiosi dovranno informare la propria Comunità delle loro esperienze. Il suddetto permesso si richiede anche perché qualcuno dei nostri religiosi possa dare il suo nome ad un'associazione o ad una società di qualsiasi natura. Il Superiore

Maggiore da parte sua, non concede tale licenza, se non dopo matura deliberazione e sicure informazioni.

249. L'abitazione della Comunità religiosa sia pulita, consona alla povertà e adatta a favorire l'intimità della vita; perciò, per quanto è possibile, sia separata dal luogo del lavoro.

250. 1°. I *Rettori* saranno nominati:

- a) nelle Province e Viceprovince indipendenti, dal rispettivo Superiore Maggiore col consenso del suo Consiglio e a norma del n. 281.1°, b), col “nulla osta” della Congregazione Generale;
- b) nelle Viceprovince dipendenti e nei Vicariati Provinciali, dalla Congregazione Provinciale, col “nulla osta” della Congregazione Generale; ma in entrambi i casi, solo dopo avere ascoltato l'immediato Superiore Maggiore col suo Consiglio;
- c) nelle Delegazioni Generali, dalla Congregazione Generale, ascoltato in precedenza il Delegato Generale col suo Consiglio;
- d) nelle Comunità o Case soggette direttamente al P. Generale, dal P. Generale col consenso del suo Consiglio.

2°. I Rettori siano nominati per un quadriennio o sino alla fine del quadriennio, salvo il numero 17.9° delle Regole. Il Rettore, che abbia compiuto lodevolmente il suo ufficio, potrà venire confermato per una seconda e terza volta nello stesso compito; ma non per la quarta volta di seguito nella stessa Comunità.

3°. La carica di Rettore non è compatibile con gli uffici di maggiore importanza, fuorché nelle piccole Comunità.

4°. Il *Preside* sarà nominato dalla Congregazione Provinciale.

251. È conveniente che il P. Provinciale, prima di provvedere alla nomina del Rettore o del Preside, consulti la Comunità.
252. Le nomine dei Superiori devono farsi sempre a norma dei numeri 281.1°,b) e 315.1°,c).
253. I principali doveri del Rettore o del Preside sono i seguenti:
- a) amare i religiosi della Comunità che presiede, e trattarli con grande carità e pazienza;
  - b) procurare che nulla rechi danno alla salute dei religiosi;
  - c) avere la cura pastorale dei medesimi con la collaborazione dei confratelli, specialmente del Vicerettore;
  - d) promuovere l'animazione della vita comunitaria con opportune riunioni;
  - e) perseguire l'equilibrio tra i bisogni degli individui e gli oneri della Comunità, sia quando distribuisce gli incarichi, sia quando chiede la partecipazione dei religiosi nel governo della Comunità;
  - f) aver cura dell'attività educativa e apostolica, che i religiosi esplicano;

- g) fare una revisione dell'attività dei religiosi, perché il lavoro dei singoli si armonizzi con la vita comunitaria;
- h) assumere la corresponsabilità nel governo della propria Demarcazione, secondo le Regole.

254. 1°. In molti casi sarà conveniente affidare a persone diverse le cariche di Rettore della Comunità e di Direttore dell'Opera.

2°. Nel caso in cui si richieda un *Responsabile Legale* o *Rappresentante del Titolare*, sia della Comunità che dell'Opera, questo sarà nominato dal Superiore Maggiore col consenso del suo Consiglio.

3°. Se le leggi della nazione non esigano di fare in modo diverso, spetta al Superiore Maggiore col consenso del suo Consiglio nominare o, se le circostanze lo richiedono, proporre i *Direttori delle nostre Opere*. In ogni caso non si faccia alcuna presentazione senza il previo consenso del Superiore Maggiore e del suo Consiglio.

4°. Il Responsabile Legale e il Direttore dell'Opera, se sono religiosi, in quanto tali dipendono dal Superiore della Comunità; invece il Direttore dell'Opera, sia religioso che laico, nell'esercizio del suo incarico dipende dal Superiore Maggiore immediato, o da colui, che ha la rappresentanza legale dell'Opera, a meno che nelle direttive della Demarcazione non si stabilisca in maniera diversa.

5°. I doveri e i diritti dei Responsabili e dei Moderatori di un'Opera siano determinati negli Statuti della Demarcazione, tenuto conto, se è necessario, delle leggi civili.

255. Nelle Opere scolastiche, dinanzi alla legge civile ed ecclesiastica, saranno responsabili il Titolare e il Direttore, ciascuno secondo le sue rispettive competenze concrete, che la Congregazione Demarcazionale avrà stabilito in base alle leggi vigenti nei diversi Stati. Analogamente ciò verrà applicato alle altre Opere.
256. In ogni comunità di sei o più religiosi, il Superiore maggiore, sentito il suo Consiglio e la comunità interessata, può, se necessario, nominare un *Vicerettore*. Il Vicerettore non solo sostituisce il Rettore assente o impedito, ma svolge anche compiti fissi, anche quando il Rettore è presente. In quanto tale, il Vice Rettore non ha alcun potere di giurisdizione.
257. Nelle Comunità di almeno sei religiosi il Superiore Maggiore nomina due *Consultori*, dopo aver sentito, se lo giudica conveniente, il Rettore e la Comunità. Il Rettore, nelle questioni particolarmente delicate, deve richiedere, a norma del diritto universale, il loro parere. I Consultori hanno voto deliberativo nel caso del c. 703.
258. 1°. La Comunità religiosa si riunirà spesso secondo la Programmazione Comunitaria annua, o quando il Superiore la convochi o la maggior parte della Comunità lo chieda.
- 2°. Il Superiore Locale ha bisogno del voto consultivo della Comunità:
- a) per fare, all'inizio dell'anno scolastico, la Programmazione sia della vita comunitaria che dell'attività educativa e pastorale dei religiosi;
  - b) per valutare la Programmazione alla fine dell'anno;

- c) per preparare i Capitoli;
- d) per verificare l'adempimento degli atti stabiliti dal Superiore Maggiore.

3°. Il Superiore Locale ha bisogno del voto deliberativo della Comunità:

- a) per accettare nuovi obblighi permanenti;
- b) per esaminare se la Casa o l'Opera, se l'Opera dipende giuridicamente dalla Comunità Locale, debbano chiudersi;
- c) per agire nei casi enumerati nel n. 445,3°.

259. In ogni Comunità e in ogni Opera devono essere stabiliti i Responsabili ritenuti necessari per il buon andamento di entrambe:

- a) *Nella Comunità*: il Superiore Maggiore, con la previa consultazione del suo Consiglio, dopo aver interpellato il Superiore Locale e la Comunità, nomina il Vicerettore, i Consultori, l'Economo e il Responsabile delle Messe.
- b) *Nell'Opera*: il Superiore Maggiore, con la previa consultazione del suo Consiglio, dopo avere interpellato il Responsabile Legale, se ce n'è, il Direttore e i religiosi che lavorano in essa, nomina l'Amministratore e i responsabili dei livelli educativi e pastorali.
- c) È pure di pertinenza del Superiore Maggiore presentare al Vescovo il religioso candidato a parroco; e nominare il Rettore della Chiesa.
- d) A tutti gli altri incarichi della Casa e dell'Opera provvedono rispettivamente il Superiore Locale e il Direttore dell'Opera, dopo essersi

consigliati insieme e aver avuto un colloquio con gli interessati.

260. *L'Incaricato delle Messe* registri accuratamente, in un libro destinato a questo scopo, non solo i suffragi per i nostri religiosi e gli obblighi propri della Casa o Comunità, ma anche il numero delle Messe ricevute, l'intenzione, l'elemosina e la loro celebrazione.

Tuttavia la responsabilità di vigilare sull'esatto adempimento degli oneri delle Messe spetta al Superiore della Comunità.

Secondo una nostra antichissima tradizione, ogni mese si celebrino, secondo l'intenzione del P. Generale, tante Messe quanti sono i sacerdoti residenti nella Comunità.

261. 1°. Compito del *Segretario* sarà quello di curare l'Archivio e di scrivere nel suo libro:

- a) le decisioni prese in Comunità;
- b) tutto ciò che ha carattere ufficiale;
- c) la ricezione e la spedizione dei documenti ufficiali.

2°. Se il libro della segreteria è preparato in formato digitale, alla fine di ogni anno deve essere stampato per essere rilegato, firmato e timbrato. Questo volume sarà conservato nell'archivio della comunità locale o, se ritenuto più conveniente, nell'archivio demarcazionale

262. 1°. Il *Cronista* esporrà nel suo libro tutto ciò che può avere qualche interesse storico, anche se di carattere non ufficiale, ma non esprima alcun giudizio personale sugli avvenimenti e sulle per-

sone. L'esposizione, per quanto è possibile, sia corredata da fotografie e ritagli di giornali, aggiungendo la data nei singoli documenti e, se si tratta di giornali, anche il titolo. Nelle fotografie sarà molto utile indicare in qualche modo i nomi delle persone. Non c'è nessuna difficoltà se i libri di Segretario e di Cronista vengono unificati in un libro solo, cioè, "Libro della Comunità".

2º. Sia il libro delle Cronache che la Cronaca grafica, se prodotta in formato digitale, saranno stampati, curando la qualità di stampa, alla fine di ogni anno per essere rilegati, firmati e timbrati. Saranno conservati nell'archivio della comunità locale.

263. Il *Bibliotecario* procuri con diligenza che si comprino libri, periodici e riviste nei limiti previsti dal preventivo delle spese annuali. Tenga tutto bene ordinato e, attenendosi alle tecniche più aggiornate, compili un catalogo col sistema dello schedario. Procuri che i lettori, per quanto è possibile, lavorino in biblioteca; se poi i libri dovessero darsi in prestito, ne prenda nota in un apposito registro ed abbia cura che, trascorso il tempo del prestito, vengano restituiti e rimessi al loro posto. Infine stia bene attento che non si rovinino né i libri né il materiale della biblioteca.

264. Il *Sacrista* si occupi con diligenza del culto della Chiesa e di tutto ciò che ad esso appartiene. Il Superiore Locale può ricorrere alla sua collaborazione per la cura pastorale di tutta la Comunità.

## **La Comunità Provinciale**

265. La Comunità Provinciale o Provincia è l'insieme delle Case e delle Opere sotto il medesimo P.

Provinciale, che costituisce una parte immediata dell'Ordine. La Provincia può comprendere Vicariati Provinciali e Viceprovince dipendenti.

### *1. La Provincia in senso stretto*

266. Nel nostro Ordine esistono Province formate e non formate. Per costituire una Provincia formata si richiedono non meno di sei Case canoniche, delle quali almeno quattro siano formate a norma del diritto, e cinquanta religiosi professi, di cui almeno trenta siano sacerdoti.
267. Si considerano Province non formate quelle che non hanno le suddette condizioni. Una Provincia può diventare non formata per la diminuzione dei religiosi o delle Case, ma conserva i diritti di Provincia formata fino a quando il P. Generale, col consenso dei suoi Assistenti, non la dichiara non formata, mediante un decreto formale. Una nuova Provincia non formata può essere eretta solo per giusti e gravi motivi, riconosciuti tali dalla Congregazione Generale. Il Superiore della Provincia non formata, nella sua Demarcazione, ha le facoltà dei Provinciali, fatta eccezione di quelle che il P. Generale si sia espressamente riservate e che per loro natura o per diritto sono a lui riservate.
268. Perché una Provincia possa armonicamente esplicare la sua attività, oltre al Capitolo Provinciale, alla Congregazione Provinciale e alla Curia Provinciale, deve avere, fra gli altri organismi, anche i seguenti: il Consiglio della Provincia e i Segretariati Provinciali.
269. 1°. I Segretariati Provinciali sono formati dai religiosi e dai laici designati dal P. Provinciale, dopo aver ascoltato, per quanto gli è possibile e nel

modo da lui giudicato più conveniente, i religiosi della Provincia. Sotto la guida di qualche Assistente Provinciale o di un'altra persona esperta, offriranno la loro collaborazione, secondo le esigenze della Provincia e le indicazioni del P. Provinciale, in campo pedagogico, pastorale, giuridico, calasanziario, vocazionale ed economico. Le loro proposte avranno carattere consultivo e dovranno essere accuratamente ponderate dalla Congregazione Provinciale, di maniera che quanto di buono in esse si riscontri venga approvato e messo in pratica a vantaggio della Provincia.

2º. Lo stesso vale per tutte le altre Demarcazioni, con i debiti adattamenti.

270. I Segretariati Provinciali, sotto la direzione della Congregazione Provinciale, hanno un'autorità amministrativa esecutiva.

271. 1º. Se il Capitolo Provinciale non abbia deciso diversamente, spetta alla Congregazione Provinciale stabilire il numero dei membri, che devono formare il Consiglio della Provincia, e se, per esempio, tale numero debba essere formato soltanto dai Superiori Locali, o da essi insieme a Vocali, eletti secondo un sistema approvato dalla medesima Congregazione Provinciale, o da membri dell'ultimo Capitolo Provinciale.

Le proposte di detto Consiglio hanno soltanto carattere consultivo. La Congregazione Provinciale deve essere presente a tale Consiglio, il cui Presidente è il P. Provinciale; è però consentito nominare un Moderatore.

2º. La stessa cosa va detta per tutte le altre Demarcazioni, adattando a ciascuna quello che si deve adattare.

272. Quando si aggiungono eventualmente altri organismi provinciali o locali a quelli stabiliti nelle Costituzioni e nelle Regole, devono sempre essere in consonanza col diritto universale e col nostro particolare.
273. La *Curia Provinciale* è il gruppo di tutte quelle persone che, con legittima nomina, collaborano, in modo immediato e stabile, col P. Provinciale. Gli Assistenti Provinciali formano il *Consiglio del P. Provinciale* e, insieme allo stesso P. Provinciale, costituiscono la *Congregazione Provinciale*.
274. Il P. Provinciale sia eletto, durante il tempo capitolare, dal Capitolo Provinciale, per un quadriennio, fra i candidati presentati dalla Congregazione Generale, tenuto conto del n. 315.  
Fuori del tempo capitolare sia nominato dalla Congregazione Generale, dietro proposta del P. Generale, fino al prossimo Capitolo Generale, tenuto conto del n. 315.
275. Il P. Provinciale, in forza della sua carica, rappresenta la sua Demarcazione davanti alle leggi ecclesiastiche e civili, con piena responsabilità e pieno diritto, attenendosi alle norme da essere osservate nei singoli casi. Egli può demandare o delegare tale rappresentanza ufficiale ad altre persone. Se un altro religioso o un'altra persona, facendo le veci del P. Provinciale, rappresenti davanti a qualsiasi legge la Provincia, agisca sempre e in tutto in conformità al consenso del medesimo Provinciale.
276. Poiché il bene della Provincia dipende dalla totale dedizione del P. Provinciale al suo ufficio, egli non dovrà assumere alcun incarico, che comporti responsabilità; ma dovrà dedicarsi con tutte le

sue forze e col massimo impegno a promuovere il bene della propria Demarcazione. Molti sono infatti i doveri e i diritti del P. Provinciale; fra questi i principali sono qui elencati, in sezioni distinte:

### *1° Cura pastorale dei religiosi*

- a) con la frequenza di almeno due volte all'anno, visite di persona o per mezzo di un delegato le singole Comunità per animarle alla vita religiosa, ascoltare i singoli e celebrare riunioni comunitarie;
- b) consolidi i religiosi nella vocazione calasanziana e nel nostro ministero, sia oralmente sia per iscritto;
- c) procuri che si programmino la vita spirituale e la formazione permanente dei singoli religiosi e delle singole Comunità, adattando poi continuamente la programmazione ai bisogni delle nuove situazioni;
- d) promuova, in modo efficace, la formazione dei Superiori Locali.

### *2° Incremento delle vocazioni*

- a) il P. Provinciale sia il primo promotore delle vocazioni; nomini poi altri promotori nella Provincia e nelle Comunità e li stimoli incessantemente all'azione;
- b) procuri che ci sia bene organizzato, per la Provincia, tutto l'iter di formazione iniziale, sia demarcazionale che interdemarkazionale, secondo il Direttorio di Formazione;

- c) scelga attentamente e nomini, secondo il diritto, i Maestri dei Novizi e degli Studenti;
- d) ammetta al Noviziato, alla professione semplice e a quella solenne coloro che giudicherà degni, secondi numeri 109, 110, 113 e 117 delle Costituzioni;
- e) promuova la formazione al carisma calasanziano dei gruppi di laici che condividono la nostra missione in forme varie.

### *3° Strutture e usanze della Provincia*

- a) dia norme e vigili sulla vita religiosa e l'attività apostolica ed educativa di ogni Comunità;
- b) riveda e approvi gli atti comunitari, che ogni Famiglia Religiosa programma all'inizio dell'anno e ne esiga l'esecuzione;
- c) nomini, secondo le Regole, i Responsabili nelle diverse Case;
- d) può accettare la rinuncia di coloro, a cui egli ha conferito incarichi;
- e) tenendo presenti gli usi della Provincia, dia disposizioni sulle vacanze estive, in maniera che si possa provvedere ai bisogni della Provincia;
- f) procuri che siano conservate le usanze legittime e non permetta che ne vengano introdotte delle nuove, se non risultino positive;
- g) miri al consolidamento della Provincia, mettendo in opera i mezzi materiali necessari per il perfezionamento e il rinnovamento dei religiosi e della loro attività apostolica;

- h) nella distribuzione dei religiosi tenga conto del bene della Provincia nel suo insieme, delle singole Comunità e delle persone.

*4° Problemi più importanti della Provincia:*

- a) procuri che fra i religiosi si formi una viva coscienza della Comunità Provinciale; a questo fine li tenga al corrente della vita della Provincia, chieda loro consigli e collaborazione a proposito dei problemi più urgenti e più importanti, che devono essere risolti;
- b) convochi riunioni di Rettori o del Consiglio della Provincia, ogni volta che la sua prudenza gliene mostri la necessità.

*5° Impegno per conservare e consolidare l'unione con tutto l'Ordine:*

- a) sentendosi corresponsabile di tutto l'Ordine, collabori nelle iniziative generali miranti al consolidamento e crescita di esso;
- b) faccia conoscere ai suoi religiosi i documenti ricevuti dalla Curia Generalizia ed esiga il cumplimiento delle disposizioni del P. Generale;
- c) prenda parte alle riunioni dei Superiori Maggiori;
- d) chieda al P. Generale le licenze prescritte dal nostro diritto;
- e) invii al P. Generale frequenti informazioni sulla vita della Provincia;
- f) mandi al P. Generale la relazione annua scritta, insieme al catalogo dei religiosi; procuri

che, almeno ogni quadriennio, si stampi questo catalogo.

277. La sede della Curia Provinciale deve essere fissa. Però, se il mutare delle circostanze lo richieda, si potrà trasferire col consenso del P. Generale; questi tuttavia, prima di concederlo, deve sentire il suo Consiglio.

278. 1°. Il Preposito Provinciale, ascoltato il suo Consiglio e consultato il P. Generale, può nominare uno degli Assistenti, che sia sacerdote, come Vicario Provinciale, il quale, con autorità ordinaria vicaria, faccia le veci del P. Provinciale assente o impedito, o sbrighi gli altri incarichi, che gli siano stati affidati.

2°. La nomina può essere fatta a tempo determinato e deve essere comunicata in maniera ufficiale a tutta la Demarcazione.

3°. Il Vicario Provinciale ha le facoltà che il P. Provinciale gli concede. Se però il P. Provinciale venisse a trovarsi totalmente impedito, il Vicario, per diritto, ottiene tutte le sue facoltà, purché eserciti in quel momento il suo ufficio di Vicario.

4°. Il Vicario Provinciale, durante il suo incarico, è Superiore Maggiore, ma, come Vicario, non ha alcun diritto di intervenire al Capitolo Generale.

5°. Il P. Provinciale, per ragionevoli motivi, può liberamente esonerare il Vicario Provinciale, lo può di nuovo confermare e nominare un altro a posto suo, osservate le norme del diritto.

6°. Tutte le facoltà, che ha il Vicario Provinciale, scadono con lo scadere del tempo della nomina, o

per revoca dell'incarico, fatta in qualsiasi tempo, o per rimozione; e anche per la morte del P. Provinciale o per la cessazione del medesimo dall'ufficio, per qualunque motivo.

7º. Se morisse il Preposito Provinciale o cessasse dall'ufficio, il primo Assistente sacerdote prende il governo della Provincia con pieni diritti, finché il P. Generale, informato, non provveda in modo diverso.

279. 1º. Per poter meglio disimpegnare il suo ufficio, il P. Provinciale di una Provincia formata abbia quattro Assistenti, quello di una Provincia non formata ne abbia due. Il Provinciale si serva della collaborazione e del voto degli Assistenti, secondo le Costituzioni e le Regole.

Per giusti e gravi motivi la Congregazione Generale può concedere che anche nelle Province non formate siano eletti quattro Assistenti.

2º. Gli Assistenti Provinciali, in tempo capitolare, siano eletti per un quadriennio dal Capitolo Provinciale. In tempo extracapitolare siano nominati sino alla fine del quadriennio dalla Congregazione Provinciale, dietro proposta del P. Provinciale, col "nulla osta" della Congregazione Generale e tenendo conto del n. 281.1º delle Regole.

Fra gli Assistenti, almeno uno deve essere sacerdote.

3º. Per quanto è possibile, gli Assistenti siano liberati da altri lavori, per l'adempimento della loro missione.

280. La Congregazione Provinciale si riunisca in adunanza almeno due volte al mese, per trattare i problemi della Provincia, secondo un ordine del giorno, antecedentemente preparato con accuratezza

e attentamente ponderato dai singoli. All'inizio dell'adunanza si leggano e si sottoscrivano gli atti della precedente riunione. Uno degli Assistenti o il Segretario Provinciale faccia da Segretario della Congregazione.

281. 1°. Si richiede l'adunanza plenaria della Congregazione Provinciale, cioè la presenza di cinque membri nelle Province formate, e di tre nelle Province non formate:

- a) nella nomina di un Assistente Provinciale fuori del tempo capitolare;
- b) nella nomina di qualsiasi Superiore, in qualsiasi tempo;
- c) nella nomina del Maestro dei Novizi e del Maestro degli Studenti;
- d) nell'aprire o nel chiudere Case ed Opere.

2°. In questi casi, se qualcuno della Congregazione Provinciale fosse assente, si proceda secondo le prescrizioni del n. 32.

282. Oltre all'*Economo* e al *Segretario Provinciale*, il P. Provinciale di qualsiasi Provincia designerà uno *Storiografo Provinciale*, che raccoglierà notizie e documenti fotografati e articoli di giornali e riviste, relativi alla storia di tutta la Demarcazione e delle singole Case.

283. In ogni Demarcazione, i Superiori Maggiori nomineranno un Ufficiale di Comunicazione. Le sue funzioni saranno descritte nel corrispondente Manuale delle Funzioni, una volta approvato dalla Congregazione Demarcazionale.

## *2. Le Viceprovince dipendenti e i Vicariati Provinciali*

284. Nel nostro Ordine, oltre alle Province e Viceprovince indipendenti, vi sono anche le Viceprovince dipendenti e i Vicariati Provinciali; tutte queste Demarcazioni hanno personalità giuridica pubblica, fin dal momento della loro erezione canonica.

### *A) Le Viceprovince dipendenti*

285. Per erigere una Viceprovincia dipendente si richiedono almeno tre Case erette canonicamente e diciotto religiosi, di quali almeno dodici siano sacerdoti.

286. Se, a causa della diminuzione dei religiosi o delle Case, una Viceprovincia dipendente perde le condizioni richieste, gode ancora dei diritti di Viceprovincia fino a quando il P. Generale, col consenso dei suoi Assistenti, e se, lo richiede il caso, col parere della rispettiva Congregazione Provinciale, per mezzo di un decreto formale, la dichiara Vicariato Provinciale.

287. Il P. Viceprovinciale, nella Viceprovincia dipendente, è un Superiore Maggiore, che governa la Viceprovincia. Ha i medesimi doveri e diritti che ha il P. Provinciale, eccetto quelli che il P. Provinciale si sia riservati o, per la loro natura o per diritto, spettano al P. Provinciale.

288. Il P. Viceprovinciale rappresenta, con piena responsabilità e pieno diritto, la sua rispettiva Demarcazione, davanti alle leggi ecclesiastiche e civili, osservate però le prescrizioni del diritto. Egli può anche demandare ad altre persone tale rappresentanza ufficiale. Se un altro religioso o un'altra persona, facendo le veci del Viceprovin-

ziale, rappresenta giuridicamente la Demarcazione, deve agire sempre e in tutto in conformità al consenso del medesimo P. Viceprovinciale.

289. Il P. Viceprovinciale e i suoi Assistenti in tempo capitolare vengano designati per un quadriennio a norma dei nn. 404-409; in tempo non capitolare, siano nominati fino alla fine del quadriennio dalla Congregazione Provinciale, dopo aver ottenuto il “nulla osta” della Congregazione Generale.
290. La Congregazione Viceprovinciale, che è formata dal Viceprovinciale e due Assistenti, deve essere convocata almeno una volta al mese. Almeno uno degli Assistenti deve essere sacerdote. Per giusti motivi, il Preposito Generale, col consenso del suo Consiglio, può concedere che siano designati quattro Assistenti, a norma del diritto.
291. Il P. Viceprovinciale, nominato o eletto per un quadriennio, può di nuovo essere confermato per un altro quadriennio immediato; non però per un terzo quadriennio consecutivo, a meno che il P. Generale col consenso del suo Consiglio non conceda la dispensa; e continuando ad essere vigente il requisito di maggioranza qualificata nel caso di trattarsi, in questa terza volta, di elezione capitolare. Per la quarta elezione, o nomina, consecutiva perde la voce passiva.

### *B) I Vicariati Provinciali*

292. Nel nostro Ordine esistono i Vicariati Provinciali, che devono avere almeno due Case erette canonicamente e non meno di dieci religiosi, di cui almeno cinque siano sacerdoti.
293. È a capo del Vicariato Provinciale il Superiore Vicariale, che ha autorità ordinaria vicaria. Il Supe-

riore Vicariale è nominato per un quadriennio o sino alla fine del quadriennio dal Preposito Provinciale, col consenso del suo Consiglio, ottenuto in precedenza il “nulla osta” della Congregazione Generale.

Il Superiore Vicariale, nominato per un quadriennio, può di nuovo essere nominato per un altro secondo e terzo quadriennio consecutivo. Per una quarta nomina consecutiva perde la voce passiva.

294. Il Superiore Vicariale è Superiore Maggiore ed ha per ufficio tutte le facoltà, che il nostro diritto concede al Superiore Vicariale specificamente e al Superiore Maggiore come tale, purché il P. Provinciale non se ne sia riservata qualcuna.

Gode anche di tutte le facoltà, che la Congregazione Provinciale, nelle Norme o Statuti che regolano il Vicariato Provinciale, stabilirà di concedere allo stesso Superiore Vicariale. Ha pure il diritto di intervenire al Capitolo Provinciale e a quello Generale.

295. Il Vicariato Provinciale è regolato dalle norme, contenute nel nostro diritto, e da particolari Statuti, preparati dal P. Provinciale col consenso del suo Consiglio e approvati dalla Congregazione Generale.

296. Il Superiore Vicariale rappresenta la sua Demarcazione davanti alla legge ecclesiastica e civile, con piena responsabilità e pieno diritto, in forza della sua carica, osservate le prescrizioni che si devono osservare secondo il diritto; e questa rappresentanza ufficiale la può anche delegare ad altri.

Se un altro religioso o un'altra persona, facendo le veci del Superiore Vicariale, rappresenta la Demarcazione, tanto davanti alle leggi ecclesia-

stiche che a quelle civili, deve sempre e in tutto agire in conformità al consenso del medesimo Superiore Vicariale.

297. Il Superiore Vicariale abbia due Consultori, che insieme a lui formano la Congregazione Vicariale, e siano nominati, per un quadriennio o sino alla fine del quadriennio, dal P. Provinciale, col consenso del suo Consiglio. Siano convocati dal Superiore Vicariale almeno ogni due mesi, per discutere con la dovuta ponderazione i problemi del Vicariato. Uno almeno dei Consultori deve essere sacerdote.
298. Gli Statuti del Vicariato siano revisionati ogni quattro anni e vi siano apportati gli opportuni cambiamenti, osservate le esigenze del diritto.

## **La Comunità Generale**

299. Tutto il nostro Ordine, presieduto dal P. Generale, è formato anzitutto dalle Comunità Provinciali o Province; può anche comprendere Viceprovince indipendenti, Delegazioni Generali, e Case e Opere che dipendono direttamente dal P. Generale.

### *1. L'Ordine, in genere*

300. Il nostro Ordine, eretto o fondato legittimamente da Paolo V, gode di personalità giuridica pubblica.  
Perché la Comunità Generale possa esercitare più efficacemente la sua attività, oltre al Capitolo Generale, alla Congregazione Generale e alla Curia Generalizia, deve avere anche i seguenti organismi: il Consiglio dei Superiori Maggiori e i Segretariati Generali.

## 1.A. Il Padre Generale

301. Il P. Generale è eletto per un sessennio e rappresenta, sia davanti alla legge ecclesiastica, sia davanti alla legge civile, tutto l'Ordine e le singole Demarcazioni e Case; e questa rappresentanza la può demandare o delegare ad altri, osservando le formalità che prescrive il diritto.

Egli ha la suprema responsabilità di tutto l'Ordine ed esercita la piena autorità di governo su tutte e singole le Demarcazioni, le Case e i religiosi, secondo i principi del Vangelo, delle leggi della Chiesa, delle nostre Costituzioni e Regole e, se le circostanze lo richiedono, anche delle leggi delle diverse nazioni.

302. Tra i doveri del Supremo Moderatore si enumerano i seguenti:

- a) sostenere con la parola e l'esempio la devozione alla Chiesa e la fedeltà al suo Magistero;
- b) custodire e alimentare ovunque la fedeltà al carisma calasanziano nel nostro ministero;
- c) assicurare e confermare l'identità e l'unità di tutto l'Ordine;
- d) risvegliare con ogni mezzo la vita religiosa e comunitaria;
- e) promuovere con ogni impegno nell'Ordine intero la cura delle vocazioni;
- f) provvedere con la più grande diligenza possibile alla formazione dei candidati nelle Case Interdemarcazionali, Provinciali, Viceprovinciali e delle Delegazioni;

- g) illuminare i religiosi opportunamente, sia oralmente che per iscritto;
- h) esaminare, approvare o vietare nuove esperienze e usi delle Demarcazioni e delle Case;
- i) diffondere tra i religiosi, con la collaborazione degli altri Superiori dell'Ordine, le direttive della S. Sede, la conoscenza dei suoi documenti, e inculcarne l'esecuzione;
- j) provvedere che nelle Demarcazioni, Comunità e Opere vi siano Superiori idonei, dotati di capacità particolare, specialmente nella cura pastorale dei religiosi e degli alunni;
- k) compiere visite in tutto l'Ordine;
- l) esercitare, nelle Case e Demarcazioni che dipendono direttamente da lui, i diritti e i doveri, che competono al P. Provinciale nella sua Provincia;
- m) convocare i Capitoli e, quando sia necessario, presiederli;
- n) mandare alla S. Sede una breve relazione sullo stato e la vita di tutto l'Ordine, nel modo e tempo stabiliti dalla medesima S. Sede.

303. Durante il sessennio, personalmente o per mezzo di un delegato, faccia un'accurata visita di tutto l'Ordine.

Per conseguire con la visita il maggior frutto possibile, la Congregazione Generale e la Congregazione della Demarcazione interessata compileranno, di comune accordo e in tempo utile, un programma preciso, chiaro e concreto. In tale programma si tenga conto anche delle Case, che non potranno

essere fisicamente visitate, senza che con ciò resti pregiudicato il diritto, che ha ogni religioso, di conferire personalmente col Visitatore.

304. Perché la Visita Generale non risulti un duplicato della Visita Provinciale, il Visitatore Generale concentri la sua attenzione soltanto sui problemi veramente importanti per le Comunità e le Demarcazioni. In modo speciale cerchi di promuovere l'aumento delle vocazioni, il rinnovamento comunitario, il nostro ministero e la formazione permanente.

Insieme alle Curie esamini i problemi e le direttive generali e linee operative delle Demarcazioni. Riunisca i vari gruppi, tra i quali il Consiglio di Provincia, se è stato costituito, e i Rettori, per discutere i problemi o gli affari di maggiore importanza.

305. Piuttosto frequenti siano le visite pastorali del P. Generale, perché, mediante il dialogo con i confratelli, si rinnovi di continuo la fraternità religiosa e la gioia che da essa deriva.

306. 1°. Oltre al Vicario successore (cfr. Const. 208), il Preposito Generale, consultandosi col suo Consiglio, potrà nominare uno degli Assistenti, che abbia almeno tre anni di sacerdozio, come Vicario Generale, il quale, con autorità ordinaria vicaria, faccia le veci del P. Generale assente o temporaneamente impedito, o sbrighi gli altri incarichi che gli siano stati affidati.

2°. La nomina può essere fatta liberamente a tempo determinato, e deve essere comunicata a tutto l'Ordine in maniera ufficiale.

3°. Il Vicario Generale ha le facoltà, che gli siano state concesse dal P. Generale.

4°. Il Vicario Generale, durante il suo incarico, è Superiore Maggiore.

5°. Il Preposito Generale, per ragionevoli motivi, può liberamente rimuovere il Vicario Generale, lo può di nuovo confermare, o nominare un altro a posto suo, osservate le norme del diritto.

6°. Tutte le facoltà che ha il Vicario Generale scadono con lo scadere del tempo della nomina o per revoca dell'incarico, fatta in qualsiasi tempo, o per rimozione; e anche quando il Preposito Generale muore, o, per qualunque motivo, cessa dal suo ufficio.

7°. Se il Vicario Generale cessasse dal suo ufficio in caso di completo impedimento o di allontanamento o di rimozione del Preposito Generale, il primo Assistente avrà per diritto tutte le facoltà; però in caso di morte, di rinuncia o di promozione, si proceda secondo il n. 208 delle Costituzioni.

307. Il P. Generale in casi particolari, e specialmente se non trova altre soluzioni, può nominare dei Vicari del P. Generale, che governino e presiedano con autorità ordinaria vicaria una Demarcazione che si trova in circostanze speciali. Questi Vicari del P. Generale sono Superiori Maggiori e per diritto hanno tutte le facoltà proprie del Superiore Maggiore e quelle, che il P. Generale ad essi concede; hanno pure il diritto di intervenire al Capitolo Generale.
308. Il Delegato del P. Generale è la persona, nominata dal P. Generale per un incarico transitorio o stabile che deve essere attuato. Se non è sacerdote sono esclusi dalla sua attuazione gli affari che implicano l'ordine presbiterale.

309. Il Delegato del P. Generale ha le facoltà a lui concesse dal P. Generale, e sebbene abbia una certa precedenza, non è Superiore Maggiore in senso proprio, né ha alcun diritto di intervenire al Capitolo Generale.

### *1.B. Gli Assistenti Generali e la Congregazione Generale*

310. Gli Assistenti Generali devono essere quattro e dovranno essere eletti dal Capitolo Generale per un sessennio per aver adeguata cura delle Circo-scrizioni, da essere fissate dal Capitolo stesso.

Sebbene, per la stessa indole del loro ufficio, siano responsabili del bene di tutto l'Ordine, tut-tavia ciascuno, nella rispettiva Circo-scrizione, sarà promotore delle comuni attività.

Si ricordino però che essi devono sempre agire come membri della Congregazione Generale; e perciò sono tenuti per dovere d'ufficio ad informa-re la medesima Congregazione sulla propria attivi-tà. Secondo la loro personale competenza possono essere Presidenti di Segretariati Generali.

Visitino la propria Circo-scrizione e anche l'Ordi-ne intero, se sarà necessario.

311. In tempo non capitolare, l'Assistente Generale dev'essere nominato dal P. Generale, col consen-so del suo Consiglio, a norma dei nn. 30 e 315, dopo aver ricevuto proposte delle Congregazioni Demarcazionali della rispettiva Circo-scrizione. In questo caso, le singole Demarcazioni interessate possono presentare solamente un candidato.

312. Se uno o due Assistenti sono assenti, la Congre-gazione si considera completa e, sotto l'aspetto degli effetti giuridici, è valida a norma del n. 32.

313. Ogni settimana la Congregazione Generale tenga la sua sessione, per trattare i problemi dell'Ordi-

ne, secondo un ordine del giorno ben preparato, che ciascuno deve preventivamente studiare con attenzione. All'inizio della sessione si legge e si firmi il Verbale della seduta precedente.

314. Segretario della Congregazione sarà uno degli Assistenti, a meno che, per questo compito, non sia stato nominato un altro religioso.

315. 1°. L'adunanza piena di tutta la Congregazione Generale, cioè di tutti e cinque i suoi membri, è necessaria nei casi seguenti:

- a) per rimuovere e nominare qualche Assistente Generale o per accettarne la rinuncia;
- b) per designare i candidati a Superiori Maggiori in tempo capitolare;
- c) per nominare un Superiore Maggiore in tempo estracapitolare;
- d) per rimuovere un Superiore Maggiore o per accettarne la rinuncia;
- e) per decidere l'erezione o la soppressione di una Provincia, di una Viceprovincia o di una Delegazione Generale; per unire o ripartire in modo diverso Province già esistenti; per dichiarare non formata una Provincia che era formata; per ridurre una Viceprovincia allo stato o condizione di Vicariato Provinciale;
- f) nominare la prima Congregazione Demarzionale di una Demarcazione recentemente eretta, sia in tempo capitolare, sia extracapitolare.

2°. In questi, casi se qualcuno della Congregazione Generale è assente, si proceda secondo le direttive dei nn. 30 e 32.1°.

316. Quando si tratta di dimettere un religioso professore, a norma del c. 699, nel prendere la decisione si deve procedere con un atto strettamente collegiale.

### *1.C. Gli Incaricati della Curia Generalizia*

317. Spetta al P. Generale nominare per un sessennio col consenso dei suoi Assistenti, il Procuratore Generale, che deve sempre risiedere a Roma. Per giusti e ragionevoli motivi, ottenuto il consenso dei suoi Assistenti, il P. Generale lo può rimuovere dall'ufficio e, attenendosi alle norme del diritto, nominare un altro.
318. Compito del Procuratore Generale è trattare e risolvere con diligenza presso la S. Sede i problemi di tutto l'Ordine; all'infuori di lui, nessun altro in maniera assoluta tratti tali problemi, senza uno speciale mandato del P. Generale.
319. Tutte le volte che nella Congregazione Generale si tratta una questione di un certo rilievo da presentare alla S. Sede, bisogna chiamare il Procuratore Generale e sentire il suo parere, che va riportato nel Verbale.
320. Il Procuratore Generale abbia un Registro delle pratiche, nel quale risultino annotate con esattezza e chiarezza tutte le questioni riguardanti l'Ordine, le Demarcazioni, le Case o i Religiosi, che durante il suo mandato furono presentate alla Curia Romana. Tutti i documenti si devono conservare nell'Archivio della Segreteria Generale.
321. L'Economo Generale sia nominato dal P. Generale, ascoltato il suo Consiglio. Non conviene che sia uno degli Assistenti Generali. Quest'Economo è tenuto a compiere le operazioni relative al suo ufficio con esattezza e, due volte all'anno, a sot-

toporre i conti alla revisione della Congregazione Generale.

322. Il *Segretario Generale* dell'Ordine, di nomina del P. Generale, eserciterà, in conformità alle norme del diritto, le funzioni di notaio e la sua firma farà pubblica fede. Avrà cura di tutti i documenti inviati alla Congregazione Generale e da questa spediti. Sarà inoltre il coordinatore di tutto il lavoro della Segreteria Generale.
323. Il P. Generale nomini un *Postulatore Generale*, che abbia il compito di portare avanti le Cause dei nostri Servi di Dio, presso la S. Sede. Inoltre procuri che si stampino libri, fascicoli, fogli e immaginette, e siano coniate medaglie del nostro S. Fondatore e degli altri Religiosi degni di memoria; e tutto questo materiale sia distribuito gratuitamente e con una certa larghezza, nei limiti però della somma destinata alla Postulazione Generale a tal fine. Egli stesso non trascuri di scrivere materiale di propaganda.
324. È pure diritto del P. Generale nominare l'*Archivista Generale* e lo *Storiografo Generale*. L'Archivista Generale curerà i beni culturali storici che si trovano a San Pantaleo e in altre case generalizie. Lo Storiografo dell'Ordine cercherà di investigare e promuovere la conoscenza della nostra storia tra i religiosi e laici della Famiglia Calasanziana e tra le altre persone interessate.
325. Il Generale nominerà un Responsabile delle Comunicazioni dell'Ordine che promuoverà il lavoro dell'équipe di comunicazione generale e coordinerà il lavoro in rete dei comunicatori demografici. Le sue funzioni saranno approvate dalla Congregazione Generale.

### *1.D. Il Consiglio dei Superiori Maggiori*

326. Tutti i Superiori Maggiori hanno il dovere di contribuire, con la loro personale sollecitudine, a rinsaldare l'unità e a promuovere la dilatazione di tutto l'Ordine.  
Essi, nel loro insieme e convocati dal P. Generale, formano il Consiglio dei Superiori Maggiori.
327. Il P. Generale nella maniera indicata dalla Congregazione Generale e per le ragioni da essa riconosciute, convocherà almeno ogni tre anni, quando non si celebra il Capitolo Generale, il Consiglio dei Superiori Maggiori, per trattare problemi relativi a tutto l'Ordine; lo convocherà pure quando lo richieda un numero notevole dei medesimi Superiori Maggiori.
328. Si raccomanda che, almeno una volta all'anno, i Superiori Maggiori di ogni Circostrizione si riuniscano con il P. Generale o con un suo delegato.

### *1.E. I Segretariati Generali e Interdemarcazionali*

329. Si denominano Segretariati Generali le persone o i gruppi di persone che, col loro consiglio e attività, coadiuvano la Congregazione Generale nel promuovere la nostra attività pastorale, pedagogica, giuridica, vocazionale, economica, calasanziana. Il P. Generale, dopo aver udito il suo Consiglio e i Superiori Maggiori interessati, nominerà i membri dei suddetti Segretariati.
330. I Segretariati Generali, sotto la guida della Congregazione Generale, promuoveranno anche incontri e altre iniziative periodici a vantaggio di tutto l'Ordine o delle singole Demarcazioni.
331. Il Presidente di ogni Segretariato Generale si mantenga in contatto con i Segretariati Interde-

marcazionali che, insieme ai Segretariati delle Demarcazioni, avranno cura di intensificare le relazioni tra i religiosi e i Superiori, nei diversi campi della loro particolare competenza.

332. I Segretariati Generali, sotto la guida del Preposito Generale e del suo Consiglio, hanno potere amministrativo esecutivo.
333. Varie Demarcazioni possono costituire Segretariati Interdemarcazionali. Questi Segretariati, in ciascun campo o settore specifico, saranno formati da un religioso di ciascuna Demarcazione, designato dal rispettivo Superiore Maggiore. Qualcuno dei membri, o un altro religioso veramente competente in materia, potrà essere Presidente del Segretariato.
334. I Segretariati Interdemarcazionali, sotto la guida dei rispettivi Superiori Maggiori, hanno potere amministrativo esecutivo.

## *2. Le Viceprovince indipendenti e le Delegazioni Generali*

### *2.A. Le Viceprovince indipendenti*

335. Nel nostro Ordine esistono le Viceprovince indipendenti, che sono direttamente soggette al Supremo Moderatore, e le Delegazioni Generali. Esse, fin dal momento della loro erezione canonica, hanno personalità giuridica pubblica. Per erigere una Viceprovincia indipendente, si richiedono almeno tre Case canoniche e diciotto religiosi, di cui almeno dodici siano sacerdoti.
336. Se, a causa della diminuzione dei religiosi o delle Case, una Viceprovincia perde le condizioni richieste per essere tale, conserva i diritti di Viceprovincia, fino a quando il P. Generale, col consenso dei

suoi Assistenti, con un decreto formale, non la dichiarare Vicariato Provinciale, dipendente dalla rispettiva Provincia, se crede bene e se la Viceprovincia ha le condizioni richieste per essere Vicariato.

337. Il P. Viceprovinciale è Superiore Maggiore, che governa la Viceprovincia. Gode dei medesimi diritti ed è tenuto ai medesimi doveri, propri dei Provinciali, eccettuati quelli che il P. Generale si sia riservati o, per loro natura o per diritto, appartengano al P. Generale.
338. Il P. Viceprovinciale rappresenta la Viceprovincia davanti alle leggi ecclesiastiche e a quelle civili, con piena responsabilità e pieno diritto; e può delegare ad altri questa rappresentanza ufficiale. Se invece un altro religioso o un'altra persona, facendo le veci del P. Viceprovinciale, rappresenta giuridicamente la Demarcazione, agisca in tutto e sempre in conformità al consenso del medesimo Viceprovinciale.
339. Il P. Viceprovinciale di una Viceprovincia indipendente e i suoi due Assistenti, sia in tempo capitolare che estracapitolare, siano designati a norma dei nn. 274, 279.2° e 397, facendo i dovuti cambiamenti.
340. La Congregazione Viceprovinciale, che è formata dal P. Viceprovinciale e da due Assistenti, sarà convocata almeno una volta al mese. Uno degli Assistenti deve essere sacerdote.  
Per giusti motivi, il Preposito Generale, col consenso del suo Consiglio, può concedere che siano designati quattro Assistenti.

## *2.B. Le Delegazioni Generali*

341. La Delegazione Generale è una Demarcazione che può essere costituita dal P. Generale e dipen-

de direttamente da lui. Per erigere una Delegazione Generale, si richiedono almeno due Case erette canonicamente e non meno di dieci religiosi, di cui almeno cinque siano sacerdoti.

342. Il Delegato Generale è Superiore Maggiore, che presiede una Delegazione. Ha autorità ordinaria vicaria e, per ufficio, ha tutte le facoltà che il nostro diritto gli concede specificamente come Delegato Generale e in modo generico, come Superiore Maggiore, eccettuate quelle che il Preposito Generale si sia riservate. Inoltre gode di tutte quelle facoltà che la Congregazione Generale abbia deciso di concedere allo stesso Delegato nello Statuto che regge la Delegazione Generale.
343. Il Delegato Generale rappresenta la Delegazione davanti alle leggi ecclesiastiche e civili, e può delegare ad altri questa rappresentanza ufficiale, osservate le prescrizioni del diritto.
344. La Congregazione della Delegazione Generale, che è composta dal Delegato e dai suoi due Assistenti, i quali formano il Consiglio della Delegazione, tenga le sue adunanze almeno una volta al mese.
345. In ciò che concerne la celebrazione del Capitolo e le nomine, la Delegazione Generale osserva le norme stabilite nello Statuto con cui essa si regola.

### **Associazione tra Demarcazioni**

346. Il P. Generale potrà creare organismi comuni di varie Demarcazioni non dipendenti direttamente da lui, col consenso dei suoi Assistenti e ascoltate le Congregazioni Demarcazionali coinvolte, per coordinare ed irrobustire aspetti della vita e

dell'apostolato di esse. Ogni organismo comune avrà un Direttorio proprio, nel quale verranno stabiliti i diritti e i doveri di ciascuna delle sue parti.

347. Parimenti, se alcune Congregazioni Demarcazionali si propongono di creare simili organismi comuni, potranno pure farlo con l'approvazione della Congregazione Generale e dandosi uno Statuto proprio per regolarsi.

### **La Visita Canonica**

348. Durante il suo mandato, ogni Superiore Maggiore faccia una accurata visita di tutte le Case e Opere della sua Demarcazione, personalmente o per mezzo di un altro. In questa visita i religiosi, che lo vogliano, siano ascoltati dal Visitatore, il quale, dopo aver compiuto la visita, mandi al suo immediato Superiore Maggiore e al P. Generale la sua relazione.
349. Spetta al P. Generale la revisione dell'amministrazione delle varie Demarcazioni e al P. Provinciale quella delle Demarcazioni dipendenti dalla Provincia.

# **CAPITOLO VI**

## **LA PARTECIPAZIONE DEI RELIGIOSI AL GOVERNO DELL'ORDINE**

### **La voce e il voto**

350. Hanno voce senza voto:

1°. Nelle riunioni di Comunità: ogni religioso professo semplice e iscritto alla Comunità, a meno che il Superiore Locale o il Maestro non abbiano stabilito in modo diverso riguardo alla sua presenza.

2°. Nel Capitolo Locale: ogni religioso di voti semplici e iscritto alla Comunità, e gli aggregati, sacerdoti o laici, che vi dimorano.

3°. Nei Capitoli della rispettiva Demarcazione: gli Studenti di voti semplici potranno parteciparvi, come rappresentanti, con voce senza voto, e laici, di cui si parla ai nn. 233 e 234, come rappresentanti, se il Superiore Maggiore, col consenso dei suoi Assistenti, lo giudicherà opportuno. Dallo stesso Superiore Maggiore sarà stabilita la forma di designazione dei partecipanti, in maniera però che il loro numero non superi, in ciascun caso, il 10% o frazione dei Capitolari.

351. Hanno voce attiva:

1°. Nelle riunioni di Comunità e nel Capitolo Locale: ogni religioso di voti solenni, nella Casa a cui è iscritto, anche se non sia ancora terminato il suo corso di studi ed esso si trovi ancora nella Casa di Formazione.

2°. Nei Capitoli di qualsiasi Demarcazione e nel Capitolo Generale: quelli che, per diritto o per elezione, sono membri di tali Capitoli.

3°. Nelle Assemblee Demarcazionali di Opere, se ce ne sono: i religiosi e i laici eletti in ogni Opera ed altre persone con delle responsabilità nella Demarcazione secondo gli Statuti di ogni Demarcazione.

352. Gli Assistenti, il Procuratore, l'Economo e il Segretario Generali possono votare nelle riunioni convocate per trattare questioni della Comunità, nella quale sono iscritti.

Lo stesso vale per un Superiore Maggiore in tutte le Comunità della sua Demarcazione, in cui eventualmente si trovi.

353. Hanno voce passiva:

1°. Per l'incarico di Vocale al Capitolo Vicariale, Viceprovinciale, Provinciale, di Delegazione Generale: tutti i religiosi professi solenni, che non siano per diritto membri del Capitolo.

2°. Per l'ufficio di Maestro dei Novizi o di Maestro degli Studenti in senso stretto e di Rettore: i religiosi sacerdoti, che almeno da tre anni abbiano emesso i voti solenni.

3º. Per l'incarico di Vicemaestro dei Novizi: qualsiasi religioso, anche se non è sacerdote, purché abbia le medesime qualità del Maestro dei Novizi.

4º. Per la carica di Assistente Provinciale e di Assistente Viceprovinciale: un religioso che, qualunque non sia sacerdote, abbia emesso i voti solenni almeno da tre anni.

5º. Per l'incarico di Vocale al Capitolo Generale e di Assistente Generale: il religioso che, sebbene non sia sacerdote, abbia fatto la professione solenne almeno da sei anni.

6º. Per l'ufficio di Superiore Maggiore: il religioso sacerdote ordinato almeno da tre anni e da sei anni professore solenne.

354. 1º. Coloro che sono designati alla carica di Superiore, particolarmente di Superiori Maggiori, devono essere atti per il governo e possedere senso ed esperienza sacerdotale e pastorale ed avere esercitato lodevolmente, per un certo tempo, il nostro ministero o un altro incarico, affidato ad essi dall'obbedienza.

2º. Conviene che i Maestri dei Novizi e degli Studenti acquistino una adeguata preparazione per esercitare il loro ufficio.

355. Il P. Generale, gli Assistenti Generali e il Procuratore Generale, durante la loro carica, perdono la voce passiva al Provincialato.

## **I Capitoli in genere**

356. I Capitoli possono essere Locali, Vicariali, Viceprovinciali, Provinciali, delle Delegazioni Generali e Generale.

357. Devono essere preceduti dall'intimazione del Supremo Moderatore i Capitoli Generali, Provinciali, e così pure quelli delle Demarcazioni e delle Case direttamente soggette al P. Generale; dall'intimazione del P. Provinciale, con l'autorizzazione data dal P. Generale, i Capitoli Viceprovinciali, Vicariali e Locali.
358. Per determinare i giorni della celebrazione del Capitolo Provinciale, il P. Generale deve consultare la rispettiva Congregazione Provinciale.
359. I Capitoli Locali, Vicariali e Viceprovinciali si celebrano prima del rispettivo Capitolo Provinciale. I Capitoli Provinciali precederanno almeno di due mesi il Capitolo Generale. Il Capitolo Provinciale può celebrarsi soltanto dopo un mese dalla celebrazione dei Capitoli Locali.
360. Il P. Generale personalmente o per mezzo di un altro in tutto l'Ordine, e i Superiori Maggiori nella rispettiva loro Demarcazione, possono presiedere qualsiasi Capitolo. Il Presidente del Capitolo però non ha alcun diritto di voto, a meno che non sia membro del medesimo Capitolo. Se i Superiori Maggiori non dispongono in altro modo, il Capitolo Locale è presieduto dal Rettore.
361. Tutti i Capitoli hanno tre parti:
- 1º. Un serio e prolungato esame della realtà o situazione attuale e concreta della Casa o della Demarcazione o dell'Ordine e delle sue Opere, esame da farsi soprattutto in base alla Relazione del rispettivo Superiore.
- 2º. Le elezioni e candidature.

3º. Una pianificazione e l'esame delle iniziative e proposte ad essa relative.

362. Nei Capitoli, all'inizio, si devono eleggere, a maggioranza relativa, il Segretario e l'Aggiunto; questi due, insieme al Presidente, saranno gli scrutatori dei voti nelle elezioni.

Tutti i Capitolari sono tenuti in coscienza ad adempiere fedelmente il loro ufficio e si sentiranno legati al segreto naturale.

363. Al fine di promuovere il maggiore bene delle Case, delle Opere e delle Demarcazioni, è conveniente che il Capitolo, sia Provinciale che Viceprovinciale, fin dall'inizio, si divida in Commissioni che si dedichino a studiare seriamente i problemi della Demarcazione sotto i diversi aspetti: religioso, pastorale, pedagogico, economico, ecc.

Uno dei compiti dei Segretariati di Economia sarà quello di fare la verifica – per se stessi o con l'aiuto di altre persone, prima della celebrazione dei Capitoli – dei dati dell'amministrazione e di elaborare una relazione che sarà consegnata per il rispettivo dettame alla Commissione Economica del Capitolo (n. 434).

364. Le elezioni, che devono essere fatte con votazione canonica a norma dei nn. 368-374, se non è prevista espressamente una maniera diversa, sono le seguenti:

1º. Dei Vocali e Aggiunti nei Capitoli Vicariali, Viceprovinciali, Provinciali e delle Delegazioni Generali.

2º. Del P. Provinciale e Assistenti Provinciali nel Capitolo Provinciale.

3º. Del P. Viceprovinciale e dei suoi Assistenti nel Capitolo della Viceprovincia indipendente; e, se lo richiedono le circostanze, della Viceprovincia dipendente.

4º. Del P. Generale e degli Assistenti Generali nel Capitolo Generale.

365. Basta la maggioranza relativa:

1º. Nella elezione di candidati ad Assistenti Viceprovinciali nel Capitolo di Viceprovincia dipendente e di Delegazione Generale.

2º. Nella elezione dei Vocali e degli Aggiunti per il Capitolo Provinciale o Viceprovinciale, eletti da tutta la Provincia o Viceprovincia e Vicariato Provinciale.

3º. Nella designazione di candidati alla carica di Provinciale o Viceprovinciale o Delegato Generale.

366. Prima di procedere all'elezione dei Superiori Maggiori, tutti e singoli i Capitolari si impegneranno in coscienza a eleggere quei che credono meritevoli e più atti.

367. 1º. Nei Capitoli Provinciali, Viceprovinciali e Generale, prima di iniziare le elezioni canoniche, almeno quando si tratta di Superiori e loro Assistenti, si faccia uno scrutinio esplorativo, non canonico, per conoscere l'opinione dei votanti ed evitare un'eccessiva dispersione di voti.

2º. Se, dopo lo scrutinio esplorativo, qualcuno dei candidati credesse di aver seri motivi per non accettare l'ufficio li esponga al Capitolo, al quale solamente spetta valutarli e, quando si tratta dei

candidati al Generalato e all'Assistentato, accettare la rinunzia o rifiutarla. Ad elezione avvenuta, non è più consentita la rinunzia, a meno che non sia stato eletto un assente.

368. In tutti i Capitoli, se l'elezione si fa a maggioranza relativa di voti, va considerato eletto ed è dal Presidente proclamato tale colui che, nell'unico scrutinio, ha riportato il maggior numero di voti.
369. In tutti i Capitoli, se l'elezione si fa a maggioranza assoluta di voti, si considera eletto e dal Presidente viene proclamato tale colui che, essendo realmente presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, abbia ottenuto la parte assolutamente maggiore dei voti, da parte di coloro che sono presenti.
370. 1°. Se, dopo tre scrutini, non c'è stata alcuna elezione, si faccia un quarto scrutinio, nel quale i Capitolari sono tenuti ad eleggere uno dei due che nel terzo scrutinio hanno ricevuto più voti; se diversi religiosi avessero riportato un numero uguale di voti, si faccia la scelta fra i due, che, oltre ad avere avuto più voti, sono più anziani di professione semplice. Se, nel quarto scrutinio, i voti fossero ancora pari, si consideri eletto il più anziano di professione semplice; se poi ambedue avessero professato nello stesso giorno, sia preferito il più anziano di età.
- 2°. Se nessuno dei due ha ottenuto la maggioranza assoluta, non si può procedere al quinto scrutinio, ma si faccia un nuovo conteggio dei voti, e si consideri eletto e tale sia proclamato dal Presidente colui che, sottratti i voti nulli, ha riportato un numero di voti superiore alla metà di quelli dati validamente. Se poi i voti fossero uguali, sia

considerato eletto il più anziano di professione semplice e, se ambedue avessero professato nello stesso giorno, sia preferito il più anziano di età.

371. Coloro che hanno bisogno di una maggioranza qualificata – cioè di due terzi dei voti – per una seconda o terza elezione consecutiva (nn. 397,420,423), perdono la voce passiva, se non sono stati eletti nei primi tre scrutini.  
In questo caso, nella quarta votazione o scrutinio, hanno voce passiva soltanto quelli, che non hanno bisogno di una maggioranza qualificata. Se nel quarto scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si deve procedere alla quinta votazione, nella quale la voce passiva sarà limitata ai due, che nel quarto scrutinio hanno riportata la maggioranza relativa; e si procederà a norma del n. 370.
372. Alla quinta votazione si può giungere validamente, solo nei casi, in cui si richiede la maggioranza qualificata.
373. Se qualcuno degli elettori è presente nella Casa, nella quale si fa l'elezione, ma non può intervenire ad essa per motivo di malattia, si richieda il suo voto scritto da parte degli scrutatori.
374. Quando dal nostro diritto è richiesta la maggioranza qualificata – cioè due terzi dei voti –, il conteggio si deve fare a norma del diritto; e se il numero dei votanti non è esattamente divisibile per tre, si deve prendere il numero superiore più vicino, che si possa dividere matematicamente in tre parti.
375. La postulazione è ammessa unicamente in casi straordinari e a norma del diritto.

376. 1° Se qualcuno vuole rinunciare alla voce attiva o passiva o ad entrambe, deve farlo per iscritto e in modo esplicito. Il Presidente del Capitolo può accettare la rinuncia; però, se il bene comune lo richiede, può obbligarlo all'esercizio del voto.

2°. I Vocali al Capitolo Generale o Provinciale non possono rinunciare al mandato, senza il consenso scritto del P. Generale o, rispettivamente, del P. Provinciale.

3°. Non può essere eletto Vocale il religioso che, senza un motivo considerato giusto dal P. Provinciale, ricusi di prendere parte al Capitolo Locale.

377. Non è consentito dare il voto per lettera o mediante un procuratore.

378. La votazione canonica delle proposte e di altri documenti capitolari deve esser fatta a norma del c. 119.2°.

379. Nella celebrazione dei Capitoli, e soprattutto quando si tratta di elezioni, si devono sempre osservare le norme del Direttorio dei Capitoli, approvato dalla Congregazione Generale.

## **Il Capitolo Locale**

380. Il Capitolo Locale si riunisce:

1°. Per fare una diligente analisi – tenendo sempre presenti le Programmazioni e le Revisioni annue – dello stato attuale della Comunità religiosa e della missione e delle Opere alla Comunità affidate. Il Superiore Locale elaborerà una sintesi del quadriennio e la presenterà tempestivamente ai Capitolari.

2º. a) Per fare le candidature dei Vocali e degli Aggiunti per il Capitolo Provinciale, da presentare al P. Provinciale; e, nelle Viceprovince indipendenti, per fare le medesime candidature e inviarle al P. Viceprovinciale;

b) nelle Viceprovince dipendenti, per fare le candidature dei Vocali e degli Aggiunti per il Capitolo Viceprovinciale, da mandare al P. Viceprovinciale;

c) e, nel Capitolo Locale, dove si svolgono le elezioni dei Vocali, per fare tali elezioni;

d) nella Provincia in senso stretto, per fare le candidature alla carica di Provinciale, da comunicare al P. Provinciale;

e) in una Viceprovincia indipendente, per fare le candidature all'ufficio di Viceprovinciale, da inviare al P. Generale;

f) in una Viceprovincia dipendente, per fare le candidature alla carica di Provinciale e Viceprovinciale, da inviare al P. Provinciale, affinché la Congregazione Provinciale ne faccia lo scrutinio;

g) in una Delegazione Generale, per fare le candidature all'ufficio di Delegato Generale, da mandare al P. Generale.

3º. Per fare una certa pianificazione ed esaminare le proposte.

381. Nei tre mesi, che precedono il Capitolo della Demarcazione, non è lecito cambiare lo stato giuridico delle Case in maniera che ne seguano mu-

tamenti nei diritti sia delle Case stesse che dei religiosi, in ciò che si riferisce ai Capitoli.

382. Le proposte per i Capitoli Provinciale e Viceprovinciale, nel Capitolo Locale le possono fare per iscritto i religiosi che hanno voce attiva, e al più presto devono essere consegnate ai Capitolari della Comunità.
383. In tutte le Comunità, nelle quali almeno tre membri di esse hanno voce attiva, si celebrerà Capitolo Locale amministrativo, per trattare i rispettivi argomenti e studiare le proposte presentate. La Congregazione Provinciale, con il N.O. della Congregazione Generale, stabilirà se i religiosi della sede succursale eserciteranno i loro diritti capitolari nella casa principale o nella sede succursale stessa. Lo stesso vale nel caso di una comunità con più sedi, con una celebrazione capitolare nella propria sede.
384. Per l'elezione di Vocali e Aggiunti per il Capitolo Provinciale o Viceprovinciale si proceda in questo modo:
- 1º. Il Capitolo Locale amministrativo si celebrerà secondo il n. 383.
- 2º. a) Il P. Provinciale o il Viceprovinciale comunichi in tempo utile a tutta la Provincia o, rispettivamente, alla Viceprovincia quanti Vocali e quanti Aggiunti si devono eleggere perché il loro numero sia uguale a quello dei Capitolari di diritto.
- b) Contemporaneamente si consegna a ciascun religioso di voce attiva l'elenco di tutti i confratelli, che hanno voce passiva per essere eletti Vocali; si consegna pure l'elenco di quelli, che hanno voce passiva per l'ufficio di Pro-

vinciale e di Viceprovinciale; insieme alle rispettive schede.

- c) Nel compilare la scheda dei Vocali, ognuno scriva tanti nomi quanti corrispondono ai due terzi del numero totale di coloro che devono essere eletti. Se tale numero non è esattamente divisibile in tre parti, ogni religioso nel compilare la sua scheda prenda il numero intero più vicino, che è matematicamente divisibile per tre.
- d) Nelle proposte di candidati al Provincialato e al Viceprovincialato, ciascun elettore proponga in ordine di preferenza tre nomi, se si tratta di Province formate, o due nomi, se si tratta di Province non formate e di Viceprovince.

3°. Durante la celebrazione del Capitolo, ci sarà una sessione speciale, nella quale ogni religioso con voce attiva, davanti a tutti i Capitolari, deporrà nell'urna le schede, senza sottoscrizione e in busta chiusa. Il Presidente con gli scrutatori conti le buste, apponga esternamente a ciascuna di esse il timbro della Comunità e poi le chiuda in una busta grande, che manderà, nella maniera più sicura, al P. Provinciale o al P. Viceprovinciale.

4°. Ricevute tutte le buste, la Congregazione Provinciale o Viceprovinciale proceda a farne lo scrutinio direttamente o per mezzo di una commissione da essa nominata a tale scopo. Prima però gli scrutatori si impegneranno in coscienza a mantenere il segreto e ad adempiere dovutamente il loro compito.

5°. Terminato lo scrutinio, vengano proclamati Vocali e Aggiunti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il numero degli Aggiunti

da dichiararsi eletti deve corrispondere alla quinta parte di tutti i Capitolari.

6°. Se diversi religiosi avessero riportato un numero uguale di voti, si devono preferire, per l'elenco dei Vocali e degli Aggiunti, i più anziani per professione semplice e, in caso di professioni fatte nello stesso giorno, i più anziani per età, fino a raggiungere il numero richiesto.

385. Se qualche religioso vive fuori dalla Provincia o Viceprovincia senza essere iscritto a nessuna Comunità, invierà al P. Provinciale o Viceprovinciale, secondo il modo che consideri più opportuno, le sue liste di candidati. Per i casi speciali si proceda come nei nn. 238,239,240.

386. 1°. Gli Aggiunti eletti suppliscono soltanto i Vocali designati per elezione.

2°. Se si dovesse supplire qualche Vocale di diritto e questo appartenesse alla Congregazione Provinciale o Viceprovinciale, il nuovo Vocale lo nominerà la Congregazione Generale; negli altri casi, la nomina spetta alla Congregazione Provinciale o Viceprovinciale.

387. L'elenco dei Vocali e degli Aggiunti, con il numero dei voti riportati da ciascuno, va tempestivamente comunicato a tutti i religiosi.

388. 1°. Nel trasmettere, a norma del n. 380.2°, d), e), f), al Superiore Maggiore – cioè al P. Generale e al P. Provinciale – le candidature al Provincialato e al Viceprovincialato, si proceda come è prescritto per l'elezione dei Vocali.

2°. Ricevute tutte le buste e fatto lo scrutinio (n. 384.4°), il P. Provinciale mandi al più presto al P. Generale l'elenco di coloro che hanno ricevuto

più voti, per l'ufficio di Provinciale o Viceprovinciale, aggiungendo ai singoli nomi il numero dei voti e dei punti. Se il P. Generale in precedenza lo permette, il P. Provinciale può informare i religiosi della Demarcazione su tale elenco.

3°. Per calcolare il numero dei punti si tenga presente che i voti del primo posto valgono due punti (per esempio,  $50 \times 2 = 100$ ), quelli del secondo posto valgono un punto ( $20 \times 1 = 20$ ), quelli del terzo posto valgono soltanto mezzo punto ( $20 \times 0,5 = 10$ ).

4°. Se qualche religioso per sbaglio scrivesse nella scheda più nomi di quelli prescritti, tanto se si tratta di elezioni a Vocale quanto di candidature a Provinciale o a Viceprovinciale, si devono considerare invalide le elezioni e le candidature che oltrepassino il numero fissato dal diritto.

389. Nelle Case direttamente dipendenti dal P. Generale, che non costituiscano Demarcazione, reggeranno le seguenti norme:

1°. In queste Case si celebreranno i Capitoli Locali, ma senza elezioni né candidature di Vocali e di Aggiunti al Capitolo Demarcazionale, e senza le proposte di candidati che si fanno nel Capitolo Locale all'ufficio di Provinciale o di Viceprovinciale.

2°. Riguardo all'elenco di tutti i religiosi che godono di voce passiva a Vocale del Capitolo Demarcazionale, elenco che il P. Provinciale o il P. Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente deve consegnare ad ogni religioso con voce attiva:

a) I religiosi di queste Case saranno inclusi nell'elenco e riceveranno quell'elenco, proprio prima dei Capitoli Locali della rispettiva Provincia o Viceprovincia indipendente.

- b) Dall'elenco ricevuto, i religiosi di queste Case faranno le loro candidature e le spediranno, nel modo che credano opportuno, al loro P. Provinciale o al loro P. Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente, rispettivamente.

3°. Riguardo all'elenco dei religiosi che godono di voce passiva a Provinciale o Viceprovinciale sia di Viceprovincia indipendente che dipendente, elenco che il P. Provinciale o il P. Viceprovinciale devono consegnare ad ogni religioso con voce attiva: è valido quel che è prescritto nel paragrafo 2°, a), b), con i dovuti adattamenti.

4°. I Rettori, Maestri di Novizi e Maestri di Studenti di queste Case sono omologati agli altri religiosi e possono anche essere eletti vocali del Capitolo Provinciale della Provincia o del Capitolo Viceprovinciale della Viceprovincia indipendente, alla quale continuano ad essere incardinati rispettivamente.

5°. In tutti gli altri aspetti riguardanti il Capitolo Locale, si procederà come nei Capitoli Locali di Provincia, con le dovute riserve.

## **Il Capitolo Provinciale**

390. Il Capitolo Provinciale, da celebrarsi ogni quattro anni, può cominciare solo un mese dopo la celebrazione dei Capitoli Locali.

391. Il Capitolo Provinciale si convoca:

1°. Per esaminare lo stato delle Comunità, dei Vicariati Provinciali, delle Viceprovince, e della Provincia e delle Opere di essa, basandosi sulle Relazioni preparate nei Capitoli Locali, Vicariali

e Viceprovinciali, e su quella della Congregazione Provinciale.

2º. Per procedere alle candidature ed elezioni seguenti, cioè:

- a) per formare la nuova Congregazione Provinciale;
- b) per eleggere il Vocale o i Vocali con i rispettivi Aggiunti, che dovranno prendere parte al prossimo Capitolo Generale.

3º. Per fare una certa pianificazione, e discutere le proposte ad essa relative, presentate dai Capitoli Locali, Vicariali e Viceprovinciali, dalla Congregazione Provinciale e dai Capitolari, e per cercare una soluzione alle questioni dubbie e difficili.

392. Nei Capitoli Provinciali:

1º. Hanno voce attiva:

- a) il Provinciale e i suoi Assistenti;
- b) coloro, che almeno per un triennio hanno disimpegnato le cariche di Generale, Assistente Generale o Procuratore Generale, nella Provincia dove dimorano; gli ex-Provinciali nella propria Provincia; ma solamente nel primo Capitolo, che segue immediatamente allo scade della loro carica;
- c) i Viceprovinciali;
- d) l'Economo Provinciale e il Segretario Provinciale, se hanno però le altre condizioni richieste per l'incarico di Vocale;
- e) i Superiori Vicariali;

- f) i Rettori di tutte le Comunità della Provincia considerata in senso ristretto;
- g) i Maestri, propriamente detti, dei Novizi e degli Studenti della Provincia;
- h) i Vocali della Provincia, delle Viceprovince e dei Vicariati Provinciali.

2°. Si permette alle Province che la rispettiva Congregazione Provinciale, con l'approvazione della Congregazione Generale, possa stabilire un altro sistema di costituire il prossimo Capitolo Provinciale, salve le prescrizioni contenute nelle Costituzioni e quelle contenute in questo n. 392.1°, a), b), c), d), e).

3°. Hanno voce passiva:

- a) al Provincialato: n. 353.6°;
- b) all'Assistentato Provinciale: n. 353.4°;
- c) all'incarico di Vocale per il Capitolo Generale: n. 353.5°.

4°. Hanno voce senza voto i religiosi e i laici indicati al n. 350.3°.

393. 1°. La Congregazione Generale dalla lista dei sei o dei quattro religiosi, presentati rispettivamente dalla Congregazione Provinciale di una Provincia formata o non formata, scelga come candidati alla carica di Provinciale almeno tre o, rispettivamente, due dei nomi, e li mandi al Capitolo Provinciale, per essere comunicati ai Capitolari in tempo opportuno, iniziato già il Capitolo, prima della sessione solenne.

2°. Per evitare l'inconveniente di una rinuncia in-tempestiva, la Congregazione Generale deve pre-avvisare i candidati.

3°. Se qualche candidato crede di avere gravi motivi per rinunciare alla voce passiva, presenti la rinuncia alla Congregazione Generale, che deve esaminare le ragioni con molta attenzione, ed accettare la rinuncia o rifiutarla.

La lista dei candidati è formata da quei sei o, rispettivamente, quattro religiosi che hanno conseguito il maggior numero di punti nelle proposte dei loro confratelli e che sono dotati delle qualità richieste per il Provincialato.

394. Il Capitolo Provinciale tra questi candidati deve eleggere, con votazione canonica, il P. Provinciale, che immediatamente sarà confermato dal Presidente del Capitolo, a nome del P. Generale, e prenderà possesso dell'ufficio. Questo vale sia per le Province formate che non formate.

395. Il Capitolo delle Province costituite eleggerà quattro assistenti provinciali, o solo due, se il nuovo Superiore maggiore lo riterrà opportuno e con l'approvazione del Capitolo provinciale e della Congregazione generale. La Provincia non formata ne eleggerà allo stesso modo due o anche quattro, qualora, a norma del n. 279, la Congregazione Generale lo permetta. Ad elezione avvenuta, il Presidente del Capitolo, a nome del P. Generale, li confermerà.

Spetta al Capitolo provinciale decidere, con voto canonico, se gli assistenti saranno eletti per aree specifiche, determinate dal Capitolo stesso, o se la nuova Congregazione provinciale potrà decidere nel modo che ritiene più conveniente.

396. Prima dello scrutinio esplorativo (n. 367), il P. Provinciale eletto può suggerire alcuni nomi per la carica di Assistenti.
397. Il P. Provinciale e gli Assistenti devono essere eletti per un quadriennio.  
Per la terza elezione consecutiva è necessaria una maggioranza qualificata. Per la quarta elezione consecutiva perdono la voce passiva.
398. Nel Capitolo Provinciale, le Province formate eleggeranno due Vocali per il Capitolo Generale; le non formate, uno solo; fermo restando quanto prescrive il n. 417.

### **Il Capitolo Viceprovinciale**

399. Nelle Viceprovince indipendenti il Capitolo Viceprovinciale viene equiparato al Capitolo Provinciale, in ciò che si riferisce all'intimazione fatta dal P. Generale e all'elezione sia del Viceprovinciale che dei suoi due Assistenti. L'intimazione dei Capitoli Locali la fa il P. Viceprovinciale con l'autorizzazione del P. Generale. Quando si celebra il Capitolo Generale, il Capitolo Viceprovinciale precede quello Generale.
400. Il Capitolo Viceprovinciale di una Viceprovincia dipendente si riunisce:
- 1°. Per esaminare lo stato delle Comunità, della Viceprovincia e delle Opere di essa, partendo dalle Relazioni preparate nei Capitoli Locali e dalla Congregazione Viceprovinciale.
  - 2°. Per fare le seguenti elezioni e candidature:
    - a) Proporre per maggioranza relativa (cfr. n. 365), in votazioni separate, quattro nomi, tra i

quali la Congregazione Provinciale dovrà, per quanto è possibile, nominare i due Assistenti.

- b) Eleggere tra i Capitolari due Vocali che, insieme al P. Viceprovinciale, parteciperanno al Capitolo Provinciale, e un Aggiunto; non è necessario che questo Aggiunto sia scelto tra i Capitolari, e nemmeno tra i religiosi dimoranti in quel momento nella Viceprovincia.
- c) Nelle Viceprovince, che hanno almeno venti religiosi iscritti, eleggere tra i Capitolari un Vocale e un Aggiunto che, insieme al P. Viceprovinciale, assista al Capitolo Generale (cfr. n. 401).

3°. Per fare una certa pianificazione e discutere le proposte ad essa relative, presentate dai Capitoli Locali, dalla Congregazione Viceprovinciale e dai Capitolari; e anche per risolvere questioni dubbie e difficili.

401. L'Aggiunto supplisca nel Capitolo Generale sia il Viceprovinciale sia il Vocale, se c'è, qualora siano impediti, o quando nel Capitolo Provinciale siano stati promossi all'ufficio di Provinciale.

402. I membri del Capitolo Viceprovinciale sono:

1°. Il Viceprovinciale e i suoi Assistenti.

2°. Quelli che sono enumerati al n. 392.1°, b), se dimorano nella Viceprovincia; e l'ex Viceprovinciale nella sua Viceprovincia; ma solamente nel primo Capitolo successivo alla scadenza del suo ufficio.

3°. Il Segretario e l'Economo Viceprovinciali, se hanno le altre condizioni per l'incarico di Vocale.

4°. I Rettori di tutte le Comunità della Viceprovincia.

5°. I Maestri, propriamente detti, dei Novizi e degli Studenti della Viceprovincia.

6°. I Vocali della Viceprovincia.

7°. Possono parteciparvi con voce senza voto i religiosi e i laici indicati al n. 350.3°.

403. Alle Viceprovince sia dipendenti che indipendenti è consentito che la Congregazione Viceprovinciale possa stabilire un altro sistema di costituire il successivo Capitolo Viceprovinciale, con l'approvazione della Congregazione Generale, dopo avere ascoltato, se si tratta di Viceprovince dipendenti, la Congregazione Provinciale, osservate però le prescrizioni delle Costituzioni e quelle contenute nelle Regole al n. 402.
404. Nel fare la provvisione degli uffici nella Viceprovincia dependente, se si tratta del P. Viceprovinciale tanto in tempo capitolare quanto in tempo extracapitolare, si richiede il “nulla osta” della Congregazione Generale; se invece si tratta degli Assistenti Viceprovinciali, il medesimo “nulla osta” è necessario in tempo non capitolare.
405. La provvisione degli uffici può farsi sia per nomina da parte del P. Provinciale col consenso del suo Consiglio sia per elezione da parte del Capitolo Viceprovinciale.
406. La Congregazione Provinciale in tempo capitolare, col consenso della Congregazione Generale e ascoltata nei limiti del possibile la Viceprovincia, deve decidere se al Capitolo Viceprovinciale debba cedere quella volta la facoltà di eleggere o no il P. Viceprovinciale e i suoi Assistenti; tale decisione si deve notificare al più presto alla Viceprovincia.

407. La provvisione di uffici avviene nel modo seguente:

1°. Ricevute le proposte fatte nei Capitoli Locali dai religiosi della Viceprovincia, e completato lo scrutinio (n. 388, 1°, 2°), si faccia una lista di quattro candidati per l'ufficio di Viceprovinciale, tenendo presenti sia le proposte dei religiosi sia la facoltà del P. Provinciale di sostituire nomi o di aggiungerne altri; la lista così preparata si mandi al P. Generale per ottenere il "nulla osta" della Congregazione Generale.

2°. Ottenuto il "nulla osta", la Congregazione Provinciale preavviserà il religioso che si propone di nominare. Se il candidato si rifiutasse di accettare l'ufficio, la stessa Congregazione Provinciale pondererà le ragioni del candidato e accetterà la rinuncia o la rifiuterà.

3°. Infine, ricevuti i nomi dei candidati per la carica di Assistenti da parte del Capitolo Viceprovinciale, il P. Provinciale, col consenso del suo Consiglio, sia prima sia dopo il Capitolo Provinciale, nominerà il P. Viceprovinciale e gli Assistenti Viceprovinciali, per quanto sarà possibile, fra i quattro candidati presentati dal Capitolo Viceprovinciale.

4°. In tempo non capitolare, per la nomina degli Assistenti Viceprovinciali si richiede il "nulla osta" della Congregazione Generale.

408. Se la provvisione si fa per elezione nel Capitolo Viceprovinciale:

1°. Ricevute le proposte per la carica di Viceprovinciale, fatte dai religiosi della Viceprovincia nei Capitoli Locali, e completato lo scrutinio (n. 388,

1°, 2°), sia compilato un elenco, come è stato detto nel n. 407.1°, e sia inviato al P. Generale, per ottenere il “nulla osta” della Congregazione Generale.

2°. Ottenuto il “nulla osta”, la Congregazione Provinciale, per evitare l’inconveniente di una rinuncia intempestiva, deve preavvisare i religiosi candidati. Se qualcuno dei candidati crede di avere gravi motivi per non accettare l’ufficio, presenti la rinuncia alla Congregazione Provinciale, alla quale spetta di ponderare le ragioni e accettare la rinuncia o rifiutarla.

3°. Fatto tutto quel che precede, la Congregazione Provinciale candidi almeno due religiosi per la carica di Viceprovinciale, e proponga, se vuole, alcuni religiosi per l’ufficio di Assistenti Viceprovinciali.

4°. La lista così compilata, distinguendo chiaramente i candidati al Viceprovincialato da quelli proposti per l’Assistentato, si mandi al P. Viceprovinciale, in una busta chiusa e assicurata dal timbro della Provincia, che deve essere aperta solo nel Capitolo Viceprovinciale, davanti ai Capitolari.

5°. L’elezione del P. Viceprovinciale si deve fare fra i candidati presentati dalla Congregazione Provinciale; l’elezione degli Assistenti si può fare liberamente sia fra i religiosi presentati dalla Congregazione Provinciale sia fra gli altri religiosi residenti nella Viceprovincia.

6°. Tanto il Viceprovinciale che gli Assistenti saranno confermati dal Presidente del Capitolo, a nome del P. Provinciale.

409. Il Capitolo Provinciale, consultata la Congregazione Generale e ascoltata la Viceprovincia, nella

maniera scelta dalla Congregazione Provinciale, potrà, se vorrà, stabilire se la designazione del P. Viceprovinciale e dei suoi Assistenti debba farsi per nomina o per elezione.

## **Il Capitolo Vicariale**

410. Il Capitolo Vicariale si riunisce per:

1º. Fare un accurato studio dello stato delle Comunità, del Vicariato e delle Opere di esso.

2º. Eleggere un Vocale al Capitolo Provinciale, se ci sono le condizioni.

3º. Fare una certa pianificazione e discutere le proposte.

411. La composizione del Capitolo Vicariale verrà definita negli Statuti del Vicariato: quale rappresentazione debbano avere le Case nel Capitolo Vicariale; se partecipano o meno tutti i religiosi al Capitolo, purché ci siano i requisiti per l'ufficio di Vocale.

412. Se il Vicariato Provinciale ha almeno dieci religiosi con voce attiva, di cui almeno due con voce passiva, allora, oltre al Vicario che è Capitolare per diritto, si elegga un Vocale per il Capitolo Provinciale. Per il resto, il P. Provinciale con il P. Vicario Provinciale provveda ai singoli casi, a norma degli Statuti.

## **Il Capitolo Generale**

413. Il Capitolo Generale, che esprime nel modo più valido la Comunità Generale, è il supremo organi-

simo dell'Ordine, al quale solo appartiene il potere legislativo. Si celebrerà ogni sei anni, nel tempo fissato dal P. Generale, che ha il dovere di preparare con accuratezza il Capitolo e applicarne i decreti sia personalmente sia per mezzo di Commissioni destinate a tal fine.

414. Nel celebrare il Capitolo Generale si devono osservare le prescrizioni contenute nelle Costituzioni, nelle Regole e nel Direttorio.

415. Il Capitolo Generale sarà convocato:

1°. Per esaminare lo stato dell'Ordine, basandosi sulla Relazione della Congregazione Generale e sugli altri documenti e proposte ad esso relative.

2°. Per eleggere il nuovo P. Generale e i suoi quattro Assistenti.

3°. Per fare una certa pianificazione; per discutere le proposte dei Capitoli delle Province, delle Viceprovince indipendenti, delle Delegazioni Generali, dei Capitolari e della Congregazione Generale, salvo il diritto di ogni religioso a tenore del c. 631.3°; per risolvere altre questioni più gravi.

416. Nel Capitolo Generale hanno diritto di voto:

1°. Il P. Generale, i suoi Assistenti e il Procuratore Generale.

2°. Chi ha disimpegnato per un sessennio l'ufficio di Generale; ma questo diritto vale soltanto per il primo Capitolo successivo alla scadenza dell'ufficio.

3°. Tutti i Superiori Maggiori.

4°. L'Economo Generale e il Segretario Generale, se hanno le condizioni richieste per l'incarico di Vocale.

5°. I Vocali legittimamente eletti, il cui numero non può essere inferiore a quello dei partecipanti per diritto.

417. Se, oltre ai Vocali, di cui si parla nel n. 398, si devono eleggere ancora altri Vocali, per raggiungere la parità dei Capitolari per diritto con quelli designati per elezione, le Demarcazioni, cominciando da quelle che hanno maggior numero di religiosi, eleggano un altro Vocale, finché non si completi il numero richiesto.

Il P. Generale, prima della celebrazione dei Capitoli, deve preavvisare le Demarcazioni interessate dell'elezione da farsi.

418. La Congregazione Generale, se lo riterrà conveniente, potrà designare altre persone che possano partecipare a certe sessioni del Capitolo Generale con voce senza voto. Queste persone possono essere religiosi del nostro Ordine o laici impegnati con esso; e persino, occasionalmente e per temi o questioni speciali, persone aliene all'Ordine, che siano esperte nell'argomento.

419. Le prescrizioni del Capitolo Generale cominciano ad obbligare dal giorno, in cui vengono promulgate dal P. Generale. La promulgazione deve essere fatta, al più presto, nell'organo ufficiale dell'Ordine. Il P. Generale ha il diritto di pubblicare gli Atti del Capitolo Generale, di raccoglierne insieme tutte le prescrizioni e di stamparle, se gli parrà opportuno.

420. Il P. Generale, che può essere scelto anche tra i non Capitolari, deve essere eletto per sei anni.

Finito il sessennio, per la sua immediata rielezione si richiedono i due terzi dei voti; quindi, se l'elezione non avviene nei primi tre scrutini, il Generale uscente perde la voce passiva per il Generalato fin dal quarto scrutinio.

Per la terza elezione consecutiva perde la voce passiva.

421. Dopo l'elezione del P. Generale si devono eleggere per un sessennio i quattro Assistenti, non necessariamente tra i Capitolari.  
Ciascuno degli Assistenti deve essere eletto in una sessione a parte.
422. Prima della votazione esplorativa (n. 367), il P. Generale eletto può proporre alcuni nomi per Assistenti.
423. Gli Assistenti Generali, terminato il sessennio, per la seconda elezione consecutiva hanno bisogno dei due terzi dei voti (n. 371). Per la terza elezione consecutiva perdono la voce passiva.

## **Le nomine**

424. 1°. Nel nostro diritto si considerano elezioni canoniche soltanto quelle indicate nel n. 364; in esse bisogna applicare i principi del diritto universale delle elezioni. Ciò nonostante, le seguenti designazioni e nomine, quantunque non siano elezioni in senso giuridico, devono essere fatte a suffragio o scrutinio segreto:

- a) In tempo capitolare: le candidature all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale da parte della Congregazione Generale; e la nomina del Viceprovinciale da parte della Congregazione Provinciale.

- b) In tempo capitolare ed extracapitolare: le nomine del Superiore Vicariale, dei Superiori Locali e dei Maestri sia dei Novizi che degli Studenti, tanto nelle Province come nelle Viceprovince; queste nomine vanno fatte, su proposta del P. Provinciale, dalla Congregazione Provinciale; però nelle Viceprovince dipendenti, solo dopo aver ascoltato il Superiore Maggiore col suo Consiglio.
- c) In tempo extracapitolare: la nomina per la carica di Superiore Viceprovinciale e per quella di Assistenti Provinciali e Viceprovinciali, fatta dalla Congregazione Provinciale, su proposta del P. Provinciale.
- d) In tempo extracapitolare, le nomine di Provinciale e di Viceprovinciale di una Viceprovincia indipendente, e quella di Delegato Generale in tempo capitolare e non capitolare, fatte dalla Congregazione Generale su proposta del P. Generale.
- e) In tempo extracapitolare: la nomina di un Assistente Generale, fatta dalla Congregazione Generale, su proposta del P. Generale.
- f) In tempo sia capitolare che extracapitolare: la nomina dei Rettori e dei Maestri dei Novizi e degli Studenti nelle Case Generalizie, fatta dalla Congregazione Generale, su proposta del P. Generale.
- g) In tempo sia capitolare che extracapitolare: per le suddette nomine le Viceprovince dipendenti devono procedere come fanno in questo campo le Province.

2º. Il “nulla osta” della Congregazione Generale è necessario per le nomine, di cui sopra al punto 1º, b), c).

## **Le rinunzie**

425. Qualora il P. Generale intenda rinunciare al suo ufficio, prima manifesti il suo proposito al Consiglio dei Superiori Maggiori, adducendo i motivi che la prudenza gli consentirà di palesare. Il Consiglio dei Superiori Maggiori, da parte sua, discuta attentamente la cosa e, con votazione segreta consultiva, esprima la sua opinione intorno alla decisione del P. Generale. Soltanto allora il P. Generale potrà presentare la rinunzia alla S. Sede, accompagnandola con l'esito della votazione del Consiglio dei Superiori Maggiori.
426. La rinunzia degli Assistenti Generali, dei Superiori Maggiori, dei Responsabili della Curia Generalizia, degli Assistenti di una Delegazione Generale e delle Viceprovince indipendenti, dei Superiori Locali delle Case Generalizie, dei Maestri sia dei Novizi sia degli Studenti nelle Case Generalizie e Interdemarcazionali propriamente dette, deve essere presentata in scritto alla Congregazione Generale, la quale soltanto può accettarla.
427. La rinunzia dei Superiori e dei Responsabili, che sono nominati col “nulla osta” della Congregazione Generale, e la rinunzia degli Assistenti Provinciali e degli Assistenti delle Viceprovince dipendenti deve essere presentata in scritto, e la Congregazione Provinciale, per accettarla, ha nuovamente bisogno dello stesso “nulla osta” della Congregazione Generale.

428. La rinunzia degli altri Responsabili deve essere ugualmente presentata in scritto, e può essere accettata dal Superiore Maggiore, che li nominò, solo dopo aver ascoltato il suo Consiglio.

## **CAPITOLO VII**

# **L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI**

### **I principi generali**

429. Dal punto di vista amministrativo:

- a) Denominiamo patrimonio l'insieme di beni di diritti e di obblighi di ogni genere, la cui titolarità o responsabilità giuridica è ostentata dalla Comunità Generale, da qualche Comunità Demarcazionale o da qualche Comunità Locale, e che costituiscono le risorse dell'Ordine, mediante le quali l'Ordine può adempiere i suoi fini ed obiettivi.
- b) Intendiamo per titolarità l'attribuzione di diritti e di obblighi, insieme alle rispettive facoltà per l'amministrazione e disposizione del patrimonio proprio, che ci sono riconosciute dall'ordinamento giuridico.

430. Fondamento amministrativo:

1º. Per motivo di povertà e di responsabilità sociale, l'amministrazione del patrimonio occorre sia gestita con piena rigorosità, d'accordo con il diritto proprio, col diritto canonico e col diritto civile.

2°. Per forza delle esigenze e caratteristiche dell'ambito economico, si stabilisce questa cornice generale, che concretizza le Costituzioni e che, a sua volta, sarà sviluppata da un Direttorio approvato dalla Congregazione Generale e che servirà da guida e da normativa per la redazione dei vari Statuti di Economia delle Demarcazioni.

3°. Questi Statuti di Economia devono essere sviluppati entro la cornice legale del paese e del diritto canonico universale e di quello proprio, e saranno approvati dal Superiore Maggiore della rispettiva Demarcazione, ascoltata la Congregazione Generale.

431. Soggetti di diritto dell'amministrazione:

1°. L'Ordine delle Scuole Pie, le Province, le Viceprovince sia indipendenti che dipendenti, le Delegazioni Generali, i Vicariati Provinciali, o altri organismi che vengano eventualmente stabiliti, così come tutte le Comunità canonicamente erette, sono persone giuridiche, ossia soggetti di diritti e doveri, cioè godono di personalità giuridica pubblica.

2°. Perciò sono capaci di acquistare, possedere, amministrare e alienare il patrimonio; di conferire, ostentare e gestire la loro titolarità; e di esercitare tutti gli atti giuridici, che sono necessari per una buona amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, secondo le norme vigenti.

3°. Tuttavia, questo dominio sul patrimonio è limitato e dal diritto universale, perché sono beni ecclesiastici, e dal diritto proprio.

432. Ogni persona giuridica dell'Ordine risponde canonicamente e civilmente dei suoi propri atti:

- a) Perciò, se ha contratto debiti e/o obblighi, anche se con licenza dei Superiori, deve risponderne per se stessa.
- b) Le persone fisiche rispondono per se stesse; eccetto che agiscano per mandato scritto del loro Superiore o in stretto adempimento delle loro funzioni, poiché in quel caso risponderà la rispettiva persona giuridica dell'Ordine.
- c) Se la persona fisica che le contrae agisce senza nessun permesso dei Superiori, indipendentemente dal suo stato o condizione, sia come persona privata sia come membro di qualche gruppo o società (cfr. n. 248), dovrà rispondere lei stessa, e non l'Ordine, né la Demarcazione, né la Comunità, né l'Opera.

#### 433. I Responsabili dell'amministrazione:

1º. I Superiori (cioè il Superiore Generale in tutto l'Ordine; i Delegati, Generali, i Provinciali, Viceprovinciali e Superiori Vicariali, ciascuno nella propria Demarcazione; e i Superiori Locali nelle loro Comunità) sono gli ultimi responsabili, entro il loro ambito di azione, della gestione del patrimonio, della salvaguarda della titolarità e dello sviluppo e proiezione di futuro dell'attività dell'Opera. E, nell'esercizio della loro responsabilità, devono proporre o nominare Economi (Amministratori), tenuto conto delle prescritte consultazioni da fare o delle norme da osservare e che vengono istituite dal diritto.

2º. Questi Superiori, e così pure gli Economi (Amministratori) di tutti i gradi o categorie, nei limiti del loro compito, attenendosi alle prescrizioni del diritto ecclesiastico e civile, validamente e lecitamente

mente fanno spese e atti giuridici tanto di amministrazione ordinaria quanto di amministrazione straordinaria, sempre d'accordo con i preventivi approvati e la normativa vigente dell'Ordine.

3°. Quando qualche persona fisica o giuridica rappresenta l'Ordine, le Demarcazioni, le Comunità o le Opere, deve agire, in ogni cosa, secondo le prescrizioni del diritto e le direttive dei Superiori competenti.

4°. I Direttori di Economia e gli Statuti di ogni Demarcazione devono contenere le attribuzioni che il P. Generale o il Superiore Maggiore delega in qualsiasi persona che abbia rappresentazione dell'entità titolare, responsabilità sul patrimonio o direzione e gestione di un'Opera.

5°. Se, per esigenza delle leggi civili, l'Ordine, qualcuno dei suoi enti o qualsiasi altro alieno all'Ordine aggiudicano beni a qualche religioso professore di solenni, questo disporrà tutto subito in modo che questi beni passino legalmente all'Ordine o a quella nostra entità da cui ha ricevuto il mandato. Lo stesso criterio sarà applicato nel caso di ricezione di pensioni, assicurazioni o indennizzi.

#### 434. I principi fondamentali d'amministrazione:

1°. La buona amministrazione richiede che tutte le Comunità e i singoli religiosi condividano la responsabilità sul patrimonio, anche nel modo di usarlo; il che implica, allo stesso tempo, una vera relazione con la povertà, giacché ne può essere considerata l'esercizio pratico.

2°. Da parte loro, i Superiori e gli Economi (Amministratori), quali fedeli e prudenti servitori, porti-

no avanti l'amministrazione economica con scrupolosa esattezza, essendo al servizio della carità.

## **La gestione amministrativa**

435. Per l'amministrazione dei beni economici:
- a) I Superiori Maggiori di ogni Demarcazione, previa consultazione del loro Consiglio e osservate le prescrizioni del n. 259, designeranno Economo (Amministratore) delle Comunità, delle Opere e della Demarcazione. In modo simile, il P. Generale designerà Economo (Amministratore) di quelle Comunità ed Opere che dipendono immediatamente da lui, e anche l'Economo (Amministratore) dell'Ordine.
  - b) La Congregazione Generale e le Congregazioni Demarcazionali devono convocare il loro rispettivo Economo (Amministratore) alle loro riunioni quando vi sono trattati affari economici, per poter prendere decisioni adeguate con l'aiuto delle loro informazioni e consigli.
436. Tutti gli Economi (Amministratori), sotto la direzione e con l'autorizzazione dei rispettivi Superiori, sempre entro la cornice dei preventivi approvati, hanno una vera e propria responsabilità nelle questioni concernenti la loro carica.
437. I Superiori Maggiori non possono essi stessi fare da Economo (Amministratore) nella loro propria Demarcazione.
438. Gli Economi (Amministratori) Generale e Provinciale e, per quanto è possibile, quei delle Viceprovince, dei Vicariati Provinciali e delle Delegazioni

Generali, nell'esercizio del loro compito, devono avere l'aiuto dei rispettivi Segretariati di Economia. Per costituire tali Segretariati bisogna attenersi alle seguenti norme:

1°. Nella Demarcazione, il Superiore Maggiore nomini un Segretariato di Economia, composto come minimo di tre membri. Faranno parte del Segretariato: un Assistente Provinciale o Viceprovinciale (quello di economia, se ce n'è) o un membro della Demarcazione, l'Economo (Amministratore) della Demarcazione e un altro o altri membri scelti dal rispettivo Superiore Maggiore, dopo aver interpellato il suo Consiglio.

2°. Ci sia un Segretariato di Economia per tutto l'Ordine, che il P. Generale nominerà, dopo aver ascoltato il suo Consiglio, perché operi sotto la presidenza dell'Economo (Amministratore) Generale, o di un Assistente Generale, o di un'altra persona veramente competente in campo economico.

3°. È conveniente che questi Segretariati abbiano l'aiuto di un assessorato tecnico esterno.

439. L'Economo (Amministratore) Locale è, sotto la direzione del suo Superiore, il solo amministratore della Comunità, e così pure di qualsiasi economia che dipenda da essa. Nelle piccole Comunità, che saranno determinate dalla Congregazione Provinciale, il Superiore stesso ne potrà portare avanti anche l'amministrazione.

## **Il sistema di amministrazione**

440. Perché una persona, religioso scolio o laico, possa esercitare atti d'amministrazione nell'e-

esercizio delle funzioni affidate dal rispettivo Superiore, se le leggi civili lo richiedono, le devono essere conferiti poteri notarili che ne ponderino e stabiliscano chiaramente l'ambito e la durata, e si deve essere vigili perché l'esercizio di tali poteri si aggiusti a quel che le è stato concesso.

441. Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli relativi alla conservazione e alla gestione del patrimonio in termini di soddisfazione dei bisogni della vita ordinaria e del normale funzionamento delle istituzioni, nonché della loro conservazione e manutenzione. Per la loro validità, devono essere inclusi nel preventivo ordinario approvato; altrimenti, diventano straordinari.

Sono atti di amministrazione straordinaria, quelli che superano i fini e la via dell'ordinario.

1. Per quanto riguarda lo scopo: gli atti che si riferiscono a qualsiasi modifica del patrimonio, a prescindere dall'entità, grande o piccola, del mutamento (cfr. Cost. 139).

2. Per quanto riguarda la modalità:

a) Gli atti debitamente approvati che di per sé appartengono all'amministrazione ordinaria, ma che non sono stati inclusi nel bilancio ordinario.

b) Il considerevole aumento, nel complesso, del bilancio annuale approvato (superiore a un terzo dell'importo fissato dalla Santa Sede per le cessioni, più l'inflazione), indipendentemente dalle cause che hanno prodotto la variazione delle voci contabili interessate.

c) Gli atti che, pur appartenendo all'amministrazione ordinaria e che sono stati inclusi nel

bilancio ordinario, il loro ammontare eccede la facoltà a disposizione della persona che deve eseguirli.

442. Ogni anno, l'Economo (Amministratore), sotto la direzione del rispettivo Superiore, deve fare il preventivo annuo, nel quale si dovrà includere quel che si riferisce a qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e di amministrazione straordinaria.

443. I preventivi saranno approvati:

- a) In un primo momento, dalla rispettiva entità (Comunità Locale, Opera, Demarcazione).
- b) In modo definitivo, dall'entità superiore.
- c) Quello della Cassa dell'Ordine, dalla Congregazione Generale.

444. Negli atti di amministrazione straordinaria, e così pure in qualsiasi movimento economico, nel quale la condizione patrimoniale della persona giuridica può peggiorare, si devono osservare le norme seguenti:

1º. Si richiede la licenza della S. Sede quando si tratta:

- a) di alienare patrimonio o di contrarre debiti oltre la somma stabilita dalla S. Sede;
- b) di alienare patrimonio donato alla Chiesa come ex voto, o di alienare cose preziose per valore artistico o per valore storico;
- c) in questi casi si richiede sempre, inoltre, la previa licenza del P. Generale, col consenso del suo Consiglio.

2°. Si richiede il consenso della Congregazione Generale:

- a) nell'affittare o nel prendere in affitto o nell'alienare o nel contrarre debiti, se il valore supera la terza parte della somma determinata dalla S. Sede, di cui si parla sopra;
- b) nel fare altre spese straordinarie, tutte le volte che queste superano due terzi della suddetta somma stabilita dalla S. Sede.

3°. Nelle locazioni si devono tenere presenti le norme stabilite dalla rispettiva Conferenza Episcopale, ferma restando la prescrizione di cui sopra, al 2°, a).

4°. I PP. Provinciali, per risolvere i problemi economici nelle Viceprovince dipendenti e nei Vicariati Provinciali, devono dare direttive precise e concordanti con quello che è stato stabilito (n. 445.2°). Lo stesso deve fare il P. Generale per le Case direttamente dipendenti da lui, per le Viceprovince indipendenti e per le Delegazioni Generali (n. 445.1°).

445. I Superiori hanno bisogno del consenso del loro rispettivo Consiglio nei casi in cui il diritto universale o quello nostro lo richiede; i principali di tali casi sono quelli che seguono:

1°. Il P. Generale ha bisogno del consenso del suo Consiglio:

- a) per chiedere licenze alla S. Sede;
- b) per gli atti di amministrazione straordinaria nella gestione del Patrimonio dipendente dalla Congregazione Generale,

- c) per concedere le licenze chieste dai Superiori Maggiori;
- d) per concedere le licenze chieste dai Superiori delle Comunità soggette direttamente al P. Generale;
- e) per accettare oneri perpetui;
- f) per fare investimenti;
- g) per tutte le spese, che superano la somma stabilita dalla stessa Congregazione Generale;
- h) per l'approvazione del preventivo annuale che riguarda il Patrimonio dipendente dalla Congregazione Generale;
- i) per approvare i preventivi annuali delle Province;
- j) per approvare i preventivi delle Comunità e delle Opere che dipendono direttamente dal P. Generale;
- k) per imporre la tassa in favore delle necessità dell'Ordine.

2º. Il P. Provinciale ha bisogno del consenso del suo Consiglio:

- a) per chiedere licenze alla Congregazione Generale e alla S. Sede;
- b) per gli atti di amministrazione straordinaria (cfr. n. 444);
- c) per concedere le licenze chieste dalle Viceprovince, dai Vicariati Provinciali, dalle Comunità e dai Direttori delle Opere;

- d) per l'approvazione dei preventivi annui della Provincia, delle Comunità, delle Opere;
- e) per qualsiasi spesa che superi la somma stabilita dalla stessa Congregazione Provinciale;
- f) per accettare oneri perpetui nella sua Demarcazione;
- g) per fare investimenti.

Quanto qui si prescrive vale anche per gli altri Superiori Maggiori, fatti i debiti adattamenti.

3°. Il Superiore Locale ha bisogno del consenso della sua Comunità:

- a) per chiedere licenze alla Congregazione Demarcazionale e, rispettivamente, alla Congregazione Generale e alla S. Sede;
- b) per gli atti di amministrazione straordinaria;
- c) per qualsiasi spesa che superi la somma stabilita dalla Congregazione Demarcazionale o la decima parte di quelle quantità per le quali si richiede l'approvazione della Congregazione Generale;
- d) per approvare il preventivo annuale della Comunità religiosa e, se sarà richiesto dalle circostanze, dell'Opera, d'accordo con quel che si stabilisce nello Statuto della Demarcazione;
- e) per accettare oneri perpetui a carico della Comunità, salvo il diritto del Superiore Maggiore in questa materia.

446. Quando occorre chiedere il consenso e concedere il permesso nelle operazioni economiche, perché essi siano validi ci si attenga alle norme che seguono:

1°. Il consenso della Comunità e delle diverse Congregazioni si deve esprimere con voti segreti.

2°. Il consenso così ottenuto deve risultare nel libro del Segretario, o nei Verbali della Congregazione.

3°. Se si chiede la licenza o consenso per costruire, bisogna sempre presentare la planimetria di tutta la costruzione indicando l'aumentare delle spese previste e come saranno reperiti i fondi di finanziamento e le previsioni per l'ammortamento, insieme al ponderato giudizio dei tecnici riguardo al luogo e ad altri particolari necessari.

4°. Qualora si tratti di alienare o affittare elementi del patrimonio, alla richiesta della licenza si unisca la perizia scritta di un tecnico sul valore della cosa del patrimonio da alienare o affittare o prestare, e sull'ammontare del canone di affitto.

5°. Nel chiedere la licenza per l'alienazione parziale di un bene, bisogna indicare le parti antecedentemente alienate.

6°. In tutte le petizioni per ottenere la licenza o consenso, per contrarre debiti ed obbligazioni, bisogna presentare il bilancio di situazione della Demarcazione, in cui vi si includano tutti i debiti e le obbligazioni di cui è gravato l'Ordine, la Demarcazione, la Comunità e l'Opera, fino a quel momento.

7°. In nessun caso può essere consentito che si contraggano debiti, se non consti, con certezza, la possibilità di pagarne gli interessi con le consuete entrate e di ammortizzare il capitale nel periodo di tempo predeterminato.

8°. Le petizioni rivolte al P. Generale, devono essere inviate tramite il P. Provinciale; quelle alla S. Sede, attraverso il P. Provinciale e il P. Generale.

9°. In materia economica, i Superiori devono dare le licenze sempre per iscritto.

447. Negli affari di amministrazione, i Direttori delle Opere agiranno in conformità alle facoltà e ai poteri concessi, i quali devono essere determinati nello Statuto della Demarcazione.

### **L'oggetto dell'amministrazione**

448. Sia unica la gestione del patrimonio dell'Ordine, formato da tutti quei beni della titolarità della Comunità Generale. Col rendimento di questo patrimonio e con gli apporti delle Demarcazioni si deve provvedere:

- a) alle spese ordinarie della Curia Generalizia e dei Segretariati Generali;
- b) alle Demarcazioni bisognose;
- c) alle nuove fondazioni e alle Missioni;
- d) alle Case dipendenti dal P. Generale che ne hanno bisogno;
- e) all'Opera delle Vocazioni;
- f) alle altre iniziative che riguardano il bene dell'Ordine.

449. Per andare incontro ai bisogni dell'Ordine, le Demarcazioni concorreranno con il contributo che, anno per anno, su proposta del Segretariato Economico Generale, stabilirà il P. Generale col con-

senso dei suoi Assistenti, dopo avere ascoltato i Superiori Maggiori.

450. Lo stesso sistema sarà applicato nelle diverse Demarcazioni, a meno che non esista già la centralizzazione economica.
451. La Congregazione Generale, le Congregazioni Provinciali e, se il P. Provinciale lo permette, le Demarcazioni dipendenti possono imporre, ognuna nel suo ambito, tasse sia ordinarie che straordinarie agli enti da esse dipendenti.
452. Per le necessità dell'Ordine, delle Demarcazioni, delle Comunità e delle Opere, il P. Generale col consenso del suo Consiglio, o, rispettivamente, il P. Provinciale col consenso dei suoi Assistenti, osservando le norme del diritto riguardo alla richiesta delle necessarie licenze, possono validamente e lecitamente compiere atti di amministrazione straordinaria di qualsiasi genere sul patrimonio di tutto l'Ordine o della rispettiva Demarcazione; possono pure, mediante atti concreti, limitare i diritti delle Comunità; e proprio senza escludere passaggio di proprietà, locazioni o affitti, ipoteche e alienazioni. Tuttavia siano sempre informate e ascoltate in precedenza la Comunità o le Comunità interessate.
453. Per sviluppare le prescrizioni del n. 140 delle Costituzioni, le singole Demarcazioni instaureranno la centralizzazione economica. Perciò i Capitoli Provinciali, tenendo presenti le particolari circostanze del proprio ambiente, determinino, nei limiti della loro giurisdizione, la strada concreta per portarla a termine.
454. Le Comunità Locali non accumulino beni, ma li trasferiranno all'amministrazione centrale della

loro Demarcazione, secondo le norme date dai rispettivi Superiori Maggiori col consenso del loro Consiglio.

455. Si favoriscano gli aiuti economici tra le diverse persone giuridiche dell'Ordine, accordando tra le stesse le condizioni le più benefiche.

456. Per quanto si riferisce agli aiuti economici o ai debiti e alle obbligazioni, che si contraggono tra le persone giuridiche dell'Ordine, si terrà conto di quel che segue:

1°. Nella medesima Provincia, si possono fare, senza alcun limite di somma, col consenso della Congregazione Provinciale, dopo avere ascoltato gli interessati, a meno che non ci sia già in vigore la centralizzazione economica.

2°. Tra altre persone giuridiche dell'Ordine, se la somma lo richiede, la decisione spetta sempre al P. Generale, col consenso dei suoi Assistenti, dopo avere sentito gli interessati.

## **La revisione dell'amministrazione**

457. Nel Direttorio Generale di Economia dell'Ordine e nello Statuto economico di ogni Demarcazione sarà stabilito in modo particolareggiato il modo di fare la revisione della gestione e dell'amministrazione delle Comunità Generale, Demarcazionale e Locale, e anche delle Opere da esse dipendenti.

458. Il Superiore Maggiore, almeno due volte all'anno, personalmente o per mezzo di un altro, faccia la revisione dell'andamento economico delle Comunità e delle Opere. Ne informerà pure la Congregazione Demarcazionale.

459. I documenti dell'amministrazione di ogni Demarcazione e dell'Ordine devono essere riveduti e firmati dalla rispettiva Congregazione, come minimo nel momento di presentare il preventivo, alla metà dell'esercizio e alla fine di esso.

460. A livello della Comunità Locale:

1º. Il Superiore avrà cura che almeno ogni trimestre si rivedano i documenti dell'Amministrazione e il libro delle Messe; e, insieme ai rispettivi Responsabili, li sottoscriva.

2º. Questa revisione la farà la Comunità, la quale, se le sembra opportuno, nominerà due Revisori.

3º. Almeno trimestralmente, l'Economo (Amministratore) renderà conto alla Comunità dell'andamento del suo esercizio economico e, se è del caso, delle Opere. Sia i Revisori, se ce ne sono, che gli altri membri della Comunità potranno fornire i loro suggerimenti per migliorare l'amministrazione.

461. Nei Capitoli Locali, Demarcazionali e Generale si rivedrà il periodo economico tra i loro rispettivi Capitoli, d'accordo con quel che sia detto nel Direttorio di Economia dell'Ordine.

462. Lo Statuto economico di ogni Demarcazione indicherà le norme opportune per fare la revisione economica.

### **L'amministrazione dei beni culturali ed artistici**

463. Il P. Generale in tutto l'Ordine, specialmente nelle Opere e nelle Comunità direttamente a lui soggette, e gli altri Superiori sia Maggiori che Locali, e i Direttori, ciascuno nella propria Demarcazio-

ne, Comunità od Opera, devono procurare che sia ben conservato e che aumenti il patrimonio culturale. Si devono considerare patrimonio culturale in primo luogo le biblioteche, gli archivi e gli oggetti preziosi per valore artistico o storico.

464. Tutti i Superiori Maggiori designeranno persone capaci, alle quali affideranno la cura delle biblioteche, degli archivi e del patrimonio artistico e storico dell'Ordine, delle Demarcazioni o delle Comunità, fornendo loro il preventivo e i mezzi necessari.
465. Ogni entità abbia un archivio, nel quale verrà deposta la documentazione di essa.
466. Oltre ai documenti e ai libri od elementi di biblioteca, ci sono oggetti che, per il loro valore artistico o storico, devono essere conservati, poiché sono parte preziosa del nostro patrimonio. Le Demarcazioni avranno un luogo o spazio adeguato e sicuro per conservarvi questi oggetti. Essi saranno catalogati e conservati secondo le norme vigenti.
467. Se una Comunità o un'Opera si sopprime o anche se la si lascia per un certo tempo, il Superiore Locale faccia un inventario di tutti i beni, compresa la biblioteca e l'archivio. Esaminato tale inventario, il Superiore Maggiore stabilisca dove si debbano trasferire i suindicati beni. Lo stesso criterio si segue per le cose lasciate da un religioso defunto.
468. Qualora sembri opportuno che i nostri beni culturali (biblioteche, archivi, opere artistiche, ecc.) si vendano o si eliminino, anzitutto devono essere consultate persone competenti, designate a questo scopo dal Superiore Maggiore; e poi si proceda a norma del diritto universale e del diritto nostro.

469. In ogni Comunità si faccia l'inventario e il catalogo degli oggetti preziosi per valore artistico o storico, e nella Curia della Demarcazione si conservi un catalogo generale. Se talora dette opere non possono conservarsi nel proprio luogo, conviene che siano collocate nel deposito comune della Demarcazione.
470. Il P. Generale nomini uno Storiografo di tutto l'Ordine. Lo stesso faccia ogni P. Provinciale per la sua Provincia. Gli altri Superiori Maggiori possono designare rispettivamente uno Storiografo per la propria Demarcazione.

A LODE DI DIO E UTILITÀ  
DEL PROSSIMO



## **SIGLE E ABBREVIAZIONI**



## SIGLE E ABBREVIAZIONI

- AA Apostolicam Actuositatem (Decreto sull'apostolato dei laici, 1965).
- AG Ad Gentes (Decreto sull'attività missionaria della chiesa, 1965).
- AI Ad Instituenda (Decreto della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, concedendo facoltà agli Istituti Religiosi, 1970).
- C1 Costituzioni (1986).
- C2 Costituzioni (1984).
- C3 Costituzioni (1980).
- C4 Costituzioni (1957).
- CC Costituzioni del Calasanzio (1622). Edizione 1979.
- CD Christus Dominus (Decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa, 1965).
- CG Capitolo Generale. Viene sempre indicato l'anno della celebrazione.
- CIC1 Codice di Diritto Canonico, 1917.
- CIC2 Codice di Diritto Canonico, 1983.
- CT Catechesi Tradendae (Esortazione apostolica di Giovanni Paolo II sulla catechesi nel nostro tempo, 1979).
- D Direttori vari per la celebrazione dei Capitoli.
- DD Dichiarazioni e Decreti del Capitolo Generale speciale dell'anno 1967-1969.
- DH Dignitatis Humanae (Dichiarazione sulla libertà religiosa, 1965).
- DV Dei Verbum (Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, 1965).
- EN Evangelii Nuntiandi (Esortazione apostolica di Paolo VI sull'impegno di annunciare il Vangelo, 1975).
- Ep.Cal. Epistolario di San Giuseppe Calasanzio.
- ES Ecclesiae Sanctae (Lettera apostolica di Paolo VI sull'applicazione di alcuni Decreti del Concilio Vaticano II, 1966).
- ET Evangelica Testificatio (Esortazione apostolica di Paolo VI sulla testimonianza evangelica della vita religiosa, 1971).
- GE Gravissimum Educationis (Dichiarazione sull'educazione cristiana, 1965).
- GOP De nostra Gubernii Ordinis Participatione, sulla partecipazione nel governo dell'Ordine.
- GS Gaudium et Spes (Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo, 1965).

IM	Inter Mirifica (Decreto sugli strumenti della comunicazione sociale, 1963).
LG	Lumen Gentium (Costituzione dogmatica sulla chiesa, 1964).
MR	Mutuae Relationes (Documento della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari sui rapporti tra i vescovi e i religiosi nella chiesa, 1978).
NA	Nostra Aetate (Dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni non-cristiane, 1965).
OT	Optatam Totius (Decreto sulla formazione sacerdotale, 1965).
PC	Perfectae Caritatis (Decreto sul rinnovamento della vita religiosa, 1965).
PI	Potissimum Institutioni (Documento della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica sulla formazione negli Istituti Religiosi, 1990).
PO	Presbyterorum Ordinis (Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri, 1965).
PP	Populorum Progressio (Lettera enciclica di Paolo VI sullo sviluppo dei popoli, 1967).
R1	Regole Comuni (1986).
R2	Regole Comuni (1980).
R3	Regole Comuni (1957).
R4	Regole Comuni (1977). Qualora si citino altre Regole, si indicherà l'anno dell'edizione.
RC	Renovationis Causam (Documento della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari sulla formazione negli Istituti Religiosi, 1969).
RH	Redemptor Hominis (Lettera Enciclica di Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato, 1979).
SC	Sacrosanctum Concilium (Costituzione sulla liturgia, 1963).
SchC	Schola Catholica (Documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica sulla scuola cattolica, 1997).
VC	Vita Consecrata (Esortazione Apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II sulla Vita Consacrata e la sua missione, 1996).
vc	voto consultivo.
vd	voto deliberativo.
vcol	voto collegiale.

# **INDICI**



Capitolo I. **Il nostro Ordine e il suo diritto**

1. C1 2; CG 1985.
2. C3 8, 82-85.
3. CC 345; C3 189.
4. C3 11; R3 17; CG 1985.
5. C1 119; C2 116-117; C3 108, 109.
6. R3 1, 4, 7.
7. R3 8-13; CIC2 29, 48, 59, 94.
8. CG 2015.
9. C3 108, 109; CG 198.
10. R3 3,10-11,22; CIC2 116.1, 608, 609; CFI.2, II.3; CG 1985, 2003, 2015, 2022
11. R2 14.16; CG 2003.
12. CG 2015.
13. ES II 18; DD 57; CG 1985.
14. CIC2 596, 618, 619, 622, 631.
15. CIC1 501; CIC2 129, 596; Clericalia Instituta 1, 4.
16. C3 108, 109; R3 12, 14.
17. R3 22.1-8; CIC2 129; CF II.2, III.1; CG 1985, 1991, 2003, 2015.
18. R3 22.6; CIC2 596, 608, 620; CG 1985.
19. CG 1985.
20. R2 271, 368; CG 1985.
21. R3 408.
22. R3 384, 386.
23. CG. 2022
24. R3 387; CG 1985.
25. R3 388.

26. R3 398; CG 1985.
27. R3 401; CIC2 127; CG 1985, 1991.
28. R3 403, 367, 434; CIC2 105, 127; CG 1985.
29. R3 405; CIC2 127; CG 1985, 1991.
30. CG 1985.
31. CG 1985, 1991.
32. CG 1985.
33. CG 1985.
34. C3 109; CIC2 583, 587.1.2.
35. CG 1985.
36. R3 589, 590; CIC2 587.4.
37. R3 587; CG 1985.

## Capitolo II. **La vita consacrata nella Comunità**

### *La pratica calasanziana dei voti*

38. R2 29; CIC2 578, 587; VC 35-37.
39. R2 31; VC 38-39.
40. Declarationes Constitutionum 15; Ep. Cal. 2110; CIC2 598; VC 20, 21.

### *La castità*

41. PC 12; CIC2 599; VC 88; CG 2003.
42. R2 33; PI 13; CG 2003.
43. R2 34; CG 2003.
44. R2 35; CG 2003.
45. R2 36.

### *La povertà*

46. PC 13; CIC2 600; VC 89.
47. R2 38.
48. R2 39.
49. R2 40; PI 14.
50. C4 151; R3 245.
51. R2 42.
52. R2 43; CG 2003.

### *L'obbedienza*

53. PC 14; CIC2 601; VC 91.

- 54. CIC2 618; PI 15.
- 55. R2 46.
- 56. R2 47.
- 57. R2 48.
- 58. R2 49.
- 59. R2 50.

*La comunità di orazione*

- 60. DD 412; CG 1973; VC 93.
- 61. C2 48; CG 1973; VC 93.
- 62. C3 39-41; CIC2 663.3; VC 93, 94.
- 63. CG 2003.
- 64. Eucharisticum Mysterium (1967) 47; DD 455; C3 30, 44; CIC2 902; VC 95.
- 65. Principi e norme per la Liturgia delle Ore (1970) 24-29; DD 456-459; CIC2 663.3, 1174.1.2; VC 95.
- 66. Ordo Poenitentiae 13; C3 45; CIC2 630.1, 663; VC 95; CG 2003.
- 67. C3 46; CIC2 664; CG 1973.
- 68. CC 66.
- 69. R3 193; C3 47; Catechismo della Chiesa Cattolica (1997) 1163-1171.
- 70. Ep. Cal. 127, 755b, 1049, 1459; R3 175, 190, 191; DD 462; CIC2 663.4; VC 95; CG 1997, 2003.
- 71. R3 117, 189; C3 47; CG 1997, 2003.
- 72. R3 187; CG 1985.
- 73. R3 180; C3 48; CIC2 663.5; CG 2003.
- 74. C1 48; C4 77, 288; CG 1973.
- 75. R3 180, 181; C1 42; C4 61, 62, 65; DD 41, 65, 459.
- 76. C3 49; CG 2003.
- 77. C2 48; CIC2 608; CG 1973.

*La vita comunitaria*

- 78. DD 64, 65; CIC2 602; VC 42; CG 1997.
- 79. R3 171; C4 51; CIC1 597; CIC2 667.1; CG 2003.
- 80. R3 162; CIC1 606; CIC2 665.1.
- 81. R3 165, 166, 167; CG 1985, 2003.
- 82. R3 164; CIC2 665.1.
- 83. R3 165, 394.

- 84. CC 174; C4 169; R2 73, 303, 304; CG 1985, 2003.
- 85. CC 168, 171; R3 163, 166.
- 86. C3 112, 158; CG 1973.
- 87. R3 306-309; C1 77; C4 168; CIC1 1386; CIC2 832; CG 2003.
- 88. CG 2022
- 89. R3 300.
- 90. CG 2022
- 91. CC 63-65, 78; C4 87; VC 44.
- 92. CC 85; R3 207.
- 93. R3 221; CG 2003.

*I suffragi per i defunti*

- 94. R3 210; CG 2003.
- 95. R3 211.
- 96. R3 211; CG 2003.
- 97. R3 211,218; CG 2003.
- 98. R3 212.
- 99. R3 221; CG 2003.

**Capitolo III. Il nostro ministero**

- 100. GE procemium, l 1, 40; EN 14, 15; PI 14, 15; MR 14; SchC 4, 7.
- 101. DD 26, 46; VC 96; CG 1997, 2003.
- 102. MR 33f; CT 52; DD 763, 790, 796.
- 103. CG 2022
- 104. GE 8; MR 9d, 53; SchC 8, 9; DD 58, 203, 220, 240, 759, 772.
- 105. GS 11, 53, 56-59, 62; RH 19; EN 18, 19, 27, 36; CT 53; SchC 10-12, 37-48; DD 784, 786; VC 97.
- 106. EN 15, 22-24, 28, 42, 48; CT 5, 24, 48; SchC 4, 35, 47, 54, 55; Dimensione religiosa dell'educazione nella scuola cattolica (1988) 31-41, 66-73; DD 357, 838.
- 107. VC 63; CF I.2, II.2-5, III.1; CG 2015.
- 108. CG 2022

*L'educazione dei nostri fanciulli e giovani*

- 109. GS 75; GE 1.3; PP 32; EN 25, 39; SchC 13; DD 483.
- 110. GS 58; CT 11; RH 12; GE 1-3; CT 22, 29, 37, 39, 56, 57; SchC 12, 35; DD 770, 773, 843.

111. GS 31, 55-57; AA 30; GS 3; PP 73, 83; CT 29, 38, 39; SchC 36, 57, 58; DD 770, 773.
112. SC 19; GE 1, 2; RH 12, 14; EN 44, 63, 79; CT 13, 20, 21, 31 49, 51, 59; SchC 34, 35; DD 837, 841; CG 1997.
113. DD 884-890, 758, 770-775; CIC2 795; CG 1979, 1985, 1997.

#### *L'educatore calasanziano*

114. GS 58; DV 2-4, 9, 13, 15; LG 9; NA 2; GE 1, 2; SC 19; AA 15.19; EN 44, 48, 63; RH 12; CT 17, 53, 54; MR 17, 18,23c; DD 856-857; VC 98.
115. EN 3, 4, 15; CT 6, 16, 17, 21, 30, 49, 52, 60, 61; MR 9d, 12, 18a, 22, 33, 53; DD 831, 836, 851.
116. EN 21, 41, 69, 75; DD 354, 356; CG 2003.
117. EN 67-69; DD 356; CG 1997, 2003.

#### *La catechesi*

118. EN 1, 14; CT 1, 10-15, 18-20; DD 45, 318, 847, 858, 859.
119. SC 109; CD 30; PO 6; AA 30; EN 23, 47; CT 18, 22, 33, 37; DD 357, 358, 855, 873; CG 1997.
120. AG 17; CT 15, 17, 58; MR 26; DD 833, 839, 849, 850.
121. CC 194; DD 834-836, 861, 871, 873, 926, 927; CG 1985.
122. OT 2; EN 58, 72; CT 47; DD 845, 940; CG 1997.
123. GS 48, 52; AA 1, 12; GE 3, 44; EN 54; CT 16, 36, 68; DD 166-170, 983-991.
124. EN 13, 15, 24, 60; CT 16, 24; MR 18b, 20, 36, 39; SchC 72; DD 80, 831, 846, 851, 1096, 1111.

#### *La scuola calasanziana*

125. GS 89; GE 4, 5, 98; CT 69; SchC 3, 8, 9, 15-32, 71, 72, 77, 83, 84, 87; DD 61, 112, 146, 319, 758.
126. GE 8; DH 4,5; SchC 9, 21, 53-56, 73, 85; DD 490, 844, 845.
127. SchC 72, 73; DD 166, 749, 780, 811, 983, 984.
128. SchC 4, 53-55.
129. SchC 39-63,65-67, 70.
130. EN 44; CT 69; SchC 49-52; DD 848, 852; CG 1973.
131. SC 56; DD 869, 870; CG 2003.
132. GE 7; SchC 47, 51; DD 844-852.
133. GE 8; MR 40; DD 679, 680, 779, 846.
134. AA 30; CD 35; IM 3; GE 9; EN 45; SchC 72; DD 188, 789, 808-814; CG 1997, 2022

- 135. GS 61; CD 12; AA 30; EN 46; DD 773, 842, CG 2022
- 136. MR 26; CG 1997, 2022
- 137. DD 992, 997; CG 1979.
- 138. R4 121; CG 2003.
- 139. SchC 78; DD 800, 999, 1004, 1005, 1011; CG 2003.
- 140. DD 1001.
- 141. SchC 86; DD 840, 841.
- 142. DD 824, 825; CG 1979, 2003.
- 143. MR 40-43; CG 1997, 2003.

*Le altre attività*

- 144. C4 5-7; SchC 8, 74-76, 89, CG 2022
- 145. DD 815, 823; CG 1973.
- 146. R3 198-201; C4 78, 79; CG 1985, 1997.
- 147. DD 898, 899; CG 1985, 2022
- 148. MR 19, 23c; SchC 77; DD 900; CG 1997, 2022
- 149. DD 905; CG 1991, 2003.
- 150. DD 1095, 1103, 1111; CG 1973, 2022
- 151. CC 188-191, 289; R4 134.

**Capitolo IV. La cura pastorale delle vocazioni e la formazione dei religiosi**

- 152. C3 95; DD 476, 486, 487; VC 64-65; CG 2003.
- 153. DD 475, 488-492, 571, 572, 590, 621, 622; PI 1-5; La formazione dello scolopio (1991); Direttorio scolopico di pastorale vocazionale (1992); Direttorio scolopico di formazione permanente (1994); CG 1991, 2003.
- 154. DD 493, 496 ,498; PI 86-89; CG 1997.
- 155. DD 496, 492, 568-570, 708-711, 508-510; CG 2003.
- 156. R3 41-52; DD 495, 496, 497, 492, 474-696; CG 2003.

*I centri di formazione e i formatori*

- 157. RC 17; DD 599, 601; CG 1973.
- 158. DD 649; CG 2003.
- 159. R3 67, 122; PI 30-32; VC 66, 67; CG 1973, 1979, 1991, 2003.
- 160. DD 703, 712, 714-716; CG 1973, 2003.
- 161. R3 122.
- 162. CG 2022

### *L'Aspirantato e il Prenoviziato*

163. PI 42; DD568-572,590-591; R3 42-44; CG 2015.
164. CG 1973.
165. R3 42, 137, 140; DD 608, 609.
166. R3 49-50; DD 590-595; La formazione dello scolopio (1991) 90-114; CG 1973, 1985, 2003.
167. R3 52-53; C4 12-16; CIC2 597; PI 43.
168. CIC2 645; VC 68.
169. R3 39; CIC2 643; CG 1985.

### *Il Noviziato*

170. R3 59, 61; DD 618; CIC2 641, 646.
171. R3 56.
172. DD 598, 600, 603, 604; CIC2 647.2.3, 648.
173. RC 22; DD 605; CIC2 649.1.
174. R3 54; CIC2 702.
175. DD 509, 511-567; La formazione dello scolopio (1991) 115-139.
176. DD 596, 597; CIC2 646; VC 68; PI 45; CG 2003.
177. R3 73; DD 563-566; PI 46, 47.
178. R3 74; DD 616; CIC2 625.1; CG 1985, 2003.
179. RC 24; DD 612-615; CIC2 648; CG 1979.
180. RC 23; DD 613; PI 52.
181. R3 75-82; C4 27; CIC1 563; CG 2003.
182. R3 99; CIC2 653.1.2.
183. R3 93; PI 55.
184. R3 94; C4 29; CIC2 668.1.2.
185. R3 100; C4 30; C3 99; DD 506, 507, 620; CG 1973, 2003.
186. CIC2 656; CG 1985.
187. R3 97; CIC1 571.3.
188. R3 99, 107-108; DD 619; CIC2 6, 55.
189. RC 10; DD 620; CIC2 249.2; CG 1985.
190. R3 103; CG 2003.
191. R3 102, 108; DD 1045, 1075; CIC2 656.5.
192. R3 91, 110; CG 2003.

### *Lo Studentato*

193. R3 135-136, 142-146; PI 58-62; VC 68; CG 1985, 2003.

194. R3 120, 135-161; DD 508-567, 621-644; La formazione dello scolopio (1991) 140-218; CG 2003.
195. DD 509-510.
196. R3 154, 156; DD 634-636, 551-555; PI 102-107; CG 2003.
197. R3 158; DD 550, 631, 637, 798.
198. R3 251; DD 246-248, 501; CG 1718.
199. R3 130; CG 1985.
200. R3 108, 109; CIC2 657.1.
201. R3 107-109; CG 1973, 2003.
202. CIC2 657.1, 689.1.
203. CIC2 658; CG 1985, 1991.
204. CIC2 657.3; CG 1985, 1991.
205. C4 114; CIC2 688.2.
206. R3 95, 111; CIC2 689.2.3; CG 1973, 1985.
207. RC 38; CIC2 690.1.
208. R3 115; RC 9; DD 627; PI 56; CG 1973, 2003.
209. R3 117, 118; C4 36; CIC2 668.4.5; CG 1997, 2003.
210. R2 194; Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa (1983) III.6; CG 1979.
211. R3 103; CIC1 576; CG 2003.
212. R3 117, 119; CIC1 585; CG 2003.
213. CIC2 1020, 1050.
214. R3 116; CIC2 1019.1, 1036, 1037, 1050.3; CG 2003.

#### *La formazione permanente*

215. R4 194; CIC2 659; La formazione dello scolopio (1991) 252-267; Direttorio scolopico di formazione permanente (1994) 70-93; PI 66-67, 69-70; VC 69-70; CG 1997, 2003.
216. R4 195; PI 68; VC 71.
217. R4 196.
218. R4 197; PI 68; VC 71; CG 1997.
219. R4 198; CIC2 660.1; CG 1997.
220. R4 199; CIC2 659.2; CG 1985, 1991, 2003.
221. CG 2022

#### **Capitolo V. La struttura organica del nostro Ordine**

##### *I religiosi*

222. R3 24, 25; CIC2 654; CG 2003.

- 223. R3 62; R4 201.
- 224. C4 306-308; C3 121; DD 1078; CG 2003.
- 225. C4 186-189; R3 322-327,373; CG 2003,2015.
- 226. R3 24, 26; C3 124, 126; CG 1973, 1985.
- 227. R3 27; R4 205; RC 7; CG 1979.
- 228. R4 206; CIC2 578.3.
- 229. R3 28; R4 207.
- 230. R3 3.1; R4 209; CG 1985, 2003.
- 231. R3 29; R4 208; CG 2003.
- 232. DD 957; R4 210.
- 233. R3 57; R4 212; CG 1973, 1997, 2003, 2022
- 234. CIC2 677.2; CG 1985, 2003.
- 235. VC 31,37,54-56,96-98; CIC2 298-311; Ripartire da Cristo 31; CG 2015.
- 236. CG 2022
- 237. R3 58; R4 213; DD 1021-1025.
- 238. R4 214; CIC2 665, 686, 687, 693, 684, 685; CG 1985, 2003.
- 239. R4 215, 216; CIC1 639, 2385, 2386; CG 1985.
- 240. C3 79; R4 217; CG 1985.

#### *La Comunità Locale*

- 241. C3 131; R4 218.
- 242. R3 22.10; R4 219; C3 132; C4 175; DD 1052; CG 1973.
- 243. R3 22.10, 314; C4 175; CG 1985.
- 244. R4 220; C3 132; C4 172; CIC2 609, 611, 612; CG 1985.
- 245. R3 289, 313; C3 132; DD 950, 966; CIC2 610; CG 1985.
- 246. CC 183; C3 132, 133; C4 176; DD 969; CIC2. 616.1; CG 1985.
- 247. CG 2003.
- 248. R3 262; R4 223; C3 132; DD 943, 944; CIC2 671; CG 1973, 1985.
- 249. CC 181; R3 319; R4 224; C3 64.
- 250. R3 22.8, 474; R4 225, 226; C4 205, 206, 254; C3 135; CG 11979, 1985, 1991.
- 251. R4 226; C3 135; CIC2 626, 3; CG 1985.
- 252. CG 1985.
- 253. R4 227; C4 250-264; C3 136; CG 2003.
- 254. R3 280; R4 228; CG 1979, 1985, 2003.
- 255. R3 464; R4 229.

- 256. R3 469; R4 230; GOP 119.17; C3 137; CG 1985, 2022
- 257. R3 402, 475; R4 231; C3 137; CIC2 703; CG 1985, 2003.
- 258. R3 477, 520, 521; R4 232; DD 1050; CG 1985, 2003.
- 259. R3 479-497; R4 233; C3 137; C4 257, 258; CG 2003.
- 260. R3 280; R4 234; C3 137; C4 257, 258.
- 261. R3 485; R4 235; C3 137; C4 257, 258; CG 2003, 2022
- 262. R3 486; R4 236; C3 137; C4 257, 258; CG 2003, 2022
- 263. R3 531-541; R1 468-471; C3 137; C4 257, 258; DD 690, 691.
- 264. R3 487, 488; R4 238; C3 137; C4 257, 258.

*La Comunità Provinciale*

- 265. CC 282; R4 239; C3 144.

*1. La Provincia in senso stretto*

- 266. R3 22.9, 322; C4 187.
- 267. R3 22.9, 322; C4 187, 188, 245.
- 268. R4 239; DD 1096, 1111.
- 269. R4 133, 239-240, 303-388; DD 1095-1097; CG 1973, 2003.
- 270. DD 1102; CG 1985.
- 271. R4 241; DD1104-1111; CG 1985.
- 272. R4 242; DD 1098-1103, 1111.
- 273. R3 22.2-4; R4 243; DD 1098-1103, 1111; CG 2003.
- 274. R3 253; R4 245; C3 148; C4 202, 203; DD 1119, 1137; GOP 68, 119.6; CG 1991.
- 275. R3 439; R4 246; CG 2003.
- 276. R3 444-453; R4 247; C3 146-151; C4 236-240; CG 1991.
- 277. R3 440; R4 248; CG 2003,2015.
- 278. R3 441; R4 250; CG 1985.
- 279. R3 365, 454-455; R4 251; C3 154; C4 207, 235, 245; GOP 69-70; CG 1985, 1991.
- 280. R3 456; R4 244.
- 281. R3 259; R4 253; CG 1985.
- 282. R3 463; R4 254; CG 1985.
- 283. CG 2022

*2. Le Viceprovince dipendenti e i Vicariati Provinciali*

- 284. R3 323; C4 189; C3 161.

### *A. Le Viceprovince dipendenti*

- 285. R3 323; C4 189; C3 161; CG 1985.
- 286. R3 22.9; C4 189; CG 1985.
- 287. R3 460; R4 256; C4 246; CG 1985.
- 288. R4 246; CG 1985, 2003.
- 289. R4 258, 259, 261; C4 246; GOP 86, 119.8.10; CG 1985, 1991.
- 290. R3 461; R4 260; CG 1985.
- 291. R4 261; GOP 70; CG 1991.

### *B. I Vicariati Provinciali*

- 292. C1 191; C2 185; C3 169; CG 1985.
- 293. R3 22.7.9; C4 246; C3 171; GOP 119.13; CG 1985, 1991, 2003.
- 294. CG 1985, 2003.
- 295. CG 1985, 2003.
- 296. C4 246; CG 1985, 1991, 2003.
- 297. CG 1985, 2003.
- 298. CG 1985, 1991.

### *La Comunità Generale*

- 299. R4 265; C4 186; C3 173; CG 1985.

#### *1. L'Ordine in genere*

- 300. DD 50-57, 1096; CG 1985.

#### *1.A. Il Padre Generale*

- 301. R3 409; R4 268; C4 214-216; CIC2 622, 624.1.
- 302. R3 409-416; R4 269-272; C4 214-216; C3 176; CIC2 592.1.2; CG 1979, 1985, 2003.
- 303. R3 418; R4 270; C4 265; C3 176; CIC2 628.1; CG 1973.
- 304. R3 258; R4 271; C4 265; CG 2003.
- 305. R4 272; C3 176; DD 1038; CG 1985.
- 306. R3 22.1, 411; R4 273; CG 1985, 2003.
- 307. CG 1985.
- 308. R3 22.9,325; R4 291; CIC2 129; CF II.2, III.1; CG 1985,2003,2015.
- 309. R4 294; CG 1985, 2003.

#### *1.B. Gli Assistenti Generali e la Congregazione Generale*

- 310. R3 423-430; R4 274; C4 230-233; C3 177; GOP 110-113; CG 1979, 1997, 2003.

- 311. R4 275; C1 200; GOP 119.2; CG 1991, 2003.
- 312. R3 401, 404, 433; R4 277; CIC2 128.1; CG 1985.
- 313. R3 427, 428; R4 278.
- 314. R3 428; R4 279; CG 1985.
- 315. R3 432; R4 280; CG 2015.
- 316. CIC2 699; CG 1985.

*1.C. Gli Incaricati della Curia Generalizia*

- 317. R4 282; C4 221; C3 178; CG 1985.
- 318. R4 283; CIC1 517.
- 319. R3 426; R4 284.
- 320. R3 419; R4 285.
- 321. R3 500, 502; R4 286; C2 197; C4 224; DD 1157, 1160; CIC2 636.1.2.
- 322. R3 420; R4 287; C4 225; C3 182.
- 323. R4 288; C4 223.
- 324. VC 109-110; R1 466,473; R3 421,422,531-547; R4 289,290; CF I.1; CG 2015.
- 325. CG 2022

*1.D. Il Consiglio dei Superiori Maggiori*

- 326. R4 296; DD 1093, 1094, 1104, 1105.
- 327. R4 297; DD 953-1107; CG 1973, 2003.
- 328. R4 298; C3 186; DD 1106; CG 2003.

*1.E. I Segretariati Generali e Interdemarcazionali*

- 329. R4 299; DD 940, 1096-1103.
- 330. R4 300; DD 1099.
- 331. R4 301; DD 1199; CG 2003.
- 332. R4 303; DD 1102; CG 2003.
- 333. R4 302; DD 1159; CG 2003.
- 334. R4 303; DD 1102; CG 2003.

*2. Le Viceprovince indipendenti e le Delegazioni Generali*

*2.A. Le Viceprovince indipendenti*

- 335. R3 22.5.9, 323; C4 189; C3 161; CG 1985.
- 336. R3 22.9; C4 189; CG 1985.
- 337. R3 22.9, 460; R4 256; C4 246; CG 1985.
- 338. R4 246; CG 1985.

339. R4 257; GOP 86, 119.8; CG 1985.

340. R3 461; R4 260; CG 1985.

### *2.B. Le Delegazioni Generali*

341. R3 22.9, 325; R4 291; CG 1985.

342. R4 294; CG 1985.

343. R4 246; CG 1985.

344. R3 325; R4 295; CG 1985.

345. R4 294, 347, 348; GOP 88; CG 1985, 2003.

### *Associazione tra le Demarcazioni*

346. CG 2003.

347. CG 2003.

### *La Visita Canonica*

348. R2 255.1, 276, 280-282; R3 418, 548-562; C4 265-279; C3 152, 176; CG 1991.

349. CG 2003.

## **Capitolo VI. La partecipazione dei religiosi al governo dell'Ordine**

### *La voce e il voto*

350. R4 304; CG 1973, 1979, 1985, 2003.

351. R4 305; C4 196, 199, 210; DD 1113b; CG 1973, 1979, 2003.

352. R3 330; R4 306; CG 1973, 2003.

353. R4 308; C4 199.II; DD 1114a.b; CG 1973, 1979, 1985, 2003.

354. R4 308.2.3; DD 1114; CG 1973, 1979, 1985, 2003.

355. CG 1985.

### *I Capitoli in genere*

356. R4 309; C4 190; C2 123; DD 1115a; CG 1985.

357. R4 310; C4 190; C2 123.

358. R4 311; D 1973 3e; CG 1973.

359. R4 312; DD 1115c, 1128; CG 1985, 2003.

360. R4 313; C4 197, 200; DD 1115e; D 1973 6b; CG 1985, 2003.

361. R4 314; GOP 35-48; CG 1973, 2003.

362. R4 315; C4 192; DD 1117a; CG 1979, 2003.

363. R4 316; C4 201; D 1957 35, 79, 82, 102; CG 1973, 2003.

364. R4 317; C4 193; DD 1118a, 1119; CG 1973, 2003.

- 365. R4 319; DD 1119; CG 1973, 2003.
- 366. R3 428; R4 320; DD 1117c; CG 2003.
- 367. R4 321; CG 1973.
- 368. R4 315, 319; CG 1985.
- 369. CIC2 119.1, 164, 176; R4 322, 323; CG 1985.
- 370. R4 324; C4 193; DD 1118c; CG 1985.
- 371. R4 325; CG 1973, 1985, 1997, 2003.
- 372. R4 326; C4 193; DD 1118d; CG 1991, 1997, 2003.
- 373. R3 336; CIC2 167.2; CG 1985.
- 374. R3 360; CG 1985.
- 375. R3 337; CIC1 179, 180; CIC2 180-183; CG 1973.
- 376. R3 338, 351; R4 328; D 1973 11.
- 377. R3 334; R4 329; CIC2 167.1; D 1973 11; CG 1973, 1985, 2003.
- 378. CIC2 119.2; CG 1985.
- 379. R3 329; R4 330; C4 191; DD 1116.

*Il Capitolo Locale*

- 380. R4 331; C4 194; DD 1120; CG 1973, 1979, 2003.
- 381. R3 341; R4 333; D 1973 31b; CG 1979.
- 382. R4 337; D 1957 37; CIC2 631.3; CG 1973.
- 383. R3 339, 343; R4 336; DD 1123a; CG 1973, 2003, 2022
- 384. DD 1122; R3 339; R4 340; CG 1979, 1991, 2003, 2015.
- 385. DD 1122; D1973 27; R4 342; CG 1973, 2015.
- 386. R4 342, 343; DD 1122; CG 1973, 2003.
- 387. R4 344; DD 1122.
- 388. DD 1122; R4 345; CG 1973, 2003, 2015.
- 389. R3 348; CG 1991, 2015.

*Il Capitolo Provinciale*

- 390. R3 354; R4 349; C4 198; DD 1128; CG 1991.
- 391. R4 350; C4 159, 193; DD 1129; CG 1973, 1991, 2003.
- 392. R4 351; C4 199; C3 160; DD 1130; CG 1973, 1979, 1991, 2003.
- 393. R4 353; DD 1132a; CG 1973, 1979, 1985, 2003.
- 394. R4 354; DD 1132a.
- 395. R4 355; DD 1132b, CG 2022
- 396. R4 356; CG 1973, 2003.

397. R3 455; R4 358; C4 203; DD 1134; CG 1973, 1991, 2003.

398. R3 376; R4 359; C4 213; DD 1135, 1147b.

#### *Il Capitolo Viceprovinciale*

399. R4 360; DD 1116d.

400. R4 361, 362; C3 167; DD 11383; CG 1973, 1985, 1991, 2003.

401. R4 364; CG 1973, 2003.

402. R4 365; C4 208; C3 168; DD 1140; CG 1973, 1979, 1985, 2003.

403. CG 1979, 2003.

404. CG 1985.

405. CG 1985.

406. CG 1985.

407. R4 367; CG 1985, 1991, 2003.

408. R4 367; CG 1985, 1991.

409. CG 1985.

#### *Il Capitolo Vicariale*

410. R1 284; CG 2003.

411. R1 284; CG 2003.

412. R4 346; DD 1124; CG 2003.

#### *Il Capitolo Generale*

413. R3 14, 371; R4 360; C4 209; DD 1142; D 1973 29; CIC2 631.1.

414. DD 1116.

415. R4 369; C4 209; C3 187; DD 1142; CG 1973, 2003.

416. R4 370; C4 372; C3 188; DD 1143; CG 1973, 1979, 1985.

417. CG 1985.

418. R4 371; DD 1144; CG 2003.

419. R3 379; R4 372; D 1973 42; CG 1973.

420. R4 373; C4 211, 212; DD 1145, 1146; CG 1991, 2003.

421. R4 374; C4 213; DD 1147a; CG 1973.

422. R3 376, 378; R4 375; DD 1147b; CG 1973, 1985, 1991, 2003.

423. R3 424; R4 376; DD 1148; CG 1991, 2003.

#### *Le nomine*

424. R3 328; R4 377, 378; DD 1119, 1154, 1155; CG 1979, 1985, 2003.

#### *Le rinunzie*

425. R4 379; CG 1973.

- 426. R4 380; CG 1973, 1979.
- 427. R4 381; DD 1156; CG 1973.
- 428. R4 382; CG 1973.

## Capitolo VII. **L'amministrazione dei beni temporali**

### *Principi generali*

- 429. CIC2 1257.1; CG 2003.
- 430. CIC2 635; CG 1979, 2003.
- 431. R3 498; R4 383; C3 115; CIC2 634.1, 1255; CG 2003.
- 432. R3 524; CIC2 639.1-4, 1276; CG 2003.
- 433. R3 504, 505; CIC2 636, 1279, 1281; CG 1991, 2003.
- 434. DD 1157; CG 2003.

### *La gestione amministrativa*

- 435. R3 500; R4 385; CIC2 636.1; CG 1985, 2003.
- 436. R3 504, 511; R4 386, 393; CG 2003.
- 437. R3 501; R4 387; CIC2 636; CG 2003.
- 438. R4 388; DD 1158; CIC2 1280; CG 1973, 1985, 2003.
- 439. R3 503; R4 392; CG 2003.

### *Il sistema di amministrazione*

- 440. CG 2003.
- 441. R3 509; R4 395, 396, 401; R1 433, 434; CIC2 638; CG 1979, 2003.
- 442. R3 511; R4 398; CIC2 1284; DD 1164; CG 2003.
- 443. R3 511; R4 399, 400; DD 1164; CG 1979, 2003.
- 444. R3 520; R4 406; CIC2 638, 1292-1297; CG 1979, 1985, 2003.
- 445. R3 520, 521; R4 407; CG 1979, 2003.
- 446. R3 521; R4 409; CG 2003.
- 447. CG 2003.

### *L'oggetto dell'amministrazione*

- 448. R3 513; R4 410; CG 1979, 2003.
- 449. R3 514; R4 411; CG 1979, 2003.
- 450. R3 515; R4 412; CG 2003.
- 451. R3 499; R4 413; CG 2003.
- 452. R3 499; R4 414; C3 67; CG 2003.
- 453. CG 1973, 1979, 2003.

454. CG 1979, 2003.  
455. R3 520; R4 415; CG 2003.  
456. R3 520; R4 416; CG 2003.

*La revisione dell'amministrazione*

457. CIC2 636.2; CG 2003.  
458. R3 512,528; R4 404,420; CG 2003.  
459. R3 529; R4 421; CG 2003.  
460. R3 525, 526, 527; R4 417, 418, 419.  
461. C4 201; R3 339, 343, 368; R4 316; 336, 347, 352, 360, 366; DD 1123a, 1131, 1116d; CG 1973, 2003.  
462. CG 2003.

*L'amministrazione dei beni culturali ed artistici*

463. R2 263; C3 150; C1 171; CG 1985, 2003.  
464. R3 542; R2 299; CG 1985, 2003.  
465. R3 542-547; CG 1985, 2003.  
466. R3 243, 531-541, 543; CG 1985, 2003.  
467. R3 534; CG 1985, 2003.  
468. R3 409.4; R2 422.4; CG 1985, 2003.  
469. CG 1985, 2003.  
470. R2 299, 300; CG 1985, 2003.



## ABITAZIONE

- quella della Comunità sia pulita e corrispondente alla povertà R 249, cfr. R 47
- separata dal luogo del lavoro R 249

*V. Povertà*

## ABITO

- descrizione dell'abito scolastico C 67
- norme della Chiesa e dei Superiori da osservare circa il suo uso C 67

## ACCUMULAZIONE

- si deve evitare assolutamente l'accumulazione di beni C 70
- le Comunità non accumulino beni R 454

## ADUNANZE (Consigli e Capitoli)

- il nostro Salvatore costituì un gruppo di seguaci C 15
- la Comunità si edifica nei Consigli di famiglia C 32
- in essi promuoviamo una sincera convergenza di intenzioni e di attività C 78
- argomenti da trattare e fine C 167
- in essi si manifesta più apertamente la solidarietà di azione e di responsabilità dei religiosi (nelle adunanze, nei Consigli e soprattutto nei Capitoli) C 134
- si terranno con frequenza Consigli e adunanze di famiglia C 167
- la Comunità mantiene l'unione con le altre Case, soprattutto partecipando ai Consigli, alle adunanze e ai Capitoli della propria Demarcazione C 169
- i Superiori Locali aiutano il Provinciale particolarmente quando formano l'adunanza dei Superiori Locali (Consiglio della Demarcazione) C 181, R 271

- la Comunità Provinciale esercita la propria responsabilità per il bene comune della Provincia, particolarmente in occasione delle adunanze, dei Consigli e dei Capitoli della Provincia C 185
- adunanze delle Congregazioni R 290, 340 (Viceprovinciale), R 297 (Vicariale), R 344 (della Delegazione Generale), R 280 (Provinciale) e R 313 (Generale)
- la Comunità Locale richiede un gruppo di persone R 225
- si raccomandano adunanze regionali dei Superiori Maggiori R 328
- i Provinciali partecipino alle adunanze dei Superiori Maggiori R 276.5° c)

## AFFITTO (locazione)

- condizioni per prendere in affitto beni R 444.2°-3°, 446.4°
- alla richiesta della licenza si unisca la perizia scritta di un tecnico R 446.4°
- si devono tenere presenti le norme stabilite dalla rispettiva Conferenza Episcopale R 444.3°

### *V. Amministrazione*

## AGGIUNTI

### *1. Aggiunto Segretario nei Capitoli*

- elezione e ufficio R 362
- basta la maggioranza relativa R 362

### *2. Aggiunto Vocale al Capitolo Provinciale e Viceprovinciale*

- elezione R 365, 384
- suppliscono solo i Capitolari eletti R 386.1°
- nei Capitoli si richiede l'elezione canonica R 364
- nell'elezione basta la maggioranza relativa R 365.1°
- l'elenco degli Aggiunti si comunichi a tempo debito R 387
- nella Viceprovincia dipendente si elegge un Aggiunto per il Capitolo Provinciale R 400.2° b)

### *3. Aggiunto Vocale al Capitolo Generale*

- nelle Province e Viceprovince indipendenti se ne elegge uno solo nel Capitolo R 391.2° b), 364.2°, cfr. R 399 (Viceprovince indipendenti)
- per le Viceprovince dipendenti R 400
- supplisce sia il Viceprovinciale sia il Vocale R 401

### *V. Elezione, Vocali*

## AGGREGATI

- chi sono R 233
- li aggrega il Superiore Maggiore R 233
- si deve fare una convenzione temporanea con essi, valida anche secondo il diritto civile R 233
- ascrizione a una comunità e voce nelle adunanze di famiglia R 233
- voce nel Capitolo Locale e Demarcazionale R 350.2°-3°

## AIUTANTE (del Maestro)

- voce passiva a questo incarico R 353.3°

## ALIENAZIONE

- è un atto di amministrazione straordinaria R 441
- alla richiesta della licenza si unisca la perizia scritta di un tecnico R 446.4°, cfr. R 468
- la capacità di alienare i beni può essere limitata, osservate le norme dovute, dai Capitoli C 140, R 431, 452

*V. Amministrazione, Economo, Revisione*

## ALIMENTI

*V. Povertà*

## ALUNNI

- è bene che gli alunni e i fedeli prendano parte con noi alla recita delle Lodi e dei Vespri R 65
- ricevano una educazione integrale C 92
- adeguata educazione nella fede C 96, 97
- si devono sviluppare le loro doti C 97
- costituiscono una parte della Comunità educativa R 127
- quando c'è la coeducazione, si deve curare una congrua e armonica educazione R 142
- inviteremo gli alunni a partecipare alla Messa nei giorni festivi e di lavoro R 131
- avremo il più grande rispetto verso gli alunni e li porteremo all'incontro personale con Cristo R 112
- devono essere educati alla stima di tutti i valori R 113

*V. Educazione, Istituto, Scuola Calasanziana*

## AMMINISTRATORI

*V. Amministrazione, Atti giuridici, Economi*

# AMMINISTRAZIONE

- ordinaria e straordinaria C 139, R 433, 441, 442, 444-445
- atti di amministrazione ordinaria R 441 (definizione)
- atti di amministrazione straordinaria R 441 (definizione)
- tutte le persone giuridiche (Case e Demarcazioni) sono capaci di acquistare, possedere e alienare beni temporali C 139, R 431
- i Superiori e gli Economi possono fare spese e compiere atti giuridici di amministrazione ordinaria e straordinaria C 141; riguardo agli Economi R 433, cfr. R 435-439
- si devono osservare le norme stabilite dal diritto C 141, 209, R 433
- la retta e prudente amministrazione riguarda la povertà C 69, R 430, 434
- le Comunità e i Religiosi sono corresponsabili R 434.1°
- sia unica l'amministrazione del Patrimonio dell'Ordine R 448
- principi R 434
- nomenclatura R 229
- fondamento R 430.1°
- cornice generale e statuti R 430.2°-3°
- responsabili R 433
- poteri notarili R 440
- e Capitoli R 461
- limitazione o restrizione dei diritti sopra i beni temporali C 140, R 431.3°, 452
- contributo per la Cassa dell'Ordine e Demarcazioni R 449, 450
- il P. Generale può imporre tasse, tanto ordinarie che straordinarie C 210, R 451; anche i Superiori Maggiori R 451
- le singole Demarcazioni instaureranno la centralizzazione economica R 453, 454
- si favoriscano gli aiuti economici tra le diverse persone giuridiche dell'Ordine R 455, 456
- revisione dell'amministrazione delle Case:
  - » norme generali R 460-462
  - » il Superiore Maggiore, almeno due volte all'anno, faccia la revisione R 458

## *1. Amministrazione ordinaria*

- atti R 441
- tutte le persone giuridiche (Case e Demarcazioni) devono presentare un preventivo annuale R 442
- approvazione del preventivo R 443

- nel preventivo annuale, destineranno una certa somma all'Opera delle vocazioni R 156
- si può assegnare ai singoli religiosi una quantità per le spese personali R 49

## 2. Amministrazione straordinaria

- atti R 441
- si deve preparare un preventivo annuale come per l'amministrazione ordinaria R 442
- norme da seguire circa l'amministrazione straordinaria (preventivo, disbrigo degli affari, atti da compiere, ecc.) R 444
- quando è richiesta:
  - » la licenza della Santa Sede R 444.1°
  - » il consenso della Congregazione Generale R 444.1°-2°
  - » il consenso della Congregazione Provinciale R 444.4°
  - » il consenso del rispettivo Consiglio R 445
- norme da darsi dal P. Generale e dai Provinciali per le Demarcazioni loro soggette R 444.4°
- quando si devono tener presente norme date dalla rispettiva Conferenza Episcopale R 444.3°
- norme da seguire nella petizione e concessione di autorizzazioni R 446

## V. Atti giuridici, Amministratori, Economi

# AMMISSIONE

- l'ammissione dei candidati dev'essere ben ponderata e fatta con somma diligenza C 9, 10, 109, R 168
- ammissione al Noviziato:
  - » età, qualità, condizioni richieste; informazioni necessarie C 109, R 168
  - » impedimenti al Noviziato R 169
  - » esercizi spirituali previi R 171
  - » dichiarazione sottoscritta del candidato R 174
  - » è diritto del Superiore Maggiore ammettere al Noviziato C 110, R 276.2° d), cfr. R 170
- ammissione alla professione semplice:
  - » requisiti per la validità della professione R 186
  - » esercizi spirituali previi R 187
  - » è diritto del Superiore Maggiore ammettere alla professione semplice C 113, R 185, 186 c), 276.2°
  - » cessione dei beni, dell'uso e dell'usufrutto prima della professione C 113, R 184 (testamento)

- ammissione alla professione solenne:
  - » è diritto del Superiore Maggiore C 117
  - » una lunga preparazione particolare C 116, R 208
  - » requisiti per la validità della professione solenne R 203
  - » esercizi spirituali previi R 208
  - » chi aspira al sacerdozio faccia un attestato secondo le norme della Chiesa R 214
  - » rinuncia dei beni (testamento) R 209
  - » ammette ad essa il Superiore Maggiore, prese prima le informazioni C 117, R 203 con 186 c), 276.2° d)
  - » ammissione alla rinnovazione dei voti R 201
  - » ammissione agli Ordini sacri C 118, R 213, 214
- deve precedere la domanda scritta:
  - » prima del Noviziato cfr. R 174
  - » prima della professione semplice R 183
  - » prima della rinnovazione dei voti e della professione solenne R 200
  - » nelle Case Interdemarcazionali, per la rinnovazione dei voti, si osservino le norme del loro Statuto R 201

*V. Noviziato, Professione, Professo*

## APOSTOLATO

- con amore e spirito di sacrificio e di penitenza sosteniamo le fatiche dell'apostolato C 20
- è segno di consacrazione, amore, solidarietà e dei beni futuri C 21
- manifesta la nostra consacrazione C 21
- è vincolo della Comunità C 32
- l'attività apostolica dev'essere programmata e revisionata C 32, 168, 186, 216, R 124, 141
- è ordinato a lode di Dio C 40, e a salvezza degli uomini C 52
- nel suo esercizio usiamo i beni temporali C 139
- si esercita senza scopo di lucro C 91
- è partecipazione del dovere di evangelizzazione C 90, R 100
- la catechesi è il mezzo fondamentale del nostro apostolato C 96, 99, R 118-124
- la scuola ed ogni attività educativa sono i mezzi del nostro apostolato C 99, R 125, 133, 144-151
- stima molto l'educazione illuminata dalla fede R 104
- ci adattiamo alle leggi, usi e culture dei vari Paesi C 101
- è la ragione della nostra vocazione R 100, 133
- dev'essere conosciuto dai candidati prima del Noviziato C 108, R 164

- richiede una preparazione ad esempio del Fondatore C 121, e un continuo aggiornamento R 218; è oggetto della formazione permanente C 121
- è esercitato dalla Comunità e richiede atte norme e organismi C 122, 214, R 150, 268, 269.2°
- dev'essere promosso dai Superiori C 129, 162 b), 177, 214
- sia animato dall'amore cristiano e dalla fedele osservanza delle Costituzioni C 162 b)
- si manifesta comune e solidale attività nelle adunanze, Consigli e Capitoli C 134
- è la messe fertilissima alla quale siamo chiamati C 6, 39

#### *V. Istituto, Educazione*

## ARCHIVI

- costituiscono una parte del patrimonio culturale R 463
- si nominano Archivisti Generale, delle singole Demarcazioni e Locali R 464
- se una Comunità o un'Opera si sopprime o anche se la si lascia per un certo tempo, il Superiore Maggiore stabilisca dove trasferire l'archivio R 467
- come procedere qualora sembri opportuno che i nostri beni culturali si vendano o si eliminino R 468
- le lettere e i manoscritti di un religioso defunto si mettano nell'archivio R 93
- negli archivi si devono conservare:
  - » la dichiarazione che il Novizio deve fare prima del Noviziato R 174 (per analogia)
  - » la dichiarazione del Novizio sulla sua vocazione e retta intenzione R 183
  - » i documenti della Professione R 190, 211
  - » l'attestato da farsi secondo le norme della Chiesa prima della professione solenne R 214 (per analogia)
  - » anche i documenti della cessione dei beni, della rinuncia e del testamento R 184, 209
  - » gli archivisti devono curare gli archivi R 464
  - » ogni entità abbia un archivio R 465

#### *V. Archivista, Oggetti di valore artistico o storico*

## ARCHIVISTA

### *1. Generale*

- è nominato dal P. Generale R 324, 464

## 2. Archivista della Demarcazione

- ogni Demarcazione abbia il suo archivista R 464
- è nominato dal suo Superiore Maggiore R 464

## 3. Archivista Locale

- ogni Casa abbia il suo archivista R 464
- è nominato dal suo Superiore Maggiore R 464

## V. Archivi, Bibliotecario, Biblioteche, Patrimonio culturale

# ASCRIZIONE

- ogni Religioso dev'essere iscritto a qualche Casa C 150, R 227
- per i Novizi R 227
- l'iscrizione viene fatta con un comando formale o "lettere obbedienziali" R 229
- l'effetto decorre dal giorno segnato nell'obbedienza R 229
- condizione del religioso "ospite" R 231
- condizione degli "aggregati" R 233

# ASPIRANTATO

- cos'è R 163
- si formino Comunità adatte ad accogliere gli adolescenti R 164
- deve esistere nelle Viceprovince C 193
- studi da farsi durante l'Aspirantato prima del Noviziato R 165
- l'ultimo anno o notevole parte di esso, si può ordinare come Prenoviziato R 167
- gli Aspiranti abbiano un direttore religioso sacerdote, che non manchi di esperienza R 163

## V. Case di formazione, Prenoviziato

# ASSENTI

- definizione:
  - » legittimamente assente R 238.1° a)
  - » illegittimamente assente R 238.1° b)
- sono privati della voce attiva e passiva:
  - » l'assente per dubbi sulla vocazione R 239.1° c)
  - » gli assenti illegittimi R 239.1° d)
- godono dei privilegi spirituali R 239.1°
- gli assenti legittimi per altri motivi godono di tutti i diritti R 239.2°
- coloro che escono di casa informino della loro uscita R 80

## V. Assenza

## ASSENZA

- dalla Casa del Noviziato:
  - » deve essere attuata a norma del Diritto C 110
  - » se supera tre mesi rende invalido il Noviziato R 173
  - » se supera i quindici giorni si deve supplire R 173
- dalla Casa religiosa:
  - » per alcuni giorni la concede il Superiore Locale R 80
  - » per un anno la concede il Superiore Maggiore R 82
  - » più di un anno per motivi speciali e ben determinati R 82
- coloro che escono di casa informino della loro uscita R 80
- dal Capitolo Locale: chi è assente illegittimamente non può essere eletto Vocale R 376.3°

### *V. Assenti*

## ASSISTENTI

### *1. In generale*

- costituiscono il Consiglio Demarcazionale R 17.12°-13°
- loro voto può essere consultivo, deliberativo e collegiale R 27.1°
- non possono rifiutare di firmare le decisioni della maggioranza R 28.2°
- sono tenuti al segreto secondo la gravità dell'argomento R 28.2°

### *2. Assistenti del Delegato Generale*

- numero R 344
- voce passiva per questo ufficio R 353.4° (per analogia)
- nomina R 345
- formano il Consiglio e, insieme al Delegato, costituiscono la Congregazione R 17.13°, 344
- non conviene che siano Rettori R 20
- la rinuncia deve essere presentata in iscritto al P. Generale R 426

### *3. Assistenti Viceprovinciali*

- si costituiscono a norma del Diritto C 191
- nomina:
  - » nella Viceprovincia indipendente R 339
  - » nella Viceprovincia dipendente: in tempo di Capitolo R 289, 404-409; in tempo extracapitolare R 289
- in tempo non capitolare si richiede il "nulla osta" della Congregazione Generale R 289 con 404
- si richiede elezione canonica R 364.4° (nella Viceprovincia indipendente e, se del caso, nella dipendente)

- numero: devono essere due R 290, 400.2° a); con licenza del P. Generale se ne possono designare quattro R 290, 340
- voce passiva a questo incarico R 353.4°
- i nomi sono proposti dal Capitolo Viceprovinciale alla Congregazione Provinciale nella Viceprovincia dipendente R 400.2° a)
- costituiscono il Consiglio e, col Viceprovinciale, la Congregazione R 17.13°, 290, 340; almeno uno sacerdote R 290, 340
- sono membri del Capitolo Viceprovinciale C 196; R 402.1°, cfr. R 392.1° a)
- non è opportuno siano Rettori R 20
- coadiuvano il Viceprovinciale col consiglio e col voto C 191
- la rinuncia deve essere presentata al P. Generale R 426 (Viceprovincia indipendente) o al P. Provinciale R 427 (Viceprovincia dipendente)

#### 4. *Assistenti Provinciali*

- numero:
  - » nelle Province formate quattro R 279.1°
  - » nelle Province non formate due, o con licenza del P. Generale, se ne possono designare quattro R 279
- designazione:
  - » in tempo capitolare sono eletti per un quadriennio dal Capitolo Provinciale C 181, R 279.2°, 395
  - » siano eletti ciascuno per i singoli uffici stabiliti dallo stesso Capitolo R 395
  - » si faccia uno scrutinio esplorativo R 367; rinuncia alla voce passiva R 367.2°
  - » il Provinciale eletto può proporre alcuni nomi o persone R 396
  - » loro conferma nel Capitolo R 395
  - » quando si richiede maggioranza qualificata R 397
  - » in tempo extracapitolare siano nominati dalla Congregazione Provinciale R 279.2°
  - » voce passiva a questo incarico R 353.4°; almeno uno sacerdote R 279.2°
  - » per quanto è possibile, siano liberati da altri lavori, per l'adempimento della loro missione R 279.3°
  - » si richiede elezione canonica R 364.3°
- formano il Consiglio e costituiscono la Congregazione col P. Provinciale C 181, R 17.13°, 273
- responsabilità nel governo C 181, R 279.1°; uno di loro può essere nominato Economo Provinciale C 182

- sono membri del Capitolo Provinciale C 188 a), R 392.1° a)
- non è opportuno siano Rettori R 20
- la rinuncia deve essere presentata in iscritto al P. Provinciale R 427

#### 5. *Assistenti Generali*

- designazione:
  - » in tempo capitolare si eleggono nel Capitolo Generale per un sessennio, per le singole Circoscrizioni C 206, R 310
  - » in tempo extracapitolare sono nominati dalla Congregazione Generale dopo aver ricevuto l'elenco consultivo C 206, R 311
- si richiede elezione canonica R 364.6°; ciascuno deve essere eletto in una sessione a parte R 421
- devono essere quattro R 310; formano il Consiglio e costituiscono col P. Generale la Congregazione R 17.12°
- voce passiva a questo incarico R 353.5°
- ufficio:
  - » hanno voto consultivo, deliberativo e collegiale C 206, R 27.1°, 316
  - » nel caso di dimissione di un professore il loro voto è collegiale R 316, cfr. CIC 699
  - » coadiuvano il Supremo Moderatore con l'opera e il consiglio C 20
  - » visitano le loro Circoscrizioni e tutto l'Ordine C 206; R 310
  - » non possono rifiutarsi di firmare le decisioni della maggioranza R 28.2°
  - » sono tenuti al segreto R 28.2°
- uno di loro può essere costituito Vicario Generale C 208 (Vicario successore), R 306 (Vicario permanente)
- uno può essere designato Segretario dell'Ordine C 211
- un Assistente può presiedere il Segretariato di Economia per tutto l'Ordine R 438.2°
- quando possono partecipare ai Capitoli Locali e alle adunanze di famiglia R 352
- sono membri del Capitolo Generale C 217, R 416.1°
- perdita della voce passiva al Provincialato R 355
- loro rinuncia R 426

#### V. *Votazione, Voto (consultivo, deliberativo)*

## ASTINENZA

#### V. *Digiuno e Astinenza, Penitenza*

## ATTI DI PIETÀ

- in essi Cristo si fa presente e la nostra partecipazione edifica la Comunità C 32
- la consuetudine di pregare in comune non si deve mai interrompere C 41
- li deve stabilire la Comunità C 50; e tra essi abbia il posto dovuto la recita delle Lodi e dei Vespri C 50, R 65
- l'accesso quotidiano alla mensa del Signore e la celebrazione comunitaria dell'Eucaristia C 46, R 64; si deve favorire la celebrazione R 64
- esame di coscienza C 48, R 67; preghiere particolari della nostra tradizione C 49; specialmente il Santo Rosario e la Corona delle dodici stelle R 70; concluderemo le nostre orazioni comunitarie con una preghiera mariana R 70
- la devozione a Maria R 70; al nostro Santo Padre C 49, R 71; e ai Santi e Beati del nostro Ordine e della Famiglia Calasanziana R 71; e al patrono della Comunità R 71
- gli esercizi spirituali annuali e il ritiro fatto più volte durante l'anno C 50, R 73-74
- la meditazione quotidiana almeno per mezz'ora R 62
- frequente accesso al Sacramento della Riconciliazione C 47, R 66
- revisione comunitaria di vita e di apostolato R 67
- colloqui spirituali R 74

## ATTI GIURIDICI

- nell'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni C 139, R 433
- atti delle amministrazioni ordinaria e straordinaria R 441
- i Superiori possono compiere tali atti C 141, R 433
- gli Economi sotto la dipendenza dei Superiori C 141, R 433, 435-440

### *V. Amministratori, Amministrazione*

## AUTORITA'

- fini C 84, 129
- è ministero o servizio per il bene dei religiosi C 84, R 14
- da esercitarsi nello spirito evangelico C 129, 204, cfr. C 84, R 54
- chi l'esercita dev'essere sacerdote C 129, 130, R 15, 18
- nel nostro Ordine c'è l'autorità di governo o giurisdizione, che si esercita tanto in foro esterno che interno C 130, R 15, 18

- il P. Generale ha giurisdizione ordinaria in tutto l'Ordine, le Demarcazioni, le Case e i Religiosi C 202, 204, R 301
- il Capitolo Generale ha la suprema autorità interna C 216, R 16; è potestà legislativa R 16; può fare leggi interne R 5, 16; altri organi e Superiori, nei limiti della loro potestà, possono emanare norme R 16
- i Capitoli e i Superiori possono delegare le proprie facoltà R 26; il Capitolo Generale anche il potere legislativo C 128
- viene prorogata in caso di rinuncia o di scadenza del mandato R 22

*V. Superiori*

## AUTORIZZAZIONE

*V. Licenza*

## AVVENTO

*V. Celebrazioni*

## BATTESIMO

- per mezzo del Battesimo siamo chiamati al culmine della perfetta carità C 16
- viviamo le sue esigenze con aiuto reciproco C 26
- il Parroco del proprio Battesimo deve essere informato della avvenuta Professione Solenne e dei Sacri Ordini ricevuti R 212

## BENEFICO

- il nostro Istituto è un'entità benefica, che esercita senza scopo di lucro C 91

## BENI (temporali)

- sono necessari per attuare la vita religiosa e l'apostolato C 139
- tutto quello che il religioso acquista, l'acquista per l'Ordine, la Provincia o la Casa C 69, R 46
- evitare l'accumulo di beni C 70, R 454
- non si servano dei beni della propria famiglia, né ad essa procurino beni R 50
- usiamo moderatamente dei beni comuni R 51
- norme riguardanti automezzi e apparecchi di grande prezzo R 51
- devono servire al nostro ministero, alle opere e ai poveri C 71, 72, R 46
- per migliorare mezzi e sussidi pedagogici C 71

- fini prefissi C 71, 72; norme riguardanti l'uso extrascolastico delle case ed edifici C 73, R 52
- la loro retta gestione riguarda la povertà C 72; ed esige corresponsabilità R 433
- frequente resoconto della gestione C 72
- le Case tutte e le Demarcazioni hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni C 139, R 431
- tale capacità può essere limitata C 140, R 431, 452
- i Superiori e gli Economi hanno la capacità di realizzare atti giuridici C 141, R 433
- la cessione dei beni, dell'uso e dell'usufrutto si deve fare prima della professione dei Voti Semplici C 113, R 184
- la rinuncia dei beni deve farsi prima della professione solenne (testamento) R 209
- perdita della capacità personale di acquistare, possedere e amministrare C 69, R 46, 209
- gli atti contro il voto solenne di povertà sono nulli R 46

*V. Amministrazione, Atti giuridici, Economi*

## BIBLIOTECARIO

### 1. Locale

- nominato dal Superiore Locale R 259, cfr. R 464
- ufficio e norme R 263, cfr. R 465 (con i dovuti adattamenti)

### 2. Provinciale (della Demarcazione)

- nominato dal rispettivo Superiore Maggiore R 464
- norme R 467 (soppressione), 468 (alienazione), 469 (inventario e catalogo)
- ufficio R 263

### 3. Generale

- nominato dal P. Generale R 464
- ufficio R 87, 464, 468

*V. Archivi, Archivista, Biblioteche, Patrimonio culturale*

## BIBLIOTECHE

- fanno parte del nostro patrimonio culturale R 463
- se una Comunità o un'Opera si sopprime o anche se la si lascia per un certo tempo, il Superiore Locale faccia un inventario e il Superiore Maggiore stabilisca dove trasferire la biblioteca R 467
- cosa fare se si crede bene di vendere o eliminare qualche libro R 468

*V. Archivi, Archivista, Bibliotecario*

## BOLLETTINO (ufficiale)

- le prescrizioni del Capitolo Generale vengono promulgate nell'organo ufficiale dell'Ordine R 419, cfr. C 126

## CALASANZIO

- sotto la guida dello Spirito Santo si dedicò completamente all'educazione C 1
- per ispirazione dello Spirito Santo fondò l'Ordine C 90
- felice interprete dei segni dei tempi C 2
- fondò un Istituto clericale C 2; e fondò una scuola nuova C 2
- per rendere stabile la missione propose ai compagni la pratica dei consigli evangelici e un quarto voto C 3
- definì con chiarezza la natura e il fine del suo Istituto C 3, 4-10 (Proemio delle Costituzioni)
- per il suo esempio curiamo la formazione dei fanciulli C 12
- il suo carisma dichiara la nostra sequela di Cristo C 17
- coltiviamo e promuoviamo la devozione verso di lui C 49, R 71
- volle che fossimo Poveri della Madre di Dio C 64, cfr. C 2, 7
- apprese le virtù dalla povertà C 64
- seguendo il suo esempio di sottomettiamo al Vicario di Cristo e ai Vescovi C 79
- modello nell'insegnare il catechismo C 96
- nella formazione permanente si deve aver presente il suo esempio C 121
- si deve essere fedeli al suo carisma C 218
- dobbiamo vivere il suo stile di vita R 38; le sue virtù o le virtù da lui raccomandate R 39, 43, cfr. R 117
- secondo il suo esempio, consideriamo come mezzo principale di evangelizzazione la testimonianza della vita R 116
- fedeli interpreti dello spirito calasanziano procureremo che la nostra scuola conduca ad un continuo rinnovamento della società C 5, 74, R 133
- nel Noviziato si promuova lo studio della vita del Fondatore e della storia dell'Ordine R 177
- il motto dell'Ordine espresso in diversi modi dal Calasanzio R 3
- seguire lo stile della sua vita ed imitare le sue virtù R 38, 39, 116, 117, cfr. R 177

*V. Educazione, Istituto, Scuola Calasanziana*

## CALENDARIO LITURGICO

- si deve stampare ogni anno R 72

## CAMBIAMENTI

- la via da seguire per introdurre cambiamenti nelle Costituzioni C 126, R 35
- e nelle Regole R 36

### *V. Diritto*

## CANDIDATI

- grande cura nella loro ammissione C 9, 109, R 168
- periodi o gradi della formazione C 105, R 153
- prima del Noviziato (Prenoviziato) vivano con noi per un tempo sufficiente C 108, R 166, 167
- con i formatori creano un gruppo fraterno C 106
- si devono formare comunità adatte ad accogliere gli adolescenti nella speranza di vocazione R 164
- li ammette il Superiore Maggiore C 110, 113, 117
- scelta dello stato clericale o laicale C 118, 143
- all'inizio del Noviziato dev'essere sottoscritta una dichiarazione R 174
- Cessione di beni da realizzare prima della professione semplice C113; R 184
- prima della professione semplice occorre fare la dichiarazione di voler perseverare a vivere con noi C 116; la rinuncia dei beni R 209; e l'attestato a norma della Chiesa R 214, CIC 1036

### *V. Ammissione, Aspirantato, Novizi, Prenoviziato, Studenti*

## CANDIDATURA

- alle volte basta la maggioranza relativa R 365
- per la carica di Provinciale C 175, R 380.2° d), 388
- per la carica di Viceprovinciale in una Viceprovincia indipendente R 380.2° e), 388
- per la carica di Provinciale e di Viceprovinciale in una Viceprovincia dipendente R 380.2° f), 388
- per la carica di Delegato Generale in una Delegazione Generale R 380.2° g)
- l'iter da seguire nella candidatura dei Provinciali, dei Viceprovinciali e del Delegato Generale R 388.1°-4°, cfr. R 385
- da parte della Congregazione Generale si devono mandare al Capitolo Provinciale R 393
- dalla Congregazione Provinciale devono essere fatte per la carica di Viceprovinciale R 407, 408

## CAPITOLI

### *1. In genere*

- la loro preparazione e celebrazione, con la cooperazione di tutti, devono essere accurate C 134

- classi di Capitoli C 135, R 356
- loro intimazione C 135, R 357, 399
- determinazione dei giorni per il Capitolo Provinciale R 358
- l'ordine di celebrazione dei Capitoli R 359
- si deve osservare rigorosamente il Direttorio per i Capitoli R 379
- chi presiede i singoli Capitoli R 360
- le parti dei singoli Capitoli R 361
- elezione e ufficio del Segretario e del Segretario Aggiunto R 362; basta la maggioranza relativa R 362
- Commissioni R 363
- rinuncia alla voce attiva e passiva R 376
- non è consentito dare il voto per lettera o mediante un procuratore R 377
- quando si richiede la votazione canonica R 364
- quando basta la maggioranza relativa R 362, 365, 368
- come si calcola la maggioranza assoluta R 369 ss.
- numero degli scrutini R 370-372
- quando si richiede la maggioranza qualificata C 136, R 371, 397, 420, 423; come si calcola R 374
- nei Capitoli le Comunità conservano l'unità vicendevole con le altre C 169
- possono delegare le loro facoltà R 26; il Capitolo Generale anche la sua facoltà legislativa C 128

## *2. Capitolo Locale*

- Capitolo amministrativo e Capitolo elettivo R 383
- cosa si fa se alcune Comunità non possono celebrare il Capitolo elettivo R 383, 384, 385
- nei tre mesi che precedono il Capitolo della Demarcazione, non si può cambiare la condizione giuridica delle Case e delle persone R 381
- parti del Capitolo, ordine e argomenti da trattare C 168, R 361, 380
- intimazione C 135, 180, R 357, 399; la stessa cosa per le Case Generalizie C 213
- membri del Capitolo C 168, R 351.1°, 350.2° (con voce senza voto), 383 (Casa filiale), 373 (vocale malato nella casa)
- Segretario e Aggiunto R 362
- proposte per il Capitolo della Demarcazione R 382; votazione delle proposte R 378
- maggioranza relativa dei voti R 362, 365, 368
- maggioranza assoluta R 369-372, 378
- maggioranza qualificata R 374, cfr. R 371, 397, 420, 423

- elezione dei Vocali e degli Aggiunti per il Capitolo della Demarcazione, secondo il sistema di lista unica R 384

### 3. Capitolo Vicariale

- intimazione C 135, 180, R 357
- celebrazione C 200, R 410, 411
- elezione del Vocale per il Capitolo della Demarcazione R 412
- Commissioni R 363

### 4. Capitolo della Delegazione Generale

- intimazione C 213, cfr. C 135, R 357
- secondo il proprio Statuto R 345

### 5. Capitolo Viceprovinciale (di Viceprovincia dipendente)

- intimazione C 135, 180, R 357
- celebrazione C 195
- membri C 196, R 402; con voce senza voto R 350.3°
- numero dei Vocali C 188
- elezione dei Vocali cfr. *Capitolo Locale*
- Segretario e Aggiunto R 362
- parti e fini C 195, R 361, 400
- elezione dei Vocali e dell'Aggiunto per il Capitolo Provinciale R 400.2° b)
- elezione del Vocale e dell'Aggiunto per il Capitolo Generale R 400.2° c)
- chi è supplito dall'Aggiunto R 401
- votazione:
  - » maggioranza relativa R 362, 365, 368
  - » maggioranza assoluta R 369-372, 378
  - » maggioranza qualificata R 371, 374, 397, 420, 423
- Vocale malato nella sede del Capitolo R 373
- votazione delle proposte R 378
- facoltà di cambiare la composizione del prossimo Capitolo R 403
- Commissioni R 363
- designazione del Viceprovinciale e degli Assistenti, quando avviene per elezione R 408, cfr. R 405, 406
- scrutinio esplorativo R 367.1°
- rinuncia alla voce passiva R 367.2°, 407.2°-3°

### 6. Capitolo Viceprovinciale (di Viceprovincia indipendente)

- questo Capitolo è equiparato in tutto al Capitolo Provinciale R 399, cfr. R 390-398, fatti i dovuti adattamenti

## 7. Capitolo Provinciale

- in modo particolare in esso si esercita la corresponsabilità C 185
- tempo della celebrazione C 186, R 358, 359, 390
- nei tre mesi che precedono il Capitolo Provinciale non si può cambiare la condizione giuridica delle Case e delle persone R 381
- intimazione C 135, R 357
- convocazione fatta dal Provinciale C 180
- parti e fini di esso C 186, R 361, 391
- membri del Capitolo C 188, R 392.1°; con voce passiva R 392.3°; con voce senza voto R 350.3°
- numero dei Vocali C 188
- elezione dei Vocali cfr. *Capitolo Locale*
- non è consentito dare il voto per lettera o mediante un procuratore R 377
- Segretario e Aggiunto R 362
- Commissioni R 363
- resoconto dell'economia C 183
- candidatura per la carica di Provinciale R 393
- scrutinio esplorativo R 367.1°
- rinuncia alla voce passiva R 367.2°, 393.2°-3°
- votazione:
  - » maggioranza relativa R 362, 365, 368
  - » maggioranza assoluta R 369-372, 378
  - » maggioranza qualificata R 371, 374, 397, 420, 423
- votazione delle proposte e documenti R 378, che possono diventare Decreti Capitolari C 187, cfr. R 7.6°
- elezione del P. Provinciale C 186 b), R 393, 394
- elezione degli Assistenti Provinciali C 186 b), R 395; il Provinciale eletto può proporre alcuni nominativi per questo ufficio R 396
- quando si richiede la maggioranza qualificata R 397
- elezione dei Vocali e dell'Aggiunto per il Capitolo Generale R 398, 417
- facoltà di restringere la capacità di possedere e amministrare C 140, R 431
- facoltà di cambiare la composizione del prossimo Capitolo R 392.2°
- facoltà di cambiare il sistema per la designazione del Viceprovinciale e degli Assistenti Viceprovinciali R 409

## 8. Capitolo Generale

- disposizioni dei religiosi nella sua celebrazione C 218
- in esso si esprime in modo particolare la Comunità Generale R 413
- solo ad esso spetta il potere legislativo C 124, 126, 127, R 16, 413
- è il supremo organo dell'Ordine C 216, R 16, 413
- si celebra ogni sei anni nel tempo stabilito dal P. Generale C 216, R 413; e dev'essere preparato accuratamente R 413
- si devono osservare rigorosamente le norme delle Costituzioni e del Direttorio per i Capitoli R 414
- intimazione C 135, R 357
- parti e fini di esso C 216, R 361, 415
- si deve fare un rendiconto economico C 209
- membri del Capitolo C 217, R 416
- numero dei Vocali C 217
- iter se si devono eleggere più Vocali per completare il numero R 417
- possono essere chiamati esperti R 418
- votazione:
  - » maggioranza relativa R 362, 365, 368
  - » maggioranza assoluta R 369-372, 378
  - » maggioranza qualificata R 371, 374, 397, 420, 423
- non è consentito dare il voto per lettera o mediante un procuratore R 377
- scrutinio esplorativo R 367.1°
- rinuncia alla voce passiva R 367.2°
- elezione del P. Generale non obbligatoriamente dal gruppo del Capitolo C 202, 203, 216, R 420
- il P. Generale eletto può proporre alcuni nominativi per l'ufficio di Assistente Generale R 422.4°
- elezione degli Assistenti Generali non obbligatoriamente dal gruppo del Capitolo C 216 b), R 421; ognuno in sessione particolare R 421; e per la Circostrizione particolare R 310
- votazione delle proposte e documenti R 378
- il Capitolo può limitare la capacità di possedere e amministrare C 140, R 431
- promulgazione dei Decreti R 419

## CARISMA

- il carisma fondazionale conserva l'intima connessione con la scuola C 2, R 125

- secondo questo carisma dedichiamo la vita per i fratelli e curiamo l'educazione integrale dei ragazzi C 12
- il carisma del Fondatore definisce la nostra sequela di Cristo C 17
- consiste nell'evangelizzazione dei ragazzi e dei giovani soprattutto abbandonati C 17
- le nuove forme di povertà devono essere conformi al carisma e ai nostri tempi C 75
- la Comunità Locale col proprio carisma e con mezzi adatti esprime la natura della vocazione religiosa C 157
- l'Ordine costituisce un corpo nel quale il carisma si custodisce meglio, si sostiene, si sviluppa, si aggiorna C 201
- è dovere del P. Generale custodir e alimentare la fedeltà al Vangelo e al carisma calasanziano R 302 b)
- nel Capitolo Generale si deve conservare la piena fedeltà al Vangelo e al Carisma del Fondatore C 218

*V. Calasanzio, Educatore, Educazione, Istituto, Scuola Calasanziana*

## CASA (religiosa)

- definizione R 10.1°; Formata R 10.2°; Stazione o Casa in seno largo R 10.3°; Sede filiale R 10.4°
- la Casa ha bisogno dell'erezione canonica C 158; si richiede un decreto formale dato dal P. Generale C 159, R 10.1°, 244
- condizioni per aprirla C 159, R 242, 244, 245; o per chiuderla o abbandonarla C 159, R 244, 246, 247
- ha la personalità giuridica e la capacità di acquistare e di amministrare C 139, R 431
- il Superiore e l'Economo possono fare atti giuridici di amministrazione C 141, R 433
- abbia sufficiente numero di religiosi (almeno quattro; sei per la Casa formata) C 158, R 10.1°-2°, 242
- solo il P. Generale può dispensare dal numero di quattro R 243
- se da tre religiosi passa ad un numero inferiore deve essere dichiarata Sede filiale R 243
- ogni religioso dev'essere ascritto ad una Casa C 150, R 227
- non si devono avere più Case di quante ne possiamo mantenere C 158
- abbia organismi, uffici, e incaricati secondo le necessità: Rettore, Vicerettore, Consultori, Incaricati maggiori e minori C 163, R 259, cfr. R 250, 254, 256, 257, 260-264; Economo unico amministratore C 166, R 435, 436
- responsabilità della Comunità C 160, R 258, 445.3°

## CASE DI FORMAZIONE

- sono l'Aspirantato e il Prenoviziato, il Noviziato e lo Studentato C 105, R 153
- le singole Demarcazioni abbiano l'Aspirantato e il Prenoviziato R 163, 166, 167, cfr. C 193
- il Noviziato dev'essere una Casa canonica designata a questo fine dal P. Generale C 110, R 157, 172
- al P. Generale spetta erigere Case di Noviziato e di Studentato, trasferirle e sopprimerle R 157; e permettere più Noviziati nella medesima Demarcazione R 157
- possono essere interdemarcazionali R 157, 158
- le Case del Noviziato e dello Studentato interdemarcazionali saranno regolate da uno specifico Statuto R 158
- vi siano nelle Viceprovince C 193
- in esse tutti sono responsabili della formazione e formano una fraternità C 106
- gli studi si facciano in una Casa di formazione propriamente detta C 114, R 157

## CASE GENERALIZIE

- possono essere erette dal P. Generale C 212
- appartengono alla struttura dell'Ordine C 212
- funzioni del P. Generale in esse C 213, R 302 n), 424.1° f) g)

## CASSA

- tutti i beni si consegnino alla cassa comune C 69, R 46
- la Cassa dell'Ordine si sostiene con le tasse imposte alle Demarcazioni R 449
- si devono costituire le Casse delle Demarcazioni, a meno che esista già la centralizzazione economica R 450

### *V. Amministrazione, Beni temporali*

## CASTITA'

- viviamo fedeli nella castità C 16
- comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato C 55, R 41
- proibisce o rende invalido il matrimonio R 41
- è un dono per cui seguiamo Cristo, imitiamo la B.V.M., amiamo gli uomini C 53
- con la sua professione ci configuriamo a Cristo, riceviamo una paternità, diventiamo testimoni del Regno C 54, 55

- il voto reca più abbondanti frutti C 54-56, 61
- è un dono che si deve scoprire, acquistare, custodire con impegno quotidiano C 57
- mezzi soprannaturali C 57, 58; mezzi umani C 58, 59, 60, R 42-45
- esigenze della castità C 61
- il senso critico riguardo agli spettacoli e ai mezzi di comunicazione sociale R 45
- evitiamo quanto è nocivo e pericoloso per la castità R 45
- ci atteniamo alle norme della vita scelta R 45
- con la testimonianza e con le parole rifiutiamo le idee contrarie alla castità R 45
- vivendo solamente per Dio partecipiamo alla Risurrezione nella speranza della venuta di Cristo C 62

#### *V. Voti religiosi*

### CATALOGO

- il Catalogo Provinciale si deve stampare ogni quattro anni R 276.5° f)
- si deve compilare uno delle cose preziose nelle singole Case e uno generale conservato nella Curia della Demarcazione R 469

### CATECHESI

- è il mezzo fondamentale nell'evangelizzazione e nell'educazione della fede C 96, R 118
- frutti della catechesi C 96
- fini della catechesi degli alunni R 119
- la catechesi si deve completare con celebrazioni liturgiche R 121
- iniziazione degli alunni alla preghiera R 121
- anche con l'esercizio dell' "orazione continua" R 121
- si devono formare gruppi e associazioni di giovani R 122; sono fonte di vocazioni R 122
- formazione catechetica dei genitori degli alunni R 123, cfr. R 120
- si deve fare e revisionare un programma di catechesi R 124
- manifestazioni comunitarie di fede R 130
- catechesi dei fanciulli, dei giovani e degli adulti nelle nostre parrocchie R 148

#### *V. Educazione, Istituto, Scuola Calasanziana*

### CELEBRAZIONI

- le feste liturgiche si devono celebrare con cura speciale nelle nostre chiese dove c'è un grande concorso di fedeli R 69

- in maniera particolare celebreremo nelle nostre chiese il Tri-duo Pasquale R 69
- celebrazioni penitenziali in tempo di Avvento e Quaresima R 66
- sono completamento della catechesi R 121

*V. Atti di piet , Catechesi*

## CENTRALIZZAZIONE ECONOMICA

- imposizione delle tasse ordinarie e straordinarie R 451
- allo stesso modo e per gli stessi scopi per cui esiste la Cassa dell'Ordine si costituiscano le Casse delle Demarcazioni R 449, 450
- tutte le Demarcazioni hanno il diritto di stabilire la loro Cassa, di imporre tasse, di attuare la centralizzazione R 450, 451, 453
- le Comunit  consegnino il denaro all'amministrazione centrale R 454
- norme provenienti dal Capitolo Provinciale e dal Direttorio di Economia R 453, 457

*V. Amministrazione*

## CESSAZIONE

*V. Autorit , Incaricati, Rimozione, Superiori (in genere), Trasferimento*

## CESSIONE (dei beni)

- cessione dell'amministrazione, dell'uso e dell'usufrutto dei beni da farsi prima della Professione Semplice C 113, R 184
- se   il caso, il Novizio faccia il testamento R 184
- per cambiare tali disposizioni si richiede la licenza del Superiore Maggiore R 184

## CHIERICI

- chierico   chi ha ricevuto l'Ordine del Diaconato C 143

## CHIESA

- accolse il nostro Ordine (Istituto) C 2
- il Calasanzio volle stabilire la sua missione nella Chiesa C 3
- nella Chiesa gli Istituti tendono alla perfezione C 4
- le Scuole Pie si riconoscono mandate dalla Chiesa C 11
- noi siamo governati anche dalle leggi della Chiesa C 13
- noi completiamo per la Chiesa quello che manca alla passione di Cristo C 20

- nella Chiesa presentiamo l'immagine di Cristo C 22
- la Comunità intende vivere secondo l'esempio della Chiesa primitiva C 25
- vivendo la vera comunione con la Chiesa C 37
- ordiniamo la nostra vita a lode di Dio nella Chiesa C 40
- commemoriamo il mistero di Cristo nella Chiesa C 49, cfr. R 69
- raccomandiamo al Padre le necessità della Chiesa C 51
- il Padre concede alla Chiesa il dono della castità C 53
- nel modo di vestire ci atteniamo alle prescrizioni della Chiesa locale C 67
- parte dei beni per le necessità della Chiesa C 73
- la forma di vita calasanziana approvata dalla Chiesa C 76
- esercitiamo l'obbedienza in servizio della Chiesa C 79
- partecipiamo alla missione evangelizzatrice che spetta a tutta la Chiesa C 90
- per educare prestiamo l'opera nostra alle altre Istituzioni tanto della Chiesa quanto della società C 98
- veniamo incontro alle necessità della Chiesa locale C 100
- crescita quotidiana nell'amore alla Chiesa C 107
- l'Ordine ha norme e organismi a somiglianza della Chiesa C 122
- elementi strutturali derivano dalla stessa vita della Chiesa C 123
- il diritto universale proviene direttamente dalla Chiesa C 124
- il diritto proprio, o dalla Chiesa o dal Capitolo Generale, con l'approvazione della Chiesa C 124
- il diritto che proviene dalla Chiesa è immutabile da parte nostra C 125
- i Superiori Maggiori possono accettare l'opzione per il sacerdozio, considerato il bene della Chiesa C 143
- i Professi Semplici hanno diritti e doveri definiti dalla Chiesa C 146
- la Comunità Locale presta il suo servizio alla Chiesa C 157
- il Viceprovinciale promuova l'aiuto alle Chiese locali C 192
- il P. Generale favorisca l'unità con la Chiesa universale C 204
- impegno a ricercare la volontà del Padre in servizio della Chiesa C 218
- dobbiamo acquistare la virtù calasanziana della fedeltà alla Chiesa R 39

## CHIESE (non parrocchiali)

- come eserciteremo in esse il sacro ministero R 146

## CHIUSURA

*V. Soppressione*

## CIRCOSCRIZIONE

*V. Assistenti (Generali)*

## CLERICALE

- il nostro Ordine è clericale e di diritto pontificio C 2
- il Calasanzio fondò un Istituto clericale C 2
- Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie C 2, R 1

## COEDUCAZIONE

- le nostre Opere, col dovuto rispetto delle varie culture, saranno aperte ai fanciulli e ai giovani senza discriminazione di sesso R 142
- speciale cura si deve avere perché tutti ricevano un'educazione adeguata e armonica R 142

## COMMISSIONI

*V. Capitoli*

## COMUNICAZIONE (Équipe di)

- Ordine R 325
- Demarcazione R 283

## COMUNITA' CRISTIANA SCOLOPICA

- configurazione R 107

## COMUNITA' EDUCATIVA

- comunità educativa:
  - » il nostro Ordine la fa partecipare alla sua missione R 127
  - » è formata dalle famiglie, professori, personale e alunni R 126, 127
  - » ha il dovere di educare C 98
  - » si deve promuovere la sua cooperazione C 98
- comunità scolastica:
  - » è l'ambito nel quale la nostra scuola esercita il compito di educare C 97
  - » dev'essere animata dallo spirito evangelico di libertà e di carità C 97
  - » compone il progetto educativo concreto R 129
  - » procura di suscitare le qualità degli alunni C 97

- » cerca di offrire un'immagine del mondo, della vita e dell'uomo illuminata dalla fede C 97
- comunità cristiana dell'Istituto R 124; prepara e rivede la pianificazione della catechesi e del lavoro pastorale R 124

#### *V. Educazione, Scuola Calasanziana*

## COMUNITA' RELIGIOSA

### *1. In generale*

- seguiamo Cristo nell'ambito della Comunità C 16
- legami con cui è unita la Comunità C 25
- sull'esempio di Cristo e della Chiesa primitiva C 25
- comunica con tutta l'umanità e con gli abitanti del luogo C 38
- con la Chiesa universale e locale e con le altre istituzioni C 37
- particolare importanza dei voti (i loro aspetti comunitari) C 26
- ha come centro l'Eucaristia C 28
- abbraccia tutti i religiosi C 28, 29; come anche i defunti C 28
- esige qualità per vivere insieme C 29; e virtù C 29, 30
- mezzi che edificano la Comunità C 31-33, 35
- circostanze e attitudini personali che favoriscono la Comunità C 31, 35
- si edifica con la parola di Dio e la frazione del Pane C 46
- il suo segno particolare è la concelebrazione C 46, R 64
- essa stabilisce le preghiere quotidiane C 50, R 65
- orazione comunitaria C 41; esame in Comunità R 67
- in una Comunità serena cresciamo meglio nella castità C 59
- il Superiore è segno di unità nella Comunità C 84
- offriamo i doni personali perché siano provati e siano esercitati per il bene della Comunità C 81, 85
- sia disposta una forma di vita comune dal Superiore C 85
- l'educazione alla fede sprona all'azione nella Comunità cristiana nella quale viviamo C 96
- le nostre Comunità abbraccino quelli che lavorano fuori C 102
- i candidati nell'ambito della Comunità possono prendere coscienza della vocazione C 39, 105, R 163
- i candidati, se vivono con noi, possono essere meglio conosciuti dalla Comunità C 108
- la Comunità deve aiutare nella formazione permanente C 120, R 217
- in essa si forma la persona, si consolida la virtù, si esercita l'apostolato C 122
- i Superiori ordinano la vita esterna della Comunità C 129

- le Comunità appartengono alla struttura di governo dell'Ordine C 137, R 225
- in ogni Comunità le questioni di maggior rilievo sono trattate in comune C 165
- esprime l'unione con le altre Comunità soprattutto nelle adunanze, Consigli e Capitoli della Demarcazione C 169
- come si alimentano le relazioni comunitarie R 78
- la vita comunitaria ha bisogno di strutture R 78, 225
- la Comunità aiuta il Superiore a cercare la volontà di Dio R 55
- i religiosi devono prendere come proprie le decisioni comunitarie R 57
- possono essere Locali, Vicariali, della Delegazione Generale, Viceprovinciali, Provinciali e di tutto l'Ordine C 137, R 225

## *2. Comunità Locale o Casa Religiosa*

- è il nucleo o Comunità basilare, primaria e fondamentale C 157, R 225
- centro di essa sono le persone R 241
- appartiene alla struttura della Demarcazione e dell'Ordine C 137, 138, R 225
- ad essa, insieme al Rettore, spetta giudicare se si debbano assumere nuove attività R 248
- casi in cui il religioso ha bisogno di una speciale licenza del Superiore Maggiore (per incarichi offerti, per dare il nome ad una società, ecc.) R 248
- abitazione della Comunità religiosa R 249
- si consolidi con l'amore e l'osservanza C 162

## *3. Comunità della Delegazione Generale o Delegazione Generale*

- cos'è C 212, R 341
- è costituita dalle Comunità Locali della Delegazione R 225
- ha personalità giuridica C 139, R 341, 431; e capacità amministrativa C 139, R 431
- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225
- perché viene costituita C 212, R 341
- la presiede un Delegato Generale, che è Superiore Maggiore C 213, R 342
- riguardo al Capitolo e alle nomine R 345

## *4. Comunità Vicariale o Vicariato Provinciale*

- è composta dalle Comunità locali della Demarcazione R 225, 292
- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225
- ha personalità giuridica e capacità amministrativa C 139, R 284, 431

- ragioni per cui si può erigere C 197
- l'erezione spetta al P. Generale C 198
- la presiede un Superiore Vicariale, che è Superiore Maggiore C 199
- è retta dal diritto proprio e ha Statuti particolari R 294, 295, 298
- si può celebrare il Capitolo Vicariale R 410-412
- il Superiore Vicariale rappresenta la Demarcazione R 296
- ha organismi e uffici C 199, R 297, cfr. R 269, 271

Cfr. *Viceprovincia* (n. 5)

#### 5. *Comunità Viceprovinciale o Viceprovincia (dipendente e indipendente)*

- è composta dalle Comunità locali della Demarcazione R 225, 285, 335
- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225
- ha personalità giuridica e capacità amministrativa C 139, R 284, 335, 431
- si possono erigere Viceprovince dipendenti C 189, R 284; e indipendenti C 189, R 335
- l'erezione spetta al P. Generale C 190, 212
- ciò che si dice delle Province vale anche per le Viceprovince, facendo i dovuti mutamenti C 189
- fini da raggiungere C 192
- hanno l'Economo Viceprovinciale C 194, R 435, 438; e tutti gli organismi richiesti per le Province C 189
- la presiede un Viceprovinciale, che è Superiore Maggiore C 191, R 17.5°, 287, 337; e rappresenta la Viceprovincia R 288, 338
- ha le proprie Case di formazione C 193
- per il diminuito numero dei religiosi o di Case può essere dichiarata Vicariato Provinciale R 286, 336
- Capitoli e nomine R 289, 339
- ha organismi e uffici simili a quelli della Provincia R 269.2°, 271.2° (Segretariati e Consiglio della Demarcazione), 17.13° (Consiglio, Congregazione, Curia)

#### 6. *Comunità Provinciale o Provincia*

- definizione C 170, R 225, 265
- può comprendere Case, Opere, Vicariati Provinciali e Viceprovince dipendenti C 170, R 265
- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225, 265
- motivo per cui si costituisce C 170
- l'erezione spetta al P. Generale C 171; può essere formata e non formata R 266, 267
- il P. Generale può modificare le Province C 171, R 267
- la presiede il P. Provinciale C 170, R 17.3°, 265; e la rappresenta R 275

- ha molti organismi e uffici R 268, 269-270 (Segretariati); R 271 (Consiglio della Provincia); R 17.13°, 273 (Consiglio, Congregazione, Curia); R 282 (Economo, Segretario, Storiografo); e altri organismi che si possono creare R 272
- diritti e doveri della Provincia C 172
- corresponsabilità dei religiosi C 173
- la responsabilità si esercita in modo particolare nelle adunanze, Consigli e Capitoli C 185; si promuovano diligentemente le adunanze di Provincia C 185
- si deve conservare e aumentare il patrimonio spirituale e culturale C 177, R 463

*7. Comunità Generale; cfr. Ordine delle Scuole Pie*

*V. Casa, Ordine delle Scuole Pie*

## CONCELEBRAZIONE

*V. Eucaristia*

## CONCENTRAZIONE ECONOMICA

- *Centralizzazione economica*

## CONDIVISIONE (dei beni)

- fini particolari della Cassa dell'Ordine R 448, 449
- centralizzazione economica R 450-454
- i mutui tra persone giuridiche dell'Ordine si devono promuovere R 455, 456
- verso Case e Province povere, verso le necessità della Chiesa, i bisognosi e gli ospiti C 65, 73, cfr. C 72, R 46
- riguardo alle famiglie dei religiosi R 50

*V. Amministrazione, Mutui*

## CONFESSIONE

*V. Penitenza*

## CONFERMA (dei Superiori)

- i Superiori eletti devono essere confermati C 130
- dopo l'elezione si fa la proclamazione mediante un decreto del Preside del Capitolo R 368, 369
- per i Provinciali R 394
- per gli Assistenti Provinciali R 395
- per i Viceprovinciali e gli Assistenti Viceprovinciali R 408.6°
- la nomina dei Superiori richiede una previa consultazione C 130

# CONGREGAZIONE

- varie specie di Congregazioni R 17.12°-13°
- definizione di ciascuna di esse R 17.12°-13°

## *1. Congregazione Vicariale*

- definizione C 199, R 17.13°
- è composta dal Superiore Vicariale e due Consultori R 17.13°, 297
- adunanze da celebrare R 297
- voto nelle adunanze R 27-29; in modo particolare R 27, 33

## *V. Congregazione Provinciale*

### *2. Congregazione della Delegazione*

- definizione R 17.13°, cfr. R 344
- è composta dal Delegato Generale e due Assistenti R 17.13°, 344
- adunanze prescritte R 344
- voto nelle adunanze della Congregazione R 27-29; in modo particolare R 27, 33

## *V. Congregazione Provinciale*

### *3. Congregazione Viceprovinciale*

- definizione e creazione R 17.13°, cfr. C 191
- è composta dal Viceprovinciale e due (o, per eccezione, quattro) Assistenti, che aiutano il Viceprovinciale C 191, R 290, 340
- adunanze prescritte R 290, 340
- voto nelle adunanze della Congregazione R 27-29; in modo particolare R 27, 33

## *V. Congregazione Provinciale*

### *4. Congregazione Provinciale*

- definizione R 17.13°
- si costituisce nel Capitolo Provinciale C 186 b), R 391.2° a)
- è composta dal P. Provinciale e di quattro (o di due o di quattro nelle Province non formate) Assistenti C 181, R 279
- adunanze della Congregazione Provinciale R 280
- voto nelle adunanze della Congregazione R 27-29; in modo particolare R 27, 33
- se manca qualcuno della Congregazione Provinciale R 31, 32
- è un organismo di governo R 268
- casi nei quali si richiede l'adunanza piena della Congregazione R 281
- quando si deve convocare l'Economo Provinciale C 182; che rende conto dell'amministrazione alla Congregazione C 183

- si richiede il suo voto:
  - » in caso di escardinazione-incardinazione C 152
  - » nei cambiamenti e modifiche che toccano la Provincia C 171
  - » nell'erezione o soppressione di Case o Opere R 244-246
  - » nell'erezione del Vicariato Provinciale C 198
  - » nella nomina di un Assistente Generale in tempo extracapitolare C 206, R 311
  - » nell'erezione delle Viceprovince C 190
- approva i programmi delle Comunità R 62
- compone l'Ideario educativo R 129
- approva il Progetto educativo R 129
- compila lo Statuto dei Centri Educativi R 143
- stabilisce Case di formazione e altre strutture per le vocazioni R 155 a)
- redige i Piani pastorali per le vocazioni R 155 c)
- nomina i Maestri dei Novizi e degli Studenti R 159, 424.1° b)
- all'inizio del suo mandato elabora un piano per la formazione permanente R 220
- si richiede il suo consenso per l'ammissione di un candidato al Noviziato C 110 e alla Professione C 113, R 185
- prepara il progetto per la fondazione e i criteri per la soppressione di una Casa R 245, 246
- nomina i Rettori e i Presidi R 250, 424.1° b)
- nomina o candida per l'elezione il Viceprovinciale di una Viceprovincia dipendente e i suoi Assistenti R 289, 407, 408, 424.1° a)
- nomina i Superiori Vicariali R 293, cfr. C 199
- si richiede il suo voto per la nomina degli Incaricati Maggiori R 259
- fa parte del Consiglio della Provincia R 271; che essa stessa, nel caso, costituisce R 289.1°
- insieme alla Congregazione Generale prepara il programma per la Visita Generale R 303
- viene consultata per determinare i giorni per la celebrazione del Capitolo Provinciale R 358
- fa lo scrutinio nell'elezione dei Vocali e degli Aggiunti per il Capitolo Provinciale R 384.4°
- come pure nelle candidature alla carica di Provinciale e Viceprovinciale di una Viceprovincia dipendente R 388.2°
- in tempo extracapitolare nomina gli Assistenti Provinciali e Viceprovinciali R 29.2°, 289, cfr. R 424.1° c)
- in tempo extracapitolare nomina il Superiore Viceprovinciale di una Viceprovincia dipendente R 289, 424.1° a)

- può accettare le rinunce R 427, 428
- determina in quale piccola Comunità il Superiore stesso ne può essere l'Amministratore R 439
- approva i preventivi R 443
- si richiede il suo consenso negli atti di amministrazione straordinaria R 444.4°
- può imporre tasse ordinarie e straordinarie R 451; e permette di imporle R 451
- può limitare i diritti delle Case in campo economico R 452
- può permettere mutui tra le persone giuridiche della propria Demarcazione R 456.1°
- detta norme più concrete circa l'amministrazione e la sua censura R 457

### *5. Congregazione Generale*

- definizione R 17.12°
- viene costituita nel Capitolo Generale C 216 b), R 415.2°
- è composta dal P. Generale e dai quattro Assistenti Generali C 206, R 17.12°, 310
- è un organismo di governo R 300
- adunanze prescritte R 313
- Segretario della Congregazione R 314
- voto nelle adunanze R 27-29; in modo particolare R 27.5°, 33 (il Superiore Maggiore o, se è il caso, il Vicario ha diritto di voto, così com'è abitudine nella nostra tradizione)
- se manca qualcuno della Congregazione R 30, 32
- quando si richiede la Congregazione al completo R 315
- quando si richiede il voto collegiale R 316, cfr. R 27.4°
- approva le versioni delle Costituzioni e delle Regole R 6
- può emanare norme varie, cioè decreti generali, direttorii, statuti, dichiarazioni, decreti capitolari R 7.1°-6°
- può dichiarare e interpretare la natura dell'Istituto e del nostro diritto R 7.4°
- approva e promulga i Direttorii R 7.2°
- nelle questioni riguardanti le Costituzioni può ricorrere alla Santa Sede C 126
- può risolvere dubbi e dare interpretazioni pratiche delle Costituzioni C 126
- può compiere atti legislativi con autorità delegata C 128
- della sua approvazione hanno bisogno le norme ristrettive date dai Capitoli Provinciali riguardo al diritto di proprietà C 140
- dà il permesso di nominare i Rettori a tempo determinato più breve R 17.9°; e dà il consenso, se lo richiede il caso, di rimuovere o trasferire Superiori e Incaricati R 24

- la sua partecipazione si richiede:
  - » in caso di escardinazione-incardinazione C 152
  - » nell'aprire o chiudere le Case o le Opere C 159, R 244, 246
  - » nell'erigere Province o nel modificarle C 171
  - » nel creare le Demarcazioni C 190, 198, 212
  - » nelle candidature al Provincialato C 175, R 274, 393, 394
  - » nel nominare i Visitatori C 205
  - » nel nominare un Assistente Generale in tempo extracapitolare C 206, R 311
- in tempo capitolare fa le candidature alla carica di Provinciale, e in tempo extracapitolare nomina i Provinciali R 274, 393
- nomina il Delegato Generale e i suoi Assistenti R 345
- concede il "nulla osta" per nominare:
  - » i Maestri dei Novizi e degli Studenti R 159
  - » i Rettori R 250
  - » gli Assistenti Provinciali in tempo extracapitolare R 279
  - » il Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente in tempo capitolare (sia che si nomini sia che si elegga) e in tempo extracapitolare R 289, cfr. 404-409
  - » gli Assistenti Viceprovinciali di Viceprovincia dipendente in tempo extracapitolare R 289, cfr. 404-409
  - » il Superiore Vicariale R 293, cfr. R 424.2°
  - » per accettare le rinunce R 427
- approva i Piani pastorali e formativi per le vocazioni R 155 c)
- insieme alle Congregazioni Provinciali concorda il programma della visita R 303
- quando designa un Vocale per supplire il Vocale impedito R 386.2°
- stabilisce norme per il Consiglio dei Superiori Maggiori R 327
- è ascoltata quando si costituisce il Segretariato Economico Generale R 438.2°
- quando si debba convocare l'Economo Generale C 209
- approva i preventivi delle Demarcazioni e dell'Ordine R 443
- approva i preventivi della Case e Opere dipendenti dal P. Generale R 443
- si richiede il suo consenso anche per molti atti di amministrazione straordinaria R 444.1°-2°, 445.1°
- può limitare i diritti delle Demarcazioni e della Case in materia economica R 452

*V. Assistenti Generali, Superiori-Preposito Generale, Voto consultivo e deliberativo*

## CONSACRAZIONE

- le Costituzioni e le Regole, segno della nostra consacrazione C 13
- appartiene alla nostra sequela di Cristo C 16
- deve manifestarsi nell'attività apostolica C 21
- con la sua testimonianza richiamiamo gli uomini ai beni del Regno C 22
- la consacrazione porta con sé molti beni C 93
- con la forma di vita consacrata si acquistano nuovi diritti e doveri C 144
- i Professi Solenni devono vivere la consacrazione C 148

*V. Voti Religiosi*

## CONSIGLI

*V. Adunanze, Congregazione, Organismi, Votazione, Voto*

### CONSIGLI (adunanze, organismi, raduni)

*V. Adunanze, Capitoli, Congregazione, Organismi*

### CONSIGLI (di famiglia)

*V. Adunanze*

## CONSIGLI EVANGELICI

- il Calasanzi propose ai suoi seguaci la pratica dei consigli evangelici e del quarto voto C 3
- i Novizi con la pratica di essi si abituino a rinunciare a ciò che non riguarda il Regno di Dio C 112
- il consiglio evangelico di castità comporta il celibato C 55

*V. Voti Religiosi*

## CONSIGLIO DEI SUPERIORI MAGGIORI

- costituzione C 214, 215, R 327
- definizione e composizione R 326
- è un organismo di governo R 300
- suo compito nel caso di rinuncia del P. Generale R 425
- sua convocazione e problemi da trattare R 327 (ogni tre anni e quando lo richieda una parte notevole)
- adunanze regionali R 328 (almeno una volta all'anno)

*V. Organismi*

## CONSIGLIO DI PROVINCIA (di Demarcazione)

- si può costituire C 181, R 271; aiuta il Provinciale (il Superiore Maggiore) C 181
- è un organismo di governo R 268
- in esso la Comunità Provinciale esercita la sua responsabilità C 181, 185
- sua composizione R 271
- le sue proposte hanno soltanto carattere consultivo R 271
- fini C 185; si promuovano le sue adunanze diligentemente C 185
- vi fa parte la Congregazione Provinciale, ne è Presidente il Provinciale R 271
- si può nominare un Moderatore R 271
- ciò vale per le altre Demarcazioni R 271.2°, cfr. C 189

### V. *Organismi*

## CONSULTAZIONE

- si deve fare prima della nomina dei Superiori C 130, 161
- per il Superiore Locale C 161; per il Superiore Locale e il Pre-side R 251
- per tutti gli Incaricati maggiori e minori R 259 (nella Comunità Locale e nell'Opera)
- a nessun religioso si assegnino incarichi, senza averlo prima consultato R 232

## CONSULTORI

- loro voto consultivo e deliberativo R 27-29, 33

### 1. *Consultori del Rettore*

- sono due C 165, R 257
- aiutano il Rettore nell'esercizio del suo ufficio C 163, 165
- sono nominati a norma del nostro diritto R 257, 259
- voto R 257

### 2. *Consultori del Superiore Vicariale*

- devono essere due C 199, R 297
- costituiscono il Consiglio Vicariale R 17.13°
- nomina, durata e ufficio R 297
- con il Superiore Vicariale formano la Congregazione Vicariale R 17.13°, 297
- voto: cfr. *Voto (consultivo, deliberativo)*

### V. *Votazione, Voto consultivo e deliberativo*

## CONVITTO

- è un servizio alla società e alla famiglia R 145
- risponda alle esigenze di una sana pedagogia R 145
- si tenga più conto dell'efficacia educativa che del numero degli individui R 145

## CONVOCAZIONE

*V. Capitoli, Congregazione*

## COOPERATORI

- Dio ci ha fatti Cooperatori della Verità C 6, R 114
- siamo Cooperatori della Verità divina C 19

*V. Educatori, Educazione*

## COORDINATORE DI PASTORALE VOCAZIONALE

*V. Pastorale Vocazionale*

## COSCIENZA

- esame di coscienza C 48, R 67
- procedura in caso di obiezione di coscienza C 88, R 240

## COSTITUZIONI

- sono necessarie C 6
- sono cardine del nostro Ordine R 5
- il testo latino è l'autentico R 6; le versioni in altre lingue devono essere approvate dalla Congregazione Generale R 6
- contengono elementi essenziali e norme fondamentali R 5
- sono segno della nostra consacrazione C 13
- ci aiutano nel cammino della vocazione a lode di Dio ed ad utilità del prossimo C 13
- è contenuto in esse il nostro stile di vita C 76
- gli ordini dei Superiori devono essere secondo le Costituzioni C 76
- la Professione si fa secondo le Costituzioni C 119
- la loro interpretazione e qualsiasi cambiamento appartengono alla Santa Sede C 126, R 35
- procedimento per fare cambiamenti C 125, 126
- le facoltà del Capitolo Generale e della Congregazione Generale riguardo alle Costituzioni C 126

- dispensa dalle norme disciplinari R 37
- loro osservanza e obbligo C 125
- i Superiori promuovano tutto secondo le Costituzioni C 129
- i Religiosi acquistano diritti e doveri secondo le Costituzioni C 144
- i Novizi uniformino la loro vita alle norme delle Costituzioni C 145
- la nostra vita modellata dall'osservanza delle Costituzioni C 162

#### *V. Diritto, Regole*

## CRISTO SIGNORE

- Paolo V che fece le veci di Cristo in terra C 4
- si citano le parole di Cristo C 7, 19, 103
- ispirati dal suo amore diamo la vita per i fratelli C 12
- fattosi obbediente, è divenuto via, verità e vita C 14
- stabili un gruppo di persone che lo seguivano C 15
- mandò lo Spirito promesso C 15
- lasciamo tutto per Cristo C 16
- la nostra sequela di Cristo è stabilita dal carisma C 17
- come i discepoli, vogliamo conoscere solo Cristo C 18
- sopportando ogni cosa, completiamo ciò che manca alla passione di Cristo C 20
- la nostra vita nascosta con Cristo C 21
- per mezzo di questa forma di vita cooperiamo all'edificazione del Corpo di Cristo C 22
- Maria ci è guida luminosa nella sequela di Cristo C 23
- per percorrere la via di Cristo rinnoviamo i voti C 24
- in comunità imitiamo lo stile di vita di Cristo con i discepoli C 25
- nell'Eucaristia operiamo la morte e la risurrezione di Cristo C 27
- ci è sempre presente lo Spirito di Cristo C 30
- negli atti comuni si fa presente Cristo C 32
- con la vita comunitaria rispondiamo più facilmente al Signore e possiamo attirare altri alla messe del Signore C 39
- insegnò la necessità di pregare C 40
- ci sforziamo di conoscere e imitare Cristo crocifisso C 41
- con la familiarità con la S. Scrittura entriamo nel Mistero di Cristo C 42
- accettando tutto con fede aderiamo all'azione di Cristo C 48

- imitiamo Maria nella sua partecipazione al Mistero di Cristo C 49
- seguendo Cristo con cuore indiviso, abbracciamo gli uomini C 53
- per mezzo della nostra Professione ci uniformiamo all'amore di Cristo C 54
- per mezzo della castità riceviamo in Cristo una più ampia paternità C 54
- con la nostra castità consacrata scegliamo, spontaneamente e in modo nuovo, di vivere la nostra vita con i fratelli nell'amore di Cristo C 56
- la castità esige una continua cura di sentire Cristo C 61
- per mezzo del servizio partecipiamo alla Risurrezione di Cristo e aspettiamo che verrà C 62
- partecipiamo volentieri alla sua povertà C 63
- il Signore Gesù scelse tra i poveri Maria per madre C 64
- siamo tenuti a vivere il mistero di Cristo povero C 65
- l'obbedienza di Cristo continua nella nostra obbedienza C 76
- il Romano Pontefice e i Vescovi sono interpreti della volontà di Cristo C 79
- il nostro Ordine è un dono per l'edificazione del Corpo di Cristo C 90
- confidando nel Signore, che mai cessa di chiamarci C 103

## CULTURA

- i Religiosi abbiano il tempo per rinnovare la loro cultura spirituale C 35
- l'attività educativa risponda alle culture dei popoli C 101, R 114
- quando non si può fare catechesi si deve insegnare la cultura religiosa R 132
- sia concorde con l'educazione della fede R 132
- dovuto rispetto delle varie culture nella coeducazione R 142

## CURA PASTORALE

*V. Malati, Pastorale, Pastorale Vocazionale, Religiosi*

## CURIA

- diversità, composizione, definizione R 17.12°-13°
- sono organismi di governo della rispettiva Demarcazione R 268, 300
- Curia Provinciale R 273; Incaricati C 182, 184, R 282

- Curia Generale R 17.12°, cfr. R 300, 448 a)
- Incaricati della Curia Generale C 207, 209, 211, R 317-325

*V. Organismi*

## CURRICULUM

*V. Studenti, Studi*

## DANARO

*V. Amministrazione*

## DEBITI

- quando e di chi si richiede la licenza R 432, 444, 445
- norme per chiedere e concedere la licenza R 446
- perché sia valida la licenza, devono essere dichiarati tutti i debiti esistenti R 446.6°
- non si contraggano, se non si possono estinguere R 446.7°
- chi deve rispondere dei debiti contratti R 432

*V. Amministrazione*

## DECRETI

- Generali R 7.1°
- Esecutivi R 7.5°
- Capitolari R 7.6°; loro attuazione C 187
- Singolari R 7.8°
- forza o valore giuridico R 16
- quelli che provengono dal Capitolo Generale hanno valore di legge interna C 127
- la Congregazione Generale per delega può fare Decreti Generali C 128
- le proposte del Capitolo Provinciale possono diventare Decreti Capitolari C 187
- i Decreti Generali possono restringere i diritti in materia economica C 140
- si richiede un decreto formale scritto nell'erezione, soppressione e abbandono di una Casa od Opera C 159, R 10.1°, 244, 246
- si deve dare il decreto di dimissione R 316, CIC 699; e così in altre dimissioni o dispensa dei voti cfr. R 205

*V. Diritto, Norme*

## DEFUNTI

- notizia della morte del Religioso defunto R 92
- ispezione della camera R 93; casi particolari R 93.2°-3°
- lettere e manoscritti del Religioso defunto si mettano nell'archivio R 93
- suffragi R 94-98
- memorie (consueta) scritte sulla vita dei Religiosi defunti e loro stampa R 99

## DELEGA (delle facoltà)

- la potestà ordinaria esecutiva si può delegare CIC 137.1°
- il Capitolo Generale può delegare anche la potestà legislativa C 128
- la delega si può esercitare in parecchi casi:
  - » per presiedere il rito della Iniziazione alla Vita Religiosa R 170
  - » per ricevere la Professione C 117, R 186 e), 204
  - » per nominare Visitatori R 17.11°
  - » per fare la visita canonica nella Provincia C 179, R 276.1° a), 348 (per tutti i Superiori Maggiori)
  - » per rappresentare le Case, le Demarcazioni e l'Ordine R 255, 275, 288, 296, 301, 338, 343
- i Capitoli e i Superiori possono delegare la loro potestà esecutiva R 26

## DELEGATO

- Delegato del P. Generale R 17.7°, 308, 309 (sia ben distinto dal Delegato Generale)
- Delegato del P. Provinciale R 17.7°
- Delegato di Pastorale Vocazionale per tutto l'Ordine R 156

### *V. Delegato Generale*

## DELEGATO GENERALE

- definizione R 17.6°
- presiede una Delegazione Generale (Demarcazione) ed è nominato dal P. Generale C 213, R 345; è Superiore Maggiore C 213, R 342; è membro del Capitolo Generale R 342; è soggetto al P. Generale C 213, R 341
- diritti e doveri C 213, R 342
- rappresenta la sua Demarcazione R 343; ha due Assistenti R 344; per i Capitoli e le nomine R 345, 424.1° d)

- visita canonica R 348

*V. Delegazione Generale, Superiori, Votazione, Voto (deliberativo, consultivo)*

## DELEGAZIONE GENERALE

- può essere costituita dal P. Generale C 212, R 341
- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225
- è formata da Case ed Opere immediatamente soggette al P. Generale R 341
- requisiti per la sua erezione R 341
- la presiede un Delegato Generale R 17.6°, 342
- ha personalità giuridica C 139, R 341, 431; e capacità amministrativa C 139, R 431
- ha la capacità di acquistare, possedere e amministrare C 139, 141, R 431, 433
- si regge per uno Statuto proprio R 342, 345
- ha organismi di governo: Segretariati R 269.2°; Consiglio di Demarcazione R 271.2°; Segretariato economico R 438.1°
- per i Capitoli e le nomine C 213, R 345

## DELITTI

- per i delitti si osservino le norme del diritto C 154, cfr. C 88, R 240

## DEMARCAZIONE

- è una parte della struttura dell'Ordine, che risulta formata da persone fisiche, Case ed Opere; sono Vicariati Provinciali, Delegazioni Generali, Viceprovince, Province cfr. C 137, R 225
- tutte le Demarcazioni hanno personalità giuridica C 139, R 431, cfr. le singole Demarcazioni
- hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare C 139, R 431
- i Superiori Maggiori, nella propria Demarcazione, sono capaci di fare atti giuridici C 141, R 433
- il Religioso ha diritti e doveri nella propria Demarcazione C 144, 149, 151, R 230
- il Superiore Maggiore nella propria Demarcazione è Ordinario C 174, R 18, CIC 134.1°
- il P. Generale può stabilire Demarcazioni direttamente a sé soggette C 212, 213
- organismi comuni di varie Demarcazioni R 346-347

*V. Interdemarcazionalità*

## DESIGNAZIONE

*V. Elezioni, Nomine*

## DEVOZIONE

- verso la Vergine Maria:
  - » promossa anche con pratiche tradizionali C 49, R 70
  - » celebriamo le sue principali feste R 70
  - » Santo Rosario e Corona delle Dodici Stelle R 70
  - » le orazioni concluse con una preghiera mariana R 70
- verso il nostro Santo Padre:
  - » dev'essere praticata e propagata C 49, R 71
  - » verso i Santi e i Beati del nostro Ordine e della Famiglia Calasanziana R 71
  - » verso il Patrono della Comunità R 71

*V. Atti di pietà, Preghiera*

## DIACONATO

- i candidati in tempo opportuno scelgano lo stato clericale o laicale C 118
- dopo la Professione Solenne si preparino agli Ordini C 118, R 214
- chi lo riceve è chierico C 143

*V. Dichiarazione, Sacerdozio*

## DIALOGO

- vuole condizioni propizie C 29
- può accrescere la pace e il bene C 179 (nella visita)
- in caso di obiezione di coscienza C 88, R 240

## DICHIARAZIONI (regole, norme, decreti)

- ciò che viene dal Capitolo Generale ha forza di legge interna C 127
- in senso specifico R 7.4°, cfr. R 7.1°-11°
- dichiarazione da farsi al principio del Noviziato R 174
- prima della Professione Solenne C 116
- prima della Professione Solenne, coloro che aspirano agli Ordini sacri devono fare la dichiarazione richiesta dalle norme della Chiesa R 214

*V. Diritto*

## DIGIUNO E ASTINENZA

- senza che ciò impedisca di esigere da noi stessi di più, staremo alle leggi della Chiesa, agli indulti particolari e alle riconosciute consuetudini dei luoghi R 44

## DIMISSIONE

- con essa il Religioso si separa dall'Ordine C 153
- è sciolto immediatamente dagli obblighi e perde i diritti C 153
- si deve procedere a norma del diritto universale C 154
- il Superiore Maggiore può:
  - » dimettere un Novizio R 182
  - » escludere un Professo di rinnovare i Voti Semplici o dall'emettere la Professione Solenne R 202
- il Supremo Moderatore può dimettere:
  - » un Professo di Voti Semplici R 205, CIC 696.2°
  - » un Professo di Voti Solenni R 316, CIC 697-701
- per malattia fisica o psichica R 206
- e se c'è un malato di mente R 206

## DIMISSIONE (lettere)

- il Superiore Maggiore nella sua Demarcazione o il Superiore Maggiore sotto la cui giurisdizione immediata si trova lo Studentato Interdemarcazionale, dà lettere dimissorie R 212

## DIOCESI

- il Professo di Voti Solenni perde immediatamente l'appartenenza alla diocesi R 212

## DIPLOMA DI FRATELLANZA

- concessione R 237
- l'elenco di coloro ai quali è stato concesso il Diploma R 237
- suffragi per coloro che l'hanno ricevuto R 97

## DIRETTORE DELL'OPERA

- è designato dal Superiore competente C 163
- è nominato dal Superiore Maggiore R 254, 259
- è soggetto al Superiore Locale e al Superiore Maggiore R 254
- diritti e doveri R 151, 254
- responsabile davanti alla legge civile R 255, cfr. R 143
- statuto dei Centri Educativi R 143

*V. Incaricati*

## DIRETTORII

- definizione R 7.2°; forza giuridica R 16
- Direttorii di formazione R 153, 155 e), 166, 175, 194, 215
- Direttorio dei Capitoli C 200, R 379, 414

## DIREZIONE SPIRITUALE

- si deve stimare molto C 50

## DIRITTI E DOVERI (o obblighi)

- siamo retti da principi che rispettano i diritti della persona C 13; e li promuoviamo C 73, 74, R 52
- la Chiesa proclama i diritti della persona e della Comunità C 74
- col voto di povertà rinunciamo al diritto di usare e di disporre dei beni temporali C 68
- i Professi Solenni perdono la capacità di acquistare, possedere e amministrare C 69, R 46, 209
- si provino l'indole e la maturità dei candidati, salvo il diritto della persona C 109
- i Religiosi ottengono diritti e doveri dalla loro condizione di cristiani e consacrati C 144, R 222
- diritti dei Novizi C 145; dei Professi Semplici C 146; dei Professi Solenni C 148; di partecipare alle riunioni di famiglia R 227; di dare il voto R 228, cfr. R 350, 351
- dei Novizi ai suffragi e privilegi R 192
- dell'ordine fra i Religiosi C 147, R 224
- della voce attiva e passiva C 149, R 228
- di incardinazione e di escardinazione C 150, 152, R 226
- nel caso di trasferimento in un'altra Casa o Demarcazione (iscrizione) C 151, R 230.1°-2°
- di obbedienza ai Superiori C 155
- diritto di ricorso C 155
- del Religioso dimesso o uscito C 153
- situazioni particolari (assenti, ecc.) R 239.1° (perdita dei diritti)
- assenti con buone ragioni e legittimità R 239.2°
- i Superiori e gli Economi hanno il diritto di fare atti giuridici di amministrazione C 141, 166, 182, 183, 194, 209, R 433, 435, 439
- del Superiore Locale C 162-167, R 253
- del P. Provinciale C 174, 176-185, 187, 188, 190, R 276
- del Viceprovinciale C 191-194, cfr. R 287, 288
- del P. Generale per le Case e Demarcazioni in via di fondazione e di delimitazione C 171, 190, 198, 212, 213, R 243-246; altri

- diritti e doveri C 135 (intimazione dei Capitoli), 202, 204-215, R 302-307
- degli Assistenti e dei Consultori C 163, 165, 181, 191, 199, 206, R 257, 279-281 (cfr. *Votazione e Voto*), 290, 297, 310, 316 (cfr. *Votazione e Voto*), 340, 344
- del Superiore Vicariale C 199, R 293, 294, 296
- del Vicario Provinciale R 278 (personale)
- del Vicario Generale C 208 (successore), R 306
- del Vicario del P. Generale R 307
- le persone giuridiche sono soggetti di diritti e di doveri C 139, R 432
- le persone giuridiche hanno il diritto di acquistare, possedere e amministrare C 139, R 431
- diritti della Provincia (e, per analogia, della Demarcazione) C 172
- dell'ordine fra le Demarcazioni e le Case R 225

## DIRITTO

- universale e proprio C 124, R 5
- fine dell'uno e dell'altro C 124
- origine del nostro diritto proprio R 9
- forza del diritto dato a noi dalla Chiesa C 124
- Costituzioni e Regole, leggi fondamentali R 5
- altre norme: Decreti Generali, Direttorii, Statuti, Dichiarazioni, Decreti esecutivi, Decreti capitolari, Istruzioni, Decreto singolare, Precetto singolare, Rescritto, Ordini R 7.1°-11°
- forza giuridica del nostro diritto C 125, 126, R 16, 34-37 (norme dei Capitoli Generali e dei Superiori)
- interpretazione e cambiamenti delle Regole R 36
- dispensa R 37

## DIRITTO DI PROPRIETA'

- tutte le Case e Demarcazioni hanno questo diritto C 139, 141, R 431, 433
- questo diritto può essere limitato C 140, R 431, 452
- il diritto personale si perde col voto solenne di povertà C 69, R 46, 209

### *V. Amministrazione*

## DISPENSA

- la dispensa delle Costituzioni spetta alla Santa Sede C 126, R 35

- dalle norme disciplinari delle Costituzioni e delle Regole possono darla i Superiori R 37
- dai Voti Semplici il Supremo Moderatore R 205

*V. Dimissione*

## DOCUMENTI

- fondazionali di Paolo V e Clemente XII R 2
- dichiarazione del candidato prima del Noviziato R 174; prima della Professione Semplice R 183; prima della Professione Solenne C 116
- della Professione Semplice R 190
- della Professione Solenne R 211
- attestato secondo le norme della Chiesa prima della Professione Solenne R 214, CIC 1036
- della cessione dei beni R 184
- della rinuncia dei beni R 209
- del testamento R 184, 209
- alla fine del mandato tutti i documenti, che riguardano il proprio ufficio, si devono consegnare al successore R 21

*V. Novizi, Professione, Professo, Studenti*

## DUBBI

*V. Diritto*

## ECONOMIA

*V. Amministrazione*

## ECONOMI (AMMINISTRATORI)

*1. In genere*

- siano nominati per amministrare i beni temporali R 435
- diversità di Economi R 435
- debbono essere nominati nelle singole Case e Opere, nelle singole Demarcazioni e in tutto l'Ordine R 435
- possono fare spese e porre atti giuridici C 141, R 433
- debbono amministrare fedelmente R 435
- hanno responsabilità propria subordinata R 436
- funzioni R 439
- i Segretariati Economici aiutano gli Economi R 438
- i Superiori Maggiori non possono essere Economi R 437

## 2. *Economo Locale*

- nomina C 166, R 259 (da parte del Superiore Maggiore)
- se ne possono nominare due: per la Comunità e per l'Opera R 259
- è l'unico o principale amministratore sotto la direzione del Superiore C 166, R 439
- nella loro attività si attengono alle norme della Congregazione della Demarcazione R 430, cfr. R 143
- deve fare il preventivo annuo R 442
- almeno trimestralmente, renderà conto alla Comunità dell'andamento dell'esercizio economico R 460.3°

## 3. *Economo Viceprovinciale (della Delegazione Generale, del Vicariato Provinciale)*

- è nominato dal Superiore Maggiore immediato C 194, R 435
- ha responsabilità propria, nei limiti del bilancio preventivo, sotto la direzione del rispettivo Superiore R 436
- può fare spese e porre atti giuridici sia di amministrazione ordinaria, che straordinaria C 141, R 433, cfr. R 441
- circa l'amministrazione ordinaria R 441, 442
- circa l'amministrazione straordinaria R 441, 444, 445.2°, 446
- gode dell'aiuto del Segretariato economico cfr. R 438

## 4. *Economo Provinciale*

- è nominato dal Superiore Maggiore C 182, R 282
- può essere designato uno degli Assistenti Provinciali C 182
- ha responsabilità propria, subordinata ai Superiori e nei limiti del bilancio preventivo C 182, R 436
- deve essere chiamato nella Congregazione Provinciale ogni volta che si tratta di questione economica C 182
- circa l'amministrazione ordinaria R 441, 442
- circa l'amministrazione straordinaria R 441, 444, 445.2°, 446
- quanto alla comunione dei beni R 450, 451; centralizzazione economica R 453; può fare spese e porre atti giuridici riguardo ad ambedue le amministrazioni C 141, R 433, 441
- gode dell'aiuto del Segretariato economico cfr. R 438
- rinuncia R 428

## 5. *Economo Generale*

- è nominato dal P. Generale C 209, R 321
- non è opportuno che sia uno degli Assistenti Generali R 321
- ha responsabilità subordinata ai Superiori e nei limiti del bilancio preventivo C 209, R 436
- può porre atti giuridici e fare spese riguardo ad ambedue le amministrazioni C 141, R 433, cfr. R 441

- circa l'amministrazione ordinaria R 441, 442
- circa l'amministrazione straordinaria R 441, 444, 445.1°, 446
- quanto alla comunione dei beni R 448, 449
- deve essere chiamato nella Congregazione Generale ogni volta che si tratta di questione economica C 209; alla Congregazione Generale, ogni anno, e al Capitolo Generale rimette relazione C 209
- è aiutato dal Segretariato Economico Generale R 438.2°
- l'Economo Generale presiede il Segretariato Economico Generale R 438.2°
- non perde in forza dell'ufficio la voce passiva al Provincialato R 355
- può essere rimosso e trasferito R 24
- rinuncia R 426

## EDIZIONE

- cosa fare per stampare gli scritti dei Religiosi R 87
- licenza richiesta, secondo gli argomenti trattati C 80, R 87
- due copie si devono mandare sempre al P. Generale R 87

## EDUCATORE

- è Cooperatore della Verità C 6, 19, R 114
- diventiamo Cooperatori della Verità divina per mezzo della sequela di Cristo C 19
- ritiene proprio della nostra vocazione di educatori cristiani tutto ciò che si riferisce all'educazione R 101
- si sforza di vivere continuamente la fede R 104
- cerca di completare con l'attività apostolica le diverse forme di cultura R 114
- trasmette l'annuncio del Vangelo puro e integro R 115; in forma esistenziale R 115; con la testimonianza della vita R 116
- si sforza di imitare con particolare amore le virtù e lo stile di vita del Fondatore R 117
- il metodo d'insegnamento non è semplice trasmissione della dottrina, ma rinnovamento della società R 133; per mezzo di una scuola attiva R 133; e dei metodi migliori sempre perfettibili R 133, 218
- agisce con la dovuta libertà e responsabilità personale R 138
- valuta periodicamente l'attività educativa R 141
- si trattiene generosamente con i giovani e li indirizza ad attività apostoliche R 135
- è tenuto a vivere nelle disposizioni di una formazione permanente R 216

### *V. Educazione*

## EDUCAZIONE

- e quarto voto C 3, 90, R 40, 101
- dei fanciulli, specialmente poveri, costituisce il ministero calasanziano C 1, R 102, 117, 148
- l'Ordine esercita l'attività apostolica dell'educazione senza scopo di lucro C 91
- l'educazione cristiana, popolare e integrale, vuole liberare dalla schiavitù dell'ignoranza e del peccato C 2
- per mezzo dell'educazione integrale dei fanciulli e dei giovani, specialmente poveri, partecipiamo all'incarico di evangelizzare C 90, R 100, 110
- lo spirito da cui dev'essere animata la scuola e i fini dell'educazione C 97
- cerchiamo che la nostra azione educativa risponda alle rispettive culture dei popoli C 101, R 114
- l'ufficio di educare tende all'integrale perfezione dell'uomo C 92
- i fini e l'essenza dell'educazione C 92, 96, 97, R 105, 109-111, 113; la formazione dell'uomo nuovo R 109-113, 122, 136
- i mezzi C 93-97, 99, R 118 (catechesi), 122 (gruppi e associazioni), 125 (scuola), 144-151 (altre attività educative)
- è un dovere della famiglia, della società, della comunità educativa, e richiede la cooperazione di tutti C 98, R 126, 127, 129
- educazione non formale o parallela R 134
- degli alunni nella fede cristiana R 104, 118, 122, cfr. C 96, 97
- da promuoversi per la stima di tutti i valori R 113
- educazione all'uso del tempo libero R 135
- orientamento professionale e vocazionale R 136
- responsabilità personale dei confratelli R 101, 104, 138
- attività educativa revisionata periodicamente R 141
- la catechesi mezzo fondamentale C 96, R 118-124, 130, 148
- scuola popolare di diversi gradi C 2, 97, 99, R 125-143
- tutto ciò che riguarda l'educazione C 99, R 144-151

*V. Catechesi, Istituto, Scuola Calasanziana*

## ELEZIONI

*V. Adunanze, Capitoli*

## EREZIONE

- di una Casa o di un'Opera, si richiede il consenso previo della Congregazione Generale e del Vescovo diocesano R 244, cfr. R 281.1° d)

- formazione della Comunità R 10.1°, 241-243
- altre condizioni R 245
- ci vuole il decreto formale del P. Generale C 159, R 10.1°, 244
- la Casa religiosa è una Casa canonicamente eretta C 158, cfr. R 10.1°
- l'erezione canonica è la radice della personalità giuridica C 139, R 244, 284, 300, 431
- quando si perde la personalità giuridica R 244
- l'erezione delle Demarcazioni spetta al P. Generale:
  - » del Vicariato Provinciale C 198
  - » della Viceprovincia C 190, 212
  - » della Delegazione Generale C 212, R 341
  - » della Provincia e dei loro mutamenti C 171
- il nostro Ordine fu eretto nel 1617 ed ha personalità giuridica R 300

## ERUDIZIONE

*V. Educazione*

## ESAME DI COSCIENZA

*V. Atti di pietà, Coscienza*

## ESCARDINAZIONE

- requisiti necessari e iter da seguire C 152
- nessuno può essere escardinato contro volontà R 226

*V. Ascrizione, Incardinazione, Inscrizione*

## ESCLAUSTRATO

- Definizione R 238.1° c)
- privazione della voce attiva e passiva R 239.1° a), b)
- diritto ai privilegi spirituali R 239.1°

*V. Separazione*

## ESERCIZI SPIRITUALI

- si devono fare ogni anno C 50, R 73
- prima del Noviziato R 171
- prima della Professione Semplice R 187
- prima della Professione Solenne C 116, R 208

*V. Atti di pietà*

## ESPERIMENTO (accettato ad experimentum)

- definizione R 238.1° d)
- ha bisogno di un Vescovo che l'accolga R 238.1° d)
- durante l'esperienza restano sospesi gli obblighi e i diritti R 238.1° d)
- il Religioso è privato della voce attiva e passiva R 239.1° b)

### *V. Separazione*

## ESPERTI

- si devono assumere, se è necessario, nell'esaminare i candidati prima dell'entrata al Noviziato C 109
- possono essere chiamati al Capitolo Generale R 418
- nei Segretariati Economici R 438

## ETA'

- per il Noviziato C 109, R 169.1° a)
- per la Professione Semplice R 186 a)
- per la Professione Solenne R 203 a)

### *V. Novizi, Professione*

## EUCARISTIA

- nell'Eucaristia saremo segno di unità C 27
- è centro della Comunità religiosa C 28
- ad essa ci accostiamo ogni giorno C 46
- perseveriamo nella parola di Dio e nella frazione del Pane C 46
- la celebrazione eucaristica comunitaria è un segno particolare di fraternità C 46, R 64
- dall'Eucaristia nasce il senso della comunione C 46
- nell'Oratorio si deve conservare il Santissimo Sacramento C 50
- l'Eucaristia è il segno dell'unione con Cristo R 64
- l'Eucaristia è il culmine dei Sacramenti R 106
- la nostra offerta si deve associare al sacrificio eucaristico con la rinnovazione dei voti C 24
- la concelebrazione R 64; è il segno più genuino della comunione nella fraternità C 46; ogni tanto si farà l'omelia R 64

### *V. Liturgia, Liturgia delle Ore*

## EVANGELIZZAZIONE

- definizione R 105

- il carisma del nostro Fondatore consiste nell'evangelizzare con grande carità e pazienza i fanciulli e i giovani, specialmente quelli abbandonati C 17
- dedichiamo la vita all'evangelizzazione dei fanciulli e dei poveri C 18
- il dovere di evangelizzare appartiene a tutta la Chiesa C 90
- per mezzo dell'educazione integrale dei fanciulli e dei giovani, specialmente poveri, partecipiamo in maniera particolare a questo dovere C 90
- esige da noi un duplice obbligo di fedeltà R 115
- la testimonianza della vita, mezzo principale di evangelizzazione R 116
- si trasmetta esplicitamente l'annuncio cristiano R 130
- cosa fare quando è proibita l'evangelizzazione R 132

*V. Catechesi, Educazione, Istituto, Scuola Calasanziana*

## FAMIGLIA (scolopica, religiosa)

- la Famiglia Scolopica si ritiene come opera di Dio e del Calasanzio C 1
- nella Famiglia Scolopica spendiamo la vita per i fratelli C 12
- la Famiglia Scolopica si manifesta specialmente nella Comunità Locale C 36
- riceviamo con riconoscenza i candidati nella Famiglia Scolopica C 104
- la Comunità Locale è la prima e fondamentale Famiglia Scolopica C 157
- facciamo comunità quando partecipiamo ai Consigli di Famiglia C 32
- riservare luoghi per l'intimità della Famiglia Religiosa C 35
- a tutti spetta promuovere il bene della Famiglia Religiosa C 82
- si tengano frequentemente Consigli e incontri di Famiglia C 167
- preghiamo per le Famiglie Religiose a noi affini C 51
- la cooperazione con le altre Famiglie Religiose si deve favorire C 178

*V. Comunità Religiosa*

## FAMIGLIA (del religioso)

- indipendenza da essa per la povertà R 50
- non ci serviremo dei suoi beni a nostro vantaggio e non ci adopereremo per procurare vantaggi economici ai nostri parenti R 50
- se ha bisogno di aiuto, ne informeremo i Superiori R 50

## FEDE

*V. Catechesi, Educazione, Professione di Fede*

## FESTE-FESTIVITA'

*V. Atti di pietà, Devozione*

## FILIALE

*V. Sede filiale*

## FINI

- della scuola popolare C 2 (e dell'Istituto calasanziano)
- il Calasanzio vide con chiarezza e così li espose, il fine e la natura del suo Istituto C 3-10, cfr. R 2
- di qualsiasi Istituto nella Chiesa C 4
- dell'educazione C 92, 96, 97
- per i quali si costituisce la Comunità Locale C 157
- per cui si costituiscono le Province C 170
- delle Case e delle Demarcazioni direttamente soggette al P. Generale C 212
- per i quali si radunano i Capitoli C 168, 186, 195, 216, R 361, 380, 391, 400, 410, 415
- della formazione dei candidati C 105
- per i quali i candidati vivono con noi prima del Noviziato C 108
- delle Case di formazione per gli Studenti C 114
- della formazione permanente C 121
- dei beni temporali C 71, 139
- delle tasse che si impongono C 210
- del patrimonio dell'Ordine (della Cassa dell'Ordine) R 448

*V. Educazione, Formazione, Istituto, Scuola Calasanziana*

## FONDATORE

*V. Calasanzio*

## FORMATORI

*V. Educatori, Maestri*

## FORMAZIONE

### *1. Iniziale dei candidati*

- dev'essere molto sollecita C 10

- fini da raggiungere C 105, R 175
- atteggiamenti nel Maestro C 107
- aspetti della formazione da attuarsi C 114, R 193, 195-197
- si compie in tre tappe: Aspirantato (Prenoviziato), Noviziato, Studentato C 105, R 153
- corso degli studi R 196, 197, 219
- esperienza prima del Noviziato C 108
- nella casa del Noviziato per i Novizi C 110, R 157, 158, 172
- attività apostoliche per i Novizi C 111
- progetto di formazione per i Novizi C 112, R 175-177
- nella Casa di formazione o in una sede di studi per gli Studenti bene ordinata C 114, R 157, 158, 193, 196
- la formazione è un diritto del Professo di Voti Semplici C 146; e del Professo di Voti Solenni C 148
- gli Studenti si ricordino che contrassero l'obbligo d'imparare quando fecero il voto di insegnare R 198

## *2. Formazione permanente*

- quando e come si deve fare C 120
- programmazione C 120, R 220
- importanza e modo R 215, 216, 218
- responsabilità dei Superiori e delle Comunità C 120, R 217, 219
- responsabilità personale C 120, 121, R 216, 217
- corrisponda alla vocazione e al ministero C 120, R 215
- si richiede una preparazione professionale C 95, R 218, 219
- si conceda tempo sufficiente per la formazione permanente C 120
- dopo il corso degli studi C 120, R 215-220

*V. Aspirantato, Case di formazione, Noviziato, Prenoviziato, Studentato*

## FORMULA DI PROFESSIONE

- il testo C 119
- si deve conservare integra R 210
- con le dovute cautele si può aggiungere qualche cosa fuori della formula R 210

## FORO

*V. Autorità*

## FRATELLANZA

*V. Diploma di fratellanza*

## FRATERNITA'

- definizione, scopo e appartenenza R 235
- relazione con la Comunità Cristiana Scolopica R 107
- integrazione carismatica R 235.3°

## GENERALATO

*V. Superiori (9. P. Generale)*

## GENERALE

*V. Superiori (9. P. Generale)*

## GESTIONE (dei beni)

*V. Amministratori, Amministrazione, Economi*

## GIOVANI

*V. Ragazzi*

## GIURISDIZIONE

*V. Autorità, Potestà*

## IDEARIO

- ogni Demarcazione abbia il suo Ideario dei Centri educativi R 128
- deve contenere le idee fondamentali in materia di educazione R 128
- lo tenga presente la comunità scolastica R 129
- lo componga la Congregazione della Demarcazione R 128
- dev'essere approvato dal P. Generale R 128

*V. Progetto educativo, Statuti*

## IDENTITA' RELIGIOSA

- non si deve mai nascondere C 67

## IMPEDIMENTI

- all'ingresso nel Noviziato R 169

## IMPIEGATI

*V. Laici, Maestri, Personale (non docente), Professori*

## INCARDINAZIONE

- ciascun Religioso dev'essere incardinato a qualche Provincia o Viceprovincia indipendente C 150, R 226
- non si perde per l'obbedienza ricevuta per un'altra Demarcazione R 230
- modalità da seguirsi nella escardinazione-incardinazione C 152

### V. Incardinazione

## INCARICATI

- sono Maggiori quelli nominati dal Superiore Maggiore; sono Minori quelli nominati dal Superiore Locale o dal Direttore dell'Opera R 19, 259
- nella Comunità Locale:
  - » in genere C 163
  - » i Consultori C 165, R 257
  - » l'Economo C 166, R 45, 435
  - » enumerazione generica R 259
  - » il Vicerettore R 256
  - » il Responsabile delle Messe R 260
  - » il Segretario R 261
  - » il Cronista R 262
  - » il Bibliotecario R 263
  - » il Sacrista R 264
  - » l'Archivista R 464
  - » il Responsabile Legale o Rappresentante del Titolare R 254.2°
- nell'Opera:
  - » il Direttore R 254, 259
  - » il Rappresentante del Titolare R 254.2°
  - » altri incaricati R 259
- nella Comunità Viceprovinciale (e, per analogia, nella Comunità del Vicariato o della Delegazione Generale):
  - » l'Economo C 194, R 435, cfr. *Provincia* con i dovuti adattamenti
  - » l'Archivista e lo Storiografo R 464, 470
- nella Comunità Provinciale e Viceprovinciale indipendente:
  - » l'Economo C 182, R 435
  - » il Segretario C 184
  - » il Vicario R 278
  - » l'Archivista R 280
  - » lo Storiografo R 282

- nella Comunità Generale:
  - » il Procuratore Generale C 207, R 317
  - » l'Economo Generale C 209, R 321
  - » il Segretario Generale C 211, R 322
  - » il Postulatore Generale R 323
  - » l'Archivista Generale e lo Storiografo dell'Ordine R 324, 464, 470
  - » il Vicario Generale (successore) C 208
  - » il Vicario Generale R 306
  - » i Vicari del P. Generale R 307
- possono essere rimossi o trasferiti R 24
- terminato l'incarico devono consegnare al successore tutti i documenti che riguardino l'ufficio R 21
- restano in carica finché il successore non abbia preso possesso di essa R 22
- rinuncia R 426-428

## INCARICATO RESPONSABILE DELLE MESSE

- nomina e ufficio R 260

### *V. Incaricati*

## INCORPORAZIONE ALL'ORDINE

- in virtù della Prima Professione i Religiosi vengono incorporati nell'Ordine C 146, R 222
- doveri che ne scaturiscono R 39

## INFORMAZIONI

- prima del Noviziato C 109
- prima della Professione Semplice R 185
- prima della Professione Solenne C 117
- riguardo ai candidati R 168
- riguardo ai Novizi R 181
- riguardo agli Studenti R 199, 201
- quando si tratta di Noviziato interdemicarzionale R 181; o di Studentato interdemicarzionale R 201
- da parte del P. Provinciale al P. Generale sulla Provincia R 276.5° e)
- da parte del P. Generale alla Santa Sede sull'Ordine R 302 n)

### *V. Relazione*

## INSEGNAMENTO

*V. Educazione*

## INTERDEMARCAZIONALITA'

- Case di formazione interdemancazionali R 158, 159
- gli Studentati interdemancazionali si reggono per uno Statuto proprio R 158
- ammissione alla Professione R 185
- copie della Professione R 190
- ammissione alla rinnovazione dei Voti R 201
- nell'iter di formazione delle Province R 276.2° b)
- Segretariati R 331, 333, 334
- organismi comuni di varie Demarcazioni R 346, 347

## INTERPRETAZIONE

*V. Diritto*

## INTERRUZIONE

*V. Assenza, Noviziato*

## INTIMAZIONE

*V. Capitoli, Convocazione*

## INVENTARIO

*V. Amministrazione, Archivi*

## IPOTECA

*V. Amministrazione, Beni temporali, Diritto di proprietà*

## INSCRIZIONE AD ALTRA DEMARCAZIONE

- definizione C 146, R 230

## ISTITUTO (o MINISTERO)

- la sua natura religiosa e apostolica C 1, 2, 3
- educazione cristiana dei fanciulli, specialmente dei poveri C 1, 7
- confermato da Paolo V C 4
- il Calasanzio ne definì con chiarezza natura e fini C 3-10
- dal suo diligente esercizio dipende la riforma della società C 5, 74, R 133

- il felice corso di tutta la vita dei fanciulli dipende dalla diligente educazione nella pietà e nelle lettere C 5; nello spirito di intelligenza e di pietà C 1
- è una messe fertilissima C 6
- di grande importanza C 9
- materie elementari e metodo C 8
- fine essenziale:
  - » educazione cristiana dei ragazzi specialmente dei più poveri nello spirito di intelligenza e di pietà C 1
  - » popolare, totale, liberatrice C 2
  - » arricchire i fanciulli di ogni virtù C 7
  - » evangelizzare i fanciulli e i poveri C 18
  - » in ciò che riguarda i diritti umani, le ingiuste condizioni, la giustizia e la pace C 74
  - » l'ufficio di evangelizzare e l'educazione integrale dei ragazzi e dei giovani, soprattutto bisognosi C 90
  - » educare alla fede C 96
  - » cura particolare dell'educazione dei fanciulli C 119
- chi deve essere ammesso a questo ministero o ne deve essere allontanato C 10
- i beni temporali che si devono spendere per il suo esercizio C 71
- è benefico, senza fini di lucro C 91
- richiede e doti e personalità pedagogiche C 93
- preparazione in continuo aggiornamento C 95
- metodo semplice, efficace e coerente C 95
- col nostro ministero veniamo incontro alle necessità della Chiesa C 100
- amore verso l'Istituto C 107
- le attività apostoliche devono essere consone al nostro ministero C 111
- la formazione permanente corrisponda al nostro ministero C 120
- le strutture sono al servizio della persona nell'ambito del ministero C 123
- la persona e la vocazione maturano nell'ambito del ministero C 123
- il Rettore abbia doti adatte a sviluppare il nostro ministero C 161
- è il motivo di costituire una Provincia C 170
- è un punto della Relazione del Provinciale C 178
- col nostro ministero aiutiamo ogni promozione cristiana, sociale e umana degli abitanti C 192

- richiede virtù, mezzi e preparazione C 9, 10, 93, 96, 99
- fini dell'Istituto:
  - » educazione cristiana C 1, 3
  - » educazione popolare C 2, 12
  - » liberazione dalla schiavitù dell'ignoranza e del peccato C 2
  - » riforma della società C 5, 74, R 133
  - » istruzione nelle lettere e nella dottrina cristiana C 8
  - » rinnovamento della società, i diritti umani, la giustizia sociale, giustizia e pace C 74
  - » mezzo fondamentale e fine ultimo dell'educazione C 92
- atteggiamenti, doti e virtù C 93, R 117
- mezzi principali: catechesi C 96; e scuola C 2, 99

*V. Catechesi, Educatore, Educazione, Scuola*

## LAICI

- partecipano alla vita dell'Ordine C 36
- svolgono il nostro ministero C 94
- si devono promuovere con ogni impegno le associazioni di laici R 234

*V. Impiegati, Professori laici, Voce*

## LAVORO

- e castità C 59, R 43
- e povertà C 66, R 46, 47
- la maturità della vocazione cresce nella preghiera e nel lavoro C 106
- la comunione di vita e di lavoro richiede norme e organismi C 122
- la Comunità primaria nella quale si manifesta più pienamente la vita di lavoro e di fede è la Comunità Locale C 138
- eviteremo il lavoro esagerato e alienante R 48

*V. Virtù*

## LEGGI

- le leggi fondamentali sono le Costituzioni e le Regole R 5
- quelle interne sono contenute nelle Regole C 127, R 5
- altre norme R 7.1°-11°
- solo al Capitolo Generale compete il compito di fare leggi R 16
- valore giuridico del nostro diritto R 16
- interpretazione e cambiamenti R 35, 36

- dispensa R 37
- leggi liturgiche e riti R 68
- accettiamo la legge come via per raggiungere l'amore C 13
- siamo governati da principi che rispettano i diritti umani, dalle leggi della Chiesa, dalle Costituzioni e dalle Regole C 13. cfr. C 125-127
- aderiamo alla legge del lavoro C 66

*V. Costituzioni, Diritti e doveri, Diritto, Regole*

## LETTERE CREDENZIALI

*V. Obbedienza (Lettere obbedienziali)*

## LIBRI DI AMMINISTRAZIONE

*V. Amministrazione*

## LIBRO DELLE PREGHIERE

- giova per determinare le preghiere quotidiane C 50

## LIBRO DEL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' LOCALE

- in esso si devono scrivere:
  - » le decisioni prese in comunità R 261
  - » tutto ciò che ha carattere ufficiale R 261
  - » la ricezione e la spedizione dei documenti ufficiali R 261
- non c'è nessuna difficoltà se viene unificato con quello di Cronaca in un libro solo "Libro della Comunità" R 262
- si registri in esso il consenso ottenuto per le operazioni economiche R 446.2°

## LICENZA

- modo di procedere nel concedere licenze ai Religiosi R 83
- per allargare il progetto di attività della Comunità R 248
- per stampare scritti C 80, R 87
- per viaggi lunghi R 81
- per accettare, al di fuori delle nostre Opere, incarichi, uffici e obblighi stabili R 248
- perché qualcuno dei nostri Religiosi possa dare il suo nome ad un'associazione o ad una società di qualsiasi natura R 248
- licenze e consensi in materia economica R 51, 444-446

*V. Amministrazione, Edizioni, Religioso*

## LICENZIAMENTO

*V. Ammissione, Dimissione*

## LITURGIA

- i Religiosi conoscano bene ed osservino le leggi e i riti della Chiesa R 68
- celebrazione dell'Eucaristia C 46, R 64
- celebrazione del mistero di Cristo durante l'anno e il Triduo Pasquale R 69
- celebrazione del Natale R 69
- feste della B.V.M. R 70; del S. Fondatore e dei Santi e Beati del nostro Ordine e della Famiglia Calasanziana R 71; del Patrono della Comunità R 71
- nella Liturgia si attua la nostra santificazione e la glorificazione di Dio C 45
- tutta la nostra vita può diventare una Liturgia C 48
- ci invita ad una continua conversione e rinnovamento C 47
- la catechesi introduce alla sacra Liturgia C 96
- i Novizi partecipino attivamente alle celebrazioni liturgiche C 112
- la Liturgia prolunga e conserva il senso della comunione C 46
- il calendario liturgico dell'Ordine R 72

*V. Atti di pietà, Liturgia delle Ore*

## LITURGIA DELLE ORE

- per i sacerdoti e i diaconi è di precetto C 46, R 65
- Lodi e Vespri nelle preghiere quotidiane C 50, R 65
- partecipazione degli alunni e dei fedeli R 65
- nel Triduo Pasquale si seguano gli usi delle Demarcazioni R 69

*V. Liturgia*

## LOCAZIONE

*V. Affitto*

## LODI

- nelle preghiere della Comunità C 50, R 65

*V. Liturgia delle Ore*

## LUCRO

- si deve evitare del tutto il lucro esagerato C 70
- l'Istituto esercita la sua attività senza scopo di lucro C 91

## LUSSO

- si deve evitare in modo assoluto C 70

## MAESTRI (dei candidati)

- ve ne siano alcuni preparati a questo incarico nelle singole Demarcazioni R 160
- se è necessario, si assegnino loro degli Aiutanti R 161
- con gli altri Religiosi costituiscano la fraternità insieme ai candidati C 106

### *1. Maestro dei Novizi*

- è nominato come il Rettore C 161, R 250.1° a) b)
- nomina nelle Case di formazione demarcazionali R 159, 424.1° b)
- nomina nelle Case interdemarcazionali R 159
- nomina nelle Case Generalizie R 424.1° g)
- gli Studentati interdemarcazionali si reggono per uno Statuto proprio R 158
- è nominato per un quadriennio R 159; possono nuovamente essere nominati R 159
- voce passiva per questo incarico R 353.2°
- qualità e ufficio C 107
- preparazione particolare R 354.2°
- è il primo responsabile della formazione dei Novizi C 112; con la cooperazione della Comunità C 112, R 159
- ve ne siano alcuni preparati a questo incarico R 160
- può avere un Aiutante R 161
- relazione sui singoli Novizi che sarà mandata tre volte l'anno al Superiore Maggiore R 181
- tale relazione nelle Case interdemarcazionali sarà inviata secondo il proprio Statuto R 181
- è membro del Capitolo Provinciale R 392.1° f)
- è membro del Capitolo Viceprovinciale R 402.5°
- rinuncia nelle Case Generalizie e Interdemarcazionali R 426
- rinuncia nelle Case Demarcazionali R 427

### *2. Maestro degli Studenti*

- è nominato come il Rettore C 121, R 250.1° a) b)
- è nominato per un quadriennio e può nuovamente essere nominato R 159
  - » nelle Case Interdemarcazionali, secondo il proprio Statuto R 159

- » nelle Case Generalizie R 424.1° f)
- » nelle Case Demarcazionali R 159, 424.1° b)
- voce passiva per questo incarico R 353.2°
- qualità e ufficio C 107
- ve ne siano alcuni preparati a questo incarico R 160
- la preparazione dev'essere continuamente aggiornata e adattata R 160
- si richiede una particolare preparazione R 354.2°
- può avere un Aiutante R 161
- si deve mandare almeno una volta all'anno una relazione ai Superiori Maggiori R 199
- è membro del Capitolo Provinciale o Viceprovinciale R 392.1° g), 402.5°
- rinuncia nelle Case Generalizie e Interdemarcazionali R 426
- rinuncia nelle Case Demarcazionali R 427

*V. Case di formazione, Formazione*

## MAESTRI LAICI

*V. Educazione*

## MAGGIORANZA ASSOLUTA

- quando si richiede C 136, R 364, 378, 424.1°, cfr. R 27.3°-4°
- come si calcola nelle elezioni capitolari R 369-372
- nella votazione delle proposte R 378
- nel chiedere alla Santa Sede la sospensione, la dispensa, l'interpretazione delle Costituzioni C 126

## MAGGIORANZA QUALIFICATA

- nelle elezioni:
  - » quando si richiede C 136, R 371
  - » come si calcola R 374
  - » nelle elezioni del Provinciale e degli Assistenti Provinciali R 397
  - » nelle elezioni del Viceprovinciale e degli Assistenti della Viceprovincia indipendente R 399, cfr. R 397
  - » nella elezione del P. Generale R 420
  - » nella elezione degli Assistenti Generali R 423
- perdita della voce passiva R 371
- nel chiedere alla Santa Sede cambiamenti nelle Costituzioni C 126

## MAGGIORANZA RELATIVA

- come si calcola R 368
- quando basta R 362, 365

## MALATI

- cura dei malati e degli anziani R 91

### *V. Sacramenti*

## MALATTIA

- sia fisica che psichica può esser causa di esclusione per il candidato dal rinnovare i Voti e dal fare la Professione Solenne R 206
- Quando il candidato non può essere escluso R 206
- quando il candidato diventa pazzo, dopo aver fatto i Voti Semplici, non si può dimettere R 206

### *V. Dimissione*

## MARIA

- Protettrice delle Scuole Pie C 11
- Madre ed Educatrice C 11
- esemplare perfetto della sequela di Cristo C 23
- aiuto nell'attività educativa C 23
- modello di castità C 53
- modello di povertà C 64
- modello di obbedienza C 89
- la sua presenza nella Chiesa primitiva C 25
- accoglieva e custodiva nel cuore le parole di Dio C 42
- l'intimità spirituale con Maria per corrispondere al dono della castità R 42
- la onoriamo con amore filiale C 49, R 70
- la filiale devozione e la sua protezione ci daranno maggior forza C 58
- nella formula della Professione C 119
- la Vergine Maria, Madre di Dio, è Patrona principale dell'Ordine R 4
- il Nome della Vergine Maria è il Titolo dell'Ordine R 4
- "Maria Madre di Dio" è lo stemma dell'Ordine R 4

## MATURITA'

- per corrispondere al dono della castità R 42

- l'annuncio cristiano e la vita di preghiera (fra i giovani) prepareranno l'ambiente per la maturazione delle vocazioni R 122
- sufficiente grado di maturità per abbracciare la Vita Religiosa R 166, 168
- la nostra Vita Consacrata esige che perseguiamo la maturità della nostra vocazione R 215
- nelle Case di formazione tutti fanno maturare la propria vocazione con la preghiera e con il lavoro C 106
- avremo la massima cura perché l'educando giunga alla piena maturità psicologica R 110

## MEMBRI

- i Religiosi che lavorano fuori restano membri della rispettiva Comunità C 102
- del Capitolo Locale C 168, R 351.1°
- del Capitolo Provinciale C 188, R 392.1°
- del Capitolo Viceprovinciale C 196, R 402
- del Capitolo della Delegazione Generale R 345
- del Capitolo Generale C 217, R 416
- del Capitolo Vicariale R 411, cfr. C 200
- delle Congregazioni, dei Consigli, delle Curie R 17.12°-13°
- dei Segretariati R 269, 329, 438
- del Consiglio della Demarcazione R 271
- del Consiglio dei Superiori Maggiori R 326

## MESSA

- ad intenzione del P. Generale R 260
- domenicale e feriale per gli alunni R 131
- sacrificio eucaristico, segno di unità C 27; e di unione in Cristo R 64

*V. Eucaristia, Liturgia*

## METODO

- si deve usarne uno facile C 8
- semplice, efficace, coerente C 95
- i metodi si devono continuamente rinnovare e migliorare R 133

*V. Educazione, Formazione, Scuola Calasanziana*

## MEZZI

- da attendersi da Dio per diventare idonei cooperatori della verità C 6

- il Calasanzio volle compiere l'opera di educazione per mezzo del ministero della Parola di Dio e dei Sacramenti C 3
- le Costituzioni, mezzo alla perfezione C 6, 13
- lasciar tutto, mezzo per seguire Cristo C 16
- i Voti sono mezzi per aderire a Dio C 16
- la Vita Religiosa ordinata, mezzo per attirare vocazioni C 39, 104
- la convivenza dei candidati con noi, mezzo per cui essi conoscano l'Istituto e noi conosciamo loro C 108, cfr. R 164
- i beni temporali e le attrezzature sono mezzi C 71, 139
- per l'educazione:
  - » la catechesi è il mezzo fondamentale C 96
  - » la personalità pedagogica e le altre doti C 93, 94
  - » la preparazione professionale C 95
  - » il metodo semplice ed efficace C 95
  - » la scuola, le altre opere giovanili, le parrocchie C 99
  - » la formazione permanente C 120, 121
- per edificare la Comunità C 32, 33
- per conoscere la volontà di Dio C 77-79, 129
- per conservare la castità C 57-61
- per vivere lo spirito di povertà C 66, 69-73
- per educare alla fede C 96
- le adunanze, i Consigli, i Capitoli sono mezzi per esprimere la corresponsabilità, l'unione, ecc. cfr. C 32, 78, 169, 185, 218

*V. Educazione, Formazione, Istituto, Scuola Calasanziana*

## MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE (mass media)

- si devono usare d'accordo con la nostra identità di persone consacrate C 60, R 45

## MEZZI DI LOCOMOZIONE

- acquisto e uso R 51
- devono appartenere solo alla Comunità R 51
- permesso del Superiore Maggiore R 51

*V. Povertà*

## MINISTERO

*V. Educazione, Istituto*

## MISSIONE

- le strutture dell'Ordine derivano dalla sua missione C 123
- il diritto universale e proprio tende al servizio della missione C 124
- i Religiosi acquistano diritti e doveri per compiere la loro missione C 144
- i Professi Solenni devono partecipare alla missione e sostenerla C 148
- il Calasanzio per garantire la missione nella Chiesa propose i Consigli Evangelici e il quarto Voto C 3
- le Scuole Pie si sentono mandate dalla Chiesa C 11

*V. Istituto*

## MISSIONI

- l'Ordine invia Religiosi e laici impegnati con esso ad aiutare i popoli più bisognosi di educazione evangelizzante R 149
- in esse cureremo in modo particolare l'educazione della gioventù C 99

## MISTERO DI CRISTO

*V. Cristo Signore, Liturgia*

## MONITI

*V. Dimissione*

## MORTIFICAZIONE

- riguardo alla disciplina del digiuno e dell'astinenza, senza che ciò impedisca di esigere da noi stessi di più, staremo alle leggi della Chiesa, agli indulti particolari e alle riconosciute consuetudini dei luoghi R 44
- si deve osservare la legge divina della penitenza R 44
- i molti aspetti della vita quotidiana R 47

## MOTTO DISTINTIVO

- del nostro Ordine lo esprime in diversi modi il Fondatore R 3
- altre espressioni comprovate dalla tradizione R 3

## MUTUI

- si devono promuovere tra le persone giuridiche della propria Demarcazione e dell'Ordine R 455, 456

- chi deve rispondere dei debiti contratti R 432
- norme da seguire nell'accettare mutui R 444-446

#### V. Amministrazione

### NOME

- ufficiale dell'Ordine R 1, cfr. C 2
- altri nomi dell'Ordine in uso R 1
- di religione che si deve assumere R 223
- della B. V. M. è il Titolo dell'Ordine R 4

### NOMINE

- si deve premettere una opportuna consultazione:
  - » per i Superiori C 130
  - » per gli Incaricati maggiori e minori R 259
  - » per il Rettore e Preside R 251
  - » per il Vicerettore R 256
  - » per i Consultori R 257
- hanno bisogno di conferma tutti quelli che sono designati per elezione C 130
- le nomine si fanno a tempo definito C 131
- alcune delle nomine seguenti richiedono la votazione segreta R 424.1° e il nulla osta della Congregazione Generale R 424.2°
- nomina:
  - » del Rettore C 161, R 250.1°-2°, 251
  - » del Preside R 250.4°, 251
  - » del Vicerettore C 163, R 256
  - » dei Consultori del Rettore R 257, cfr. C 163
  - » degli Incaricati della Comunità C 163, R 259
  - » degli Incaricati dell'Opera C 163, R 259, cfr. R 254
  - » del Provinciale, in tempo extracapitolare R 274, 424.1° d)
  - » del Vicario Provinciale (permanente) R 278
  - » del Superiore Vicariale C 199, R 293
  - » di un Assistente Provinciale, in tempo extracapitolare R 279.2°, cfr. R 424.1° c)
  - » degli Incaricati Provinciali R 282, 464, 470
    - ~ Segretario Provinciale C 184
    - ~ Economo Provinciale C 182
    - ~ Economo Viceprovinciale C 194
  - » dei Viceprovinciali e Assistenti (in Viceprovincia dipendente) R 289

- » dei Viceprovinciali e Assistenti (in Viceprovincia indipendente) R 399 con R 274, 279.2° e 424.1° c) d), cfr. C 191
- » dei Consulitori del Superiore Vicariale R 297
- » del Vicario Generale R 306, cfr. C 208
- » del Vicario Generale (successore) C 208
- » del Vicario del P. Generale R 307
- » del Delegato Generale e Assistenti R 345
- » di un Assistente Generale in tempo extracapitolare C 206, R 311
- » del Procuratore Generale C 207, R 317
- » dell'Economo Generale C 209, R 321
- » del Segretario Generale C 211, R 322
- » del Postulatore Generale R 323
- » degli altri Incaricati Generali R 324, 464, 470
- » dei membri dei Segretariati R 269, 329
- » dei Maestri dei Novizi e degli Studenti C 161, R 159
- » degli Economi:
  - ~ Locale C 166
  - ~ Provinciale C 182
  - ~ Viceprovinciale C 194
  - ~ Generale C 209

#### *V. Rinuncia*

### NORME

- la sequela di Cristo è la norma suprema della nostra vita C 17
- la vita e il lavoro richiedono norme ed organismi C 122
- origine delle norme C 124, 127, R 16
- hanno la stessa forza giuridica delle fonti dalle quali derivano C 127, R 16
- valore giuridico e obbligo dipendono dalla natura e dell'argomento delle norme C 125-127, R 16
- le norme sono designate con vari nomi C 127, R 5, 7.1°-11°
- i Capitoli e i Superiori esigono l'osservanza delle norme R 14
- i Capitoli e i Superiori possono promulgare norme R 16

#### *V. Diritto*

### NOTAIO

- il Segretario Provinciale è Notaio C 184
- il Segretario Generale è Notaio C 211
- poteri notarili per esercitare atti di amministrazione R 440

## NOVIZI

- età e qualità C 109
- responsabilità dei Superiori nell'ammettere i candidati C 109, R 168
- la scelta si deve fare con somma diligenza C 10
- la dichiarazione da firmare all'inizio del Noviziato R 174
- i Novizi non sono Religiosi in senso stretto C 142, cfr. R 222
- conducano la vita a norma del Diritto e delle Costituzioni C 145
- i loro diritti e privilegi C 145, R 192, 227
- sollecita al massimo la formazione C 10
- possono compiersi esperienze apostoliche C 111
- possono in certi limiti attendere allo studio R 178
- ogni cosa tenda alla formazione R 178, 180
- in caso di morte hanno i medesimi suffragi R 192
- possono lasciare l'Ordine o essere dimessi da esso R 182
- domanda scritta prima della Professione R 183
- cessione dei beni e testamento prima della Professione R 184
- ogni cambiamento posteriore ha bisogno di permesso R 184
- è diritto del Superiore Maggiore ammettere alla Professione R 185
- condizioni per la validità della Professione R 186
- Professione fuori della Casa del Noviziato e anticipo di essa R 189
- la Professione la deve ricevere il Superiore Maggiore o un suo delegato R 191
- il documento di essa si deve conservare in duplice copia, una nell'Archivio della Casa dove si fa la Professione, l'altra nell'Archivio della Provincia R 190
- la via da seguire in caso di riammissione R 207

### *V. Case di formazione, Noviziato*

## NOVIZIATO

- erigere, trasferire, sopprimere una Casa di Noviziato spetta al P. Generale R 157
- più Case di Noviziato nella stessa Demarcazione R 157
- possono essere provinciali e interdemarcazionali R 157, 158
- si deve fare in una Casa canonica designata a tale scopo dal P. Generale C 110, R 172
- casi speciali: Noviziato fuori della Casa di Noviziato R 172
- per la durata di un anno o di dodici mesi C 110, R 172
- il tempo passato in attività apostoliche non viene calcolato come tempo di Noviziato R 179

- l'assenza che rende invalido il Noviziato R 173
- l'assenza che si deve supplire R 173
- dimora del gruppo dei Novizi in un'altra Casa canonica R 172
- responsabilità dei Superiori nell'ammettere al Noviziato C 109, R 168
- impedimenti al Noviziato R 169
- si devono premettere gli esercizi spirituali R 171; e sottoscrivere la dichiarazione prima del Noviziato R 174
- al Noviziato ammette il Superiore Maggiore C 110, cfr. R 170
- inizia con il rito della Iniziazione alla Vita Religiosa R 170
- il Noviziato è lo stesso per tutti C 110; così pure la formazione R 175
- il programma di formazione C 112, R 176, 177
- possono compiersi esperienze apostoliche C 111
- ogni cosa tenda alla formazione R 178, 180
- visita del Noviziato R 181

*V. Case di formazione, Maestri, Novizi*

## NULLA OSTA

- della Congregazione Generale si richiede:
  - » per rimuovere e trasferire Superiori e Incaricati R 24
  - » per nominare:
    - ~ i Maestri dei Novizi e degli Studenti R 159
    - ~ i Rettori nelle Province e Viceprovince R 250
    - ~ gli Assistenti Provinciali in tempo extracapitolare R 279.2°
    - ~ Assistenti viceprovinciali (indipendenti) in tempo extracapitolare R 399, cf. R 279,2°
    - ~ Viceprovinciali (dipendenti) in tempo extracapitolare e, se il caso lo richiede, in tempo capitolare R 289 con R 404-408
    - ~ Assistenti viceprovinciali (a carico) in tempo extracapitolare R 289 con R 404, 407-408
    - ~ Superiori Vicariali R 293
- per accettare rinunce R 427
- per eleggere o nominare Provinciali o Assistenti quelli che dimorano in una Delegazione Generale R 230.3°
- cfr. per tutti i casi R 424.2°

*V. Nomine*

## NUMERO

- dei Religiosi per formare ed erigere una Casa R 10.1°-2°, 242, 243
- dei Vocali nel Capitolo Provinciale e Viceprovinciale C 188
- dei Vocali nel Capitolo Generale C 217, R 416.5°

## OBEDIENZA

- si deve eseguire nella fede, libertà e con animo generoso C 76, 81, 83, R 53
- la nostra obbedienza è la continuazione dell'obbedienza di Cristo C 76
- è offerta nella fede della propria volontà per il servizio secondo le Costituzioni C 76
- cosa richiede il Voto C 76
- mezzi per scoprire la volontà di Dio C 77
- si deve promuovere la convergenza nella carità e nella libertà C 78
- ci sottomettiamo all'autorità ad esempio del Fondatore C 79
- stile dell'obbedienza R 53; con prontezza e volentieri C 81, 89
- modo di agire da parte dei Superiori R 54-56
- effetti psicologici e spiritualità dell'obbedienza C 83
- cosa richiede l'obbedienza nel promuovere il bene della Comunità C 82; nelle questioni difficili C 87; nel conflitto di coscienza C 88, R 240
- i Religiosi devono sentirsi vincolati dalle decisioni prese in Comunità R 57
- tutti devono obbedire ai loro Superiori C 155
- il Religioso può essere trasferito da una Casa all'altra R 58
- e da una Demarcazione all'altra R 230
- quando si è obbligati ad obbedire in forza del Voto R 59

### *V. Voti religiosi*

## OBEDIENZA (lettere obbedienziali)

- con esse il Religioso rimane ascritto ad una Casa o iscritto in una Demarcazione R 229
- non tolgono l'incardinazione nella propria Demarcazione R 230
- l'obbedienza a un'altra Provincia, Viceprovincia indipendente, Delegazione Generale o Casa Generalizia può darla solo il P. Generale R 230

## OGGETTI DI VALORE ARTISTICO O STORICO

- devono essere conservati R 466
- le Demarcazioni avranno un luogo o spazio adeguato e sicuro per conservarli R 466
- nella Curia della Demarcazione si conservi un catalogo generale degli oggetti preziosi per valore artistico o storico R 469

- se talora dette opere non possono conservarsi nel proprio luogo, conviene che siano collocate nel deposito comune della Demarcazione R 469

#### *V. Archivio*

### OPERA

- definizione R 11
- da chi dipende R 11
- nelle preghiere raccomandiamo al Padre le nostre Opere C 51
- il Superiore nel programma di vita deve tener conto delle Opere C 85
- non si ammettano più Opere di quanto l'Ordine ne possa mantenere C 158
- condizioni per aprire e chiudere Opere C 159, R 244-246, 248 (a pari): consenso del Vescovo diocesano R 244; consultato o avvisato il Vescovo diocesano R 246, 248
- gli Incaricati sono nominati secondo le necessità delle Opere C 163, R 259
- separazione delle cariche di Rettore e Direttore R 254
- Direttore dell'Opera R 254, 255, cfr. R 151
- rappresentanza ufficiale dell'Opera R 255
- il P. Provinciale coordina le attività delle Opere C 177
- relazione delle attività delle Opere da mandarsi al P. Generale C 178
- nel Capitolo Provinciale si deve esaminare lo stato delle Opere C 186, R 361.1°, 391.1°
- così nel Capitolo Viceprovinciale e delle altre Demarcazioni C 195, R 361.1°, 400.1°
- lo stato delle Opere deve essere esaminato anche nel Capitolo Locale R 361.1°, 380.1°, e nel Capitolo Generale R 361.1°, 415.1°
- preventivo dell'Opera R 442
- amministratore dell'Opera R 259 b), 435

#### *V. Casa religiosa*

### ORATORIO DELLA COMUNITA'

- in ogni Comunità vi sia un oratorio C 50, R 77
- decoroso e ben curato, facilmente accessibile C 50, R 77
- vi si conservi il SS. Sacramento C 50, R 77
- si facciano in esso le preghiere comunitarie e quelle private R 77

## ORDINARIO

- il P. Provinciale (e ogni Superiore Maggiore) è Ordinario dei Religiosi della sua Demarcazione C 174, cfr. CIC 134.1°, R 18

V. *Vescovi*

## ORDINE

- fra le persone si computa dal giorno della Professione Semplice C 147, R 224
- fra le Case e le Demarcazioni dal giorno dell'erezione R 225
- il diritto dei Superiori durante il loro incarico R 224

## ORDINE DELLE SCUOLE PIE

- definizione C 201, R 225, 299
- natura e fine C 3-10
- nome ufficiale C 2, R 1
- motto R 3
- è Istituto clericale di diritto pontificio C 2
- suscitato dallo Spirito Santo per l'edificazione del Corpo di Cristo C 90
- da Paolo V eretto come Congregazione C 4, R 300
- convalidato nel corso dei secoli C 11
- sotto il patrocinio della B. V. M. C 11
- titolo R 4
- si riconosce mandato dalla Chiesa C 11
- partecipa alla missione di evangelizzazione per mezzo dell'educazione C 90; dalla quale deriva la sua identità R 100
- nella Chiesa forma un sol corpo C 201, cfr. *Carisma*
- si divide in Comunità di diversi gradi C 137, 138, 201, 212, 213, R 225; e altrove si divide anche in Circostrizioni C 206, R 310
- è difeso dalle Costituzioni C 6
- si regge per il diritto universale e proprio, per le Costituzioni, Regole e norme C 124-127, R 5-7, 9, 16
- ha Superiori con autorità di governo C 129, 130, R 15-18; è a capo il P. Generale C 202, 204, R 301, che rappresenta l'Ordine R 301
- ha strutture ad imitazione della Chiesa C 123
- ha organismi di governo, uffici e incaricati C 214
  - » il Capitolo Generale R 16
  - » la Congregazione, la Curia, il Consiglio dei Superiori Maggiori, i Segretariati Generali R 300, cfr. R 17.12°
  - » le Province e le varie Demarcazioni e Case C 135, R 299, 356

- ha personalità giuridica e capacità di acquistare e amministrare C 139, R 300, 431
- ha strutture amministrative R 435-439
- in esso si fa la Professione C 119
- chi sono i confratelli o membri dell'Ordine C 142
- responsabilità nell'Ordine C 133, 134; che più chiaramente appare nelle adunanze, Consigli e Capitoli C 134

## ORDINI

- definizione R 7.11°
- valore giuridico R 16

*V. Diritto, Norme*

## ORDINI (sacri)

- i candidati dopo la Professione Solenne si preparino agli Ordini sacri C 118
- requisiti per ricevere gli Ordini sacri R 213, 214
- lettere dimissorie R 212
- ricevuti il Diaconato e il Presbiterato dev'essere avvisato il Parroco del Battesimo R 212
- cosa fare in caso di dubbio R 213
- attestato che i candidati devono firmare R 214, cfr. CIC 1036

## ORGANISMI

- comuni di varie Demarcazioni:
  - » il P. Generale potrà creare organismi comuni di varie Demarcazioni non dipendenti direttamente da lui R 346
  - » possono anche farlo varie Congregazioni Demarcazionali R 347
- la Comunità abbia uffici e organismi C 160
- il P. Generale può costituire opportuni uffici e organismi C 214
- la nostra Vita Religiosa richiede norme e organismi C 122
- Consigli R 17.12°-13°
  - » del Rettore C 165, R 257
  - » del Superiore Vicariale C 199, R 297
  - » del Delegato Generale R 344
  - » del Viceprovinciale C 191, R 290, 340
  - » del Provinciale C 181, R 273, 279
  - » del Generale C 206, R 310
- Capitoli C 135, R 356

- il Capitolo Generale è il supremo organismo dell'Ordine e ha suprema autorità interna anche legislativa C 216, R 16
- il Consiglio della Provincia (della Demarcazione) R 268, 271
- i Segretariati R 269, 329-332, 438; hanno potere esecutivo R 270, 332
- il Consiglio dei Superiori Maggiori R 326-328
- le Curie R 17.12°-13°, 268, 300
- le Congregazioni:

#### *V. Congregazione*

- possono dare norme C 127, R 16

#### *V. Incaricati*

## OSPITALITA'

- accogliamo fratelli e forestieri, se la esercitiamo C 73, R 231

#### *V. Virtù*

## OSPITE

- definizione R 231
- diritti e doveri nella Comunità dove vive R 231
- sua situazione economica R 231

## PADRE (Dio)

- intima conoscenza di Dio e del suo volere (ad imitazione della B. V. M.) C 42
- il Padre celeste ci ricompenserà e ci solleverà alla perfezione delle solide virtù C 43
- accettando con fede tutto dalla mano del Padre celeste C 48
- raccomandiamo al Padre celeste le necessità di tutti C 51
- adoriamo il Padre in spirito e verità C 52
- il Padre celeste ci concede nella Chiesa il dono della castità C 53
- frequente comunione con Dio C 57, 58
- confidando in Dio solo diamo testimonianza della povertà C 63
- offerta della volontà in servizio di Dio e degli uomini C 76
- cercando di conoscere la sua volontà per fare ciò che piace al Padre C 77
- l'obbedienza giova moltissimo all'acquisto della libertà propria dei figli di Dio C 83
- nel conflitto dell'obbedienza tutte e due le parti considerino qual è la volontà di Dio C 88

- ad imitazione della B. V. M. seguiamo il disegno del Padre C 89
- a lode di Dio e utilità del prossimo C 116
- “faccio voto a Dio Padre onnipotente...” C 119
- nel Capitolo Generale i Religiosi devono manifestare lo sforzo e l’impegno di ricercare la volontà del Padre celeste C 218

## PAROLA DI DIO

- chiamati alla comunione di vita dalla Parola di Dio C 27
- lettura abituale e assidua dei Libri Sacri C 42
- perseveriamo nella Parola di Dio C 46
- la Vergine Maria meditava in cuor suo le parole di Dio C 42
- e formatori C 107

*V. Sacra Scrittura*

## PARROCCHIA

- accettazione delle parrocchie R 147
- condizioni per accettarle e lasciarle R 147, 244-247 (a pari)
- in esse attendiamo con particolare impegno, secondo lo spirito calasanziano, all’educazione dei giovani C 99, R 148

*V. Casa (religiosa), Opera, Parroco*

## PARROCO

- del Battesimo dev’essere informato della Professione Solenne emessa e degli Ordini sacri ricevuti R 212
- il Superiore Maggiore presenta il Religioso che sarà nominato Parroco R 259

## PASSAGGIO

- ad altro Istituto è uno dei modi col quale il Religioso si separa dall’Ordine C 153, R 238.1° e)
- processo ed effetti R 238.1° e)
- passaggio ad un Istituto secolare R 238.1° a) b)
- Privazione della voce attiva e passiva R 239.1° a), b)
- gode dei privilegi spirituali R 239.1°

*V. Separazione*

## PASTORALE

- nella formazione degli Studenti la preparazione pastorale abbia il giusto peso C 114, R 196, 197
- le nostre Opere siano coordinate con la pastorale diocesana C 100, R 124

- cura pastorale delle vocazioni C 39, 103, 104, R 152-156, cfr. R 122
- cura pastorale dei genitori degli alunni R 123
- i Superiori abbiano cura pastorale dei Religiosi:
  - » il Rettore R 253
  - » il Provinciale R 276.1° (a pari, il Viceprovinciale, il Delegato Generale, il Superiore Vicariale)
  - » il P. Generale R 302, 305
  - » cura pastorale degli alunni R 118, 119, 121, 130
  - » cura pastorale degli ex-alunni R 137
  - » cura pastorale dei laici R 234

## PASTORALE VOCAZIONALE

- necessità R 152
- necessarie preghiere e azione C 39, 103, 104, R 76, 152
- responsabilità comunitaria e personale R 154
- responsabilità dei Superiori Maggiori, dei loro Consigli e dei Religiosi R 155
- dovere particolare del Superiore Provinciale (della Demarcazione) R 276.2°; e del P. Generale R 302 e)
- Direttorio per le vocazioni R 155 c)
- è conveniente che il P. Generale nomini un Delegato di Pastorale Vocazionale per tutto l'Ordine R 156
- in ogni Demarcazione e Casa siano nominati coordinatori della pastorale vocazionale R 156
- all'Opera delle Vocazioni si deve provvedere col patrimonio dell'Ordine R 448 e)
- a tale scopo sia destinata nei preventivi una somma di denaro R 156

## PATRIMONIO

- definizione R 429
- è formato di beni temporali R 429-462 e di beni culturali e artistici R 463-470, cfr. C 177
- si deve conservare e aumentare C 177, R 463, 464, 466
- conservazione e gestione (amministrazione ordinaria) R 441
- modificazione (amministrazione straordinaria) R 441
- per il Patrimonio dell'Ordine sia unica l'amministrazione R 448
- gli Archivi abbiano una sede stabile R 465
- i Direttori di Economia e gli Statuti devono contenere le attribuzioni che il P. Generale o il Superiore Maggiore delega R 433.4°
- responsabilità condivisa R 434

- licenza per alienare o affittare R 444
- consenso che si richiede R 445
- condizioni per la validità R 446
- dominio limitato R 431, 452, cfr. C 140

*V. Amministrazione, Archivi, Archivista, Bibliotecario, Biblioteche, Storiografo*

## PEDAGOGIA

- calasanziana e catechesi R 119
- e convitti R 145
- segretariato di Pedagogia R 150

## PENITENZA

- dobbiamo soddisfare alla legge divina della penitenza R 44
- con la penitenza siamo chiamati alla conversione e al rinnovamento C 47
- ci accostiamo frequentemente al Sacramento della Riconciliazione C 47, R 66
- i Superiori promuovano la frequenza della confessione R 66
- sopportando tutto con amore facciamo penitenza C 20

*V. Mortificazione*

## PERMESSO

*V. Licenza*

## PERSONALE (non docente)

- si deve trattare con delicatezza, giustizia e carità R 139
- giusto salario R 140
- educazione gratuita dei figli presso di noi R 140

## PERSONALITA' (giuridica)

- l'hanno le Case, le Demarcazioni e l'Ordine C 139, R 431
- e l'hanno dal momento dell'erezione canonica C 139, R 244, 284, 300, 431
- quando si perde R 244

*V. Amministrazione, Atti giuridici, Erezione, Rappresentanza*

## PIANIFICAZIONE

- della catechesi R 124

- nella preparazione dei catechisti R 120
- nella cura dei poveri R 102
- la comunità cristiana del Centro faccia e riveda periodicamente quella della catechesi e di tutto il lavoro pastorale R 124
- all'inizio del suo mandato la Congregazione Demarcazionale elaboi un piano per la formazione permanente R 220, cfr. C 120
- il Superiore locale deve tener conto sempre delle esigenze delle Opere C 85
- il Capitolo si celebra per approntare una programmazione della vita della Comunità C 168
- nel Capitolo Locale R 380.3°
- nei Capitoli R 361.3°
- nelle scuole R 133
- della Visita Generale R 303

## POLITICA

- modo di comportarsi in questo campo R 52, 84
- esercizio dei diritti civili R 84
- si devono tener presenti le norme della Chiesa R 84
- non ci è lecito dare il nome ai partiti R 84, cfr. R 248

## POSSESSO

*V. Amministrazione, Diritto di proprietà*

## POSTULATORE GENERALE

- nomina e ufficio R 323

## POSTULAZIONE

- si ammette in caso straordinario a norma del diritto R 375

## POTESTA'

- legislativa compete al solo Capitolo Generale C 124, R 16
- il Capitolo Generale la può delegare C 128
- tutti i Superiori hanno potestà ordinaria sia nel foro esterno che in quello interno C 130, R 15
- per diritto qualunque potestà ordinaria può essere delegata R 26
- l'autorità si deve esercitare secondo lo spirito del Vangelo C 129
- e a norma del diritto, delle Costituzioni e delle Regole R 15

- gli organismi di governo e i Superiori possono dare norme C 127, R 16
- il P. Generale ha giurisdizione in tutto l'Ordine C 202, 204, R 301
- il potere, finito l'incarico, si proroga fino a quando il successore non abbia preso possesso R 22

#### *V. Autorità, Foro*

### POVERTA'

- ad esempio di Cristo C 63, R 46
- diamo testimonianza del Regno C 63, 65
- ci dedichiamo completamente agli altri C 63
- l'esempio della B. V. M. e del Fondatore C 64
- noi veri Poveri della Madre di Dio C 64
- fonte di umiltà e delle altre virtù C 64
- viviamo il mistero di Cristo povero C 65
- segno dell'amore a Cristo e agli altri C 65
- abbracciata con libertà e forza C 65
- cosa esige lo spirito di povertà C 66, R 46, 48, 51
- che cosa richiede il voto di povertà C 68
- effetti del voto solenne di povertà C 69, R 46, 209
- cosa esige la povertà religiosa nelle cose materiali C 69
- tutto deve essere in comune C 69, R 46
- splenda nelle Case e nelle Opere C 70
- si deve dare testimonianza comunitaria di essa C 70, R 46, 48, 51
- è baluardo dell'Ordine, perciò dev'essere amata e conservata C 75
- dev'essere esercitata in nuove forme consone al carisma C 75
- ad essa appartiene la retta e prudente amministrazione dei beni C 72, R 430
- aspetto pedagogico della povertà C 93
- effetti del voto di povertà:
  - » il Professo Solenne perde la capacità di acquistare e possedere C 69, R 46, 209
  - » gli atti contrari ad essa sono invalidi R 46, 209
  - » rinuncia al diritto personale di proprietà R 46, cfr. C 68
  - » tutto quello che il Religioso acquista, l'acquista per la Casa, la Demarcazione o l'Ordine C 69, R 46
  - » tenore di vita delle nostre Comunità R 47
  - » revisione comunitaria R 47
- le singole Demarcazioni stabiliscano un sistema per le spese personali R 49

- responsabilità personale nell'uso della somma di denaro stabilita R 49
- la povertà nel comprare e usare gli automezzi R 51
- come egli apparecchi di grande prezzo R 51
- licenza e giudizio del Superiore Maggiore R 51
- se la famiglia di un Religioso è nella necessità, siano informati i Superiori R 50
- uso extrascolastico degli edifici C 73, R 52

#### V. *Voti religiosi*

### PREGHIERA

- i Religiosi abbiano il tempo per la preghiera C 35, R 62, 63
- Gesù insegna con la parola e l'esempio la necessità della preghiera C 40, R 60
- ci aiuta ad ordinare ogni cosa a lode di Dio C 40
- la consuetudine di pregare insieme non si trascuri, e si cerchi di conoscere, imitare e ricordare spesso Cristo C 41
- ad esempio della B. V. M. cercheremo di conoscere dalla S. Scrittura la volontà di Dio e il Mistero di Cristo C 42
- ogni volta che ci sarà possibile di restare soli C 43
- si sostiene col silenzio C 44, R 75
- con la vigilanza per ascoltare più chiaramente la voce di Dio C 44
- prepara a celebrare la liturgia C 45
- celebriamo devotamente il Mistero di Cristo C 49, R 69
- la Comunità stabilisce l'ordine delle preghiere C 50, R 60, 61
- preghiamo per le varie necessità C 51, R 76
- è un mezzo per conservare la castità C 58, 59
- ad essa si deve ricorrere nel conflitto dell'obbedienza C 88
- la maturità della vocazione si aiuta con la preghiera e il lavoro C 106
- i Novizi devono essere istruiti nella teoria e nella pratica della preghiera C 112
- iniziare gli alunni allo spirito e alla pratica della preghiera R 121
- si adatti l'esercizio calasanziano dell'orazione continua R 121

#### V. *Atti di pietà, Liturgia, Liturgia delle Ore*

### PRENOVIZIATO

- è il primo grado nella formazione dei candidati C 105, 108, R 153
- fine, luogo e durata C 108, R 167

- dove esiste un Aspirantato ben organizzato, l'ultimo anno o una notevole parte di esso sia destinata ad una formazione particolare, a titolo di Prenoviziato R 167
- si deve costituire in ogni Demarcazione R 166
- tutti i candidati lo devono fare per un tempo sufficiente C 108
- sotto la direzione di un sacerdote esperto R 163, 167
- si deve fare l'indagine sulle qualità dei candidati C 109, R 168
- studi da farsi prima del Noviziato R 165
- età per il Noviziato C 109, R 169.1° a)
- impedimenti per il Noviziato R 169

*V. Case di formazione*

## PREPARAZIONE

*V. Formazione*

## PREPOSITO GENERALE

*V. Superiori*

## PREPOSITO PROVINCIALE

*V. Superiori*

## PRESENZA SCOLOPICA

- definizione e consolidazione R 12
- relazione con la Comunità Cristiana Scolopica R 107

## PRESIDE

*V. Superiori*

## PRESIDE DEL CAPITOLO

- chi può assolvere questo compito R 360
- proclama gli eletti R 368, 369
- conferma gli eletti R 394, 395

## PREVENTIVO

- ordinario R 442
- straordinario R 442
- norme per compilare il preventivo straordinario R 444-446
- da presentarsi ogni anno R 442

- le licenze richieste R 445.1° h) i) j), 445.2° d), 445.3° d)
- le singole Demarcazioni, nel preventivo annuale delle spese, destineranno una certa somma alla Pastorale Vocazionale R 156
- per le spese personali si può assegnare una prevista somma di denaro R 49
- requisiti per la validità R 446
- approvazione R 443

*V. Amministrazione, Economo, Revisione*

## PRIVAZIONE

- della voce attiva e passiva R 239, 376, cfr. R 355, 371

*V. Esclaustrato, Esperimento, Passaggio, Separazione*

## PRIVILEGI

- dei Novizi e dei Professi R 192
- di quelli che vivono fuori della Comunità R 239.1°-2°

*V. Diritti e doveri*

## PROCURATORE (nei Capitoli)

- non è consentito dare il voto per lettera o mediante un procuratore R 377

## PROCURATORE GENERALE

- nomina C 207, R 317
- il suo compito è di trattare e di sbrigare con cura gli affari di tutto l'Ordine presso la santa Sede C 207, R 318
- può essere nominato Vicario successore del P. Generale C 208
- è membro del Capitolo Generale C 217, R 416
- rimozione R 317
- quando come sostituto partecipa alla Congregazione Generale R 30
- bisogna chiamarlo ad essa tutte le volte che nella Congregazione Generale si tratta una questione di un certo rilievo da presentare alla S. Sede R 319
- abbia un Registro R 320
- durante la carica, perde la voce passiva al Provincialato R 355
- ha voce nel primo Capitolo Provinciale che segue allo scadere della carica R 392

## PROFESSIONE DI FEDE

- tutti i Superiori, quando prendono possesso della carica, devono fare la professione di fede C 132

## PROFESSIONE RELIGIOSA

- formula di Professione C 119
- si deve conservare integra e immutata anche se nel documento si aggiunge qualche cosa R 210
- con la Professione offriamo la vita C 12
- con la Professione ci configuriamo all'amore di Cristo C 54

### *1. Professione Semplice*

- domanda e dichiarazione di aver vocazione e retta intenzione prima della Professione Semplice R 183
- ammissione alla Professione Semplice C 113, R 185
- cessione dei beni, dell'uso e usufrutto prima della Professione C 113, R 184 (testamento)
- condizioni per la validità della Professione R 186
- esercizi spirituali prima della Professione R 187
- accettazione della Professione R 185 e), 190
- rinnovazione R 191
- si fa per un anno e si deve rinnovare ogni anno C 115, R 188
- si può fare fuori della Casa del Noviziato R 189
- si può anticipare, ma non più di quindici giorni R 189
- durata del tempo della Professione Semplice C 115
- le copie del documento di Professione e la loro conservazione R 190
- chi può allungare o accorciare il tempo della Professione C 115
- domanda di proroga, ammissione e accettazione R 191, 200, 201
- dispensa dei Voti Semplici R 205
- terminato il tempo, il Professo Semplice o faccia la Professione Solenne o lasci l'Ordine C 116, R 202
- il Superiore Maggiore può escludere il candidato dal fare la Professione o dal rinnovare i Voti R 202, 205

### *2. Professione Solenne*

- preparazione C 116, R 208
- esercizi spirituali prima della Professione Solenne R 208
- dichiarazioni prima della Professione Solenne C 116, R 214, CIC 1036
- domanda, ammissione e accettazione della Professione Solenne C 117, R 200, 203 con R 186 e)

- si può anticipare non oltre un trimestre R 204
- requisiti per la validità R 203
- cosa fare in caso di malattia fisica, psichica o mentale R 206
- rinuncia dei beni prima della Professione R 209.1°-2° (testamento)
- le copie del documento di Professione e la loro conservazione R 211
- si deve informare il Parroco del Battesimo della Professione Solenne avvenuta R 212
- si perde la capacità di acquistare e possedere C 69, R 209.3°
- si perde l'appartenenza alla propria diocesi R 212

*V. Ammissione, Dimissione, Età, Professo*

## PROFESSO

### *1. Professi Semplici*

- sono confratelli o membri dell'Ordine C 142, R 222
- incardinati a qualche Provincia o Viceprovincia indipendente C 146, 150, R 226
- diritti e doveri C 146, 155, R 222
- hanno voce nella loro Demarcazione a norma del diritto C 149
- devono essere ascritti ad una Casa C 150
- possono essere mandati in un'altra Casa o Demarcazione e lì acquistano diritti e doveri C 151
- prima della Professione Solenne dichiarino la loro volontà di perseverare C 116
- esami coi Superiori sulla scelta dello stato clericale o laicale C 118
- ha i medesimi privilegi e suffragi R 192
- partecipazione alle adunanze e ai Consigli di famiglia o al Capitolo Locale R 350.1°-2°
- partecipazione al Capitolo Demarcazionale R 350.3°

### *2. Professi Solenni*

- sono membri dell'Ordine C 142
- perde la capacità di acquistare e possedere C 69, R 209.3°
- perde l'appartenenza alla propria diocesi R 212
- ha voce attiva e passiva R 228
- diritti e doveri C 148, 155
- hanno voce attiva e passiva nella loro Demarcazione a norma del diritto C 149
- deve essere incardinato a una Provincia o Viceprovincia indipendente, e ascritto a una determinata Casa C 150

- possono essere mandati in un'altra Casa o Demarcazione e lì acquistano diritti e doveri C 151, R 230.1°
- si preparino agli Ordini Sacri C 118, R 213, 214

*V. Ammissione, Dimissione, Documenti, Professione*

## PROFESSORI LAICI

- devono essere considerati come fratelli e cooperatori R 139
- si assumano specialmente tra gli ex-alunni R 139
- appartengono alla Comunità Educativa R 127
- devono conoscere ed accettare il Progetto educativo R 129
- occorre dar loro un giusto salario R 140
- faremo il possibile per educare i loro figli gratuitamente nei nostri Istituti R 140

## PROGETTO EDUCATIVO

- è preparato dalla Comunità scolastica R 129
- lo approva la Congregazione della Demarcazione R 129
- dev'essere accettato dagli insegnanti, genitori e alunni R 129
- nel compilarlo si abbia presente l'Ideario R 129

*V. Ideario, Professori, Statuti*

## PROGETTO PERSONALE

- elaborazione R 63

## PROGRAMMAZIONE

- della Comunità R 60, 61, 67, 75, 258, 276.3° b), 380.1°
- approvazione C 32, R 61
- aiuto nelle preghiere quotidiane C 50, R 65
- delle vacanze estive R 80
- degli studi R 155 c), 165, 196
- nell'organizzazione della vita dei candidati R 159
- del Prenoviziato R 166
- della formazione permanente R 276.1° c)
- della Visita Generale R 303

## PROPOSTE NEI CAPITOLI (PROPOSIZIONI)

- loro votazione R 378
- sono esaminate nei Capitoli R 361.3°, 380.3°, 391.3°, 400.3°, 415.3°

- si devono presentare nel Capitolo Locale R 382
- le proposizioni approvate nel Capitolo Provinciale (o di una Viceprovincia indipendente) possono diventare Decreti Capitolari C 187

## PROPOSTE (SUGGERIMENTI)

- studio nei Capitoli R 361.3°
- per stabilire il contributo alla Cassa dell'Ordine R 449
- si devono ponderare quelle dei Segretariati Demarcazionali e metterle in pratica R 269, 270
- quelle dei Segretariati hanno carattere consultivo R 269
- Per le nomine dei Superiori o degli Ufficiali, sono fatte dal Superiore Maggiore o dal P. Generale R 424
- per il Provinciale R 393, cfr. R 384.2° d), 388, 389.1°
- per il Viceprovinciale R 384,2° d), 388, 407, 408.1°
- per gli Assistenti nella Viceprovincia dipendente R 408.4°
- per un Assistente Generale, in tempo extracapitolare R 311

## PROPRIETA'

- col Voto Solenne di povertà si perde il diritto di proprietà C 69, R 46, 209.3°
- gli automezzi appartengono alla comunità R 51
- così gli apparecchi di grande valore R 51
- le Case e le Demarcazioni e l'Ordine sono capaci di possedere C 139, R 431

*V. Amministrazione, Diritto di proprietà, Licenza*

## PROROGA

- del potere dei Superiori o degli Incaricati R 22
- del tempo del Noviziato R 182
- dei Voti dev'essere chiesta per iscritto dal candidato R 200
- del sessennio dei Voti Semplici C 115

## PROTEZIONE

- protezione dei minori R 103

## PROVINCIA

- definizione R 265
- elementi costitutivi e motivo di erezione C 170
- la sua erezione, circoscrizione, unione e soppressione spettano al P. Generale C 171
- le Comunità Locali si raggruppano in Provincia C 36, 137, R 225
- principali suoi diritti e doveri C 172, 173
- possono essere formate e non formate R 266, 267

- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, 201, R 299
- ha personalità giuridica C 139, R 431
- ha capacità di possedere e amministrare C 139, R 431
- ha il potere di fare atti giuridici di amministrazione ordinaria e straordinaria C 139, R 431
- i Religiosi sono incardinati ad una Provincia o Viceprovincia indipendente C 146, 150, R 226
- i Religiosi possono essere mandati da una Provincia all'altra C 151, R 230
- i Religiosi possono essere escardinati da una Provincia e incardinati in un'altra C 152

*V. Comunità Provinciale, Erezione, Incaricati, Organismi*

## PROVINCIALE

*V. Superiori*

## PUBBLICAZIONI

*V. Edizioni*

## QUALITA'

*V. Virtù*

## QUARESIMA

*V. Celebrazioni*

## QUARTO VOTO

- il Calasanzio aggiunse un quarto Voto ai tre consigli evangelici C 3
- la nostra missione è modellata nel quarto Voto specifico C 90
- in virtù del nostro quarto Voto ci consacrando all'educazione R 101
- dobbiamo vivere i nostri quattro Voti nella Comunità R 78

*V. Catechesi, Educazione, Istituto, Scuola Calasanziana, Voto*

## RAGAZZI (e Giovani)

- sono oggetto del nostro ministero C 1, R 2
- devono essere liberati dalla schiavitù dell'ignoranza e del peccato per mezzo dell'educazione C 2
- sono oggetto del nostro quarto Voto: "particolare cura dell'educazione dei ragazzi" C 3, 119
- si devono ornare di tutte le virtù C 7

- è proprio del nostro Istituto ammaestrare i ragazzi fin dai primi elementi C 8
- si deve curare la loro formazione integrale C 12
- si deve promuovere fra loro la devozione al nostro S. Fondatore C 49
- evangelizzarli per mezzo di un'educazione piena e completa C 90
- l'educazione integrale dei ragazzi e dei giovani, particolarmente poveri, è il fine speciale del nostro Istituto C 1, 2, 90, R 2
- particolare cura si deve avere di quelli che soffrono per la povertà o per qualche altra necessità R 102
- nell'educazione dei ragazzi si devono tener presenti la positiva valutazione di tutti i valori e la dignità della persona R 113
- i ragazzi e i giovani devono essere iniziati allo spirito e alla pratica della preghiera R 121
- i gruppi e le associazioni dei giovani devono essere costituiti secondo la loro risposta alla fede R 122, cfr. R 146
- l'orientamento professionale e vocazionale aiuti i giovani alla conoscenza di se stessi R 136
- nelle nostre parrocchie dobbiamo creare centri giovanili R 148

*V. Catechesi, Educatore, Educazione, Istituto, Ministero, Scuola*

## RAPPRESENTANZA

- il P. Generale rappresenta l'Ordine C 202, R 301
- gli altri Superiori Maggiori ognuno la propria Demarcazione:
  - » il P. Provinciale C 174, R 275
  - » il P. Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente C 191, R 338
  - » il P. Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente C 191, R 288
  - » il P. Delegato Generale R 343
  - » il Superiore Vicariale R 296
- il Superiore Locale C 164
- il Titolare dell'Opera e il Direttore dell'Opera R 255
- la rappresentanza dei Superiori è delegabile: cfr. numeri citati

*V. Personalità*

## REGNO

- Gesù chiamò i discepoli perché annunciassero il Regno di Dio C 15

- Cristo ci chiama alla semplicità dei bambini C 19
- attraverso la forma di Vita Consacrata diventiamo per tutti un richiamo più efficace al valore preminente dei beni del Regno C 22
- la vita comunitaria ci rende in qualche modo ministri della speranza del Regno futuro C 25
- la castità per il Regno dei cieli è un dono nella Chiesa a noi concesso C 53
- il consiglio evangelico della castità per il Regno dei cieli è segno del mondo futuro C 55
- mediante la nostra Professione diventiamo testimoni più credibili dell'eccellenza del Regno di Dio e dei suoi beni C 54
- seguendo la povertà di Cristo antepriamo ad ogni altro bene il suo Regno C 63
- abbandonando tutto per il Regno ci obblighiamo a vivere il mistero di Cristo povero C 65
- al servizio del Regno di Dio, viviamo la nostra obbedienza con la invincibile fede che essa sia una sola cosa col mistero della croce e della risurrezione di Cristo C 89
- l'ufficio di educatori tende a far sì che gli alunni riescano validi costruttori del Regno di Dio C 92
- i Novizi di abito a rinunciare a tutto ciò che non riguarda il Regno di Dio C 112

## REGOLE

- definizione (sviluppano le Costituzioni) R 5
- forza giuridica: sono leggi interne C 127, R 5, 16
- siamo governati dalle Regole (leggi e Costituzioni) C 13
- il testo latino è il testo autentico R 6
- le versioni devono essere approvate dalla Congregazione Generale R 6
- mutamento e sospensione R 36
- loro autentica interpretazione R 36
- dispensa R 37

*V. Costituzioni, Diritto, Norme*

## RELAZIONE (INFORMAZIONE)

- del rispettivo Superiore al Capitolo R 361, 380, 391, 400, 415
- del risultato della Visita Canonica ai Superiori R 348
- dell'Economo Generale alla Congregazione Generale e, a suo tempo, al Capitolo Generale C 209
- degli altri Economi cfr. C 183 (Economo Provinciale)

- del P. Generale alla S. Sede R 302 n)
- del P. Provinciale al P. Generale sulla vita della Provincia (si dica lo stesso degli altri Superiori Maggiori) R 276.5° f)

#### *V. Amministrazione, Informazione*

### RELIGIOSO (scolio)

- il Calasanzio propose ai suoi primi seguaci la pratica dei consigli evangelici e del quarto Voto specifico C 3
- è Cooperatore della Verità C 6, 19, R 114
- professiamo di essere veramente Poveri della Madre di Dio C 2, 7, 64
- accetta la legge come via al conseguimento dell'amore C 13
- è governato dai principi che tutelano i diritti della persona, dalle leggi della Chiesa e dalle Costituzioni e Regole C 13
- è chiamato alla perfezione della carità C 4, 16
- con la prima Professione viene incorporato nell'Ordine C 142, R 222
- i Novizi non sono membri dell'Ordine C 142
- godono dei diritti e sono soggetti a doveri stabiliti dal diritto universale e dal diritto proprio dell'Ordine, cioè sono persone nell'Ordine R 222
- diritti e doveri derivano dalla sua condizione cristiana e dalla forma di Vita Consacrata C 144
- diritti e doveri sono definiti nelle Costituzioni e Regole R 222
- è soggetto delle nostre leggi R 14, 16
- è membro della Comunità Locale R 10.1°, 225, 243 della quale costituisce il centro R 241
- dev'essere incardinato in una Provincia o Viceprovincia indipendente e ascritto a una Casa R 226, 227
- è anche membro della Comunità Demarcazionale e della Comunità Generale R 58
- tutto converge a suo servizio C 122-124, R 241
- deve conformarsi allo stile di vita evangelica calasanziana R 38, 117
- ha il nome di religione e l'identità calasanziana, che deve conservare e manifestare R 215, 223
- la cura pastorale dei Superiori è diretta innanzi tutto ai Religiosi R 253, 276.1°, 302-305
- gode di responsabilità R 13
- nell'esercizio del ministero procede con giusta libertà, piena obbedienza e responsabilità personale R 138
- dalla sua buona e continua preparazione dipendono la vitalità e il rinnovamento dell'Ordine R 153
- attenda agli studi universitari R 197, 219

- o, almeno, acquisti qualche perizia tecnica R 197, 219
- è responsabile della sua formazione permanente R 216, 217
- sollecito dell'educazione degli alunni, generosamente dedica il suo tempo ai giovani R 135
- partecipazione alle adunanze di Comunità R 227
- voce attiva e passiva R 228
- non nasconde l'identità religiosa C 67
- può trovarsi in situazioni giuridiche anomale R 238, 240; perdere i diritti R 239; ed essere separato dall'Ordine C 153, 154

*V. Educatore, Professo*

## RESIDENZA

- della Comunità religiosa R 249
- del Provinciale deve essere fissa e può essere trasferita con licenza del P. Generale R 277

## RETTORE

*V. Superiori*

## REVISIONE

- della nostra povertà R 47
- delle spese dei Religiosi R 49
- della programmazione comunitaria R 61
- della vita e dell'apostolato R 61, 67, 74
- dell'attività educativa R 141

*V. Amministrazione, Revisione dell'Amministrazione, Revisori*

## REVISIONE (dell'Amministrazione)

- nella Comunità Locale:
  - » almeno ogni trimestre si rivedano i documenti dell'Amministrazione e il libro delle Messe R 460.1°
  - » questa revisione la farà la Comunità R 460.2°
  - » almeno trimestralmente, l'Economo (Amministratore) renderà conto alla Comunità dell'andamento del suo esercizio economico R 460.3°
- in genere:
  - » si deve fare secondo il Direttorio Generale di Economia dell'Ordine e lo Statuto economico di ogni Demarcazione R 457, 461, 462
  - » la faccia il Superiore Maggiore almeno due volte all'anno R 458

*V. Amministrazione*

## REVISORI

- la Comunità, se le sembra opportuno, nominerà due Revisori R 460.2°

*V. Amministrazione, Economi, Revisione*

## RIAMMISSIONE

- si proceda a norma del diritto C 154
- di coloro che sono usciti dopo il Noviziato o la Professione R 207

## RICORSO

- in caso di obbedienza, si ha facoltà di ricorrere C 155

## RICREAZIONE

- vi sia un luogo per la fraterna conversazione R 89

## RIMOZIONE

- i Superiori e gli Incaricati possono essere rimossi e trasferiti dall'ufficio R 24
- i Superiori non siano rimossi negli ultimi tre mesi prima dei Capitoli R 25

## RINNOVAZIONE DEI VOTI

- rinnovazione annua, richiesta, ammissione, accettazione R 188, 191, 200, 201
- si conservi il documento negli Archivi R 190
- esclusione dalla rinnovazione per infermità R 206
- quotidiana per devozione e due volte l'anno in forma più solenne C 24

*V. Ammissione, Dimissione, Professione*

## RINUNCIA

### *1. All'incarico o ufficio*

- prima dell'elezione o ad elezione avvenuta R 367.2°
- del P. Generale: iter da seguire R 425
- dei Superiori Maggiori e degli Assistenti R 426
- dei Superiori e Incaricati nominati dal P. Generale R 426
- dei Superiori e Incaricati nominati con il nulla osta della Congregazione Generale R 427
- degli altri Incaricati R 428

- la rinuncia deve essere presentata sempre in scritto R 425-428
- il Religioso rinunciante resti in carica fino alla presa di possesso del successore R 22

## 2. Alla voce attiva e passiva

- iter che devono seguire i candidati della Congregazione Generale R 393 o della Congregazione Provinciale R 407, 408
- in genere R 376
- nei Capitoli dopo lo scrutinio esplorativo R 367.2°

## 3. Dei beni prima della Professione Solenne

- si deve fare testamento valido secondo il diritto civile R 209.1°-2°

## RITIRI SPIRITUALI

- se ne facciano diversi durante l'anno C 50, R 74

### V. Atti di pietà, Preghiere

## ROMANO PONTEFICE

- siamo sottomessi a Lui anche per il Voto di obbedienza C 79
- è il primo interprete della volontà di Cristo C 79
- dobbiamo acquistare la virtù calasanziana della fedeltà al Sommo Pontefice R 39
- nella sua morte le singole Comunità offrano una Messa R 97

### V. Santa Sede

## SACERDOTI

- nel nostro Ordine i Superiori devono essere Sacerdoti C 129, 161, R 15, 17 (alle singole definizioni), 18
- anche i loro Vicari R 15, 278, 306
- i Visitatori R 17.11°
- nei singoli Consigli R 17.12°-13°, almeno uno degli Assistenti o Consultori deve essere Sacerdote R 278.1°, 290, 297, 306.1°, 340
- il Calasanzio preferì che i Maestri fossero Sacerdoti C 3

## SACERDOZIO

- nel nostro Ordine è aperta a tutti la via al sacerdozio C 143
- i candidati devono optare in tempo opportuno per lo stato clericale o laicale C 118
- dopo la Professione Solenne i candidati si preparino a ricevere gli Ordini Sacri C 118, cfr. R 213, 214
- prima della Professione Solenne sottoscrivano la testimonianza secondo le norme della Chiesa R 214, CIC 1036

## SACRA SCRITTURA

- da essa attingiamo la conoscenza di Dio e della sua volontà C 42
- la consuetudine con Dio si alimenta con la lettura C 58
- chiamati alla comunione di vita dalla Parola di Dio C 27
- perseveriamo nella Parola di Dio e nella Frazione del Pane C 46

*V. Atti di piet , Liturgia, Parola di Dio, Preghiere*

## SACRAMENTI

- alimentano la consuetudine con Dio C 58
- educazione mediante il ministero della Parola e dei Sacramenti C 3
- nell'Oratorio si conservi il SS.mo Sacramento C 50, R 77
- si favorisca la concelebrazione C 46, R 64
- ogni giorno ci accostiamo alla mensa del Signore C 46
- perseveriamo nella Parola di Dio e nella Frazione del Pane C 46
- frequentiamo il Sacramento della Riconciliazione C 47, R 66
- il Sacramento della Riconciliazione spinge alla conversione e al rinnovamento e ci mette in pace con il Padre, la Chiesa e i fratelli C 47
- curi il Superiore che gli infermi ricevano i Sacramenti R 91
- gli infermi stessi chiedano i Sacramenti R 91

## SACRISTA

- nomina e ufficio R 259, 264

## SALARIO

- pagheremo l'equo e il giusto R 140

## SANTA SEDE

- riguardo all'interpretazione, mutamenti, ecc. delle Costituzioni C 125, 126, R 35
- formula della Professione di Fede approvata dalla S. Sede C 132
- il Procuratore Generale tratta gli affari presso la S. Sede C 207, R 318
- il Procuratore Generale dev'essere chiamato ad informare degli affari presso la S. Sede R 319
- nell'esercizio dei diritti civili si devono seguire le sue Istruzioni R 84
- dev'essere consultata prima di ricevere un Vescovo in Noviziato R 169.2° a)

- concede l'indulto di escaustrazione R 238.1° c)
- concede l'indulto di passare al clero secolare R 238.1° d)
- si deve stimolare la conoscenza e l'esecuzione dei decreti della S. Sede R 302 i)
- ad essa il P. Generale manda la Relazione sull'Ordine R 302 n)
- la rinuncia del P. Generale dev'essere presentata alla S. Sede R 425
- quando si richiede la licenza della S. Sede in cosa economica R 444, cfr. R 445, 446

## SCRUTINI

*V. Capitoli, Maggioranza assoluta, Maggioranza qualificata*

## SCRUTINIO ESPLORATIVO

*V. Capitoli*

## SCUOLA (Calasanziana)

- il Calasanzio creò la nuova scuola: primo esempio di istruzione integrale, cristiana, popolare C 2, R 125
- mezzo di evangelizzazione R 125
- intimamente connessa col carisma fondazionale C 2, R 125
- vuol liberare dalla schiavitù dell'ignoranza e del peccato C 2
- essenza, qualità, organizzazione R 125-143
- fini da conseguire C 97
- fin dagli inizi eminentemente popolare C 97, 99
- è mezzo fondamentale del nostro ministero C 99, R 125
- costituisce il fondamento dell'educazione popolare C 99
- animata da spirito evangelico di libertà e amore C 97
- si sforza di offrire un'immagine del mondo, della vita e dell'uomo illuminata dalla fede C 97
- si sforza di coltivare le doti degli alunni C 97
- dove non ci è proibita dobbiamo conservarla R 125
- si estende alla Comunità educativa R 126
- è creatrice e conduce al continuo rinnovamento della società R 133, cfr. C 5, 74
- in essa dobbiamo adottare metodi e mezzi aggiornatissimi R 133
- aperta alla vita e rispondente alle necessità R 134
- ha un Ideario R 128
- ha un Progetto educativo R 129
- portatrice dell'annuncio cristiano ed aiuta ad accettarlo e coltivarlo R 130

- si giova della scuola parallela e degli altri mezzi di comunicazione sociale R 134
- promuove l'educazione all'utile uso del tempo libero R 135
- orientamento professionale e vocazionale R 136
- cura pastorale degli ex-alunni R 137; dei maestri laici R 139; degli impiegati e degli inservienti R 139
- ammette la coeducazione R 142
- ha uno Statuto dei Centri educativi per conservare il buon ordine R 143
- può diventare centro di attività socio-culturali R 134

*V. Catechesi, Educazione, Istituto, Ministero*

## SCUOLA PARALLELA

*V. Scuola calasanziana*

## SEDE FILIALE

- definizione R 10.4°
- quando una Casa canonica si deve dichiarare Filiale R 243
- i Religiosi di una Sede Filiale sono membri del Capitolo della Casa principale R 383

*V. Casa*

## SEGNO

- le Costituzioni e le Regole sono segno della nostra consacrazione C 13
- la nostra vita risplenda nel mondo come segno dei beni della vita futura C 21
- nel sacrificio eucaristico saremo segno di unità C 27
- la celebrazione comunitaria dell'Eucaristia è segno precipuo della fraternità C 46
- la concelebrazione è segno peculiare della nostra unione in Cristo R 64
- il consiglio evangelico della castità è segno del mondo futuro C 55
- il Superiore mostri se stesso come segno di unità nella Comunità C 84

## SEGRETARIATI

*1. In genere*

- possono essere Generali R 300, 329; Provinciali e di altre Demarcazioni R 268, 269, 438
- Presidente R 269, 438.2°, cfr. R 310

- esercitano attività di varia natura (pedagogica, pastorale, economica, giuridica, ecc.) R 150, 269, 329, 438
- esercitano l'attività sotto la direzione del rispettivo Superiore Maggiore R 270, 332
- aiutano i rispettivi Economi R 438
- hanno potestà esecutiva R 270, 332

## 2. Provinciali (e di altre Demarcazioni)

- esistenza R 150, 268-270, 438
- costituzione R 269, 438.1°
- esercitano attività di varia natura (pedagogica, pastorale, ecc.) R 269
- può essere presieduto da un Assistente Provinciale o da altra persona competente R 269.1°
- le loro proposte hanno carattere consultivo R 269.1°
- hanno potestà amministrativa esecutiva R 270
- di Economia:
  - » costituzione R 438.1°
  - » è conveniente che abbia l'aiuto di un assessorato tecnico esterno R 438.3°

## 3. Generali

- definizione e compito R 329, 438.2°
- i membri sono designati dal P. Generale R 329
- promuovono congressi ed altre iniziative R 330
- hanno relazioni con i Segretariati Interdemarcazionali R 331
- hanno potestà amministrativa esecutiva R 332
- l'amministrazione generale paga le spese R 448 a)
- gli Assistenti Generali possono essere Presidenti dei Segretariati Generali R 310
- Segretariato Generale di Economia:
  - » costituzione R 438.2°
  - » è presieduto dall'Economo (Amministratore) Generale, o da un Assistente Generale, o da un'altra persona veramente competente in campo economico R 438.2°
  - » formula proposte per imporre le tasse per la Cassa dell'Ordine R 449

## 4. Interdemarcazionali

- definizione e costituzione R 333
- fomentano la intercomunicazione R 331
- hanno potestà amministrativa esecutiva R 334

## V. Organismi

## SEGRETARIO

### 1. Dei Capitoli

- elezione e compito R 362

### 2. Locale

- nomina R 259 d)
- compito R 261

### 3. Viceprovinciale (e di altre Demarcazioni)

- nomina e ufficio: cfr. *Segretario Provinciale*
- è membro del Capitolo R 402.3°

### 4. Provinciale

- nomina C 184, R 282
- è notaio C 184
- è membro del Capitolo Provinciale R 392.1° d)

### 5. Generale

- nomina e compito C 211, R 322
- può essere designato uno degli Assistenti Generali C 211
- è notaio C 211, R 322
- dove e quando può votare R 352
- è membro del Capitolo Generale R 416.4°
- non perde la voce passiva al Provincialato in forza dell'ufficio R 355
- può essere chiamato per supplire le assenze nella Congregazione Generale R 30

### V. Incaricati

## SEGRETO

- da osservare circa le cose trattate in Capitolo R 362
- tutti sono tenuti e riguarda particolarmente le cose più importanti R 362
- gli scrutatori sono tenuti in particolare al segreto anche dopo assolto l'ufficio R 362
- gli Assistenti e i Consultori circa le cose trattate nella rispettiva Congregazione R 28.2°
- gli scrutatori nelle elezioni, dall'elenco unico, dei Vocali e degli Aggiunti al Capitolo della Demarcazione e dei candidati alla carica di Provinciale e Viceprovinciale R 384.4°

## SEMICONVITTO

### V. Convitto

## SEPARAZIONE (dall'Ordine)

- può avvenire per passaggio ad altro Istituto, per uscita, per dimissione C 153
- nella separazione dall'Ordine si proceda a norma di diritto C 154

*V. Dimissione, Esperimento, Passaggio, Riammissione, Uscita*

## SEQUELA

- seguiamo Cristo in comunità di Vita Consacrata C 16
- seguiamo Cristo solo necessario C 16
- è somma regola e norma di vita C 17
- si definisce col carisma del Fondatore C 17, R 39
- spirito e modo della sequela di Cristo C 18
- Cristo ci chiama alla semplicità dei bambini C 19
- ci conformiamo alla vita dei fanciulli e dei poveri C 19
- tutto sopportiamo e facciamo penitenza associandoci al sacrificio del Signore C 20
- effetti di questa forma di vita C 22
- per percorrere la via di Cristo rinnoviamo e confermiamo i Voti C 24
- la Vergine Maria ci è di guida luminosa nella sequela di Cristo C 23

## SILENZIO

- si deve osservare il silenzio interno ed esterno R 75
- lo spirito di orazione si alimenta col silenzio C 44, cfr. R 62

*V. Preghiera*

## SISTEMA ELETTIVO

*V. Aggiunti, Capitoli, Elezioni, Vocali*

## SOCIETA'

- la riforma della società, fine del nostro Istituto C 5, 74, R 100, 133
- nell'educazione è necessaria la collaborazione della società C 98

*V. Educazione, Istituto, Ministero, Scuola Calasanziana*

## SOMMO PONTEFICE

*V. Romano Pontefice*

## SOPPRESSIONE (di Casa o di Opera)

- iter da seguire C 159, R 246
- si deve consultare il Vescovo diocesano R 246
- si richiede un decreto formale specifico R 244
- si valuti se la continuazione di essa sia possibile, qualora venga assunta da un'altra Comunità o istituzione ecclesiale R 247

## SOSPENSIONE

- delle Costituzioni si deve chiedere alla S. Sede C 126

*V. Costituzioni, Diritto, Regole*

## SPESE

*V. Amministrazione*

## SPETTACOLI

- dobbiamo procedere d'accordo con la nostra identità di persone consacrate C 60, R 45

## SPIRITO SANTO

- sotto la sua guida, il Calasanzio votò tutto se stesso all'educazione C 1
- Egli ha suscitato l'Ordine C 90
- guida alla perfezione della carità C 4
- fu mandato per fare gli Apostoli, testimoni C 15
- con la sua forza richiamiamo gli uomini al Regno C 22
- lo Spirito del Cristo conferisce delicatezza e discrezione alla nostra carità C 30
- sotto la sua guida esercitiamo atti di virtù C 43
- sotto la sua ispirazione esercitiamo la povertà in nuove forme C 75
- con la sua illuminazione conosciamo la volontà del Padre C 77
- nel desiderio di vivere solo per Dio, sperimentiamo la potenza dello Spirito Santo C 62

## STATUTI

- definizione R 7.3°
- Statuto dei Centri Educativi R 143; è elaborato dalla rispettiva Congregazione Demarcazionale R 143
- il Vicariato Provinciale è retto da Statuti propri R 295, da rivedersi ogni quattro anni R 298

- della Delegazione Generale R 345
- le Case dei Noviziati e degli Studentati Interdemarcazionali saranno regolati da uno specifico Statuto R 158

*V. Diritto, Norme*

## STAZIONE (o Casa in senso lato)

- definizione R 10.3°

*V. Casa*

## STORIA DELL'ORDINE

- nella formazione dei Novizi R 177
- gli scritti intorno alla storia dell'Ordine, per essere pubblicati, richiedono la licenza del P. Generale R 87

## STORIOGRAFO

- Provinciale: nomina e ufficio R 282, 470, cfr. R 464
- Generale: nomina e ufficio R 324, 470
- possono essere designati per le singole Demarcazioni R 470

*V. Archivista, Bibliotecario*

## STRUTTURE

- le nostre strutture traggono origine dalla vita stessa della Chiesa di cui partecipiamo C 123
- l'Ordine è costituito da Comunità di diverso grado C 137, 138
- la Casa abbia le strutture necessarie C 158
- la Comunità Locale disponga di uffici e strumenti C 160
- diritti e doveri del P. Provinciale riguardo alle strutture R 276.3°

*V. Incaricati, Organismi*

## STUDENTATO

- definizione C 114, R 193
- spetta al P. Generale erigere, trasferire e sopprimere lo Studentato R 157
- possono essere demarcazionali o interdemaarcazionali R 157, 158
- si richiede il decreto formale del P. Generale per la sua erezione R 157
- gli Studentati Interdemarcazionali saranno regolati da uno specifico Statuto R 158
- gradi e aspetti della formazione C 114, R 195-197
- la formazione da dare sia la continuazione della formazione ricevuta in Noviziato R 195

- formazione sacerdotale R 196
- formazione profana R 197
- da farsi nella Casa di formazione C 114, R 157, 194
- i Provinciali (Superiori Maggiori) guardino al buon regime degli Studentati con grande sollecitudine C 176
- offre agli Studenti l'opportunità di lavorare per il bene dell'Ordine R 198
- relazione ai Superiori Maggiori R 199
- preparazione alla Professione Solenne R 208
- preparazione al Sacerdozio R 213, 214

*V. Case di formazione, Formazione, Interdemarcazionalità, Professione, Studenti, Studi*

## STUDENTI

- devono fare e completare l'istruzione nella Casa di formazione o in una sede di studi bene ordinata C 114, R 196
- sono tenuti ad attuare lo Statuto della formazione e il corso degli studi e ad acquistare un'adeguata preparazione C 114, R 196
- attendano agli studi universitari R 197
- non è permesso compiere nello stesso tempo gli studi profani e quelli ecclesiastici R 196
- si sentano responsabili nel creare la loro comunità R 198
- chiedano per iscritto al Superiore Maggiore la proroga dei Voti e l'ammissione alla Professione Solenne R 200
- possono lasciare l'Ordine R 202; essere mandati via R 205; essere esclusi dal rinnovare i Voti e dal fare la Professione Solenne R 202
- prima della Professione Solenne:
  - » attendano almeno per un mese ad una particolare preparazione R 208
  - » facciano gli Esercizi Spirituali R 208 e l'attestato secondo le norme della Chiesa R 214, cfr. CIC 1036
  - » facciano la rinuncia dei beni e, se necessario, il testamento R 209
  - » facciano la dichiarazione della loro retta intenzione e della volontà di perseverare C 116

*V. Case di formazione, Formazione, Studi*

## STUDI

- prima del Noviziato R 165
- studi in Noviziato R 178

- gli Studenti compiano diligentemente il corso degli studi C 114, R 196, 197
- il corso teologico deve farsi in una Casa di formazione o in una sede di studi bene ordinata R 196
- altri studi accademici durante il corso teologico R 196
- gli Studenti attendano agli studi universitari o tecnici C 114, R 197
- studi per coloro che non chiedono il sacerdozio R 196
- formazione permanente dopo il corso degli studi C 120, 121, R 215-220

## SUFFRAGI (per i defunti)

- quelli che hanno terminato questa vita li aiutiamo con i suffragi C 33
- per i singoli Religiosi defunti R 94, 95
- nella morte di un membro di qualche Istituto della Famiglia Calasanziana con il quale abbiamo comunione ufficiale di suffragi R 94
- comuni R 96
- in morte del Sommo Pontefice R 97
- per i Novizi e i Professi di Voti Semplici R 192
- in morte dei genitori di Religiosi R 97
- per i parenti e i benefattori, per coloro che hanno ricevuto il Diploma di Fratellanza R 97
- per gli altri membri della Famiglia Calasanziana R 97
- in alcuni casi è prescritta anche la recita delle Lodi o dei Vespri R 96, 97
- i Capitoli Demarcazionali possono aumentare i suffragi per i loro defunti R 98

## SUPERIORI

### *1. In genere*

- tutti i Superiori in senso stretto esercitano il ministero e servizio dell'autorità C 84, R 14, 18
- i Superiori e i loro Vicari debbono essere sacerdoti C 129, R 18
- diversità di Superiori e loro definizione R 17.1°-9°
- i Superiori sono Maggiori e Locali R 18
- chi sono i Superiori Maggiori R 18
- chi non sono Superiori in senso stretto R 19
- requisiti per la designazione C 131
- prima della nomina si richiede una consultazione C 130

- dopo l'elezione devono essere confermati C 130
- sono nominati o eletti per un tempo definito C 131, cfr. R 17.1°-9°
- tutti all'inizio del loro ufficio sono tenuti a fare la Professione di fede C 132
- godono della potestà di governo nel foro interno ed esterno C 130, R 15, 18
- possono promulgare norme e ordinanze entro i limiti della propria giurisdizione R 16, cfr. C 127
- esercitano una vera mediazione C 129
- diritti e doveri C 81, 84-86; rispetto al bene dell'Ordine C 133, o della Provincia C 173
- loro ordine tra i Religiosi C 147, R 224
- hanno l'obbligo di esigere l'osservanza delle norme R 14
- solo nelle cose più gravi devono comandare in virtù del Voto C 81, R 59
- conflitti di coscienza C 88, cfr. C 87, R 240, CIC 696-701
- possono delegare le facoltà R 26
- talvolta per agire hanno bisogno del voto del loro Consiglio R 27-33
- la Comunità li aiuta nel discernimento della volontà di Dio C 77, R 55
- chi li aiuta nell'esercizio dell'ufficio C 163
- la maggioranza o i gruppi di pressione non sono necessariamente segno della volontà di Dio R 56
- curino che i confratelli abbiano tempo per la preghiera personale R 62, 63
- stimolino l'uso frequente del Sacramento della Riconciliazione R 66
- siano vigili nell'ammettere candidati C 109
- con i candidati decidono la scelta dello stato clericale o laicale C 118
- la cura pastorale degli infermi e degli anziani R 91
- promuovano la formazione catechistica R 120, gli studi e la preparazione professionale R 197
- possono compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria C 141, R 433.2°
- l'amministrazione è condotta sotto l'autorità e direzione dei Superiori R 436
- danno in iscritto licenze relative all'economia R 446.9°
- hanno cura del patrimonio culturale R 463
- fanno Relazione al rispettivo Capitolo R 361.1°
- la povertà esige la dipendenza dai Superiori C 68, 69, R 46

- l'obbedienza esige sottomissione ai Superiori C 76, 155, R 53
- il Superiore rinunciante resti al suo ufficio fino a che non è sostituito R 22
- ugualmente alla fine del mandato R 22
- consegna al successore i documenti e le cose spettanti all'ufficio R 21
- i Superiori possono essere rimossi e trasferiti R 24
- non siano rimossi negli ultimi tre mesi prima dei Capitoli R 25

## 2. *Preside (in analogia del Rettore)*

- definizione R 17.10°
- nomina R 250.4°
- diritti e doveri R 253
- non è Superiore in senso stretto R 19
- non è Rettore R 17.9°
- non è membro del Capitolo Provinciale R 392.1° f); né del Capitolo Viceprovinciale R 402.4°
- può essere non sacerdote R 17.10°

## V. *Rettori, Superiori (in genere)*

### 3. *Rettori*

- definizione R 17.9°
- qualità C 161, R 354.1°
- nomina e durata C 161, R 250.1°-2°
  - » nomina per meno di un quadriennio R 17.9°
  - » nomine successive R 250.2°
  - » la nomina esige votazione segreta R 424.1° b) g)
  - » previa consultazione C 130, 161
  - » è conveniente che il P. Provinciale, prima di provvedere alla nomina, consulti la Comunità R 251
  - » voce passiva a tale incarico R 353.2°
- esercita il servizio con autorità ordinaria di giurisdizione R 14, 15
- è Superiore in senso stretto R 18
- presiede ad una Casa/Comunità religiosa in senso stretto C 161, R 10.1°-2°
- da lui dipende la Sede Filiale R 10.4°
- dispensa da norme disciplinari nell'ambito della propria giurisdizione R 37
- può permettere che un Religioso, per qualsiasi motivo ragionevole, resti fuori della Casa religiosa solo per alcuni giorni R 80

- giudica circa i viaggi più lunghi R 81
- comunica la morte di un Religioso e ne ispeziona la camera R 92, 93.1°
- il Vicerettore ispeziona la camera del Rettore defunto R 93.2°
- se del caso, il Noviziato è a lui soggetto quanto al governo della Casa R 159
- permette ai Novizi di presenziare le adunanze di Comunità R 227
- da lui dipendono gli ascritti alla Comunità R 230.1°, e gli ospiti R 231
- i due Rettori rispettivi definiscono lo stato economico dell'ospite R 231
- non può assumere altri obblighi di maggiore importanza R 250.3°
- diritti e doveri C 162, 164, R 253
- rappresenta la Comunità C 164
- se del caso, il Direttore dell'Opera, come Religioso, dipende da lui R 254.1°
- responsabilità civile nelle Opere R 255
- convoca la Comunità R 258.1°
- in certi casi ha bisogno del voto della Comunità R 258.2°-3°, 445.3°
- abbia due Consultori C 165, R 257
- è interpellato nella nomina degli Incaricati R 259 a)
- nomina gli Incaricati minori R 259 d)
- obbligo speciale circa la celebrazione delle Messe R 260, 460
- è aiutato dai subalterni nell'esercizio dell'ufficio e nella cura pastorale C 163, R 264
- è membro del Consiglio dei Superiori Locali C 181
- può essere membro del Consiglio della Provincia R 271.1°
- a volte ha bisogno del voto della comunità R 258, 445.3°
- può non permettere ai Professi di Voti Semplici di assistere alle adunanze della Comunità R 350.1°
- presiede il Capitolo Locale R 360, al quale presenta la Relazione R 361.1°, 380.1°
- è membro del Capitolo Provinciale o del Capitolo Viceprovinciale C 188 d), 196 b), R 392.1° f), 402.4°
- sotto la sua autorità viene condotta l'amministrazione locale C 166, R 436, 439
- risponde dei debiti contratti con sua autorizzazione R 432
- può compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria C 141, R 433
- concede licenze scritte in materia di economia R 446.9°

- ha cura che si rivedano i documenti dell'amministrazione e il libro delle Messe e li sottoscrive R 460.1°-2°
- informa la comunità sullo stato economico per mezzo dell'Economo R 460.3°
- ha cura del patrimonio culturale R 463
- allorché la Casa o l'Opera si chiude o si abbandona compila l'inventario di tutti i beni, compresa la biblioteca e l'archivio R 467
- presenta la rinuncia al Superiore Maggiore R 427
- se si tratta di Casa Generalizia, presenta la rinuncia al P. Generale R 426

#### *V. Superiori (in genere)*

##### *4. Superiore Maggiore*

- chi sono i Superiori Maggiori R 18
- godono della potestà ordinaria di governo C 130, cfr. R 15, 18
- quando sono nominati si richiede la consultazione previa C 130
- quando si eleggono devono essere confermati C 130
- prima dell'elezione si fa lo scrutinio esplorativo R 367.1°
- in tempo extracapitolare la sua nomina richiede la votazione segreta R 424.1° d)
- qualità e durata dell'ufficio C 131, R 354.1°
- non è opportuno che siano Rettori R 20
- esercitano l'autorità nella rispettiva Demarcazione R 14
- in alcuni casi è necessario il voto del suo Consiglio R 27-33, 445.2°
- concede dispensa dalle norme disciplinari R 37
- è informato della necessità del Religioso ai aiutare la propria famiglia R 50
- decide della convenienza di comprare mezzi di locomozione o apparecchi di gran valore R 51
- detta norme circa l'uso extrascolastico degli edifici C 73, R 52
- può trasferire i Superiori e i Responsabili e gli altri Religiosi nell'ambito della sua Demarcazione R 24, 58
- detta norme circa le programmazioni delle Comunità R 61
- approva le programmazioni delle Comunità R 61
- concede la licenza per intraprendere viaggi lunghi e costosi R 81
- può concedere che un Religioso dimori fuori di una Casa del nostro Ordine, non però oltre un anno, a meno che non si tratti di recuperare la salute, di compiere studi o di svolgere apostolato in nome del nostro Ordine R 82, 238.1° a), 239.2°, cfr. CIC 665§1

- cosa deve fare se a qualche Religioso concede direttamente la licenza R 83
- favorisce gli incontri di Comunità diverse R 86
- concede la licenza e il nulla osta per stampare scritti C 80, cfr. R 87
- comunica la morte di un confratello alla Demarcazione e al P. Generale R 92
- il suo Consiglio ispeziona la camera del Superiore Maggiore defunto R 93.3°
- compila l'Ideario Educativo della Demarcazione R 128
- approva il Progetto Educativo R 129
- approva le attività speciali R 144
- nomina:
  - » i coordinatori di pastorale vocazionale R 156
  - » gli Aiutanti dei Maestri dei Novizi e Studenti R 161
  - » i Professori nelle Case di formazione R 161
  - » l'Economo della Demarcazione C 182, 194, cfr. R 282
  - » i Vicerettori R 256
  - » i Consultori R 257, cfr. C 165
  - » gli Incaricati maggiori delle Comunità e delle Opere R 259 a) b) c)
- nomina o presenta il Direttore di un'Opera o concede il nulla osta alla sua nomina R 254
- presenta al Vescovo il Religioso da nominare Parroco R 259 c)
- in argomento vocazionale gli competono alcune cose in modo particolare R 155
- cura di preparare alcuni Religiosi, perché siano formatori nei diversi stadi della formazione R 155 b), 160
- istituisce i Segretariati di Pastorale e di Pedagogia e altri organismi di governo R 150
- dirige, approva e riconosce le attività delle Opere R 151
- costituisce le comunità che accolgano adolescenti e giovani con speranza di vocazione R 164
- giudica degli studi compiuti prima del Noviziato R 165
- definisce la forma, il luogo e la durata del Prenoviziato R 166
- designa il Direttore del Prenoviziato R 167
- giudica delle attitudini dei candidati prima dell'ammissione R 168
- ammette al Noviziato C 110, cfr. R 170
- dimette per giusta causa il Novizio R 182
- può prorogare il tempo del Noviziato R 182

- stabilisce le esperienze apostoliche dei Novizi C 111
- visita il Noviziato almeno tre volte l'anno R 181
- permette ai Novizi di dimorare per un certo spazio di tempo in altra Casa canonica R 172
- a lui viene inviata relazione dei Novizi anche quando si tratta di Noviziato Interdemarcazionale R 181
- ammette alla Professione Semplice C 113, R 185
- permette che la Professione sia anticipata o sia fatta fuori della Casa di Noviziato R 189
- firma il documento della Professione, se riceve lui la Professione R 190
- riceve la Professione Semplice e le rinnovazioni dei Voti R 191
- raramente conceda studi accademici durante il corso teologico R 196
- a lui viene rimessa la relazione sugli Studenti R 199
- può prorogare il tempo della Professione fino a nove anni C 115
- ammette alla rinnovazione dei Voti R 201
- ammette alla Professione Solenne e la riceve C 117
- può escludere il candidato dalla rinnovazione dei Voti e dalla Professione Solenne R 202, cfr. R 206
- a lui va chiesta l'ammissione alla rinnovazione dei Voti e alla Professione Solenne R 200
- è responsabile del fatto che i candidati, prima della Professione Solenne, facciano una particolare preparazione R 208
- decide con i candidati sull'opzione sacerdotale C 118, cfr. C 143
- ammette agli Ordini Sacri R 213
- concede le lettere dimissorie R 212
- informa il parroco del Battesimo della emessa Professione Solenne e dei Sacri Ordini ricevuti R 212
- promuove gli studi universitari R 197, 219
- promuove la formazione permanente C 120, 121, R 215-220
- assegna i Religiosi alle Comunità R 229
- alle singole Comunità assegna almeno quattro Religiosi R 242, 243
- a lui sono sottoposti i Religiosi mandati nella sua Demarcazione R 230
- detta norme circa l'uso della veste C 67
- ammette gli *aggregati* e definisce chiaramente il loro stato giuridico R 233
- favorisce e coordina le associazioni di laici R 234
- chiede i Diplomi di Fratellanza e manda al P. Generale relazione dei concessi R 237

- cosa si deve fare in caso di obiezione di coscienza C 88, R 240, cfr. CIC 696-701
- decreta sulle nuove attività da assumere e ne concede la licenza R 248
- soltanto per ordine del Superiore Maggiore o con sua esplicita licenza i nostri Religiosi potranno accettare, al di fuori delle nostre Opere, incarichi, uffici e obblighi stabili o dare nome ad un'associazione o ad una società di qualsiasi natura R 248
- può ordinare ai religiosi di assumere incarichi, lavori o impegni permanenti al di fuori delle nostre istituzioni R 248
- visita la Demarcazione e rimette la relazione al suo immediato Superiore Maggiore e al P. Generale R 348
- è membro del Consiglio dei Superiori Maggiori C 172 d), R 326
- può chiedere che si celebri l'adunanza del Consiglio dei Superiori Maggiori R 327, 328
- è richiesta la sua opinione nella designazione dei membri dei Segretariati Generali R 329
- costituisce i Segretariati della Demarcazione R 269; e dirige la loro attività R 270
- gode di voto nelle adunanze di qualunque Comunità della sua Demarcazione R 352
- se in tutta la Demarcazione vi sia una sola Comunità che non possa celebrare il Capitolo elettivo, designa la Casa nella quale i Religiosi possono intervenire nel Capitolo elettivo R 385
- se più Comunità non possono celebrare il Capitolo elettivo, detta norme perché i Religiosi possano su questo esercitare i loro diritti R 384
- è membro del Capitolo Generale C 217 c), R 416.3°
- può compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria C 141, R 433.2°
- l'amministrazione si svolge sotto la sua autorità R 436
- non può essere Economo R 437
- designa i membri del Segretariato Economico R 438.1°
- risponde dei debiti contratti con sua licenza R 432
- trasmette le petizioni al Superiore Maggiore immediato R 446.8°
- concede licenze in scritto su cose di economia R 446.9°
- va richiesta la sua opinione per imporre tasse per la Cassa dell'Ordine R 449
- da norme per attuare la centralizzazione economica R 454
- almeno due volte l'anno esamina l'amministrazione delle Comunità e delle Opere della Demarcazione R 458
- ha cura del patrimonio culturale R 463, cfr. R 463-470
- designa persone capaci, alle quali affida la cura delle biblioteche, degli archivi e del patrimonio artistico e storico R 464

- stabilisce dove deve trasferirsi la biblioteca e l'archivio di una Casa chiusa o abbandonata R 467
- designa il perito da consultare prima dell'alienazione di beni culturali R 468
- accetta le rinunce R 427, 428
- presenta la rinuncia in scritto al P. Generale R 426

#### 5. *Superiore Vicariale*

- definizione C 199, R 17.8°
- è preposto a un Vicariato Provinciale C 199, R 17.8°, 293
- è Superiore Maggiore C 199, R 18, 294
- nomina C 199, R 293
- consultazione previa C 130
- votazione segreta R 424.1° b)
- qualità C 199, R 354.1°
- gode della potestà ordinaria vicaria di governo C 130, R 293
- esercita l'autorità nella sua Demarcazione R 14
- ha potestà in forza del suo ufficio ex jure R 293, 294 (cfr. *Superiore Maggiore*, con le debite riserve), e secondo lo Statuto del Vicariato R 294
- rappresenta la sua Demarcazione e può delegare tale rappresentanza R 296
- ha due Consultori R 297
- in alcuni casi ha bisogno del voto dei Consultori R 27-33, 445.2°
- può impartire norme R 16, cfr. C 127
- dispensa da norme disciplinari R 37
- può delegare le facoltà R 26
- è membro del Consiglio dei Superiori Maggiori R 326, del Capitolo Provinciale C 188 c), R 392.1°, e del Capitolo Generale C 217 c), R 416.3°
- visita la sua Demarcazione e manda relazione al suo immediato Superiore Maggiore e al P. Generale R 348
- quanto all'amministrazione:
  - » compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria C 141, R 433.2°
  - » l'amministrazione del Vicariato è sotto la sua direzione R 436
  - » risponde dei debiti contratti con sua licenza R 432
  - » rimette le petizioni al P. Provinciale R 446.8°
  - » concede licenze in scritto su cose di economia R 446.9°
- Segretariati e Consiglio del Vicariato R 269.2°, 271.2°, cfr. 438.1°

- può essere rimosso e trasferito R 24
- con le debite riserve, al Superiore Vicariale competono molte facoltà, diritti e doveri dei Superiori in genere e del Superiore Maggiore R 294
- presenta la rinuncia in scritto al P. Generale R 426

#### V. Superiore Maggiore, Superiori (in genere), votazione, voto

#### 6. Delegato Generale

- personalità:
  - » definizione R 17.6°
  - » per la sua candidatura basta la maggioranza relativa R 365.3°
  - » la votazione deve essere segreta R 424.1° d)
  - » qualità R 354.1°
  - » è Superiore Maggiore R 18, 342
  - » presiede ad una Delegazione Generale R 17.6°, 342
  - » rappresenta la Delegazione Generale e può delegare tale rappresentanza R 343
  - » ha due Assistenti, che costituiscono il Consiglio della Delegazione e, con il Delegato Generale, formano la Congregazione R 17.13°, 344
  - » in ciò che concerne le nomine, osserva le norme stabilite nello Statuto R 345
- autorità:
  - » ha l'autorità vicaria ordinaria di giurisdizione, in virtù del suo ufficio e per diritto C 130; R 342; e le facoltà che sono concesse nel Regolamento o Statuto della Delegazione R 342
  - » in qualità di Superiore e Superiore Maggiore, rispettando le dovute proporzioni, gode dei poteri sopra elencati, in conformità alle Norme della Delegazione cfr. R 342
- esercizio dell'autorità:
  - » la esercita nella sua Demarcazione R 14
  - » in alcuni casi ha bisogno del voto del suo Consiglio R 27-33, 445.2°
  - » può impartire norme C 127, R 16
  - » può delegare le facoltà R 26
  - » dispensa da norme disciplinari R 37

#### V. Amministrazione, Superiore Maggiore, Superiori (in genere), votazione, voto

#### 7. Viceprovinciale

##### A) In genere (Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente o indipendente)

- personalità:
  - » definizione R 17.5°
  - » qualità C 131, 191, R 354.1°

- » è Superiore Maggiore C 191, R 18, 287, 337
- » presiede ad una Viceprovincia R 17.5°, 287, 337
- » ha due (o quattro) Assistenti, che costituiscono il Consiglio, e con lui, formano la Congregazione Viceprovinciale R 290, 340; almeno uno degli Assistenti deve essere sacerdote R 340
- » all'elezione dei candidati nei Capitoli Locali basta la maggioranza relativa R 365.2°
- » voce passiva a tale incarico R 353.6°
- autorità:
  - » gode della potestà ordinaria vicaria di governo C 130, R 18
  - » ha le stesse facoltà del P. Provinciale, eccetto quelle che il Superiore Maggiore immediato avrà riservato a sé C 191, R 287, 337
- esercizio dell'autorità:
  - » trasmette gli elenchi di coloro che hanno voce passiva, sia come Vocali e Aggiunti, sia all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale R 384.2°
  - » a lui sono trasmesse le schede dell'elezione dei Vocali e Aggiunti R 380.2° a) b), 384.3°, 385

#### *B) Nella Viceprovincia dipendente*

- personalità:
  - » in tempo capitolare è nominato R 407 o è eletto nel Capitolo Viceprovinciale R 408
  - » in tempo extracapitolare è nominato R 289
  - » si richiede la votazione canonica R 424.1° a) c)
  - » per la terza designazione consecutiva si richiede la dispensa del P. Generale R 291
- esercizio dell'autorità:
  - » diritti e doveri R 287, cfr. R 276
  - » trasmette al P. Provinciale le schede delle candidature all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale R 380.2° f)
- amministrazione:
  - » trasmette al P. Provinciale qualunque petizione R 446.8°
- è membro del Capitolo Provinciale C 188, R 392.1° c)

#### *C) Nella Viceprovincia indipendente*

- personalità:
  - » viene eletto o nominato in tempo capitolare o extracapitolare R 274, 339, cfr. R 397
  - » è eletto con votazione canonica R 364.4°, 369-372, cfr. R 424.1° a)
  - » è nominato con votazione canonica R 424.1° d)

- esercizio dell'autorità:
  - » ha in tutto le stesse facoltà del P. Provinciale, eccetto quelle che il P. Generale avrà riservato a sé R 337, cfr. *Preposito Provinciale*
  - » diritti e doveri R 337, cfr. R 276
  - » trasmette al P. Generale le schede delle candidature all'ufficio di Viceprovinciale R 380.2° e)
- amministrazione:
  - » trasmette al P. Generale qualunque petizione R 446.8°

V. *Amministrazione, Preposito Provinciale, Superiore Maggiore, Superiori (in genere), Votazione, Voto*

8. *Preposito Provinciale (di Provincia formata e non)*

- personalità:
  - » definizione C 170, R 17.3°
  - » è eletto in tempo capitolare C 174, 175, R 274, 391.2° a), 394
  - » è nominato in tempo extracapitolare C 175, R 274
  - » voce passiva a tale incarico R 353.15°
  - » all'elezione dei candidati basta la maggioranza relativa R 365
  - » l'elezione si fa con votazione canonica R 364.3°, 369-372, 424.1° a)
  - » è necessaria la conferma C 130, R 394
  - » nomina C 175, R 274, 424.1° a)
  - » si fa con votazione segreta ed occorre la previa consultazione C 130
  - » è Superiore Maggiore e Ordinario della sua Demarcazione C 174, R 18
  - » ha quattro Assistenti (nella Provincia non formata due o quattro) R 279, che costituiscono il Consiglio, e assieme, al P. Provinciale formano la Congregazione R 17.13°; almeno uno degli Assistenti deve essere sacerdote R 279.2°
  - » è eletto per un quadriennio R 397, cfr. C 131
  - » alla terza elezione consecutiva si richiede la maggioranza qualificata R 374, 397
  - » prima dell'elezione si tiene lo scrutinio esplorativo R 367.1°
  - » come Superiore Maggiore ha le facoltà sopra ricordate (cfr. *Superiore Maggiore*)
- autorità:
  - » gode della potestà ordinaria propria di governo C 130, R 18
- esercizio dell'autorità:
  - » si dedichi tutto al servizio della Provincia R 276
  - » diritti e doveri C 174, 176-179, R 276 (pastorale, vocazioni, strutture e usi, problemi, unione con tutto l'Ordine), 277 (residenza)

- » può riservarsi alcune facoltà (relativamente alle Viceprovinche e ai Vicariati) R 287, 294
- » presenta progetti di apertura o chiusura di Case e Opere R 244-247
- » attua le decisioni capitolari C 187
- nomina:
  - » Rettori e Presidi C 161, R 250
  - » Direttori delle Opere R 254, 259
  - » Incaricati maggiori:
    - ~ nella Comunità R 259
      - ~ Vicerettore R 256, 259 a)
      - ~ i Consultori R 257, 259 a)
      - ~ il Responsabile delle Messe R 259 a), 260
      - ~ l'Economo C 166, R 259 a)
    - ~ nell'Opera R 259
      - ~ il Direttore R 254, 259 b)
      - ~ l'Amministratore R 259 b)
      - ~ il Coordinatore della Pastorale, il Segretario degli Studi
      - ~ il Rettore della chiesa R 259 c)
      - ~ presenta il Religioso da nominare Parroco R 259 c)
    - ~ nella Provincia
      - ~ il Vicario Provinciale R 278
      - ~ l'Economo Provinciale C 182, R 282
      - ~ il Segretario Provinciale C 184, R 282
      - ~ l'Archivista R 464
      - ~ lo Storiografo R 282, 470
  - » il Viceprovinciale nel tempo extracapitolare e, nel caso, nel tempo capitolare R 289, cfr. R 404-409
  - » Assistenti Viceprovinciali in tempo extracapitolare e, secondo i casi, anche in tempo capitolare R 289, Cfr. R 404-409
  - » il Superiore Vicariale e i suoi Consultori C 199, R 293, 297
  - » l'Assistente Provinciale nel tempo extracapitolare R 279.2°
  - » i Maestri dei Novizi e degli Studenti C 161, R 159; e i loro Vice R 161
  - » i Direttori dell'Aspirantato, d'altri Centri Vocazionali, del Prenoviziato R 163, 167
  - » i docenti o professori nelle Case di formazione R 161
  - » designa i membri dei Segretariati R 269
- Capitoli:
  - » convoca, previa autorizzazione del P. Generale, il Capitolo Provinciale C 180

- » intima i Capitoli Viceprovinciali, Vicariali e Locali C 135, 180, R 357
- » ammette rinunce al Capitolo Provinciale R 376.2°
- » dà il giudizio sulle rinunce al Capitolo Locale R 376.3°
- » comunica il numero dei Vocali e degli Aggiunti da eleggersi e trasmette gli elenchi degli aventi voce passiva all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale R 384.2°
- » stabilisce norme per il Capitolo Vicariale R 411, 412
- » riceve le schede dell'elezione dei Vocali e Aggiunti e dei candidati all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale R 380.2° a) d) f), 384.3°, 388.1°
- » trasmette al P. Generale gli elenchi dei candidati all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale R 388.2°
- » è membro del Capitolo Provinciale C 188, R 392.1° a)
- » può proporre i nomi all'Assistentato R 396

#### V. *Superiore Maggiore, Superiori (in genere), Votazione, Voto*

##### 9. *Preposito Generale*

- *personalità:*
  - » definizione C 202, 204, R 17.1°, 301
  - » viene designato con diversi nomi R 17.1°
  - » viene eletto nel Capitolo Generale C 202, R 301, 415.2°
  - » viene eletto per un periodo fisso, e non obbligatorio sceglierlo tra i membri del Capitolo C 203
  - » viene eletto per un sessennio R 420
  - » l'elezione si fa con votazione canonica R 364.5°, 369-372
  - » voce passiva a tale incarico R 353.6°
  - » alla seconda elezione consecutiva si richiede la maggioranza qualificata C 136, R 420
  - » è il Moderatore Supremo, Superiore Maggiore e Ordinario di tutto l'Ordine C 204, R 17.1°, 18, 301
  - » qualità C 202, 204; R 301, 354.1°
  - » presiede a tutto l'Ordine C 202, R 17.1°, 299
  - » ha quattro Assistenti per le diverse Circostrizioni C 206, R 310, che costituiscono il Consiglio, e assieme al P. Generale formano la Congregazione Generale R 17.12°
  - » in alcuni casi è necessario il voto del suo Consiglio R 27-33
- *autorità:*
  - » gode della potestà ordinaria propria di governo in tutto l'Ordine C 130, 202, 204, R 301
  - » rappresenta l'Ordine C 202, R 301
  - » può delegare tale rappresentanza R 301
  - » diritti e doveri principali C 204, 205, R 302

- » può delegare le facoltà R 26, 301
  - » può emanare norme e precetti R 14, 16, cfr. R 7.1°-11°
  - » per autorità legislativa delegata può emanare Decreti Generali C 128
  - » può dare interpretazioni pratiche delle Costituzioni C 126
  - » interpreta le Regole R 36
  - » dispensa da norme disciplinari R 37
  - » nei casi più urgenti può chiedere alla S. Sede la dispensa o la sospensione delle Costituzioni C 126
  - » comunica la morte dei Religiosi a tutto l'Ordine R 92
  - » approva l'Ideario educativo Demarcazionale R 128
  - » approva o dirime l'escardinazione o l'incardinazione C 152
  - » può imporre l'escardinazione R 226
  - » dà lettere obbedienziali da una Demarcazione in un'altra R 230
  - » concede il Diploma di Fratellanza R 237
  - » riceve le Relazioni dei Superiori Provinciali (Superiori Maggiori) C 178
  - » può riservarsi delle facoltà nei confronti delle Province non formate R 267, delle Viceprovince indipendenti C 191, R 337 e della Delegazione Generale R 342
  - » concede il nulla osta a molte nomine (cfr. *Nulla osta*)
  - » concede la licenza per trasferire la residenza provinciale R 277
  - » compie le visite canoniche e pastorali di tutto l'Ordine C 205, R 303-305
  - » eccezionalmente dà facoltà ad altri di trattare affari presso la S. Sede R 318
  - » accetta rinunce R 426, 428
  - » fa le veci di Provinciale rispetto alle Case e Demarcazioni a lui soggette C 213, R 302 l), 424.1° f)
  - » iter da seguire nel caso in cui il P. Generale rinunciasse R 425
- nomina:
- » il Vicario Generale R 17.2°, 306
  - » il Vicario successore C 208
  - » i Vicari del P. Generale R 307
  - » i Maestri dei Novizi e degli Studenti nelle Case Generalizie R 424.1° f)
  - » i Rettori nelle Case Generalizie R 250, 424.1° f)
  - » l'Assistente Generale in tempo extracapitolare R 311, 424.1° e)

- » il Procuratore Generale C 207, R 317
- » l'Economo Generale C 209, R 321
- » il Segretario Generale (dell'Ordine) C 211, R 322
- » il Postulatore Generale R 323
- » l'Archivista Generale R 324, 464, 465
- » lo Storiografo Generale R 324, 470
- » il Delegato Generale C 213, R 17.6°, 345
- » i Delegati del P. Generale R 17.7°, 308, 309
- » i Superiori Maggiori e il Delegato Generale in tempo extracapitolare (eccetto il Viceprovinciale dipendente e il Superiore Vicariale) C 169, R 424.1° d)
- » dispensa perché i Viceprovinciali in una Viceprovincia dipendente possano essere assunti per la terza volta consecutiva R 291
- » nomina o conferma i Superiori e gli Incaricati delle Case e Demarcazioni a lui soggette C 213
- erezioni e soppressioni:
  - » dei Noviziati e degli Studentati R 157
  - » di più Noviziati nella stessa Demarcazione R 157
  - » delle Case e Opere C 159, 212, R 10.1°, 244, 247
  - » lui solo può dispensare che una Casa possa erigersi con meno di quattro Religiosi R 243
  - » delle Province C 171
  - » delle Viceprovince C 190
  - » dei Vicariati Provinciali C 198
  - » delle Case e Demarcazioni a lui soggette C 212
- riduzioni
  - » da Provincia formata a Provincia non formata R 267
  - » da Viceprovincia in Vicariato Provinciale R 286, 336
  - » da Casa canonica in Sede filiale R 243
- Case di formazione:
  - » come Supremo Moderatore, lui solo permette che qualche candidato compia il Noviziato fuori della Casa di Noviziato in altra Casa canonica R 172
  - » lui solo può concedere che il tempo della Professione Semplice sia ridotto a meno di sei anni C 115
  - » lui solo dispensa dai Voti Semplici R 205
  - » lui solo può riammettere coloro che sono usciti dall'Ordine R 207
  - » lui solo può dimettere un Professo R 205, cfr. *Dimissione*
  - » incorpora i Religiosi alle Case e Demarcazioni a lui soggette C 213

- Capitoli:
  - » intima o fa intimare C 135, 213, R 357, cfr. C 180
  - » stabilisce il tempo della celebrazione dei Capitoli Provinciali C 180, R 358
  - » può presiedere a qualunque Capitolo in tutto l'Ordine R 360
  - » ammette le rinunce al Capitolo Generale R 376.2°
  - » gli sono rimesse le schede dei candidati all'ufficio di Viceprovinciale indipendente e di Delegato Generale R 380.2° e) g)
  - » gli sono rimessi gli elenchi dei candidati all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale dipendente R 388.1°-2°
  - » i Provinciali e gli Assistenti Provinciali eletti, in suo nome, ricevono la conferma R 394, 395; lo stesso nelle Viceprovince indipendenti R 399
  - » stabilisce il tempo del Capitolo Generale R 413
  - » è membro del Capitolo Generale C 217, R 416.1°
  - » promulga i Decreti e gli Atti del Capitolo Generale R 419
- organi di governo:
  - » costituisce gli organi e gli uffici generali C 214, R 150
  - » il Capitolo Generale C 216, R 300
  - » il Consiglio Generale, la Congregazione Generale e la Curia Generale R 17.12°, 300
  - » il Consiglio dei Superiori Maggiori C 215, R 326-328
  - » i Segretariati Generali e Interdemarcazionali R 329-332, 438.2°
- amministrazione:
  - » compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria C 141, R 433
  - » sotto la sua autorità si svolge l'amministrazione in tutto l'Ordine R 436
  - » risponde dei debiti contratti col suo permesso R 432
  - » detta norme di economia e concede licenze per le Demarcazioni a lui soggette R 444.4°
  - » trasmette alla S. Sede le petizioni delle Case, delle Demarcazioni e dell'Ordine R 446.8°
  - » concede licenze in scritto su questioni economiche R 447.9°
  - » impone tasse per la Cassa dell'Ordine C 210, R 449
  - » emana norme relative alla centralizzazione R 454
  - » concede licenze per far mutui fra le Demarcazioni R 456.2°
  - » si richiede la sua approvazione perché i Capitoli Provinciali o il Provinciale possano restringere la capacità di possedere e amministrare delle Case C 140, R 452; e lui stesso può restringere R 452

- » esamina almeno due volte all'anno l'amministrazione delle Case a lui soggette R 458
- » ha cura del patrimonio culturale R 463-470
- » espletato il mandato, consegna al successore l'amministrazione R 21

*V. Amministrazione, Superiore Maggiore, Superiori (in genere), Votazione, Voto*

## TASSE

- possono essere imposte tasse ordinarie e straordinarie dal P. Generale C 210, R 451
- similmente dai Provinciali R 450, 451
- con licenza dei Provinciali, anche dai Viceprovinciali e Superiori Vicariali R 451

*V. Amministrazione*

## TEMPO

- per recuperare le forze, intervenire agli atti di Comunità e per la preghiera personale R 48, 62
- il Noviziato non si può prorogare oltre sei mesi R 182
- da interporre tra la fine del Noviziato e la Professione Solenne C 115
- chi può protrarre o ridurre questo tempo C 115
- educare per il buon uso del tempo libero R 135

*V. Noviziato*

## TESTAMENTO

- che cosa fare a questo proposito R 184, 209

*V. Novizi, Professione, Studenti*

## TESTO

- il testo latino è il testo autentico delle Costituzioni e delle Regole R 6
- le versioni nelle lingue vernacole devono essere approvate dalla Congregazione Generale R 6

## TITOLARE

- nomina R 254.2°
- è responsabile dinanzi alla legge R 255

## TITOLARITA'

- definizione R 429 b)
- soggetti di diritto R 431
- salvaguardia R 433
- sia unica la gestione dei beni che hanno la titolarità della Comunità Generale R 448
- e Opera R 11
- nomina del Rappresentante R 254

## TITOLI (didattici)

- prima del Noviziato R 165
- da conseguire con ogni impegno R 197, 219

*V. Corso di studi, Studi*

## TITOLO (dell'Ordine)

- dell'Ordine è il Nome della B. V. Maria R 4

## TRASFERIMENTO

- in altra Casa o Demarcazione C 151, R 230.1°
- voce passiva dei Religiosi dimoranti con l'obbedienza in una Delegazione Generale R 230.3°
- i Superiori e gli Incaricati possono essere trasferiti da uno ad altro incarico o ufficio R 24

*V. Iscrizione ad altra Demarcazione, Residenza*

## USCITA

- è uno dei tre modi legittimi di separarsi dall'Ordine C 153
- effetti dell'uscita e della dimissione C 153
- il Religioso, con l'uscita, si separa dall'Ordine C 153
- il Religioso uscito legittimamente dall'Ordine, per diritto è sciolto dai Voti e dagli obblighi e perde i suoi diritti C 153
- si proceda sempre a norma del diritto C 154

*V. Dimissione*

## USO

- da incoraggiare l'uso extrascolastico degli edifici C 73, R 52
- il Novizio deve cedere l'uso dei beni prima della Professione C 113, R 184

*V. Cessione, Rinuncia*

## USUFRUTTO

- il Novizio deve cedere l'usufrutto dei beni prima della Professione C 113, R 184

*V. Cessione, Rinuncia*

## VACANZE

- devono disporsi tenuto conto delle necessità delle Case R 80
- il P. Provinciale dia istruzioni sulle vacanze estive R 276.3° e)

*V. Viaggi*

## VANGELO

- gli si deve conservare fedeltà C 218
- gestione dei beni nello spirito del Vangelo C 72
- l'autorità va esercitata secondo lo spirito del Vangelo C 129

## VEICOLI

*V. Mezzi di locomozione*

## VENDITA

*V. Alienazione*

## VERGINE MARIA

*V. Maria*

## VESCOVO

- i Vescovi sono interpreti della volontà di Cristo C 79
- il Vescovo diocesano dà il consenso per l'erezione di una Casa o di un'Opera R 244
- il Vescovo dev'essere consultato prima che si chiuda una Casa e avvisato prima che si abbandonino R 246
- l'Ordinario dev'essere consultato prima che un suo chierico sia ammesso al Noviziato R 169.2° b)
- gli esclaustrati R 238 c)
- chi ha l'indulto di lasciare l'Ordine e ha trovato un Vescovo benevolo che lo ha accolto in prova R 238 d)
- per ampliare l'Opera si richiede il permesso del Vescovo R 248
- il Vescovo nomina il Parroco R 259

## VESPRI

- parte loro dovuta nelle orazioni quotidiane C 50, R 65

*V. Atti di piet , Liturgia, Liturgia delle Ore*

## VESTE

*V. Abito, Povert *

## VIAGGI

- viaggi lunghi e costosi R 81
- requisiti per concedere la licenza R 81

## VICARIATO PROVINCIALE

- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225
- pu  essere creato C 197, R 292
- condizioni richieste alla sua costituzione R 292
- l'erezione spetta al P. Generale C 198
- ha personalit  giuridica C 139, R 284, 431
- ha capacit  di acquistare, possedere e amministrare C 139, R 431
- ad esso presiede il Superiore Vicariale C 199, R 17.8 , 293

*V. Comunit  Vicariale*

## VICARIO

- dev'essere sacerdote R 15, 18

### *1. Vicario Generale*

- definizione R 17.2 
- nomina e ufficio R 306
- Vicario successore C 208
- Vicario del P. Generale R 307

### *2. Vicario Provinciale*

- definizione R 17.4 
- nomina e ufficio R 278

*V. Superiori*

## VICEPROVINCIA

- pu  essere dipendente o indipendente C 189, R 284

### *1. Dipendente*

- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225, 299

- può essere eretta C 189, R 284
- condizioni richieste alla sua erezione R 285
- l'erezione spetta al P. Generale C 190
- ha personalità giuridica C 139, R 284, 431
- ha capacità di acquistare, possedere e amministrare C 139, R 431
- se perde le condizioni, gode dei diritti finché non sia dichiarata Vicariato Provinciale R 286
- di essa vale quanto detto della Provincia, con le debite riserve C 189
- è opportuno che abbia Case di formazione C 193
- ad essa presiede un Viceprovinciale R 17.5°, 287

## *2. Indipendente*

- appartiene alla struttura dell'Ordine C 137, R 225, 299
- può essere eretta C 189, R 335
- condizioni richieste alla sua erezione R 335
- l'erezione spetta al P. Generale C 190, 212
- se perde le condizioni, gode dei diritti finché non sia dichiarata Vicariato Provinciale R 336
- gode di personalità giuridica e ha capacità di acquistare, possedere e amministrare C 139, R 284, 335, 431
- è soggetta immediatamente al P. Generale C 212, R 335
- di essa, in modo speciale, vale ciò che è stato detto della Provincia C 189
- deve avere Case di formazione C 193
- ad essa presiede un Viceprovinciale R 17.5°, 337

## *V. Capitoli, Comunità Viceprovinciale, Superiori (Viceprovinciale)*

## VICERETTURA

### *V. Superiori (Viceprovinciale)*

## VICERETTURA

- nomina e ufficio C 163, R 256, 259
- non è Superiore in senso stretto R 19
- non gode dell'autorità di governo R 256

### *V. Incaricati*

## VIRTU' (e qualità)

- affabilità C 29
- affinità coi poveri C 93

- allegria C 59, 104
- amicizia C 61
- amore C 17, 18, 20, 21, 25, 30, 53, 56, 59, 65, 102, 107, 162
- austerità C 66
- benignità C 30
- carità C 4, 7, 9, 29, 30, 47, 53, 78, 83, 88, 97, 138, 156
- castità, povertà, obbedienza C 3, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 68-70, 72, 75, 76, 79, 81, 83, 89, 93, 119 (formula della Professione)
- continenza C 55
- contrizione C 43
- cooperazione C 98
- correzione fraterna C 30
- devozione C 58
- disciplina C 106
- docilità C 84
- fede C 25, 48, 61, 92, 96, 97, 107, 138
- fedeltà C 58, 89, 107
- fraternità C 106, 137
- generosità C 104
- gioia C 56
- giustizia C 74
- iniziativa personale C 69
- lavoro C 59, 66, 69, 106, 138
- libertà C 97
- orazione C 59, 88, 106
- ospitalità C 73
- pazienza C 7, 9, 17
- qualità e doni:
  - » personali C 82, 93, 97
  - » dei candidati C 109
  - » del Superiore Locale C 161
  - » dei Superiori Maggiori C 130
  - » del Superiore Vicariale C 199
  - » del Viceprovinciale C 191
  - » del P. Provinciale C 174
  - » del P. Generale C 202
- quiete e orazione C 116
- riverenza C 29, 30
- santità C 97
- semplicità C 19

- serenità C 88
- silenzio C 44
- sincerità C 29, 104
- sobrietà C 61
- solidarietà C 93
- studio e attività C 103
- umiltà e gratitudine C 1, 6, 43, 57, 64, 107
- verità C 6, 19, 97, R 114
- vigilanza C 61
- virtù e qualità comunitarie C 29, 30
- virtù specificamente calasanziane R 39, 40
- virtù che il Calasanzio praticò R 117

## VISITA

### 1. Canonica

- del P. Generale C 205, R 303, 304, 348, 349; metodo per farla R 304
- del P. Provinciale (Superiore Maggiore) C 179, R 348
- relazione da mandarsi ai Superiori R 348

### 2. Pastorale

- da farsi spesso dal P. Generale C 205, R 305
- gli Assistenti Generali visitino la propria Circostrizione e anche l'Ordine intero se sarà necessario R 310
- da farsi spesso dal P. Provinciale (Superiore Maggiore) C 179, R 276.1° a)

### 3. Noviziato

- il Superiore Maggiore ogni quattro mesi deve visitare i Novizi R 181
- prima della visita, il Maestro dei Novizi fa relazione dei Novizi R 181

### 4. Studentato

- la fa il Superiore Maggiore R 199

## VISITATORI

- definizione e diversità R 17.11°
- ufficio R 348

## VITA (religiosa, spirituale, comunitaria, ecc.)

*V. Castità, Comunità, Diritti e doveri, Formazione, Obbedienza, Povertà, Preghiera, Sequela di Cristo*

## VITA COMUNITARIA

- quando uno esce di casa, informi della sua assenza R 80
- sia promosso il buon nome della comunità e dei confratelli R 85
- siano favorite le mutue relazioni e gli incontri delle diverse comunità R 86

### *V. Comunità, Virtù*

## VOCALI

### *1. Al Capitolo Provinciale*

- voce passiva all'ufficio di Vocale R 353.1°
- si richiede votazione canonica R 364.1°-2°
- nell'elezione dei Vocali per le singole Comunità si richiede la maggioranza assoluta R 364.1°
- è sufficiente la maggioranza relativa quando l'elezione avviene da un unico elenco R 365.2°
- nei Capitoli Provinciali e Viceprovinciali il numero dei Vocali eletti e il numero dei Vocali di diritto deve essere uguale C 188
- sistema elettivo a lista unica R 384
- cosa si deve fare se il Capitolo Locale non si può celebrare o i Religiosi dimorano fuori della Demarcazione R 385.1°-2°
- rinuncia alla voce nei Capitoli R 376.1°-2°
- iter per supplire i Vocali R 386, cfr. R 401
- si comunichi tempestivamente l'elenco R 387
- la Viceprovincia dipendente manda due Vocali R 400.2° b)
- eventuale elezione di un Vocale nel Vicariato Provinciale R 412

### *2. Al Capitolo Generale*

- voce passiva a tale ufficio R 353.5°
- i Vocali eletti non siano meno dei partecipanti di diritto C 217, R 416, 417
- si eleggono nei Capitoli Provinciali, Viceprovinciali e delle Delegazioni Generali R 391.2° b)
- l'Aggiunto della Viceprovincia supplisce sia il Viceprovinciale sia il Vocale R 401
- quanti se ne eleggono per le singole Province R 398
- cosa fare se a completare il numero richiesto si devono ancora eleggere Vocali R 417
- rinuncia alla voce al Capitolo R 376.2°

### *3. Al Capitolo Vicariale*

- cfr. R 411

### *V. Aggiunti*

## VOCAZIONE

- Dio ci ha chiamati come operai in questa messe fertilissima C 6
- le Costituzioni ci aiutano a camminare sulla via della vocazione C 13
- il Cristo chiama chi vuole C 15
- per il Battesimo siamo chiamati al culmine della perfezione C 16
- siamo riuniti dalla stessa vocazione calasanziana in Comunità di vita C 25
- siamo chiamati dalla Parola di Dio alla comunione di fede C 27
- accettiamo i fratelli e li aiutiamo a vivere la loro vocazione C 28
- più facilmente rispondiamo al Signore che chiama con la nostra vita comunitaria C 39
- nello spirito della nostra vocazione possiamo attendere a tutte le opere che riguardano l'educazione C 99
- aiuteremo a rispondere alla loro vocazione tutti coloro che vengono a noi C 104
- nelle Case di formazione tutti formano una comunità fraterna nella quale alimentano la maturazione della vocazione C 106
- l'istruzione dei candidati mira al conseguimento della coscienza e incremento della vocazione C 105, 108
- i Religiosi procurino di coltivare la formazione permanente per rendersi più atti a rispondere alla vocazione C 120
- le strutture sono destinate al servizio della vocazione C 123
- i Superiori, con l'autorità, confermano i fratelli nel conseguimento dei fini della vocazione C 129
- l'Ordine aiuta i Professi Solenni perché possano portare a compimento la propria vocazione C 148
- la Comunità locale è costituita per esprimere l'intima natura della vocazione religiosa C 157
- il Provinciale, con l'esempio e con la parola, conferma nella vocazione C 174
- tutte le Comunità delle Scuole Pie, partecipi della stessa vocazione, costituiscono un unico corpo, nel quale la comune vocazione e il carisma proprio sono meglio custoditi, fomentati, si evolvono e si adeguano alle circostanze dei tempi e dei luoghi C 201

## VOCAZIONI

- attendiamo con sempre maggior impegno a suscitare vocazioni C 103

- il Provinciale promuova con ogni diligenza l'opera delle vocazioni C 176
- il Viceprovinciale si impegnerà a fomentare le vocazioni native C 192
- il P. Generale curi che le nostre vocazioni siano coltivate come si deve C 204
- si provveda all'opera delle vocazioni col patrimonio dell'Ordine R 448 e)

#### *V. Pastorale vocazionale*

## VOCE

### *1. Voce senza voto*

- nelle adunanze di famiglia R 350.1°
- nel Capitolo Locale R 350.2°
- nel Capitolo della Demarcazione R 350.3°; forma da osservare R 350.3°

### *2. Voce attiva*

- nelle adunanze di famiglia e nel Capitolo Locale R 351.1°
- nei Capitoli Viceprovinciali, Provinciali e Generale C 188, 196, 2217, R 351.2°, 392.1°, 402, 416
- nel Capitolo della Delegazione secondo lo Statuto R 345
- nel Capitolo Vicariale R 411
- chi è privato di essa R 239

### *3. Voce passiva*

- per i diversi uffici R 353.1°-7°
- chi è privo di voce passiva:
  - » i Religiosi in situazione speciale R 239
  - » coloro che ricusano di intervenire al Capitolo Locale R 376.3°
  - » al Provincialato: il P. Generale, gli Assistenti Generali e il Procuratore Generale durante l'ufficio R 355
  - » coloro che non ottengono la maggioranza qualificata C 136, R 371, cfr. R 397, 420, 423
- coloro che dimorano in una Delegazione Generale non perdono la voce passiva ad incarichi nella propria Demarcazione R 230.3°

### *4. Voce attiva e passiva*

- la possono avere solo i Professi di Voti Solenni R 228
- rinuncia:
  - » all'una o all'altra, o a tutte due R 376.1°
  - » dei Vocali al Capitolo Generale o Provinciale R 376.2°
- chi è privo dell'una e dell'altra R 239

## VOLONTÀ DI DIO

- mezzi per conoscerla C 42, 77
- la volontà di Dio non sempre si manifesta attraverso la maggioranza e molto meno attraverso i gruppi di pressione R 56
- i Superiori si sforzano di conoscere e di adempire la volontà di Dio riguardo ai confratelli C 84
- la Comunità aiuta il Superiore nella ricerca della volontà di Dio R 55
- con la Professione dell'obbedienza siamo intimamente votati alla volontà di Dio R 53
- nel Capitolo Generale tutti manifestino lo sforzo e l'impegno nella ricerca della volontà di Dio C 218
- nel conflitto dell'obbedienza le due parti devono considerare quale sia la volontà di Dio C 88, R 240

## VOTAZIONE

- può farsi con o senza voto segreto R 27.2°
- si richiede la votazione segreta nei seguenti casi R 364, 424.1°, 446.1°, cfr. R 27.2°

### *V. Voto*

## VOTI (religiosi)

- ci impegniamo pubblicamente ad adempirli R 40
- esperienza della forma di vita evangelica calasanziana R 38, 39
- i quattro Voti da vivere nella Comunità R 78
- il Calasanzio propose ai suoi seguaci la pratica dei consigli evangelici C 3; ai quali aggiunse un quarto Voto C 3
- il Voto di castità implica la continenza perfetta nel celibato C 55, R 41
- con il Voto di povertà rinunciamo al diritto di usare e disporre dei beni C 68
- con il Voto Solenne di povertà perdiamo il diritto di acquistare e possedere C 69, R 46, 209
- con il Voto di obbedienza ci sottostiamo ai comandi dei Superiori C 76, R 53 e del Romano Pontefice C 79
- il Superiore curi di comandare in forza del Voto di obbedienza solo nei casi più gravi C 81, cfr. R 59
- aspetto carismatico dei Voti C 16
- aspetto pedagogico dei Voti C 93
- aspetto comunitario dei Voti C 26
- due volte all'anno si devono rinnovare più solennemente C 24

### *V. Castità, Istituto (o Ministero), Obbedienza, Povertà, Quarto voto*

# VOTO

- non è consentito dare il voto per lettera o mediante un procuratore R 377

## 1. Norme generali

- può essere consultivo, deliberativo e collegiale R 27.1°
- i Superiori, in certi casi, hanno bisogno del voto del Consiglio R 27.2°-4°
- nei Consigli convocati per richiedere il voto deliberativo, i Superiori (e i loro Vicari, quando agiscono da Vicari) hanno diritto di voto, così com'è abitudine nella nostra tradizione R 27.5°
- come si può conoscere di quale natura sia il voto R 28.1°

## 2. Voto consultivo

### a) della Comunità religiosa. Si richiede il suo voto:

- nell'ammissione del candidato alla Professione Semplice R 185
- nell'ammissione alla rinnovazione dei Voti R 201
- nella soppressione della Casa o Comunità R 246
- nell'accettazione di nuove attività R 248
- quando si tratta di limitazione del diritto di proprietà R 452
- nella concessione di mutui, sia all'interno della propria Demarcazione, sia fra diverse Demarcazioni R 456
- nella nomina:
  - » degli Incaricati della Comunità e dell'Opera R 259, cfr. R 256, 257
  - » del Rettore e del Preside R 251
- in alcuni casi particolari R 258.2° (cfr. *Votazione*)

### b) dei Consultori (del Rettore)

- sono consultati dal Rettore per consiglio o consenso C 165, R 257
- il loro voto si esprime a norma R 27-33
- non c'è specificazione di casi, perciò praticamente il loro voto è sempre consultivo R 28
- cfr. *Voto deliberativo*

### c) dei Consultori del Superiore Vicariale

- cfr. *d) degli Assistenti Viceprovinciali e della Delegazione Generale*, nei limiti delle facoltà di cui godono

### d) degli Assistenti Viceprovinciali e della Delegazione Generale

- Si richiede il loro voto:
  - » nella rimozione o trasferimento di coloro che sono stati nominati con voto consultivo R 24

- » nell'approvazione delle programmazioni delle Comunità C 32, R 61
- » riguardo alle vocazioni, nel creare Case o strutture, preparare formatori e nel redigere i Piani pastorali e formativi R 155
- » nell'ammissione dei candidati alla rinnovazione dei Voti R 201
- » nell'ammissione dei candidati alla Professione Solenne C 117
- » nell'esclusione dei candidati alla rinnovazione dei Voti o dall'emissione della Professione Solenne R 202
- » nell'accettazione delle rinunce degli Incaricati nominati con voto consultivo R 428
- » nella costituzione del Segretariato economico della Demarcazione R 438.1°
- » nella stipulazione di mutui fra diverse Demarcazioni R 456.2°
- » nella risposta da dare nella consulta precedente alcune nomine R 250.1° b) c), 424.1° b)
- » nella nomina dei Vicerettori R 256 e Incaricati della Comunità e dell'Opera R 259

*e) degli Assistenti Provinciali e Viceprovinciali di Viceprovincia indipendente*

- Si richiede il loro voto:
  - » nel rimuovere o trasferire Incaricati nominati con voto consultivo R 24
  - » nell'approvazione delle programmazioni delle Comunità C 32, R 61
  - » riguardo alle vocazioni, nel creare Case o strutture, preparare formatori e nel redigere i Piani pastorali e formativi della Demarcazione e delle Case R 155
  - » nell'ammissione dei candidati alla rinnovazione dei Voti R 201
  - » nell'ammissione dei candidati alla Professione Solenne C 117
  - » nell'esclusione dei candidati dalla rinnovazione dei Voti o dall'emissione della Professione Solenne R 202
  - » nella nomina dei Vicerettori R 256 e Incaricati della Comunità e dell'Opera R 259
  - » nell'accettazione delle rinunce degli Incaricati nominati con voto consultivo R 428
  - » nella costituzione del Segretariato economico della Demarcazione R 438.1°
  - » nella stipulazione di mutui fra le diverse Demarcazioni R 456.2°

- » nell'attuazione pratica dei Decreti Capitolari e delle proposte capitolari C 187

*f) degli Assistenti Generali*

- Si richiede il loro voto:
  - » nel concedere licenza a trasferire la residenza provinciale R 277
  - » nella nomina dell'Economo Generale R 321
  - » nella designazione di persone per i Segretariati Generali R 329
  - » nella costituzione del Segretariato Economico Generale R 438.2°
  - » nella creazione di Organi e Uffici di governo C 214
  - » nell'accettazione delle rinunce degli Incaricati nominati con voto consultivo R 428
  - » nel concedere la licenza di poter nominare i Rettori per un tempo definito più breve di un quadriennio R 17.9°

*g) del Consiglio dei Superiori Maggiori*

- Si richiede il suo voto:
  - » nel caso di rinuncia del P. Generale R 425

**3. Voto deliberativo**

*a) della Comunità*

- Si richiede il suo voto:
  - » nell'acquisto di mezzi di locomozione R 51
  - » nell'acquisto di apparecchi di grande valore R 51
  - » in alcuni casi speciali R 258.3° (cfr. *Votazione*)
  - » in alcuni casi peculiari di economia R 445.3°, cfr. R 446.1°

*b) dei Consulitori (del Rettore)*

- Si richiede il loro voto:
  - » nel caso di cui al CIC 703 (cfr. R 257)

*c) dei Consulitori del Superiore Vicariale*

- cfr. *d) degli Assistenti Viceprovinciali e della Delegazione Generale* nei limiti delle facoltà di cui godono

*d) degli Assistenti Viceprovinciali e della Delegazione Generale*

- Si richiede il loro voto:
  - nello stabilire norme giuridiche R 7.3°
  - nel rimuovere o trasferire Superiori o Incaricati nominati con voto deliberativo R 24
  - nella designazione del Religioso che assuma l'incarico di supplire le assenze nella Congregazione della Demarcazione R 31

- nella concessione di assenze inferiori ad un anno o più lunghe per motivi tassativi R 82
- nella stesura dell'Ideario per i Centri Educativi R 128
- nell'approvazione del Progetto educativo R 129
- nella composizione dello Statuto dei Centri Educativi R 143
- nella pianificazione della formazione permanente R 220
- nella preparazione del progetto di aprire o chiudere una Casa o un'Opera R 245, 246
- nell'approvazione delle proposte dei Segretariati e nella loro attuazione R 269.2°, 270
- nella costituzione del Consiglio della Demarcazione R 271.2°
- nella programmazione della Visita Generale R 303
- nella nomina o designazione:
  - » dei Maestri dei Novizi e degli Studenti nella Viceprovincia indipendente R 159
  - » dei vice Maestri R 161
  - » dei Rettori (nella Viceprovincia indipendente) R 250.1° a)
  - » nella risposta da darsi nella consultazione da farsi prima della nomina dei Maestri dei Novizi e degli Studenti (nella Viceprovincia indipendente) R 159
  - » dei Direttori di Opere R 254
  - » dei candidati all'ufficio di Assistente Generale in tempo extracapitolare C 206, R 311
- nell'ammissione dei candidati al Noviziato C 110
- nell'ammissione dei Novizi alla Professione Semplice C 113, R 185
- nell'ammissione di "aggregati" R 233
- nello stabilire le attività apostoliche dei Novizi C 111
- nell'emanare norme circa l'uso della veste calasanziana C 67
- in caso di escardinazione-incardinazione nella Viceprovincia indipendente C 152
- Capitoli:
  - » nel fare lo scrutinio o nel designare la commissione ad hoc nell'elezione dei Vocali e degli Aggiunti da un'unica lista R 384.4°
  - » idem nell'elezione dei candidati all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale R 388.2°
  - » nella designazione del sostituto del Vocale di diritto, che non è membro della Congregazione della Demarcazione R 386.2°
  - » nella preparazione della relazione e delle proposte da presentare al Capitolo della Demarcazione R 400.1°-3°

- Amministrazione:
  - » nel permettere due Economi locali R 439
  - » in alcuni casi di maggiore importanza R 445.2°
  - » nel dare norme sull'economia centralizzata R 453, 454
  - » nella concessione di mutui nei limiti della Demarcazione R 456

*e) degli Assistenti Provinciali*

- Si richiede il loro voto:
  - » nello stabilire norme giuridiche R 7.3°
  - » nel rimuovere o trasferire Superiori o Incaricati nominati con voto deliberativo R 24
  - » nella designazione del Religioso che assuma l'incarico di supplire le assenze nella Congregazione della Demarcazione R 31
  - » nella concessione di assenze inferiori ad un anno o più lunghe per motivi tassativi R 82
  - » nella stesura dell'Ideario per i Centri Educativi R 128
  - » nell'approvazione del Progetto educativo R 129
  - » nella composizione dello Statuto dei Centri Educativi R 143
  - » nello stabilire le norme circa l'uso della veste calasanziana C 67
  - » nell'emanare le norme circa la rappresentanza ufficiale da parte del Rettore e del Direttore dell'Opera R 255
  - » nella pianificazione della formazione permanente R 220
  - » nella preparazione del progetto di aprire o chiudere una Casa o un'Opera R 245, 246
  - » nell'approvazione delle proposte dei Segretariati e nella loro attuazione R 269.2°, 270
  - » nel pubblicare lo Statuto del Vicariato Provinciale R 295
  - » nella risposta da dare alla consultazione da farsi prima che una Viceprovincia sia dichiarata Vicariato Provinciale R 286
  - » nell'ammissione dei candidati al Noviziato C 110
  - » nell'ammissione dei Novizi alla Professione Semplice C 113, R 185
  - » nello stabilire le attività apostoliche dei Novizi C 111
  - » nell'ammissione di "aggregati" R 233
  - » nella nomina o designazione:
    - ~ dei Maestri dei Novizi e degli Studenti nella Viceprovincia indipendente R 159
    - ~ dei vice Maestri R 161

- ~ dei Rettori nelle Province e Viceprovince R 250.1° a) b) c)
- ~ dei Presidi R 250.4°
- ~ dei Direttori di Opere R 254
- ~ degli Assistenti Provinciali, in tempo extracapitolare R 279.2°
- ~ dei Viceprovinciali R 289, 404-408
- ~ degli Assistenti Viceprovinciali R 289, 404-408
- ~ dei Superiori Vicariali C 199, R 293
- ~ dei Consultori dei Superiori Vicariali R 297
- ~ dei candidati all'ufficio di Assistente Generale in tempo extracapitolare C 206, R 311
- ~ circa le nomine cfr. R 424.1°-2°
- ~ nell'accettazione di rinunce di coloro che sono stati nominati con voto deliberativo R 427
- ~ in caso di escardinazione-incardinazione C 152
- » nel dare il parere:
  - ~ circa la trasformazione della Provincia C 171
  - ~ circa i giorni della celebrazione del Capitolo Provinciale C 186, R 358
  - ~ circa l'erezione della Viceprovincia C 190
  - ~ circa l'erezione del Vicariato Provinciale C 198
  - ~ circa la nuova costituzione del Capitolo Viceprovinciale R 403
  - ~ circa la nuova costituzione del Capitolo Provinciale R 392.2°
- Capitoli:
  - » nel fare lo scrutinio o nel designare la commissione ad hoc nell'elezione dei Vocali e degli Aggiunti da un'unica lista R 384.4°
  - » idem nell'elezione dei candidati all'ufficio di Provinciale e Viceprovinciale R 388.2°
  - » nella designazione del sostituto del Vocale di diritto, che non è membro della Congregazione Provinciale R 386.2°
  - » nella preparazione della relazione e delle proposte da presentare al Capitolo Provinciale R 391.1°-3°
  - » nello stabilire se la provvisione degli uffici nella Viceprovincia si debba fare per nomina o elezione R 406
  - » nel preparare le candidature all'ufficio di Viceprovinciale R 407.1°, 408.1°-2°; e alcuni candidati all'ufficio di Assistenti Viceprovinciali R 408.3°
  - » nel notificare ai candidati la loro candidatura R 407.2°

- » nella programmazione della Visita Generale R 303
- » casi nei quali si richiede l'adunanza plenaria della Congregazione Provinciale R 281
- Amministrazione:
  - » nel permettere due Economi Locali R 439
  - » nell'emanazione di norme relative alle spese della Demarcazione R 444.4°
  - » in alcuni casi di maggiore importanza R 445.2°
  - » nella limitazione del diritto di proprietà delle Case R 452
  - » nel dare norme sull'economia centralizzata R 454
  - » nella concessione di mutui nei limiti della Demarcazione R 456.1°

*f) degli Assistenti Generali. Si richiede il loro voto:*

- Atti normativi:
  - » nello stabilire norme giuridiche nell'Ordine e nelle Demarcazioni R 7.1°-11°, secondo i casi C 128
  - » nella sospensione, dispensa, interpretazione delle Costituzioni da richiedersi alla S. Sede in casi gravi C 126
  - » nel risolvere dubbi occorrenti nelle Costituzioni e nel dare le interpretazioni pratiche C 126
  - » nell'interpretazione autentica delle Regole R 36
  - » nella stesura dell'Ideario per i Centri Educativi R 128 (se del caso)
  - » nell'approvazione del Progetto educativo R 129 (se del caso)
  - » nella composizione dello Statuto dei Centri Educativi R 143 (se del caso)
  - » nell'approvazione dei Piani pastorali e formativi riguardo alle vocazioni R 155 c)
  - » nello stabilire le norme circa l'uso della veste calasanziana C 67
  - » nell'emanare le norme circa la rappresentanza ufficiale da parte del Rettore e del Direttore dell'Opera R 255 (se del caso)
  - » nell'emanazione del decreto di riduzione di una Provincia formata in Provincia non formata R 267
  - » nell'emanazione del decreto di riduzione di una Viceprovincia in Vicariato Provinciale R 286, 336
  - » nel promulgare lo Statuto della Delegazione Generale R 342
  - » nel dettare norme con le quali si governa il Consiglio dei Superiori Maggiori R 327
  - » nel dare le norme per i Segretariati Generali R 330

- » nell'approvazione del Direttorio per i Capitoli R 379, cfr. R 7.2°
- » casi nei quali si richiede l'adunanza plenaria della Congregazione Generale R 315
- » nella conferma delle proposizioni capitolari perché divengano Decreti Capitolari C 187, cfr. R 7.6°
- » caso nel quale la Congregazione Generale emette un voto collegiale R 316
- nella nomina o designazione:
  - » dei Maestri dei Novizi e degli Studenti nelle Case Generalizie R 159
  - » dei Vicemaestri nelle Case generalizie R 161
  - » dei Rettori nelle Delegazioni Generali e nelle Case Generalizie R 250.1° c) d)
  - » dei Presidi nelle Case Generalizie R 250.4°
  - » dei Provinciali, in tempo extracapitolare C 175, R 274
  - » degli Assistenti Generali, in tempo extracapitolare C 206, R 311
  - » del Procuratore Generale C 207, R 317
  - » dei Visitatori Generali C 205
  - » nulla osta:
    - » per nominare i Maestri R 159 e i Rettori R 250.1° a) b)
    - » per eleggere o nominare Provinciali o Assistenti Provinciali, Religiosi che dimorano nella Delegazione Generale R 230.3°
    - » per nominare gli Assistenti Provinciali, in tempo extracapitolare R 279.2°
    - » per designare i Viceprovinciali, in tempo capitolare e extracapitolare R 289, 404-408
    - » per nominare gli Assistenti Viceprovinciali, in tempo extracapitolare R 289, 404-408
    - » per nominare i Superiori Vicariali R 293
    - » per l'accettazione di alcune rinunce R 427
    - » cfr. R 424.2°
- erezioni e soppressioni:
  - » per erigere, sopprimere, ridurre o in qualunque altro modo circoscrivere le Province C 171, R 267
  - » per erigere Viceprovince C 190
  - » per erigere Case, Demarcazioni e Delegazioni Generali, a lui immediatamente soggette C 212
  - » per erigere Vicariati Provinciali C 198
  - » per erigere o sopprimere Case e Opere C 159, R 244, 246

- » per erigere, trasferire o sopprimere Noviziati e Studentati C 110, R 157; più noviziati nella stessa Demarcazione R 157; demarcazionali e interdemarkazionali R 157
- » per ridurre una Provincia formata in Provincia non formata R 267
- » per ridurre una Viceprovincia in Vicariato Provinciale R 286, 336
- » per concedere la licenza affinché una Casa religiosa sia eretta con meno di quattro Religiosi R 243
- » per dichiarare una Casa canonica Sede filiale R 243
- Capitoli:
  - » per fare le candidature all'ufficio di Provinciale R 274, 393.1°
  - » per concedere che nelle Province non formate siano eletti quattro Assistenti R 279.1°, 395
  - » per concedere che nelle Viceprovince siano eletti quattro Assistenti R 290, 340
  - » per concedere che un Viceprovinciale, nelle Viceprovince dipendenti, possa essere designato per la terza volta consecutiva R 291
  - » per designare un Religioso che supplisca un capitolare membro della Congregazione della Demarcazione R 386.2°
  - » perché siano informati tempestivamente della loro candidatura i candidati al Provincialato R 393.2°
  - » per decidere in caso di rinuncia R 393.3°
  - » per approvare la nuova costituzione del prossimo Capitolo Provinciale R 392.2°
  - » per approvare la nuova costituzione del prossimo Capitolo Viceprovinciale R 403
  - » per comporre la relazione e le proposte per il Capitolo Generale R 415.1°-3°
  - » per designare i periti per il Capitolo Generale R 418
- quanto alle Case di formazione:
  - » per concedere che un candidato compia il Noviziato in altra Casa canonica R 172
  - » per ridurre il tempo della Professione Semplice a meno di sei anni C 115
  - » per dispensare dai Voti Semplici R 205
  - » per dimettere un Professo di Voti Semplici R 205
  - » per dimettere un Professo di Voti Solenni R 316
  - » per riammettere coloro che sono usciti dall'Ordine R 207
- altri concetti:
  - » per concedere assenze inferiori ad un anno o più lunghe per cause tassative R 82, cfr. CIC 665§1

- » per ammettere “aggregati” R 233
- » per pianificare la Visita Generale R 303
- » quanto alle Case e Demarcazioni immediatamente soggette, in tutti quei casi nei quali gli Assistenti Provinciali hanno voto deliberativo C 213, 214, R 302 l)
- » a dirimere circa l'escardinazione-incardinazione C 152
- amministrazione:
  - » per concedere licenza per gli atti di amministrazione straordinaria R 444.1°-2°
  - » per approvare norme di carattere economico da darsi dalla Congregazione Provinciale R 444.4°
  - » in alcuni casi speciali R 445.1°
  - » per imporre tasse per la Cassa dell'Ordine C 210, R 449
  - » per limitare il diritto di proprietà C 140, R 452
  - » per emanare norme circa la centralizzazione economica R 454
  - » per concedere mutui fra diverse Demarcazioni R 456.2°

*V. Amministrazione, Assistenti, Congregazione, Consultori, Votazione*

## VOTO (di insegnare)

*V. Quarto Voto*



